XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	Pag.	3
Giunta delle elezioni	»	7
Commissioni riunite (I Camera e 1ª Senato)	»	9
Commissioni riunite (XIII-XIV Camera e 9ª-14ª Senato).	»	10
Commissioni riunite (III e IV)	»	11
Commissioni riunite (VIII, IX e X)	»	20
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	>>	21
Giustizia (II)	»	26
Affari esteri e comunitari (III)	»	130
Difesa (IV)	»	131
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	135
Finanze (VI)	»	148
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	164
AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	178

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-UDC: Misto-UDC: Misto-UDC.

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	Pag.	180
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	188
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	193
Affari sociali (XII)	»	199
Agricoltura (XIII)	»	205
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	208
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche		214
STRANIERE	»	214
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica	»	216
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza		
E ASSISTENZA SOCIALE	»	217
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività il- lecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti		
AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN		
RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E		
DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT-		
TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U-		
RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI		
NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA-		
ZIONI	»	221
INDICE GENERALE	Pag.	223

3

6

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).

AUDIZIONI INFORMALI:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017.— Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 8.55

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS, presidente, evidenzia che il Comitato per la legislazione è chiamato oggi a pronunciarsi, per la quarta volta nel corso della Legislatura, sui due documenti in esame, concernenti l'Unione europea e la partecipazione italiana.

Ricorda, in proposito, come la competenza del Comitato nell'esame del programma di lavoro della Commissione si sia radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, dal collega Antonio Soda, che - in qualità di presidente pro tempore del Comitato per la legislazione avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tale importante atto comunitario. Ciò in ragione della presenza nel documento in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo.

Con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è la sesta volta che essa forma oggetto di esame del Comitato, e, più in generale, degli organi parlamentari, trattandosi di un nuovo istituto, introdotto nell'ordinamento a seguito della novella apportata all'articolo 15 della

legge n. 11 del 2005 dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010), che ha previsto che il Governo presenti, in luogo di un'unica relazione annuale, due distinte relazioni: una programmatica, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, e una di rendiconto, da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. L'adempimento è stato ora confermato dalla recente legge n. 234 del 2012 (articolo 13). Sulla base di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nel parere espresso il 14 luglio del 2010, la suddetta relazione è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.

L'esame del Comitato si concluderà pertanto con l'approvazione di un unico parere avente ad oggetto tutti e due gli atti.

Prima di dare la parola al relatore, ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame congiunto degli atti, secondo le modalità stabilite dal già richiamato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010.

Giovanni MONCHIERO, relatore, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminati i documenti programmatici in titolo, con riguardo ai profili di competenza;

preso atto con favore che essi dedicano attenzione ai temi della buona legislazione, della semplificazione, della riduzione degli oneri gravanti su cittadini e imprese e della trasparenza;

riconosciuto, in particolare, l'impegno della Commissione a continuare ad applicare i principi di una migliore regolamentazione in tutte le proprie attività, operando "in stretta collaborazione con il Parlamento europeo e il Consiglio per far sì che l'Accordo interistituzionale 'Legiferare Meglio' sia pienamente attuato e applicato";

rammentato che tale accordo, entrato in vigore nell'aprile 2016, contiene disposizioni riguardanti: la condivisione di impegni e obiettivi comuni da parte del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, la programmazione, gli strumenti per legiferare meglio (valutazione d'impatto, consultazione delle parti interessate e valutazione *ex post*), gli strumenti legislativi, gli atti delegati e gli atti di esecuzione, la trasparenza, l'attuazione e la semplificazione;

rilevato che, nel delineare il Programma, incentrato su dieci priorità, la Commissione ha evidenziato che il proprio impegno sarà concentrato principalmente sulla fase attuativa, "perché anche la migliore normativa è inutile se non produce risultati concreti";

preso atto con favore che, nel contesto della governance nazionale nelle politiche dell'Unione europea, il Governo, al fine di dare piena attuazione all'articolo 28 della legge n. 234 del 2012, si impegna a mettere a punto nel 2017 un sistema informativo che consenta il più ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, e che, circa l'attività di coordinamento e monitoraggio, il Governo assicura che garantirà una puntuale informazione al Parlamento durante la fase di formazione degli atti dell'Unione europea;

rilevati, specificamente, i seguenti elementi:

relativamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea:

nella Relazione (parte prima, capitolo 1, paragrafo 1.2), il Governo richiama l'attuazione del citato Accordo interistituzionale sul tema "Legiferare Meglio", rispetto al quale si dichiara pronto a contribuire costruttivamente anche per l'anno 2017; considera altresì "necessario rafforzare la cooperazione con le istituzioni dell'Unione e con gli altri Stati membri per

dare impulso all'attuazione della *better regulation* assicurando la coerenza con i 'valori profond' dell'assetto democratico e, primariamente, con le prerogative delle istituzioni rappresentative parlamentari" (parte seconda, capitolo 6, paragrafo 6.3). In particolare, il Governo intende:

- a) "contribuire all'introduzione, da parte della Commissione europea, di obiettivi di riduzione degli oneri in specifiche aree di regolazione, al fine di promuovere il principio di proporzionalità degli adempimenti per le imprese in relazione alla dimensione e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici";
- b) adoperarsi "perché i lavori della piattaforma REFIT, che ha la funzione di valutare suggerimenti, di qualsiasi provenienza, in materia di riduzione degli oneri regolatori e amministrativi, siano basati su processi di consultazione inclusivi, in cui trovino rappresentazione un'ampia varietà di interessi e territori, nella prospettiva, tra l'altro, di concorrere al necessario recupero di consenso e legittimazione dell'Unione europea presso i cittadini";
- la Relazione richiama in alcuni altri punti la qualità della legislazione. In particolare, relativamente alle attività nei campi della semplificazione e della riduzione degli oneri:
- a) nella parte seconda, capitolo 1, paragrafo 1.1, laddove il Governo assicura che contribuirà alla semplificazione della normativa nell'ambito della realizzazione dell'iniziativa legislativa riguardante la Carta europea dei servizi "finalizzata a migliorare l'applicazione della Direttiva Servizi, a favore della semplificazione amministrativa e cercando di risolvere le questioni che riguardano anche le barriere e gli ostacoli di natura regolamentare";
- *b)* nella parte seconda, capitolo 3, paragrafo 3.2, laddove il Governo manifesta il proprio impegno a contribuire, nell'ambito del dibattito e delle conseguenti iniziative legislative sulla riforma dell'IVA, a rendere il sistema dell'imposta più semplice;

c) nella parte seconda, capitolo 10, paragrafo 10.1, ove, in relazione alle proposte di modifica del quadro giuridico relativo ai regolamenti della PAC, il Governo preannuncia che insisterà sulla necessità di ridurre gli oneri burocratici a carico degli agricoltori e delle amministrazioni, oltre a semplificare la normativa europea sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale;

la Relazione (parte quinta, capitolo 2) affronta anche le problematiche concernenti la prevenzione e la soluzione delle infrazioni al diritto UE, segnalando che, al 20 novembre 2016, le procedure d'infrazione pendenti erano 71, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 14 per mancato recepimento di direttive (al 10 dicembre 2015 erano 89, di cui 69 per violazione del diritto dell'Unione e 20 per mancato recepimento di direttive). Al riguardo, il Governo:

- a) annuncia che intende continuare ad attivare gli strumenti normativi previsti dalla legge n. 234/2012, primi fra tutti il Disegno di legge di Delegazione europea e il Disegno di Legge europea, che verranno presentati a cadenza semestrale;
- b) conferma l'intenzione (già posta in essere nelle precedenti leggi europee) di utilizzare il Disegno di Legge europea anche in chiave preventiva con riguardo ai cosiddetti casi EU *Pilot*, al fine di risolvere i problemi di non conformità col diritto UE, contestati dalla Commissione europea, prima che questi diano origine all'apertura formale di procedure d'infrazione a carico dell'Italia;
- c) per quanto riguarda le procedure d'infrazione per mancato recepimento di direttive europee, segnala che « Nel corso dell'anno 2017, l'Italia è chiamata a trasporre complessivamente n. 44 direttive. La delega per l'attuazione di n. 21 di esse è contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 legge di delegazione europea 2014 (8 direttive); nella legge 12 agosto 2016, n. 170 legge di delegazione europea 2015 (11 direttive) e nel disegno di legge di delegazione europea 2016, attualmente in corso di pre-

disposizione (2 direttive). Le restanti 23 direttive dovranno essere attuate in via amministrativa »;

d) afferma che "con la rigorosa applicazione della legge n. 234/2012, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 15, si proseguirà nell'informativa al Parlamento sull'avvio delle procedure d'infrazione, *ex* articolo 258 e 260 TFUE, nonché nella contestuale responsabilizzazione dei Ministri con competenza prevalente per la gestione dei casi di precontenzioso aperti dalla Commissione":

relativamente al Programma di lavoro della Commissione:

oltre ad evidenziare la valenza strategica di una piena attuazione ed applicazione del citato accordo interistituzionale "Legiferare Meglio", la Commissione rilancia il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), impegnandosi per il futuro a conseguire gli obiettivi REFIT ogni qualvolta sarà riesaminata una normativa vigente; la Commissione evidenzia altresì che molte delle iniziative principali illustrate nel Programma di lavoro (allegato I) e le ulteriori iniziative di revisione delle normative attuali (allegato II) comprendono proposte, facenti seguito a riesame REFIT, che consentiranno di aggiornare e migliorare la normativa esistente perché continui a conseguire gli obiettivi prefissati in modo efficace e senza comportare oneri superflui;

il Programma, sulla base delle priorità di intervento della Commissione, individua anche 35 proposte, attualmente in sospeso, che meritano di essere adottate in tempi brevi dai colegislatori (allegato III) e 19 proposte, ritenute tecnicamente superate o non più adeguate al loro scopo e perciò da ritirare entro aprile 2017 o già ritirate, che figuravano nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 e che sono riportate nell'elenco per motivi di trasparenza (allegato IV);

il Programma annuncia infine l'abrogazione di 16 atti legislativi ritenuti ormai obsoleti e da abrogare (allegato V),

alcuni dei quali peraltro di recente adozione;

per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017:

sotto il profilo della programmazione legislativa:

prende atto con favore che nella Relazione programmatica la riduzione delle procedure d'infrazione viene qualificata come obiettivo prioritario dell'azione governativa ed auspica la prosecuzione ed attuazione delle iniziative di carattere normativo ed amministrativo annunciate dal Governo al fine di pervenire, in stretta collaborazione con il Parlamento, ad una ulteriore riduzione del contenzioso comunitario;

per quanto concerne il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017:

sotto il profilo della programmazione legislativa:

prende atto con favore dell'importanza attribuita alle iniziative per legiferare meglio e auspica la prosecuzione e l'attuazione del Programma REFIT, il quale potrebbe utilmente essere trasposto, con gli opportuni adattamenti, sul piano della legislazione nazionale. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITA, LE INELEGGIBILITA E LE	_
DECADENZE	7
GIUNTA PLENARIA:	
Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	7
AVVERTENZA	8

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATI-BILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.45 alle 13.50, ha proposto la presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 13.50.

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. In sostituzione del vicepresidente Stumpo, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, riferisce sui lavori finora svolti dal Comitato.

In esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, propone a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *a*), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Filippo FOSSATI, cessato dalla carica di presidente nazionale della Unione Italiana Sport per tutti nell'aprile 2013;

Stefano BORGHESI, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione delle società Progetto Impresa s.r.l. e Leasint S.p.a. dal 2013;

Gregorio GITTI, cessato dalle seguenti cariche: presidente del consiglio di amministrazione di Gloker Mediagroup s.r.l., di GZ Corporate Finance s.r.l., di Piazza della Loggia Unipersonale s.r.l., di Studia s.r.l., consigliere di amministrazione di Sabaf s.p.a. e di Edison S.p.a. dal 2013; consigliere di amministrazione del Centro Europa Ricerche s.r.l. il 13 aprile 2013; presidente del consiglio di amministrazione delle società UBI Finance 2 s.r.l. il 26 febbraio 2015; presidente del consiglio di amministrazione delle società 24-7 Finance s.r.l. e UBI Finance 3 s.r.l. il 3 marzo 2016; consigliere di amministrazione della Cooperativa «Luigi Bazoli» e della Librerie Feltrinelli s.r.l. il 29 aprile 2016; presidente del consiglio di amministrazione di Metalcam s.p.a. e di Lombarda Lease Finance 4 s.r.l., nonché di consigliere di amministrazione di Flos s.p.a. dal 2016;

Vanna IORI, cessata dalla carica di componente del Comitato di indirizzo e di consulente di Cariparma – Crédit agricole dall'aprile 2013;

Angelo RUGHETTI, cessato dalla carica di Consigliere di amministrazione della Società Gestione del Risparmio s.p.a. – di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti;

Roberta OLIARO, cessata dalle seguenti cariche: Componente del Consiglio della Camera di Commercio di Genova, Presidente della Consulta del mare della Camera di commercio di Genova e Consigliere di amministrazione WTC Genoa dal 2013 all'inizio del mandato parlamentare; Presidente del Consiglio direttivo Spediporto Genova dal 2013 per fine mandato;

Daniele PESCO cessato dalla carica di Vicepresidente della Commissione prezzi opere edili della Camera di Commercio di Milano dal maggio 2013.

La Giunta prende atto.

Davide CRIPPA (M5S) ritenendo una situazione intollerabile quella dei deputati che comunicano le variazioni delle cariche con notevole ritardo, addirittura di anni in alcuni casi, auspica che la Giunta valuti l'opportunità di comunicare alla Presidenza quella che a suo giudizio risulta essere un'inadempienza inaccettabile e renderla eventualmente sanzionabile.

Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, sottolinea che le cariche della cui cessazione la Giunta ha preso atto sono parte di un insieme di cariche sulle quali il Comitato ha complessivamente avviato l'istruttoria, ferma restando la possibilità in ogni momento di estendere l'istruttoria a cariche ulteriori rispetto a quelle finora esaminate.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

- I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati
- e 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
- e della Pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche (Svolgimento e rinvio)

AUDIZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2017. – Presidenza del presidente della I Commissione della Camera dei deputati, Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche.

(Svolgimento e rinvio).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Marco MINNITI, Ministro dell'interno, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formu-

STANTINO (SI-SEL), il senatore Vito Claudio CRIMI (M5S), il senatore Roberto CAL-DEROLI (LN-AUT), la deputata Laura RA-VETTO (FI-PdL), la senatrice Doris LO MORO (PD), il deputato Domenico MENO-RELLO (CI), la deputata Federica DIENI (M5S), la senatrice Loredana DE PETRIS (Misto), il deputato Gregorio FONTANA (FI-PdL), il senatore Giovanni ENDRIZZI (M5S), il deputato Andrea GIORGIS (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL), le deputate Marilena FABBRI (PD), Barbara POLLASTRINI (PD), Fabiana DADONE (M5S), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), il deputato Emanuele FIANO (PD), il senatore Giorgio PAGLIARI (PD) e la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che, d'intesa con il Ministro, il seguito dell'audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della selare osservazioni, la deputata Celeste CO- | duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

SOMMARIO

AUDIZIONI:

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati Luca SANI.

AUDIZIONI

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione dell'onorevole Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, sulle prospettive di riforma della politica agricola comune.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo DE CASTRO, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

10

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Roberto FORMI-GONI, presidente della 9ª Commissione del Senato della Repubblica, i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Adriano ZACCA-GNINI (M-ALT), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) e la deputata Gea SCHIRÒ (PD), la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), Bartolomeo AMIDEI (FI-PdL) e i senatori Stefano CANDIANI (LN-Aut).

Paolo DE CASTRO, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Luca SANI, *presidente*, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Relazione all'Assemblea proposta dai relatori)	14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.25.

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LU-GLIO 2016, N. 145

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO, indi del vicepresidente della III Commissione, Andrea MAN-CIULLI. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro, e i sottosegretari di Stato per la difesa, Domenico Rossi e Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017.

Doc. CCL, n. 1.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, alla luce degli esiti della odierna riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni III e IV, che hanno ridefinito l'organizzazione dei tempi di esame della Deliberazione in titolo, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di relazione all'Assemblea, che i relatori si accingono a presentare, è stato fissato alle ore 17 di venerdì 10 febbraio 2017. Conseguentemente le Commissioni torneranno a riunirsi la prossima settimana.

Andrea CAUSIN (AP-NCD-CpI), relatore per la IV Commissione, presenta, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Manciulli, una proposta di relazione per l'Assemblea (vedi allegato) sulle missioni di cui alla Deliberazione in titolo, specificando che i relatori propongono in sostanza di autorizzare tutte le missioni proposte dal Governo.

Il viceministro Mario GIRO, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata nella precedente seduta, quanto alla specifica ripartizione dell'importo complessivo di 111 milioni di euro, segnala che è già stata effettuata una ripartizione finanziaria per Paesi di intervento, alla luce delle priorità della cooperazione allo sviluppo e nei settori indicati dalla Deliberazione in titolo. Precisa che la specifica ripartizione dei fondi potrà essere ulteriormente finalizzata una volta definiti gli stanziamenti complessivi e precisa che tale esercizio potrà fornire anche un quadro dei fondi utilizzati nei vari settori di intervento: miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati in Paesi in situazioni di conflitto; contributo all'attuazione di iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo; prevenzione e contrasto alla violenza sessuale su donne e bambini; programmi di sminamento umanitario e attuazione degli obblighi internazionali sulla messa al bando di mine anti-persona. Segnala che tale esercizio si effettuerà coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Elenca, poi, i Paesi destinatari precisando contestualmente lo specifico importo previsto: per l'Iraq 8,7 milioni di euro; per la Libia 7 milioni di euro; per la crisi regionale in Siria 15 milioni di euro; per la Palestina 10,3 milioni di euro; per lo Yemen 3 milioni di euro; per la Somalia 22,5 milioni di euro; per il Sudan 9 milioni di euro; per il Sud Sudan e i Paesi limitrofi 4 milioni di euro; per l'Etiopia 4 milioni di euro; per il Mali e i Paesi limitrofi 2 milioni di euro; per l'Afghanistan 20,1 milioni di euro; per il Myanmar 2,2 milioni di euro; per il Pakistan 2,2 milioni di euro. Conclude che tali importi sono integrati da 1 milione di euro per interventi di sminamento umanitario.

Il sottosegretario Domenico ROSSI fornisce i chiarimenti richiesti nella precedente seduta riguardo alla missione EU-BAM *Lybia*, sottolineando che si tratta di una missione di nuovo avvio svolta da personale delle Forze di Polizia.

Tatiana BASILIO (M5S) domanda ulteriori precisazioni con riferimento alla partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL), osservando che l'articolo 9 del decreto-legge n. 193 del 2016 ne ha previsto il finanziamento per il 2016, ma non risulta che nel 2016 l'Italia abbia inviato militari in Libia nell'ambito della missione anzidetta. Chiede quindi se sia vero che l'Italia non ha inviato militari per UNSMIL nel 2016 e, nel caso, quale uso sia stato fatto dei fondi stanziati dal decreto-legge citato per questa missione.

Maria Edera SPADONI (M5S), nel ringraziare il viceministro Giro per le specifiche fornite, esprime l'auspicio affinché tali elementi di maggior dettaglio siano inclusi fin dall'inizio nella Deliberazione che sarà di volta in volta trasmessa alle Camere.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) esprime soddisfazione per le modalità di organizzazione dei lavori in Commissione, sottolineando in particolare l'importanza di aver previsto un'attività emendativa che consentirà ai gruppi di esprimersi sulle singole missioni e di farlo almeno una volta l'anno. Rileva come ciò risulti tanto più necessario quanto più si consideri che, in passato, le missioni svolte si sono in parte discostate, a seguito dei mutamenti avvenuti nel corso del tempo, dal profilo originariamente autorizzato dal Parlamento con atti di indirizzo. Chiede al Governo un chiarimento sulle modalità di corresponsione dei finanziamenti ed in particolare su quando e come sono impiegate le risorse destinate a ciascuna missione.

Giorgio ZANIN (PD) richiama l'attenzione dei relatori sull'esigenza di assicurare il monitoraggio della salute del personale inviato all'estero nelle missioni internazionali. Sottolinea che si tratta di un'esigenza emersa nell'ambito dei lavori

della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), in merito a quanto previsto dalle schede numero 45 e 46 in materia di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di pace, evidenzia l'opportunità che la proposta di relazione all'Assemblea, nel contesto del connubio tra solidarietà e sicurezza, per quanto riguarda la situazione irachena contempli la promozione di processi di pace e di riconciliazione attra-

verso interventi di assistenza e di sostegno alle minoranze vittime delle offensive, attivando una risposta sanitaria interforze per i più bisognosi di cure, che includa anche l'evacuazione in Italia dei feriti e degli infortunati più gravi.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1).

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA PROPOSTA DAI RELATORI

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

discussa la Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, adottata il 14 gennaio 2017 (Doc. CCL, n. 1);

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Deliberazione, svolte il 7 febbraio 2016 davanti alle Commissioni riunite affari esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

premesso che:

con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145, recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo, coerente, trasparente ed efficace, idoneo a disciplinare, sia nella fase decisionale, sia in quella attuativa, uno strumento di politica estera e di difesa che ha assunto carattere strutturale ed ordinario e, come tale, è bisognoso di una disciplina adeguata alla rilevanza e alla velocità della decisione sull'impegno all'estero;

la legge 21 luglio 2016, n. 145, configura la decisione parlamentare in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali come una « autorizzazione », attribuendo quindi al Parlamento il ruolo di co-decisore in questa materia;

la Deliberazione in titolo, che rappresenta il primo tassello attuativo della legge n. 145 del 2016, espone per l'anno 2017 l'intero impegno programmatico dell'Italia nelle missioni internazionali, già in essere o di nuovo avvio, fondato sulla componente militare e civile e in linea con il dettato dell'articolo 11 della Costituzione. Essa è specchio dell'impostazione strategica del nostro Paese, basata su quattro pilastri: atlantismo, europeismo, multilateralismo efficace e attenzione ai diritti umani;

in un anno di celebrazioni per la storia del continente europeo - segnato dall'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; dal perseverare di gravi crisi internazionali lungo i confini esterni dell'Unione e da connessi eventi epocali, con particolare riferimento ai grandi fenomeni migratori in atto; dall'emergere di nuove e sempre più muscolari leadership globali – l'Italia è fermamente impegnata a rafforzare il suo approccio integrato nella gestione delle crisi internazionali, in attuazione della Strategia globale dell'Unione europea, elaborata dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, e chiede rigore e solidarietà ai partner europei anche nella gestione delle politiche migratorie, impegnandosi a promuovere nei Paesi vicini, anche con lo strumento delle missioni internazionali, la capacità di gestire fenomeni ad alto impatto sulla sicurezza dell'Europa. In tal senso, rappresentano un orizzonte da approfondire le cooperazioni rafforzate previste dal Trattato di Lisbona e, in generale, tutto il versante della difesa europea, in un'ottica integrata e non competitiva rispetto alla NATO, e in un contesto di necessario incremento dell'investimento in sicurezza e stabilità;

in generale, in un anno straordinario per le responsabilità internazionali dell'Italia – con riferimento alla titolarità del seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla presidenza di turno del G7; alla partecipazione alla *troika* dell'OSCE in vista della presidenza italiana prevista per il 2018; nonché della presidenza del Processo di Berlino per l'integrazione europea dei Balcani Occidentali, – l'Italia proietta il suo impegno estero su un arco di crisi assai ampio, che si estende dall'Africa Occidentale all'Afghanistan, attraverso l'intero Medio Oriente;

a ben guardare la mappa della presenza italiana nelle missioni internazionali è la stessa dell'instabilità del pianeta – si pensi alle missioni di contrasto alla pirateria al largo del Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, di difesa integrata lungo i confini dell'Alleanza Atlantica, di assistenza militare e civile in Mali, – anche se non vanno dimenticate missioni più prettamente scientifiche come quella in Antartide e di salvaguardia del patrimonio culturale, condotte da apposite *Task Force* dei cosiddetti « Caschi blu della Cultura » nel contesto della coalizione globale *Unesco Unite4Heritage*;

complessivamente il Governo propone di svolgere nel 2017 circa quaranta di missioni, in parte nuove, in parte riattivazioni o trasformazioni di missioni rispettivamente sospese o riviste nelle sedi internazionali, con un impiego massimo di 7.459 unità di personale delle Forze armate e di 167 unità di personale delle Forze di polizia. Il fabbisogno finanziario totale è pari a circa 1.132 milioni di euro, in lieve incremento rispetto al 2016;

in questo impegno il punto di riferimento dell'Italia è certamente rappresentato dal Mediterraneo, unitamente all'azione contro il terrorismo e ad una condivisione più equa e responsabile, innanzitutto tra Paesi europei, delle conseguenze del fenomeno migratorio. Le stragi terroristiche degli ultimi anni, avvenute su suolo europeo, hanno infatti evidenziato che la sicurezza del Mediterraneo è premessa per la sicurezza di tutta l'Europa, dal punto più a nord della penisola scandinava fino a Lampedusa;

la risposta italiana consiste da sempre innanzitutto nelle azioni delle donne e degli uomini sul campo, che si distinguono per capacità di intervento, prevenzione di attacchi terroristici, salvataggio di vite umane nelle acque del Mediterraneo, identificazione ed espulsione dal nostro territorio degli estremisti violenti, azioni diplomatiche nei contesti multilaterali. L'Italia continuerà a contribuire alle iniziative europee ed internazionali in tema di migrazioni e sviluppo, a partire dal fondo europeo istituito dal vertice de La Valletta nel novembre 2015 e confermato nel vertice informale sull'immigrazione svoltosi nella capitale maltese, che ha valutato positivamente il Memorandum d'intesa italo-libico per la gestione dei flussi migratori provenienti dall'Africa sub-sahariana;

quanto alla Libia, il Memorandum siglato dal Governo italiano con il Governo libico costituisce un cruciale passo in avanti verso un rafforzamento del controllo delle frontiere esterne del Paese e la lotta ai trafficanti di esseri umani. La concreta attuazione di questo Memorandum da parte di entrambi gli Stati può contribuire concretamente anche all'obiettivo più generale della stabilizzazione della Libia e del mantenimento della sua integrità territoriale, possibile solo mediante un approccio inclusivo delle diverse anime del Paese e la promozione del dialogo tra le istituzioni libiche. Il nostro impegno per rafforzare le capacità libiche di contrasto all'immigrazione clandestina s'inserisce nel più ampio spettro di interventi a sostegno del rafforzamento istituzionale e delle tutele di carattere umanitario. La cifra dell'impegno italiano nelle missioni internazionali sta infatti, in questo come in tutti gli altri casi, nel binomio tra sicurezza e solidarietà;

in Siria, dove negli ultimi anni e soprattutto nei mesi più recenti la comunità internazionale ha assistito impotente ad una delle peggiori tragedie umanitarie derivante da conflitti, occorre operare sul piano politico contro l'ulteriore destabilizzazione regionale e per il ripristino di pace e sicurezza, presupposto per il ritorno nella regione dei profughi e delle minoranze etniche e religiose autoctone, compresa la comunità cristiana, fuggite dal Daesh. La priorità è ora l'attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2254, adottata nel dicembre scorso, che ha sancito il cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati;

nel contesto dell'identità euro-atlantica dell'Italia, occorre il rilancio della difesa, europea e atlantica, anche in chiave mediterranea. Come l'Unione europea, anche la NATO, caposaldo del nostro sistema di sicurezza, deve adeguare la propria azione alle nuove sfide di sicurezza internazionali, alle minacce asimmetriche e al terrorismo internazionale. Tale rilancio va operato nel mantenimento di un dialogo con la Russia;

in tale contesto devono essere citate le nuove missioni, previste in Lettonia, Bulgaria e Islanda nell'ambito di operazioni NATO, volte a potenziare il dispositivo di protezione NATO in questi Paesi, e quindi lungo il confine orientale dell'Alleanza;

l'ulteriore punto di riferimento è l'impegno contro il terrorismo di Daesh che si esplica innanzitutto nella Coalizione di cui l'Italia è parte insieme a 63 Paesi e a 3 organizzazioni internazionali. Tra i compiti del contingente italiano, il secondo per consistenza numerica dopo quello statunitense, si annoverano quelli umanitari, di fornitura di equipaggiamento, di ricognizione e sorveglianza aeree, di recupero del personale civile e militare e di addestramento delle forze di sicurezza curde ed irachene: il ruolo svolto dall'Italia è riconosciuto essenziale e straordinariamente apprezzato. Il nostro dispositivo di sicurezza presso la diga di Mosul, per citarne uno su tutti, ha garantito lo svolgimento delle opere di riparazione nel delicato momento della campagna per la liberazione della città. Si tratta di impegni il cui successo è condizione per vincere le sfide di lungo termine legate alla stabilizzazione e alla prevenzione delle recrudescenze nella regione colpita da *Daesh*. L'Italia vuole rappresentare un modello di cooperazione per un Iraq solido, inclusivo e pluralistico nella fase post *Daesh*;

nel resto della regione si richiede che il nostro Paese mantenga la propria presenza a partire dalla missione UNIFIL in Libano, che rappresenta un importantissimo se non il principale esempio del modello civile-militare di *peacekeeping* italiano. La sua efficacia è testimoniata dal successo nel mantenere la stabilità in un'area delicata, esposta alle conseguenze politiche, sociali ed umanitarie della crisi siriana;

sul suolo europeo, la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa non può prescindere da quella dei Paesi dei Balcani Occidentali. Il nostro ruolo, che si impernia sulla guida della missione NATO KFOR e che è ampiamente apprezzato dalle autorità kosovare e della popolazione locale, è essenziale come contributo per l'auspicabile definitivo superamento delle crisi del passato e la promozione di un percorso di integrazione europea della regione;

un altro prioritario versante di impegno è rappresentato dalla missione in Afghanistan, dove l'Italia contribuisce all'addestramento, alla formazione e all'assistenza delle forze di sicurezza e difesa afghane. Dopo la caduta dei talebani, malgrado i progressi registrati, il sostegno internazionale è ancora necessario a fronte di una situazione fragile e ad una recrudescenza nell'azione eversiva dei talebani, nonché a un terrorismo riconducibile a *Daesh*;

è opportunamente confermato l'impegno a coniugare la dimensione militare con quella civile, che è una delle caratteristiche più apprezzate del nostro impegno all'estero, con l'obiettivo di una stabilizzazione che sia più duratura. Ciò si traduce in una maggiore disponibilità di risorse per iniziative in ambito umanitario, di rafforzamento dello Stato di diritto, di sostegno alle amministrazioni locali, di consolidamento delle strutture di governo e di miglioramento economico e sociale;

questo approccio spiega la centralità degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il nesso tra pace, sicurezza, sviluppo e diritti umani, per i quali l'impegno finanziario è cresciuto rispetto al 2016. Il fabbisogno finanziario complessivo per il 2017 per i diversi interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione è stimato in 295 milioni di euro. La cooperazione è uno strumento strategico per la prevenzione dei conflitti, il consolidamento delle istituzioni democratiche e il rafforzamento dei processi di stabilizzazione. I nostri interventi vanno dall'Afghanistan all'Etiopia, dalla Repubblica Centrafricana alla Libia, alla Siria e all'Iraq, fino ai Paesi maggiormente interessati all'assistenza dei rifugiati nell'area mediterranea, come il Libano e la Giordania; si sostanziano in settori di importanza prioritaria quali l'aiuto umanitario ai rifugiati, la ricostruzione in situazioni di post-conflitto o di calamità, la stabilizzazione di «Stati fragili » e la sicurezza alimentare, senza dimenticare lo sviluppo economico e rurale, la sanità e la tutela del patrimonio culturale. Gli interventi di sostegno dei processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza sono indirizzati principalmente a favorire la riconciliazione nazionale e la transizione in Libia, a stabilizzare il processo democratico in atto in Tunisia, a sostenere la ricostruzione in Afghanistan, Iraq e Libia, a presidiare la fascia di instabilità e cruciale per i flussi di migranti, che corre dalla Mauritania al Corno d'Africa, nonché a sostenere quei Paesi del Medio Oriente maggiormente esposti a rischi di destabilizzazione come Libano e Giordania;

alla luce di tali premesse rappresenta quindi un passaggio di speciale valenza politica l'esame da parte di queste Commissioni della Deliberazione in titolo quale presupposto per la piena attuazione della legge n. 145 del 2016. Grazie a tale strumento normativo il Parlamento italiano vede rafforzato il proprio ruolo di protagonista nel processo di decisione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, anche nell'esercizio delle prerogative costituzionali di controllo, nell'interesse e a tutela degli uomini e delle donne che, quotidianamente e anche a rischio della propria vita, operano nelle missioni all'estero costruendo ponti di dialogo nel faticoso percorso a sostegno della pace e della sicurezza a livello globale. Proprio a loro vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine per quello che fanno per il nostro Paese,

propongono all'Assemblea di autorizzare le seguenti missioni:

con riferimento all'Europa (Schede da 1 a 10)

- 1. Joint Enterprise (missione NATO scheda 1);
- 2. EULEX Kosovo (personale militare) (missione UE scheda 2);
- 3. EULEX Kosovo (personale Polizia di Stato) (missione UE scheda 3);
- 4. EULEX Kosovo (magistrati) (missione UE scheda 4);
- 5. United Nations Mission in Kosovo UNMIK (missione ONU scheda 5);
- 6. EUFOR ALTHEA (missione UE scheda 6);
- 7. Missione bilaterale Forze di polizia in Albania (scheda 7);
- 8. United Nations Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP (missione ONU scheda 8);
- 9. *Sea Guardian* (missione NATO scheda 9);
- 10. EUNAVFORMED SOPHIA (missione UE scheda 10);

con riferimento all'Asia (schede da 11 a 21);

- 11. Resolute Support Mission (missione NATO scheda 11);
- 12. *United Nations Interim Force in Lebanon* UNIFIL (missione ONU scheda 12):
- 13. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza libanesi (scheda 13);
- 14. Temporary International Presence in Hebron TIPH2 (missione multilaterale scheda 14);
- 15. Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi (scheda 15);
- 16. European Union Border Assistance Mission in Rafah EUBAM Rafah (missione UE scheda 16);
- 17. European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (personale della Polizia di Stato) (missione UE scheda 17);
- 18. European Union Police Mission for the Palestinian Territories EUPOL COPPS (magistrati) (missione UE scheda 18);
- 19. Partecipazione alla Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda 19):
- 20. United Nations Military Observer Group in India and Pakistan UNMO-GIP (missione ONU scheda 20);
- 21. Impiego su basi bilaterali di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medioriente e Asia (scheda 21):

con riferimento all'Africa (Schede da 22 a 36);

- 22. Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia *Operazione Ippocrate* (scheda 22):
- 23. United Nations Support Mission il Lybia UNSMIL (missione ONU scheda 23);

- 24. Missione su base bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica (scheda 24);
- 25. Missione UE antipirateria denominata ATALANTA (missione UE scheda 25):
- 26. Missione UE denominata EUTM Somalia (missione UE scheda 26);
- 27. Missione UE denominata EU-CAP Somalia (ex EUCAP Nestor) (missione UE scheda 27);
- 28. Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane (scheda 28);
- 29. Impiego di personale militare presso la base nazionale nella Repubblica di Gibuti (scheda 29);
- 30. Missione UN denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* MINUSMA (missione ONU scheda 30);
- 31. Missione UE denominata EUTM Mali (missione UE scheda 31);
- 32. Missione UE denominata EU-CAP Sahel Mali (missione UE scheda 32);
- 33. Missione UE denominata EU-CAP Sahel Niger (missione UE scheda 33);
- 34. Multinational Force and Observers in Egitto MFO (scheda 34);
- 35. Missione UE denominata EU-BAM LIBYA (missione UE scheda 35);;
- 36. Impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per la sorveglianza e la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo centrale (operazione *Mare Sicuro*) (scheda 36);

con riferimento ai Dispositivi NATO (Schede da 37 a 42);

- 37. Partecipazione al dispositivo NATO a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza denominato « *Active Fence* » (scheda 37);
- 38. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'area sud-orientale dell'Alleanza (scheda 38);

- 39. Partecipazione al dispositivo NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (scheda 39);
- 40. Partecipazione al dispositivo NATO in Lettonia *Enhanced Forward Presence* (scheda 40);
- 41. Partecipazione al dispositivo NATO *Air Policing* in Bulgaria (scheda 41);
- 42. Partecipazione al dispositivo NATO *Interim Air Policing* in Islanda (scheda 42)
- e di autorizzare altresì le seguenti attività:
- 43. le esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate per l'anno 2017 (scheda n. 43);

- 44. il supporto info-operativo a protezione delle Forze armate (scheda n. 44);
- 45. le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda 45);
- 46. gli interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (Scheda 46);
- 47. la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 47);
- 48. l'erogazione del contributo a sostegno delle Forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia (scheda n. 48);
- 49. gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 49).

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

AUDIZIONI:

20

AUDIZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, sulle questioni relative all'efficacia del sistema di controllo sui livelli di emissioni dei veicoli, sulle eventuali ricadute sul settore automobilistico e l'ambiente.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Graziano DELRIO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Arianna SPES-SOTTO (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Filiberto ZARATTI (SI-SEL), Davide CRIPPA (M5S), Alberto BOMBASSEI (CI) e Ermete REALACCI, presidente della VIII Commissione.

Il Ministro Graziano DELRIO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,	
n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto	
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi	
delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci	
(Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	24
AVVERTENZA	23

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che la relatrice ha presentato un nuovo emendamento 2.101 (vedi

allegato) meramente finalizzato a correggere un riferimento normativo errato presente nella proposta di legge, nonché una riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 6.0101 (vedi allegato) relativo alle coperture finanziarie del provvedimento.

Avverte, inoltre, che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Fabbri 1.9 e Naccarato 2.8.

Avverte altresì che la Commissione passerà ad esaminare ora le proposte emendative precedentemente accantonate nonché le nuove proposte emendative della relatrice.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 1.104 della relatrice (nuova formulazione).

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.104 della relatrice (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento 1.104 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato).

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.101 della relatrice.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.101.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.101 della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.101 della relatrice (vedi allegato).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Turco 6.2.

Dalila NESCI (M5S), relatrice, osservato che l'iter parlamentare sinora svolto si è fondato su una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione, fa notare che sull'articolo 6 permangono dei nodi da sciogliere, sui quali auspica possa esservi una riflessione dei gruppi, quantomeno in vista dell'esame in Assemblea del provvedimento. Esprime perplessità dunque sull'eventuale soppressione dell'articolo 6, proposta dall'emendamento Turco 6.2, precedentemente accantonato, sul quale ricorda di aver espresso un parere contrario. Rilevata l'importanza di aver garantito il voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, con l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.0100 come riformulato, ritiene opportuno prevedere analoghe garanzie anche in occasione delle elezioni politiche nazionali, al fine di tutelare l'espressione del voto dei tanti cittadini che, per ragioni di studio o lavoro, si trovano in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Fa notare, infatti, che sono sempre più numerosi i cittadini, provenienti soprattutto dalle regioni del Mezzogiorno, che si trovano nelle citate condizioni, ai quali occorre garantire il diritto di voto. Fa notare, inoltre, che un'eventuale approvazione dell'emendamento Turco 6.2 determinerebbe la preclusione di altre proposte emendative riferite all'articolo 6, tra cui richiama il subemendamento Fabbri 0.6.100.2, sul quale ha espresso parere favorevole, e il suo emendamento 6.100, di cui ha raccomandato l'approvazione. Auspica, dunque, che su tali aspetti maggioranza e opposizione possano giungere ad un'intesa nel prosieguo dell'iter.

Emanuele FIANO (PD), rilevato che su tale provvedimento il suo gruppo ha fornito un costruttivo apporto in vista dell'elaborazione di un testo efficace, osserva che vi è condivisione sull'esigenza di tutelare l'espressione del voto fuori sede per le occasioni di voto referendario, permanendo tuttavia delle perplessità nell'estensione di tale principio alle elezioni politiche, in presenza di talune difficoltà tecniche già messe in evidenza dal Governo, connesse alla stretta correlazione tra voto e circoscrizione territoriale di riferimento.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI, rivedendo il parere precedentemente espresso, si rimette alla Commissione sull'emendamento Turco 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Turco 6.2 (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Turco 6.2, s'intendono preclusi l'emendamento 6.100 della relatrice e i relativi subemendamenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 6.0101 della relatrice precedentemente accantonato e riformulato dalla relatrice.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0101 (*Nuova formulazione*) della relatrice.

Dalila NESCI (M5S), relatrice, nel raccomandare l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 6.0101 (Nuova formulazione), osserva che esso reca disposizioni finanziarie volte a recepire quanto indicato dal Governo nella sua relazione tecnica, al fine di fornire un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento. Fa notare, tuttavia, che sussistono ancora delle questioni da approfondire in relazione alla natura delle spese relative alle urne elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del testo in esame, spese che sono state rappresentate dal Governo come ricorrenti, ma che, a suo avviso, potrebbero rivestire una valenza una tantum. Richiamata l'esigenza di evitare che dall'attuazione del provvedimento possano derivare inutili sprechi di risorse, auspica che su tali questioni la Commissione V (Bilancio) possa svolgere i necessari accertamenti tecnici, in vista dell'espressione del suo parere.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0101 della relatrice (nuova formulazione) (vedi allegato).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso.

ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire il numero 1 con il seguente:

1) al quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto

verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore ».

1. 104. (nuova formulazione) La Relatrice.

ART. 2.

Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: all'articolo 70, il quarto comma è sostituito dal seguente.

2. 101. La relatrice.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Fabbri.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni finanziarie).

con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, tipo di protezione o oscuramento, rivolto comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa

di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
- **6. 0101.** (nuova formulazione) La Relatrice.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

CEDE	CONSIII	TIVA.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	26
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)	29
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abbB, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	29
Sull'ordine dei lavori	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (Esame del documento conclusivo e rinvio)	32
ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo)	34
INTERROGAZIONI:	
5-09716 Colletti: Sull'opportunità di una ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti sulla vicenda relativa al processo per la discarica di Bussi	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	129
AVVERTENZA	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.

C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge di iniziativa parlamentare A.C. 3113 on. Nesci ed altri, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale », nel testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Rammenta che il provvedimento, che si compone di 7 articoli, ha un duplice oggetto. In primo luogo, esso introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, per assicurare maggiore trasparenza alle elezioni ed impedire eventuali distorsioni del voto. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; composizione degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), compresi i rappresentanti di lista; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene data la possibilità di votare anche a coloro che si trovano al di fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

In proposito, rammenta che nostro ordinamento ciascun tipo di elezione è disciplinato da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia, la materia del procedimento elettorale preparatorio e di contorno, come quello oggetto prevalente della proposta in esame è disciplinato esaustivamente solamente nella legge per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e nella legge per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), ad eccezione delle urne elettorali per le quali si applica la legge Camera. Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni, riguardano prevalentemente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi, circoscrizioni elettorali), elettorato attivo e passivo, organi di controllo, mentre per quanto riguarda il procedimento fanno prevalentemente rinvio alle due leggi citate: per le elezioni del Senato, per quelle europee e per i referendum si applicano generalmente le disposizioni del testo unico per la Camera, rispettivamente ai sensi dell'articolo 27 del testo unico delle elezioni del Senato (Decreto Legislativo n. 533 del 1993), dell'articolo 51 della legge elettorale del Parlamento europeo (legge n. 18 del 1979) e dell'articolo 50 della legge sui referendum (legge n. 352 del 1970); mentre alle elezioni regionali si applica il testo unico per le elezioni comunali (legge n. 108 del 1968, articolo 1, comma

Nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala le disposizioni riguardanti l'ufficio elettorale di sezione.

A tale riguardo, ricorda che attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto da presidente, quattro scrutatori, tra i quali il presidente sceglie il suo vice, e un segretario (articolo 34 legge elettorale nazionale e articolo 20 legge elettorale comunale). Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello; gli scrutatori sono nominati dalla commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo; il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990). Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in discussione modificano, in particolare, la disciplina relativa alle figure del presidente e degli scrutatori. Per quanto riguarda il presidente (articolo 1, comma 1, lettera c) della legge per le elezioni politiche e articolo 2, comma 1, lett. a) della legge per le elezioni comunali), viene ribadito che può essere scelto tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai ecc.). Inoltre, viene eliminata la possibilità di surroga del presidente, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria, con il sindaco o suo delegato. In tali casi la proposta prevede invece che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. Particolarmente innovativo il divieto di ricoprire l'incarico di presidente « per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale ». Sono, inoltre, introdotti alcuni requisiti minimi per ricoprire l'incarico di presidente: godimento dei diritti civili e politici; età tra i 18 e i 70 anni; titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Rileva che si modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale previsti dalla legge (articolo 1, comma 1, lettera d) della legge per le elezioni politiche e articolo 2. comma 1. lettera b) della legge per le elezioni comunali). Nello specifico, sono introdotte due ulteriori cause di esclusione. La prima riguarda, in relazione alle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione e di segretario, i parenti e gli affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione solo per i candidati). La seconda riguarda coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o

decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione.

Rammenta che tali cause di esclusione sono verificate d'ufficio e si applicano non solo al presidente, scrutatori e segretario ma anche ai rappresentanti di lista. Anche la disciplina relativa agli scrutatori viene modificata, attraverso diverse novelle alla legge n. 95 del 1989 che reca norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori che si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 3). In primo luogo, sono ribaditi i requisiti minimi per ricoprire l'incarico di segretario, già indicati per tutti i membri dell'ufficio elettorale (godimento dei diritti civili e politici, età ricompresa tra i 18 e i 65 anni).

Inoltre, vengono apportate alcune modificazioni puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata, per sorteggio, dalla commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, in pubblica adunanza, preannunziata 10 giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione, ove designati. Segnalo, inoltre, che gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

Segnala, infine, che l'articolo 5 della proposta di legge in esame, con la chiara finalità di prevenire eventuali forme di voto di scambio e di inquinamento del voto, introducendo un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008,

contempla un esplicito divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, tale disposizione non si applica alle società quotate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Michela ROSTAN (PD), relatrice, rilevata l'assenza di profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, pro-

pone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva, preliminarmente, come le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento abbiano complessivamente peggiorato l'impianto del provvedimento. In particolare, manifesta perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, che prevedono che la direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi e a quella in materia di protezione dei dati personali, fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente preferibilmente in formato elettronico. Al riguardo, osserva come la predetta documentazione dovrebbe essere appositamente certificata, attraverso sottoscrizione digitale, da un funzionario incaricato. Manifesta, altresì perplessità, sul medesimo comma 2, laddove prevede che le eventuali integrazioni siano fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. In proposito, ritiene che dovrebbe essere precisato espressamente che tali integrazioni si riferiscono in via esclusiva ad atti o documenti, in possesso dell'amministrazione sanitaria, formatisi in epoca successiva alla presentazione della richiesta da parte dell'interessato avente diritto. In riferimento all'articolo 6, che disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, ritiene che lo stesso sia palesemente incostituzionale, irragionevolmente andando ad ampliare l'area di non punibilità degli operatori del settore. Per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 7, rammenta che lo stesso dispone che l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Rammenta, altresì, che il medesimo comma prevede che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tenga conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in discussione e dell'articolo 599-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 dello stesso provvedimento. Al riguardo, ritiene irragionevole che, nella determinazione del danno, il giudice non debba tener contro anche della eventuale condotta colposa del soggetto danneggiato. A suo giudizio, infatti, anche tale previsione presenta evidenti profili di incostituzionalità. Quanto al comma 4 del medesimo articolo 7, che dispone che il danno conseguente all'attività della struttura sanitario o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, sottolinea come lo stesso determini, di fatto, un incremento dei profitti delle assicurazioni private, in danno dei soggetti danneggiati. Relativamente al successivo comma 5, manifesta perplessità in ordine alla previsione secondo cui le disposizioni dell'articolo 7 costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile. Per quanto concerne l'articolo 8, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione, ritiene che il primo periodo del comma 2 rappresenti un'ultronea ripetizione di quanto già disposto dal comma precedente. In riferimento al comma 4, che dispone che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è

obbligatoria per « tutte le parti », comprese le imprese di assicurazione, evidenzia come la norma sia foriera di dubbi interpretativi. Si domanda, infatti, in primo luogo, cosa esattamente si intenda con la generica locuzione « tutte le parti »; in secondo luogo, come possa tale disposizione, laddove prevede la partecipazione obbligatoria al procedimento, ritenersi conforme ai principi del processo civile, che contemplano anche l'istituto della contumacia. Relativamente all'articolo 9, manifesta sullo stesso forti perplessità, laddove, al comma 5, prevede che, in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, o dell'esercente la professione sanitaria, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti di quest'ultimo è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti, dovendosi tener conto, ai fini della quantificazione del danno, delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura pubblica, in cui lo stesso esercente la professione sanitaria ha operato. In riferimento all'articolo 13, rammenta che lo stesso prevede che le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione, entro dieci giorni, comunichino all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. Rammenta, inoltre, che il medesimo articolo dispone che l'omissione, la tardività o l'incompletezza di tali comunicazioni precludano l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa. In proposito, ritiene che il predetto articolo non tenga conto della realtà dei fatti, laddove le trattative stragiudiziali avvengono solitamente per le vie brevi, a mezzo di semplici comunicazioni telefoniche. Ciò premesso, rileva la necessità che la Commissione avvii una profonda riflessione su tali profili di criticità, al fine di evitare l'approvazione di un provvedimento denso di incongruenze e illogicità sul piano giuridico.

Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Colletti, con specifico riferimento all'articolo 6 del provvedimento, riguardante la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, fa notare come lo stesso sia stato riformulato a seguito dei rilievi espressi, sotto forma di vere e proprie condizioni, dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Quanto al comma 4 dell'articolo 15 del provvedimento, che prevede che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, gli incarichi di consulenza tecnica d'ufficio e di perizia siano conferiti al collegio e che nella determinazione del compenso globale non si applichi l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio medesimo, ritiene che tale norma penalizzi ingiustificatamente quanti mettano le proprie competenze tecniche e professionali a servizio della giustizia. In proposito evidenzia, infatti, come la norma possa, di fatto, scoraggiare dall'assumere i predetti incarichi i professionisti più qualificati.

Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come tale disposizione, sia stata inserita al fine di salvaguardare l'invarianza finanziaria del provvedimento, cui si fa espresso riferimento all'articolo 18.

Franco VAZIO (PD), relatore, nel richiamare l'attenzione sul fatto che l'articolo 15 del provvedimento si applica anche al contenzioso penale, rammenta come l'altro ramo del Parlamento abbia introdotto sensibili modifiche sia in riferimento alla responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria (articolo 7), sia in riferimento ai profili di responsabilità penale dello stesso (articolo 6). Trattandosi di questioni assai delicate e complesse, ritiene, quindi, opportuno avviare sulle stesse una approfondita riflessione, riservandosi di presentare una proposta di parere nella seduta di domani.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel L'ufficio di concordare con il relatore, nessun altro 15 alle 15.10.

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime perplessità in ordine al fatto che le audizioni sul provvedimento Fiano C.3343, che hanno avuto luogo nella seduta di ieri, si siano svolte in maniera informale. Fa notare, infatti, come tutte le altre audizioni, relative ad altri provvedimenti, siano sempre state svolte nell'ambito di indagini conoscitive, che hanno garantito una adeguata pubblicità dei lavori. In riferimento alla proposta di legge Fiano C. 3343, rileva, pertanto, la necessità che siano acquisite agli atti della Commissione le memorie scritte dei soggetti auditi.

Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che l'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame in sede referente, è uno strumento dell'istruttoria legislativa previsto dal Regolamento, la cui opportunità deve essere valutata, per ciascun provvedimento, dall'Ufficio di presidenza. Informa, comunque, che nelle lettere di invito a partecipare all'audizione informale trasmesse ai soggetti auditi nella seduta di ieri è stata segnalata la particolare utilità di una memoria scritta sulle questioni oggetto dell'audizione, da far pervenire anche in tempi successivi. Nel far presente che l'Associazione Nazionale Magistrati ha comunicato che i suoi rappresentanti sono impossibilitati a partecipare ad audizioni sino alla fine del mese di marzo, informa che solleciterà tutti i soggetti invitati a partecipare alle audizioni a far pervenire memorie scritte.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Comunica, quindi, che la presidenza ha predisposto, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva, una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 1*), che rimette alle valutazioni dei componenti della Commissione, dichiarandosi disponibile ad accogliere eventuali, ulteriori, richieste di modifica e di integrazione della proposta medesima.

Illustra pertanto la proposta di documento conclusivo, suddivisa in quattro capitoli, soffermandosi sul capitolo 4 relativo alle conclusioni e proposte, specificando di aver riportato, salvo che per il paragrafo 4.8 relativo ai requisiti soggettivi per accedere all'adozione, quelle proposte sulle quali si è registrata una convergenza unanime da parte degli auditi. Per quanto attiene alla questione particolarmente delicata dei requisiti soggettivi, osserva che in realtà nel corso delle audizioni si è registrato anche in questa materia una convergenza pressoché unanime da parte dei docenti universitari, dei

magistrati, degli avvocati e dei rappresentanti di associazioni, ad eccezione della Comunità Papa Giovanni XXIII, del Centro studi Livatino e dei Comitati Sì alla famiglia.

In ordine alla materia delle adozioni internazionali precisa che la Commissione Giustizia ha dovuto tenere conto che tale materia rientra negli ambiti di competenza delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri. In ragione di ciò la Commissione Giustizia si è soffermata unicamente sulle questioni di maggior rilievo che sono emerse nel corso delle audizioni sulle audizioni nazionali, con la consapevolezza che ulteriori approfondimenti dovranno essere fatti nell'ambito dell'istruttoria legislativa che dovrà essere effettuata quando saranno esaminati in sede referente i progetti di legge in materia di adozioni internazionali da parte delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri.

Conclude invitando i Gruppi a presentare delle eventuali proposte di integrazione del provvedimento oggi presentato in tempi utili affinché questo possa essere approvato entro la fine del mese di febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.15.

5-09716 Colletti: Sull'opportunità di una ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti sulla vicenda relativa al processo per la discarica di Bussi.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rimanendo comunque in attesa delle determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni.

C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido.

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

1. L'oggetto dell'indagine

2. Quadro normativo

- 2.1 Premessa
- 2.2 L'affidamento del minore
- 2.3 Il diritto alla continuità affettiva del minore in affidamento
- 2.4 L'adozione nazionale
- 2.5 L'adozione in casi particolari
- 2.6 L'adozione di persona maggiorenne
- 2.7 Le norme penali
- 2.8 L'adozione internazionale

3. Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva: sintesi delle audizioni svolte

- 3.1 Rappresentanti del Governo e altri soggetti istituzionali
- 3.2 Docenti universitari
- 3.3 Magistrati
- 3.4 Associazioni forensi
- 3.5 Associazioni ed enti che operano nel settore dell'adozione, nazionale ed internazionale, e dell'affido

4. Conclusioni e proposte

- 4.1 Diritto del minore ad una famiglia
- 4.2 Affidamenti « sine die » e adozione « mite »
- 4.3 Superamento della distinzione tra adozione legittimante e non legittimante
- 4.4 Rafforzamento delle garanzie processuali in favore del minore ed attuazione del principio del « giusto processo »
- 4.5 Semplificazione e trasparenza delle procedure di adozione
- 4.6 Rafforzamento dei servizi sociali
- 4.7 Iniziative di sostegno alle famiglie.
- 4.8 Requisiti soggettivi per accedere all'adozione.
- 4.9 Adozioni internazionali

1. Oggetto dell'indagine

La Commissione Giustizia attraverso l'indagine conoscitiva ha verificato lo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione ed affido, anche alla luce della recente legge 19 ottobre 2015, n. 173, recante « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare » nonché della Relazione sullo stato di attuazione della legge recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, presentata dal Governo il 16 dicembre 2013 (DOC. CV, n. 1).

A distanza di trentaquattro anni dall'approvazione della legge fondamentale in materia di adozione ed affido (legge n. 184 del 1983) e di sedici anni dal primo ed unico rilevante intervento modificativo (legge n. 149 del 2001) non è apparsa più rinviabile una attenta verifica da parte del Parlamento delle criticità concernenti l'applicazione concreta di tale normativa vigente, finalizzata ad individuare sia ipotesi di modifiche legislative sia correttivi in ordine alla fase applicativa.

Occorre, in particolare, verificare se la normativa vigente in materia sia, in base alla sua concreta applicazione, effettivamente adeguata a quanto sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. In particolare, occorre verificare se sia stata data piena attuazione agli articoli 20 e 21 della Convenzione, che definiscono i diritti del minore nell'ambito del procedimento adottivo e con riferimento all'istituto dell'affido. Si ricorda che il principio fondamentale sul quale si deve basare la normativa italiana in materia di adozione ed affido è sancito dal primo comma dell'articolo 21, secondo cui « gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia ».

Vi è, inoltre, il quadro normativo europeo di riferimento, al quale la normativa nazionale deve conformarsi. Si tratta, in primo luogo, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, il cui articolo 24 riconosce il diritto dei bambini « alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere », nonché il principio secondo cui « in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente ». Si ricorda inoltre la Convenzione europea in materia di adozione di minori, fatta a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357.

Occorre anche esaminare la giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità ed, in particolare, quelle sentenze che hanno affrontato la materia delle adozioni risolvendo gravi dubbi interpretativi determinati dalla normativa vigente, facendo comunque emergere anche alcune incongruenze nella disciplina legislativa.

L'indagine conoscitiva, quindi, è stata diretta a verificare se la normativa vigente riesca a garantire effettivamente il predetto diritto, valutando se non sia necessario apportavi modifiche non solo nella parte relativa alla semplificazione del procedimento di adozione, ma anche nella parte in cui sono disciplinati i requisiti richiesti per adottare. A tale proposito, si ricorda che l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 prevede che possono adottare unicamente i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare e che l'articolo 44 prevede i casi di adozione particolare, per i quali l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato. Si ricorda che proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni non solo al Senato ma anche nella società civile.

L'indagine conoscitiva ha coinvolto tutti i soggetti che partecipano al procedimento di adozione, considerato che nell'applicazione concreta della normativa si rischia di riscontrare una notevole difformità di situazioni nelle varie realtà locali, con particolare riferimento al ruolo dei servizi per l'infanzia e alla connessa disponibilità di risorse.

L'indagine conoscitiva è stata anche l'occasione per fare una riflessione sulla cosiddetta adozione mite, che la Commissione Giustizia ha già avuto modo di approfondire in occasione dell'audizione del professor Cesare Massimo Bianca relativamente all'esame della proposta di legge C. 2957, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, che ha portato all'approvazione della legge n. 173 del 2015. Si ricorda, a tale proposito, che lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per aver dato luogo all'adozione piena di un minore al quale la madre era affettivamente legata senza cercare di preservare, per quanto possibile, il legame affettivo tra la madre e il figlio, violando in tal modo l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, che, secondo la Corte, « mette a carico dello Stato gli obblighi positivi inerenti al rispetto affettivo della vita familiare» (sentenza del 21 gennaio 2014, Zhou c. Italia). Non può essere l'affidamento l'istituto da applicare nel caso in cui la capacità genitoriale della famiglia di origine risulta irrecuperabile, ma la famiglia di origine ha mantenuto un significativo legame affettivo con il figlio, in quanto l'affidamento non può comunque proseguire a tempo indefinito e occorre che una nuova famiglia accolga definitivamente il minore come figlio proprio. Se la soluzione non può essere neanche quella dell'adozione piena, occorre verificare se sia opportuno introdurre per via legislativa un nuovo istituto, che potrebbe essere quello che la giurisprudenza di merito ha individuato come « adozione mite », la cui caratteristica è il mantenimento di un legame affettivo tra il minore e la famiglia di origine.

Per quanto attiene alle adozioni internazionali, la Commissione Giustizia ha dovuto tenere conto che tale materia rientra negli ambiti di competenza delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri. In ragione di ciò la Commissione Giustizia si è soffermata unicamente

sulle questioni di maggior rilievo che sono emerse nel corso delle audizioni sulle audizioni nazionali, con la consapevolezza che ulteriori approfondimenti dovranno essere fatti nell'ambito dell'istruttoria legislativa che dovrà essere effettuata quando saranno esaminati in sede referente i progetti di legge in materia di adozioni internazionali da parte delle Commissioni riunite Giustizia ed Affari Esteri. I particolari approfondimenti su tale materia sono stati effettuati anche attraverso specifiche audizioni di soggetti, anche istituzionali, che operano in tale settore.

Nel corso dell'indagine, deliberata il 1º marzo 2016, sono stati auditi (1):

rappresentanti del Governo e altri soggetti istituzionali: Andrea Orlando, Ministro della Giustizia; Maria Elena Boschi, Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega in materia di adozioni internazionali e pari opportunità; Enrico Costa, Ministro per gli Affari regionali e le autonomie con delega alla famiglia; Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute; Vincenzo Amendola, Sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Silvia della Monica, Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali (CAI); Filomena Albano, Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Raffaele Tangorra, Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

docenti universitari: Massimo Cesare Bianca, libero docente di diritto civile; Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università La Sapienza di Roma; Vincenzo Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet di Bari; Anna Genni Miliotti, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze; Andrea Nicolussi, professore di diritto civile presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata; Enrico Quadri, professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II;

magistrati: Pasquale Andria, Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno; Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma; Francesca Ceroni, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione; Salvatore Di Palma, Presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione; Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli; Laura Laera, Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze; Simonetta Matone, Sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma; Alida Montaldi, Presidente della Sezione famiglia e minori della Corte d'appello di Roma; Paolo Sceusa, Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento; Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano;

rappresentanti di associazioni forensi: Consiglio nazionale forense (CNF); Organismo unitario dell'avvocatura (OUA); Associazione

⁽¹⁾ Il resoconto stenografico delle audizioni è consultabile sul sito http://www.camera.it/leg17/1101 ?shadow-organo-parlamentare=2076&id-commissione=02

italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF); Camera nazionale avvocati per la famiglia ed i minorenni (CamMiNo); Centro per la riforma del diritto di famiglia; Centro studi Livatino; Comitati « Sì alla famiglia »

rappresentanti delle associazioni e degli enti che operano nel settore dell'adozione, nazionale ed internazionale, e dell'affido: Agenzia regionale per le adozioni internazionali-Piemonte; Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.); Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA); Centro di psicoanalisi romano; Comitati Sì alla famiglia; Comunità Papa Giovanni XXIII; Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE); Coordinamento Enti Autorizzati (CEA); Coordinamento famiglie adottanti in Bielorussia; Centro italiano aiuti all'infanzia (CIAI); Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia (CIFA); Coordinamento Oltre l'adozione; Forum delle Associazioni familiari; Associazione La Gabbianella e altri animali-onlus; Movimento per l'infanzia; Movimento per la vita; Associazione Network aiuto assistenza accoglienza-onlus (NAAA) e Unione famiglie adottive italiane.

L'Associazione *Family for children* ha trasmesso alla Commissione osservazioni scritte.

2. Quadro normativo

2.1. Premessa.

La legge 4 maggio 1983, n. 184, vera e propria legge-quadro in materia di adozione, delinea un ampio sistema di misure di tutela dell'interesse primario del minore a crescere e ad essere educato nel proprio nucleo familiare. Non a caso tale principio ispiratore della disciplina dell'adozione, riformata in misura consistente dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha significativamente mutato la titolazione della legge n. 184 in: Del diritto del minore a una famiglia, è contenuto nella disposizione di apertura della legge (articolo 1, comma 1), che sancisce solennemente tale diritto "naturale", diritto che può "affievolirsi" soltanto in presenza di specifiche condizioni.

La sottrazione del minore alla famiglia, dopo l'attivazione delle misure di tutela temporanee previste dalla legge è, in tal senso, considerata soluzione "limite" che sancisce l'insuperabilità delle difficoltà della famiglia di origine ad assicurare al minore un ambiente familiare idoneo. Di seguito viene, quindi, illustrata la disciplina contenuta nella legge n. 184 relativa all'affidamento familiare ed all'adozione nazionale e internazionale, con una breve analisi del complessivo quadro sanzionatorio. Nel contempo viene dato conto della normativa speciale, primaria e secondaria, collegata alla disciplina dell'adozione.

2.2. L'affidamento del minore.

L'istituto dell'affidamento del minore (articoli 2-5), il cd. affido, trova il suo presupposto nella temporanea situazione di inidoneità del

nucleo familiare d'origine, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto previsti dall'articolo 1 della legge, ad assicurare al minore mantenimento, educazione, istruzione e necessarie relazioni affettive.

Il carattere della temporaneità è uno degli elementi che distingue l'istituto dell'affidamento dagli altri strumenti di sostituzione stabile del nucleo familiare originario; nel caso in cui la famiglia si trovi in una situazione di difficoltà permanente, infatti, deve essere dichiarato lo stato di adottabilità ai sensi dell'articolo 8. In ogni caso, dovrà configurarsi una situazione di abbandono del minore, inteso come privazione di cure genitorie adeguate o di assistenza morale e materiale: stato di abbandono che è transitorio nelle ipotesi di affidamento ai sensi dell'articolo 2 mentre appare stabile, duraturo ed irreversibile in quelle di cui all'articolo 8.

L'affido ha, in ogni caso, una funzione esclusivamente assistenziale, di intervento integrativo temporaneo del rapporto familiare ed il suo presupposto giuridico coinciderebbe in sostanza con la forza maggiore: la sua finalità è quella di assistere la famiglia che si trovi momentaneamente nell'impossibilità di provvedere alla cura dei figli minori, nell'intento di favorire al più presto il reinserimento del minore temporaneamente ospite dell'affidatario.

L'articolo 2 della legge prevede due distinti tipi di affidamento: quello familiare (comma 1) e quello presso una comunità di tipo familiare (casa-famiglia) o (prima delle loro soppressione) un istituto di assistenza (comma 2). Il primo si realizza con l'affidamento del minore ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola in grado di assistere materialmente ed affettivamente il bambino. Il secondo, cui si ricorre nei casi in cui non sia possibile un conveniente affidamento familiare, consiste attualmente nell'affidamento-ricovero del minore o ad una comunità di tipo familiare (casa-famiglia).

In tale ipotesi, al fine di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori o parenti e favorirne successivamente il reinserimento nella famiglia di origine, la preferenza è accordata agli istituti ubicati nella regione di residenza del minore.

Particolarmente evidente risulta dalla lettura delle norme la preferenza del legislatore per l'affidamento familiare rispetto al ricovero presso un istituto di assistenza, in quanto consente la partecipazione del minore ad una comunità di tipo familiare, mentre l'affidamento-ricovero è considerato una soluzione di immediata accoglienza. Tale circostanza peraltro è confermata anche dalla previsione di misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie contenuta nell'articolo 80 della legge n. 184 del 1983. Tale norma, oltre a prevedere l'erogazione temporanea in favore dell'affidatario degli assegni familiari e delle prestazioni previdenziali, demanda alle regioni il compito di determinare le condizioni e le modalità di sostegno per le famiglie, persone o comunità familiari che hanno minori in affidamento.

Con riferimento ai poteri e agli obblighi dell'affidatario, va preliminarmente osservato che la potestà affidataria consiste in sostanza in una funzione espletata, ora in assenza ora in concorso con la potestà genitoria, al fine di garantire il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore affidato. L'affidatario provvede alla cura del minore tenendo conto delle indicazioni dei genitori o del tutore e osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante. Proprio in considerazione della temporaneità e strumentalità dell'istituto, fondamento comune di tutte le ipotesi di affidamento, sia in famiglia, sia in comunità, sia in istituto, è l'obbligo di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia d'origine. Nel caso di accoglienza presso una comunità o un istituto, l'articolo 3 della legge prevede che essi esercitino sul minore poteri tutelari fino alla nomina di un tutore; se i genitori riprendono ad esercitare la potestà, i rappresentanti delle comunità e degli istituti possono chiedere al giudice tutelare di fissarne eventuali limiti o condizioni.

Ai sensi dell'articolo 4, l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale e può avvenire: previo assenso dei genitori esercenti la potestà ovvero del tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni o, in considerazione delle sue capacità di comprensione, anche di età inferiore (il provvedimento è reso esecutivo con decreto dal giudice tutelare); senza l'assenso dei genitori; in tal caso, provvede il tribunale per i minorenni. In tale ipotesi trova applicazione l'articolo 330 c.c. (per effetto del quale il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio).

Nel provvedimento di affidamento devono essere indicate specificamente le motivazioni del provvedimento stesso, anche al fine di consentire il necessario controllo del giudice tutelare, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario; deve inoltre essere indicata la presumibile durata dell'affidamento, che dopo la riforma del 2001 non può comunque superare i due anni salvo proroga giustificata, rapportabile in relazione agli interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Il servizio sociale locale deve esercitare la vigilanza sull'affidamento, con l'obbligo di tenere costantemente informata l'autorità che ha emesso il provvedimento (giudice tutelare, nel caso dell'affido familiare; tribunale per i minorenni negli altri casi) su ogni evento di rilievo essendo, inoltre, tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza e sulla situazione della famiglia in difficoltà; inoltre, il servizio sociale dovrà svolgere funzione di sostegno educativi e psicologico, agevolare i rapporti del minore con la famiglia di origine ed il suo rientro nel nucleo famigliare originario. Al servizio sociale che lo ha disposto compete, peraltro, ordinare con apposito provvedimento la cessazione dell'affidamento quando siano venuti meno i presupposti che lo hanno legittimato, ovvero quando sia cessata la difficoltà temporanea della famiglia d'origine o quando la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

La cessazione dell'affidamento può inoltre essere disposta in base ad autonoma valutazione dell'autorità giudiziaria circa l'opportunità della sua prosecuzione. In questa ipotesi, così come nel caso di decorso della durata prevista per l'affidamento, il giudice tutelare può richiedere, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore. L'ultimo comma dell'articolo 4 precisa al riguardo che il tribunale per i minorenni provvede o su richiesta del giudice tutelare, nell'ipotesi in cui sia trascorso il periodo di durata dell'affidamento, o d'ufficio, nel caso in cui il tribunale stesso sia intervento in difetto di assenso dei genitori o del tutore o in applicazione del citato articolo 330 cc.

2.3. Il diritto alla continuità affettiva del minore in affidamento.

Nel corso della XVII legislatura, il Parlamento ha approvato la legge n. 173 del 2015, che ridefinisce il rapporto tra procedimento di adozione e affidamento familiare (cd. affido), allo scopo di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori. A tal fine riconosce alla famiglia affidataria una corsia preferenziale nell'adozione.

La prassi ha infatti evidenziato che l'affidamento, talvolta, perde nel corso del suo svolgimento il carattere di « soluzione provvisoria e temporanea » che la legge invece gli attribuisce. Il periodo massimo di affidamento previsto dalla legge è pari a 2 anni, prorogabile da parte del tribunale dei minorenni laddove se ne riscontri l'esigenza (quando la sospensione dell'affido rechi pregiudizio al minore): questo termine è quindi la soglia di riferimento circa la durata che dovrebbe avere la permanenza in accoglienza del minore.

Il Rapporto dell'Istituto degli Innocenti del dicembre 2012 su affidamenti familiari e collocamenti in comunità, elaborato per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evidenzia invece che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre due anni, cioè oltre il termine ordinario previsto dalla legge, costituiscono la maggioranza degli accolti, ovvero circa il 60 per cento del totale: erano il 62,2 per cento nel 1999, il 57,5 per cento nel 2007, e il 56 per cento nel 2008. Lo stesso Rapporto riferisce che i bambini in affido da oltre 4 anni sono ben il 31,7 per cento del totale (al 31 dicembre 2012). In un numero elevato di casi, la situazione critica che aveva giustificato l'allontanamento dalla famiglia originaria non si risolve ed il minore viene, quindi, dichiarato adottabile. A questo punto è possibile che bambini già provati da una prima separazione (quella dalla famiglia d'origine), siano sottoposti ad una seconda separazione e trasferiti ad una terza famiglia.

La legge n. 173 del 2015 introduce un favor per i legami affettivi che si sono creati tra il minore e la famiglia affidataria durante il periodo di affidamento, avendo cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.

Modificando l'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, la riforma ha previsto una corsia preferenziale per l'adozione a favore della famiglia affidataria, laddove – dichiarato lo stato di abbandono del minore – risulti impossibile ricostituire il rapporto del minore con la famiglia d'origine. A tal fine:

stabilisce che, laddove sia accertata l'impossibilità di recuperare il rapporto tra il minore e la famiglia d'origine e sia dunque dichiarata l'adottabilità durante un prolungato periodo di affidamento, il tribu-

nale dei minorenni, nel decidere in ordine alla domanda di adozione legittimante presentata dalla famiglia affidataria, debba tenere conto dei legami affettivi « significativi » e del rapporto « stabile e duraturo » consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Dunque, tale corsia preferenziale opera soltanto quando la famiglia affidataria soddisfi tutti i requisiti per l'adozione legittimante previsti dall'articolo 6 della legge del 1983 (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza d'età con l'adottato) nonché quando l'affidamento, contrariamente alla natura dell'istituto, i sia sostanziato di fatto in un rapporto stabile e prolungato sul piano anche affettivo tra la famiglia affidataria e il minore;- tutela comunque il diritto del minore alla continuità affettiva, anche ove il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia adottato da famiglia diversa da quella affidataria o sia dato in affidamento ad altra famiglia. In tali ipotesi, infatti, se rispondente all'interesse del minore, deve essere tutelata comunque la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi con la famiglia affidataria;- il giudice, nello scegliere tra ritorno in famiglia, adozione o nuovo affidamento, deve non solo tenere conto della valutazione dei servizi sociali, ma anche procedere all'ascolto del minore maggiore di 12 anni e, se capace di discernimento, anche del minore infradodicenne.

2.4. L'adozione nazionale.

La legge n. 149 del 2001 ha profondamente innovato la parte della legge n. 184 relativa alla disciplina dell'adozione dei minori cd. legittimante (artt. 6-28).

Tale adozione è ora consentita non soltanto ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni, tra i quali non sussista separazione personale, neppure di fatto, e che siano idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare, ma anche ai coniugi che, in difetto del citato requisito temporale, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno 3 anni.

Per quanto riguarda la differenza di età tra gli adottanti e gli adottati, l'articolo 6 della legge n. 184 prevede il limite minimo di 18 anni e quello massimo di 45 anni; peraltro, in accordo ad alcune pronunce costituzionali e della Cassazione che hanno intaccato la rigidità dell'osservanza di tali limiti, la legge 149/2001 ha introdotto specifiche deroghe al rispetto della differenza di età. In particolare, l'adozione non è ora preclusa:

quando la differenza massima di età è superata da uno solo di essi in misura non superiore a 10 anni (55 anni);

quando gli adottanti siano genitori di figli naturali o adottivi, dei quali almeno uno in età minore;

quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore da essi già adottato.

In ogni caso, anche l'assenza di tali presupposti potrebbe non essere di ostacolo all'adozione; il comma 5 dell'articolo 6, infatti, consente al tribunale dei minorenni di non tenere conto dei limiti di

età quando alla mancata adozione consegua « un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore ».

43 —

Sono infine consentite ai medesimi coniugi più adozioni, anche con atti successivi.

Il procedimento di adozione si suddivide in tre fasi: la prima (artt. 8 – 21), relativa all'accertamento dello stato di abbandono, si conclude con la dichiarazione di adottabilità; la seconda (artt. 22-24) riguarda la scelta dei coniugi idonei a corrispondere alle esigenze del minore e l'affidamento preadottivo; la terza (artt. 25-28), concernente la verifica del periodo di affidamento, si conclude con la dichiarazione di adozione, pronunciata da tribunale dei minori con sentenza camerale, ovvero, in caso di valutazione negativa, con analogo provvedimento che dichiara di non far luogo all'adozione.

Momento centrale della prima fase è quello relativo all'accertamento dello stato di abbandono, presupposto della dichiarazione di adottabilità del minore.

L'articolo 8 definisce « minorenni in stato di abbandono » coloro i quali risultino « privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio »; in presenza di tali presupposti, la situazione di abbandono sussiste anche in caso di ricovero presso istituti di assistenza o comunità di tipo familiare (ex artt. 2-5 della legge n. 184 del 1983).

Quanto alla « forza maggiore di carattere transitorio », che giustifica il difetto temporaneo di assistenza, e quindi impedisce che si faccia luogo alla dichiarazione di adottabilità, l'unica indicazione fornita dalle norme è di carattere negativo, in quanto tende ad escludere che possa essere invocata tale circostanza qualora si rifiutino ingiustificatamente le misure di sostegno offerte dai servizi locali.

Al fine di verificare lo stato di abbandono, il tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione di una situazione di abbandono da parte del giudice tutelare, o su denuncia degli istituti di assistenza, delle comunità familiari dei pubblici ufficiali o di qualsivoglia privato (articolo 9), dispone gli opportuni accertamenti ed emana, se del caso, provvedimenti urgenti a tutela del minore, ivi compresa la sospensione della potestà dei genitori e la nomina di un tutore (articolo 10). Occorre aggiungere che per i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità sussiste l'obbligo di segnalare al tribunale per i minorenni le situazioni di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio. L'obbligo di segnalazione sussiste anche per coloro che abbiano accolto stabilmente un minore che non sia parente entro il quarto grado, qualora la permanenza si sia protratta per oltre sei mesi. Analoga segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente il figlio minore, per un periodo non inferiore a sei mesi, a chi non sia parente entro il quarto grado (articolo 9).

Se dalle indagini risultano deceduti i genitori e non risultano parenti entro il quarto grado con rapporti significativi col minore, il tribunale dichiara lo stato di adottabilità, salvo che già esistano domande di adozione nelle ipotesi di cui all'articolo 44 della legge 184 (articolo 11).

Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali del minore, il tribunale parimenti procede alla dichiarazione di adottabilità, salvo che chi assuma di esserlo non chieda la sospensione della procedura al fine di provvedere al riconoscimento. Tale sospensione è disposta dal tribunale per un periodo massimo di due mesi, e sempreché nel frattempo permanga un rapporto tra il minore e il genitore naturale. Se interviene il riconoscimento la procedura si estingue; in caso contrario si provvede alla pronuncia dello stato di adottabilità e si può dar luogo all'affidamento preadottivo, intervenuti i quali l'eventuale riconoscimento è privo di efficacia (articolo 11).

Quando dalle indagini risulta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il Presidente del Tribunale ne dispone la comparizione e, ove ne ravvisi l'opportunità, può impartire prescrizioni volte ad assicurare l'assistenza del minore stabilendo periodici accertamenti.

A conclusione degli accertamenti, se risulta lo stato di abbandono, il Tribunale per i minorenni dichiara – con sentenza camerale – lo stato di adottabilità – solo se i genitori o i parenti, regolarmente convocati, non si presentano, ovvero se dalla loro audizione risulta il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e l'indisponibilità ad ovviarvi, ovvero se restano inadempiute per responsabilità dei genitori le prescrizioni impartite dal tribunale (articolo 15). Lo stato di adottabilità è dichiarato sentiti il PM, i rappresentanti degli istituti, la persona cui è temporaneamente affidato il minore nonché lo stesso minore ultradodicenne (e, se del caso, anche di minore età).

Se, al contrario, il tribunale ritiene non vi siano i presupposti per l'adottabilità, pronuncia, sempre con sentenza, che non vi è luogo a provvedere (articolo 16).

Allo stato di adottabilità consegue la sospensione della potestà genitoriale ed il tribunale nominerà, se non esista già, un tutore del minore. Il provvedimento è opponibile nel merito dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello; la cui decisione, a sua volta, può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza o del procedimento ovvero per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Pronunciata la sentenza di primo grado è anche possibile, se c'è accordo delle parti – ma per soli motivi di legittimità – il ricorso per saltum in cassazione (articolo 17). Lo stato di adottabilità cessa per adozione, per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando (articolo 20), ovvero per revoca, salvo che non sia in atto l'affidamento preadottivo, quando siano venute meno le condizioni che avevano fatto ravvisare lo stato di abbandono (articolo 21).

Da ultimo, la Corte di cassazione (Sez. I, sentenza 30 giugno 2016, n. 13435) ha affermato che « In tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurispru-

denza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come « extrema ratio » – a causa dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza ».

In precedenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva affermato lo stesso principio in due distinte sentenze relative all'Italia: con la decisione del 27 gennaio 2015 (P. c. Italia) aveva affermato che «Le misure, adottate dai giudici italiani, di allontanamento di un minore dalla coppia coniugale con la quale vive, con esclusione di ogni contatto, e di affidamento dello stesso ai servizi sociali in previsione della successiva adozione di terzi, violano il diritto di tale coppia al rispetto della vita familiare, di fatto costituitasi tra i due e il minore medesimo, in contrasto con l'articolo 8 Cedu, pur se si tratta di misure adottate in quanto il bambino era nato da pratiche di maternità surrogata in Russia, senza alcun legame genetico con l'uno e l'altro componente della coppia, sicché l'atto di nascita straniero, che indicava gli stessi quali genitori, non era stato trascritto in Italia (la corte ha ritenuto che le misure in oggetto erano sproporzionate, non avendo tenuto conto del superiore interesse del minore, in quanto i giudici italiani hanno fondato l'inidoneità della coppia essenzialmente sulla violazione delle disposizioni sull'adozione internazionale e la procreazione medicalmente assistita);- con la decisione del 21 gennaio 2014 (Z. c. Italia) aveva affermato che « Posto che l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale, gli Stati membri della convenzione europea dei diritti dell'uomo hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e ammini-strative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento tra genitori biologici e figli e a tutelare il superiore interesse di questi ultimi, evitando per quanto possibile l'adozione e prevedendo la possibilità di disporre, sempre se corrisponda all'interesse dei minori, una forma di adozione che garantisca la conservazione dei legami tra questi ultimi e i genitori (nella specie, la corte ha ritenuto costituire violazione dell'articolo 8 della convenzione l'adozione di un minore, disposta dall'autorità giudiziaria italiana, la cui madre biologica, in stato di indigenza ed in difficili condizioni di salute, non era in grado di prendersene cura, senza però che la sua condotta fosse stata di per sé pregiudizievole per il figlio, perché non era stata adeguatamente ricercata la possibilità, a mezzo di idonei interventi, di superare le pur gravi ed obiettive difficoltà della donna)».

Si segnala, tuttavia, che, ribaltando il richiamato pronunciamento del 21 gennaio 2015 della Seconda sezione della CEDU, la Grande Camera della Corte ha affermato che non hanno operato in violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) le Autorità nazionali italiane, le quali hanno allontanato dagli aspiranti genitori un bambino nato da maternità surrogata e privo di qualsiasi legame biologico con gli stessi. La sentenza riguarda un caso nel quale le autorità italiane non solo hanno rifiutato di trascrivere l'atto di nascita del bambino nato in Russia da madre surrogata (nel certificato compilato in Russia erano state rese dichiarazioni false e conseguentemente il bambino era entrato in Italia illegalmente, senza rispettare le norme dettate per l'adozione internazionale), ma hanno anche disposto il suo collocamento presso i servizi sociali dopo che il neonato aveva trascorso i primi sei mesi di vita con la coppia, dichiarandone poi l'adottabilità. La decisione è stata presa dalle autorità italiane perché il patrimonio genetico del minore non coincideva né con quello della madre né con quello del padre committenti. I ricorrenti, marito e moglie di nazionalità italiana, si sono rivolti alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione da parte dello Stato italiano del diritto al rispetto della loro vita privata e familiare, in relazione - in particolare - al rifiuto di riconoscere valore legale al rapporto di filiazione validamente formatosi nel Paese estero e alla decisione di sottrarre il minore alle loro cure. Considerata l'assenza di qualsiasi relazione biologica tra il bambino ed i ricorrenti, la breve durata del rapporto con il bambino e l'incertezza giuridica dei legami tra di loro, e nonostante l'esistenza di un progetto genitoriale e la qualità dei legami affettivi, la Corte ha negato l'esistenza di un legame di tipo familiare tra i ricorrenti e il bambino pur riconoscendo, in astratto, una violazione dell'articolo 8 Cedu sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, dal momento che il perseguimento di un progetto familiare e genitoriale considerato « genuino » possono rientrare nell'ampia definizione di vita privata contemplata dalla Convenzione. A questo proposito, la Corte osserva che le misure adottate dalle autorità italiane nei confronti del minore e dei ricorrenti costituiscono un'interferenza nella vita privata di questi ultimi ma aggiunge anche che nel caso specifico le misure adottate dalle autorità italiane erano conformi alla legge e perseguivano uno scopo legittimo, individuato nella necessità di proteggere il minore. La Corte ha ritenuto dunque applicabile il secondo comma dell'articolo 8 della Convenzione, che consente interferenze nella vita privata nel rispetto della riserva di legge e con l'adozione di misure che perseguono uno dei molteplici obiettivi legittimi (tra i quali la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, oltre alla protezione dei diritti e delle libertà degli altri) e che risultano necessari in una società democratica. Il bilanciamento attiene, dunque, al possibile contrasto tra il rispetto della vita privata dei ricorrenti e i concorrenti interessi che le autorità statali si prefiggono di tutelare: in questo caso, la protezione del minore. In considerazione dell'illegittimità della condotta dei ricorrenti, la Corte, dopo un'approfondita valutazione di tutti gli elementi presi in considerazione dalle autorità italiane al momento della decisione di disporre l'allontanamento del minore dalla coppia, ritiene che il comportamento dello Stato sia sostenuto da ragioni rilevanti e sufficienti e che soddisfi il principio di proporzionalità.

A seguito della dichiarazione di adottabilità, inizia la seconda fase della procedura di adozione: il minore, infatti, può essere assegnato, in affidamento preadottivo, ad una coppia di coniugi scelta tra quelle che abbiano presentato domanda al Tribunale per i minorenni. Le coppie dovranno indicare anche la eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero bambini di età superiore a 5 anni o minori portatori di handicap (articolo 22). In tali due ultime ipotesi, introdotte dalla legge 149/2001, i coniugi potranno contare su una corsia preferenziale per il vaglio della domanda; la famiglia che adotta portatori di handicap e maggiori di 12 anni potrà, inoltre, essere sostenuta economicamente dalle regioni e dagli enti locali fino al compimento dei 18 anni del minore.

Secondo quanto previsto dall'articolo 40 della legge 149 del 2001 una banca dati sui minori adottabili e sulle coppie disponibili all'adozione doveva essere istituita « entro e non oltre » 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 149 (27 aprile 2001). Soltanto con il decreto ministeriale 24 febbraio 2004 n. 91 è stato emanato il regolamento che disciplina le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati costituita presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai dati dei minori dichiarati adottabili e dei coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale.

La banca dati non è ancora operativa. Come affermato dal Ministro della giustizia in audizione in Commissione Giustizia il 16 maggio 2016, infatti, il pieno funzionamento della banca dati è condizionato dal completamento dell'informatizzazione dei Tribunali per i minorenni attraverso l'installazione di uno specifico sistema operativo.

Al fine della scelta degli adottanti, la legge prescrive che il tribunale per i minorenni dispone l'espletamento di indagini dirette ad accertare l'attitudine ad educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali questi ultimi desiderano procedere all'adozione. In particolare, la legge 149 ha introdotto, a fini di celerità della procedura, un termine ordinario di 120 giorni (non ne era previsto alcuno) entro il quale le suddette indagini debbono concludersi.

L'affidamento preadottivo è disposto con ordinanza camerale del tribunale dei minorenni in favore della coppia ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, dopo aver sentito il minore se di età superiore agli anni 12 (o anche inferiore, secondo l'opportunità) e dopo aver ottenuto il parere del pubblico ministero e degli eventuali ascendenti degli adottanti. Sul provvedimento di

affidamento alla coppia prescelta non può, in ogni caso, mancare l'espresso consenso del minore che abbia già compiuto i 14 anni. È inoltre previsto che il tribunale per i minorenni, la cui ordinanza dispone anche le modalità dell'affidamento preadottivo, eserciti la propria vigilanza sul suo buon andamento o direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi sociali.

La possibile revoca dell'affidamento è prevista dall'articolo 23 della legge n. 184 in presenza di insuperabili difficoltà ai fini di un'idonea convivenza; competente alla revoca è lo stesso Tribunale che, d'ufficio o attivato dagli aventi diritto, provvede con decreto camerale motivato, disponendo gli opportuni provvedimenti temporanei a tutela del minore. Sia l'ordinanza di affidamento preadottivo che l'eventuale decreto di revoca sono impugnabili dal P.M. o dal tutore con reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte d'appello, che decide, a sua volta, con decreto motivato (articolo 24).

La terza fase del procedimento di adozione ha inizio allorché, decorso un anno dall'affidamento, il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità stabilisce se deve o meno farsi luogo all'adozione (articolo 25). A tale fine occorrono il consenso espresso del minore di età superiore ai quattordici anni (peraltro revocabile in qualsiasi momento fino alla dichiarazione di adozione) e il parere dei soggetti già ascoltati ai fini dell'affidamento, nonché del giudice tutelare, dei servizi sociali, se incaricati della vigilanza sull'affidamento, nonché dei figli legittimi o legittimati degli adottanti, se di età superiore a quattordici anni.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, decide se far luogo o meno all'adozione (articolo 313 c.c.); la sentenza è reclamabile, entro 30 giorni, da parte del pubblico ministero, dei coniugi adottanti o del tutore. Il reclamo di presenta alla sezione per i minorenni della Corte di appello (articolo 26), che decide con sentenza; quest'ultimo provvedimento è ricorribile per cassazione soltanto per motivi di legittimità. Una volta definitiva, la sentenza che pronuncia l'adozione è trascritta nel registro delle adozioni presso la cancelleria del tribunale dei minori e comunicata allo stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Formatosi il giudicato, si producono gli effetti dell'adozione: in particolare, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome; cessano, inoltre, i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (articolo 27).

Di particolare rilievo, anche per gli insiti profili etici, le modifiche alla legge n. 184 introdotte dalla riforma del 2001 in relazione al diritto all'accesso alle informazioni: sulla condizione di adottato; sulla famiglia naturale.

Per quanto riguarda il primo profilo, il nuovo articolo 28 stabilisce ora, in via ordinaria, che i genitori adottivi sono obbligati – pur nei modi e tempi ritenuti più opportuni – ad informare il minore della sua condizione di adottato; ciò, pur permanendo, comunque, l'impossibilità per le certificazioni di stato civile di riportare informazioni relative all'adozione e per gli ufficiali di stato civile di fornire notizie e documentazione in merito.

In relazione al diritto alle informazioni sulla famiglia naturale, l'articolo 28 prevede ora due possibilità di accesso alle informazioni: la prima, attraverso i genitori adottivi, che « in presenza di gravi e comprovati motivi » possono essere autorizzati dal tribunale dei

minori ad accedere alle informazioni sui genitori biologici e a trasmetterle con le dovute cautele al minore, adeguatamente preparato; analoga possibilità di informazione è prevista per i responsabili delle strutture sanitarie e ospedaliere in caso di grave pericolo per la salute del minore; la seconda, in base alla quale l'adottato può avere accesso « diretto » a tali informazioni al compimento del 25° anno di età (o anche prima, al compimento dei 18 anni, se sussistono motivi gravi attinenti la sua salute), tramite istanza al tribunale dei minori; quest'ultimo, al termine di una istruttoria sul caso, autorizza con decreto.

Il citato diritto ad accedere (in entrambi i casi indicati) alle informazioni sui genitori biologici incontra tuttavia un preciso limite: esse non potranno, infatti essere fornite all'adottato se la madre, nella dichiarazione di nascita del bambino, ha dichiarato di non voler essere nominata.

Il divieto di conoscere le proprie origini per tutelare il diritto della madre biologica di rimanere anonima è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Questo almeno nei casi in cui la legge interna impedisce una valutazione degli altri interessi in gioco, primo tra tutti il diritto di un bambino abbandonato di avere notizie sulla propria identità. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Godelli contro Italia (ricorso n. 33783/09) depositata il 25 settembre 2012. La vicenda approdata a Strasburgo ha preso il via dai ricorsi avviati da una donna che, abbandonata alla nascita, era stata adottata ma aveva cercato di conoscere notizie sulla propria madre biologica. Desiderio impossibile da realizzare in base alla legge italiana che tutela il diritto all'anonimato della madre. Di qui la scelta di rivolgersi alla Corte europea che ha dato ragione alla ricorrente affermando che « vìola l'articolo 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo lo stato membro che, nel caso di donna che abbia scelto di partorire nell'anonimato, non dà alcuna possibilità al figlio adulto adottato da terzi di chiedere né l'accesso a informazioni non identificative sulle sue origini familiari né la verifica della persistenza della volontà della madre biologica di non voler essere identificata».

In merito, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 278 del 2013, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'articolo 28, 7° comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca di tale dichiarazione.

Più recentemente, la Corte di cassazione (Sez. I civ., sentenza 21 luglio 2016, n. 15024) ha sostenuto che « Nel caso di cd. parto anonimo, sussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all'identità personale della stessa, non potendosi considerare operativo, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo, il termine di cento anni, dalla formazione del documento, per il rilascio della copia integrale del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica, comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, previsto dall'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, che determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta anche dopo la sua morte e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la necessaria reversibilità del segreto (Corte cost. n. 278 del 2013) e l'affievolimento, se non la scomparsa, di quelle ragioni di protezione che l'ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre, proprio in ragione della revocabilità di tale scelta».

Analogamente, la medesima Corte di Cassazione (Sez. I civ., sentenza del 9 novembre 2016, n. 22838) ha stabilito che il diritto dell'adottato, nato da donna che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ex articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, ad accedere alle informazioni concernenti la propria origine e l'identità della madre biologica, sussiste e può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto, non rilevando, nella fattispecie,

il mancato decorso del termine di cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto, o della cartella clinica, di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 196 del 2003, salvo il trattamento lecito e non lesivo dei diritti

di terzi dei dati personali conosciuti.

Da ultimo, la Suprema Corte (Sezioni Unite Civili, sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946) ha disposto che « in tema di parto anonimo, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte costituzionale, idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità».

In merito, si ricorda che il 18 giugno 2015 la Camera ha approvato un testo unificato (C. 784 ed abbinate) – finalizzato ad ampliare la possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche. In particolare, anche per dare seguito a una sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina vigente, la riforma prevede la possibilità di chiedere alla madre naturale se intenda revocare la volontà di anonimato, manifestata alla nascita del figlio. Il provvedimento è all'esame del Senato (S. 1978).

In particolare, il provvedimento approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato interviene (articolo 1) sulla legge sull'adozione ed: estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, raggiunta la maggiore età, di chiedere al tribunale dei minorenni l'accesso alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici; disciplina la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata.

In particolare l'accesso – che non legittima, tuttavia, azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria – è consentito: nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato; nei confronti della madre deceduta.

Una nuova disposizione introdotta nella legge sull'adozione disciplina il procedimento di interpello della madre, volto a verificare il permanere della sua volontà di anonimato. Il procedimento è avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni biologiche e dunque da: l'adottato che abbia raggiunto la maggiore età; il figlio non riconosciuto alla nascita, che abbia raggiunto la maggiore età, in assenza di revoca dell'anonimato da parte della madre; i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.

L'istanza di interpello può essere presentata una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale, con modalità che assicurino la massima riservatezza, e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento, si accerta della volontà o meno della madre di rimanere anonima.

Ove la madre confermi di volere mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.

Inoltre, è previsto anche che, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la madre che ha partorito in anonimato possa comunque confermare la propria volontà. Anche in questo caso, il tribunale per i minorenni, se richiesto, può autorizzare l'accesso alle sole informazioni sanitarie.

L'articolo 2 modifica il codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto, le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma (in particolare, quella che prevede la necessità del decorso di 100 anni per poter accedere alla documentazione contenente i dati identificativi della madre). Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario.

L'articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione; della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato; della facoltà di interpello del figlio.

È prevista, in fine (articolo 4), una disciplina per i casi di parti anonimi precedenti all'entrata in vigore della legge: entro dodici mesi, la madre che ha partorito in anonimato prima dell'entrata in vigore della riforma, può confermare la propria volontà al tribunale dei minorenni, con modalità che garantiscano la massima riservatezza. Qualora la madre confermi la propria volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza l'accesso alle sole informazioni sanitarie. A tal fine saranno stabilite modalità di svolgimento di una campagna informativa.

Il Governo, decorsi tre anni, dovrà trasmettere al Parlamento i dati sull'attuazione della legge (articolo 5).

2.5. L'adozione in casi particolari.

Alla fattispecie generale di adozione legittimante sin qui illustrata, occorre infine aggiungere una sintetica descrizione di due ulteriori figure di adozione: l'istituto dell'adozione in casi particolari, disciplinato dal titolo IV della legge n. 184 del 1983 (artt. 44-57) e l'adozione di persone maggiorenni, che resta regolato dalle norme del Codice civile (artt. 291 e ss.).

Con riferimento al primo degli istituti ora ricordati, relativo all'adozione di minori a prescindere dal loro stato di abbandono, tra le ipotesi tipiche che rendono ammissibile il ricorso a questa forma di adozione la legge (articolo 44 della legge n. 184 del 1983) individua i seguenti casi:

a) il caso dell'orfano di padre e di madre, che può essere adottato da persone legate al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. La legge n. 173 del 2015, nel confermare la linea

interpretativa favorevole a considerare positivamente i legami costruiti in ragione dell'affidamento, specifica che il rapporto "stabile e duraturo" è considerato ai fini dell'adozione dell'orfano di entrambi i genitori anche ove maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento;

- b) il caso in cui il minore sia figlio, anche adottivo, del proprio coniuge;
- c) il caso in cui il minore, orfano di padre e di madre, sia portatore di handicap;
- d) i casi per i quali vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi indicati (escluso, per ovvi motivi, quello di cui alla lettera *b*), l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto; se però l'adottante è coniugato e non separato l'adozione deve essere richiesta da entrambi i coniugi. Con riferimento alla differenza di età tra adottante e adottato, l'articolo 44 della legge prescrive che l'età dell'adottante superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottato nei soli casi di cui alle indicate lettere *a*) e *d*).

L'adozione in casi particolari è riconosciuta anche alla persona singola.

Si ricorda, infatti, che nel nostro ordinamento, l'accesso all'adozione è precluso alle persone singole, se non nelle speciali circostanze di cui all'articolo 25 della legge n. 184 del 1983 (sopravvenuta morte o incapacità di uno dei coniugi, ovvero loro separazione durante l'affidamento preadottivo) o in casi particolari (articolo 44). E sul presupposto che il principio che consente l'adozione piena solo ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni e non alla persona singola rientri tra quelli "fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori", la Corte di cassazione esclude anche la possibilità di riconoscere in Italia l'adozione piena di un minore straniero pronunciata in favore di un cittadino italiano dalla competente autorità di un Paese estero. Ammette tuttavia che il provvedimento dell'autorità straniera possa essere riconosciuto con gli effetti dell'adozione particolare. In particolare, la I sezione civile, sentenza n. 3572/11 depositata il 14 febbraio 2011 aveva confermato la legittimità del provvedimento della Corte di appello di Genova che, con decreto del 19 ottobre 2010, ha riconosciuto la sola adozione speciale e non quella legittimante a una cittadina italiana, single, che aveva ottenuto un provvedimento di adozione di una minore russa dal Tribunale regionale di Lipetsk (Federazione russa), poi riconosciuto dal Tribunale del distretto della Columbia, negli Stati Uniti, dove la donna risiedeva. La Suprema Corte ha precisato che, in mancanza di un'apposita legge interna che riconosca il diritto all'adozione legittimante da parte dei single, l'unica adozione possibile per questi ultimi è quella prevista in casi particolari senza però possibilità di un'adozione piena concessa alle sole coppie sposate, anche se la Cassazione ha precisato che se fosse adottata una legge che la prevedesse essa sarebbe conforme al diritto internazionale e, in particolare alla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione di minori del 24 aprile 1967, già ratificata dall'Italia con legge n.

Le disposizioni che disciplinano l'adozione in casi particolari riproducono in gran parte le disposizioni del codice civile riguardanti l'adozione di persone maggiorenni sia per quanto concerne il consenso degli adottanti e dell'adottato e l'assenso del coniuge e dei genitori dell'adottando, sia per quanto riguarda la possibilità di revocare il consenso, la decorrenza degli effetti dell'adozione e la revocabilità

dell'adozione stessa. Va tuttavia precisato che, trattandosi di minori, l'adottante ha l'obbligo di mantenere, educare ed istruire il minore conformemente a quanto previsto dall'articolo 147 c.c. ed esercita la potestà genitoriale. Inoltre, analogamente a quanto stabilito per l'adozione legittimante, il consenso dell'adottando ai fini dell'adozione è richiesto soltanto se si tratta di minori ultraquattordicenni, mentre è prevista l'audizione nel caso di minori che abbiano compiuto dodici anni o, more solito, in relazione alla sua maturità, anche di età inferiore (articolo 45). In ogni caso, l'adozione del minore di quattordici anni è disposta dopo l'audizione del suo legale rappresentante; quest'ultimo dovrà, inoltre, essere sentito sull'adozione del minore handicappato, orfano di entrambi i genitori che, per le sue condizioni non può essere audito o esprimere un consenso cosciente.

Per quanto concerne il procedimento di adozione, e in particolare le indagini relative all'idoneità dell'adozione rispetto al preminente interesse del minore, sono previsti accertamenti più ampi di quelli richiesti per l'adozione legittimante a causa della necessità di ovviare alla mancanza di un temporaneo affidamento preadottivo. La legge prevede infatti, che, accertata la sussistenza dei presupposti di diritto, siano espletate adeguate indagini non soltanto sull'attitudine ad educare il minore, sulla situazione personale ed economica, sulla salute, sull'ambiente familiare degli adottanti e sui motivi della richiesta di adozione, ma anche sulla personalità del minore e sulle possibilità di idonea convivenza tenuto conto della personalità dell'adottante e di quella del minore.

Occorre infine dare in questa sede conto di una recente giuri-sprudenza, anche di Cassazione, affermatasi in relazione all'articolo 44, lettera *d*), e relativa alla c.d. *stepchild adoption*, ovvero all'adozione in casi particolari del minore (e dunque con i limiti sopra descritti) da parte del partner omosessuale del genitore; tale giurisprudenza ha riguardato tanto coppie di donne, rispetto alle quali ha consentito l'adozione incrociata dei rispettivi figli naturali, quanto più recentemente una coppia di uomini che erano ricorsi alla maternità surrogata.

La prima pronuncia rilevante è del Tribunale per i Minorenni di Roma che, con la sentenza 30 luglio 2014, n. 299, ha riconosciuto, ai sensi del citato articolo 44, l'adozione, da parte di una coppia di donne omosessuali, di una bambina, figlia biologica di una di loro. Il Tribunale ha infatti affermato che non costituisce ostacolo all'adozione in casi particolari nei riguardi di una minore, nella specie in tenera età, la condizione omosessuale dell'adottante, compagna stabilmente convivente della madre, che vi ha consentito, essendo stata accertata, in concreto, l'idoneità genitoriale dell'adottante e quindi la corrispondenza all'interesse della minore (nella specie, convivente dalla nascita con le due donne, che ha sempre considerato come propri genitori). Sempre il Tribunale per i minorenni di Roma (sentenza 30 dicembre 2015) ha affermato che « può essere disposta a favore di ciascuno dei componenti della coppia omogenitoriale l'adozione del figlio del rispettivo partner, in base all'articolo 44, comma 1, lettera d), legge n. 184/1983, se con ciò si realizza il preminente interesse dei minori ». Il tribunale ha consentito così l'adozione incrociata di due bambine, figlie biologiche di partner omosessuali (ciascuna figlia biologica di una delle partner), nate dalle due compagne attraverso una procedura di inseminazione artificiale praticata in Danimarca.

Nello stesso periodo, ribaltando due decisioni del locale Tribunale dei minorenni (sentenze 11 settembre e 23 ottobre 2015) anche la Corte appello di Torino, sezione per i minorenni, ha accolto con due sentenze diverse le richieste di due coppie omosessuali per adottare i figli delle rispettive compagne. In entrambi i casi la Corte torinese ha ritenuto che, secondo un'interpretazione conforme non solo al dato letterale dell'articolo 44 lettere d) e b) della legge

n. 184/1983 ma anche al precetto costituzionale e convenzionale (in particolare artt. 8 e 14 CEDU) ed in coerenza con la finalità dell'intera disciplina volta al perseguimento dell'interesse del minore – oltre a non essere necessario che sussista lo stato di abbandono del minore – non ha alcuna rilevanza l'orientamento sessuale dell'adottante, potendo essere disposta a favore di ciascuno dei componenti della coppia omogenitoriale l'adozione del figlio del rispettivo partner se con ciò si realizza il preminente interesse dei minore.

rispettivo partner se con ciò si realizza il preminente interesse dei minore.

Da ultimo si è pronunciata Corte di cassazione (sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962), chiamata a decidere della legittimità della decisione del tribunale di Roma del 2014, affermando che « l'articolo 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della « constatata impossibilità di affidamento preadottivo », che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico. La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio « partner ».

guente relazione da questo stabilita con il proprio « partner ».

Sul punto, con la decisione del 19 febbraio 2013 (X c. Austria), anche la Corte europea diritti dell'uomo aveva affermato che « Ove uno stato contraente contempli l'istituto dell'adozione del figlio del partner a favore delle coppie conviventi di sesso opposto, il principio di non discriminazione fondata sull'orientamento sessuale impone la sua estensione alle coppie formate da

persone dello stesso sesso».

In merito si ricorda che, nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della legge n. 76 del 2016, di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, era stata inserita in prima lettura al Senato una disposizione (articolo 5 dell'A.S. 2081) che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera b) della legge 4 maggio 1983 n. 184, interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo, del partner. La disposizione è stata soppressa in Senato a seguito dell'approvazione, in Assemblea, con voto di fiducia, di un emendamento del Governo (emendamento 1.10000) interamente sostitutivo dell'articolato della proposta si legge, che non riproduceva il contenuto della disposizione sulla c.d. stepchild adoption. Conseguentemente, il testo della riforma giunto all'esame della Camera non comprendeva tale aspetto e la legge sulle unioni civili approvata nulla innova rispetto alla disciplina dell'adozione già vigente (cfr. articolo 1, comma 20).

2.6. L'adozione di persona maggiorenne.

Va, infine, segnalata una ulteriore particolare forma di adozione ovvero l'adozione di persone maggiori di età – disciplinata dal codice civile – consentita sia ai coniugi che al non coniugato, purché non si abbiano discendenti legittimi o legittimati.

Non esistono limiti massimi di età per adottare o essere adottato, né limitazioni soggettive salvo che per i figli naturali degli adottanti (articolo 293 c.c.). È prevista la necessità del consenso dell'adottante e dell'adottando: quest'ultimo assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (articolo 299 c.c.) e conserva altresì tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine; nessuna parentela è indotta tra l'adottante e la famiglia dell'adottato a seguito dell'adozione e tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, salve le eccezioni previste dalla legge (articolo 300 c.c.). Sono previsti infine casi di revoca dell'adozione.

2.7. Le norme penali.

La legge n. 184/1983 prevede una serie di fattispecie penalmente rilevanti, atte a tutelare, in relazione alle diverse condotte tipizzate, l'esigenza di assicurare al minore un ambiente familiare idoneo ed a perseguire, in particolare, il c.d. mercato dei bambini, ovvero la « vendita » dei minori a scopo di adozione.

Il nucleo centrale delle incriminazioni, previste dal titolo VI dalla legge, è rappresentato dagli articoli da 70 a 72, il primo relativo ad illeciti contro la pubblica amministrazione; gli altri, volti a reprimere l'illecito affidamento del minore.

L'articolo 70 punisce, ai sensi dell'articolo 328 c.p. (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione), con la reclusione da 6 mesi a 2 anni l'omessa segnalazione delle situazioni di abbandono da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio; chi esercita un servizio di pubblica necessità è invece punito per lo stesso illecito con la reclusione fino ad un anno e la multa da 258 a 1.291 euro. Analoghe pene sono previste per i rappresentanti degli istituti di assistenza che vengono meno agli obblighi informativi sui minori previsti nei confronti della citata magistratura minorile.

L'articolo 71 punisce l'illecito affidamento con la reclusione da 1 a 3 anni. L'ipotesi delittuosa è commessa da chiunque, in violazione delle norme sull'adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato. La pena si applica anche a coloro che «consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito affidamento con carattere di definitività ». È stato fatto rilevare come, benché l'articolo 71 si rivolga genericamente a «chiunque», sostanzialmente il delitto dalla norma previsto e punito può essere realizzato particolarmente da chi versi nei confronti di un minore in un rapporto legittimo (genitore, tutore, ecc.) o da chi abbia su di lui un potere di fatto, ipotesi disciplinate specificamente dai commi successivi dell'articolo 71. Tale norme differenziano la sanzione in ragione del rapporto con il minore dell'autore dell'affidamento illegittimo: in particolare, il tutore (o la persona cui è affidato il bambino per ragioni di educazione, vigilanza, ecc,) vedrà la pena aumentata della metà; al genitore sarà comminata la pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale. La pena, è, invece, raddoppiata se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza nei casi di abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione ovvero con abuso di autorità o di relazioni domestiche o d'ufficio, ecc. Va infine rilevato che la punibilità di coloro che ricevono il minore in affidamento illegittimo è riconosciuta dalla legge solo laddove essi abbiano consegnato o promesso denaro o altra utilità a terzi. L'ultimo comma dell'articolo 71 punisce, infine, con la reclusione fino ad un anno o con multa da euro 258 a 2.582 euro chiunque svolga opera di mediazione per realizzare l'affidamento illegittimo. Va sottolineato come non sia richiesta l'onerosità dell'opera di mediazione, ben potendo questa essere a titolo gratuito.

Elemento costitutivo dei delitti sin qui descritti è il « carattere di definitività » che deve assumere l'affidamento: dovrà essere quindi valutato non solo l'elemento temporale, ma anche il grado di inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare, l'accettazione della sua situazione da parte dell'ambiente sociale immediatamente circostante, etc.

Il successivo articolo 72 prevede, in aggiunta a quelle previste dalla nuova disciplina dell'adozione internazionale, una ulteriore ipotesi delittuosa finalizzata al contrasto del mercato internazionale dell'adozione. La norma punisce con la reclusione da 1 a 3 anni "chiunque, per procurarsi denaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani". Alla stessa pena soggiace chi accoglie i minori stranieri in illecito affidamento con carattere di definitività « consegnando o promettendo denaro o altra utilità a terzi ».

Va osservato che le condotte incriminate dall'articolo 72 si connotano per la finalità di lucro perseguita dall'agente, laddove, mancando tale aspetto, potrebbe farsi luogo ad applicazione dell'articolo 71.

Ulteriore ipotesi illecita è contenuta nell'articolo 73 della legge 184, che punisce l'abusiva divulgazione da parte di chiunque di notizie che possano contribuire a rintracciare un minore dato in adozione. La pena è differenziata in ragione della qualità dell'autore dell'illecito: mentre la pena « ordinaria » è la reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 1.032 euro, quella nei confronti del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sarà la sola reclusione da 6 mesi a 3 anni.

2.8. L'adozione internazionale.

La disciplina dell'adozione internazionale rappresenta uno dei momenti di maggior rilievo della legge quadro sull'adozione n. 184 del 1983.

In precedenza, infatti, il nostro ordinamento non prevedeva una apposita regolamentazione dell'istituto e le uniche norme ritenute applicabili erano contenute nelle preleggi al codice civile che, per diffuso convincimento, non apparivano più tali da assicurare al minore straniero una tutela analoga a quella garantita al minore italiano. Nella realtà applicativa, però, la disciplina sulle adozioni internazionali contenuta nella legge n. 184 ha mostrato diversi profili critici, con particolare riferimento alla rigidità e alla lunghezza delle procedure.

Il 29 maggio 1993, a L'Aja, è stata sottoscritta una Convenzione che ha dettato principi comuni per l'adozione internazionale, ridu-

cendo i confini fra le varie legislazioni. La legge 31 dicembre 1998, n. 476, che riguarda la ratifica della Convenzione dell'Aja, ha ridisegnato i passaggi della procedura, sostituendo integralmente il Capo I del Titolo III della legge n. 184 e definendo gli organi che gestiscono le adozioni internazionali (articolo 3). Gli obiettivi della Convenzione sono i seguenti: far sì che le adozioni internazionali assicurino essenzialmente l'interesse superiore del

minore; realizzare tra gli Stati contraenti un sistema di cooperazione; assicurare il riconoscimento negli Stati contraenti delle adozioni realizzate in conformità ad essa.

La Convenzione poggia su alcuni punti fondamentali. Anzitutto, la creazione in ogni Paese di una « Autorità centrale » che garantisca che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja; per svolgere questa funzione in Italia è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio la Commissione per le adozioni internazionali (articolo 38, L. 183 del 1984), il cui regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108 « Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali »

I compiti della Commissione sono molteplici; in particolare, l'Autorità centrale nazionale: collabora con le Autorità centrali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione; predispone il testo di accordi bilaterali in materia di adozione e lo propone al Governo per la firma, a meno che non si tratti di intese semplificate che sono siglate dal Presidente della Commissione e dalle Autorità competenti in materia di adozione; autorizza gli enti allo svolgimento delle procedure di adozione in Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale, dopo aver accertato che possiedano i requisiti richiesti dalla legge; verifica che tali requisiti permangano nel tempo; cura la pubblicazione e la tenuta dell'albo degli enti autorizzati; vigila sull'operato degli stessi e li sottopone a controlli e verifiche che possono portare a provvedimenti limitativi, sospensivi o anche di revoca dell'autorizzazione; organizza incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati e assicura che questi siano omogeneamente diffusi sul territorio nazionale; organizza incontri periodici con i dirigenti degli uffici giudiziari minorili; organizza incontri periodici con i rappresentanti degli Enti locali e delle Regioni per verificare lo stato di attuazione della legge; controlla l'andamento delle procedure adottive nelle varie fasi, garantendo che l'adozione risponda al superiore interesse del minore; autorizza l'ingresso in Italia dei minori adottati o affidati a scopo di adozione; promuove la cooperazione fra soggetti che operano nel campo dell'adozione e della protezione dei minori; raccoglie in forma anonima, per esigenze statistiche e di studio, i dati relativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di e ai siuaio, i aati reiativi ai minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione e ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali; conserva gli atti e le informazioni relativi alla procedura, comprese quelle sull'origine del bambino, sull'anamnesi sanitaria e sull'identità dei suoi genitori naturali; cura la stesura della relazione biennale al Parlamento sull'andamento delle adozioni internazionali, sullo stato di attuazione delle Convenzione de L'Aja e sulla stipula di eventuali accordi bilaterali con paesi non aderenti non aderenti.

Originariamente composto da 11 membri, il plenum della Commissione è stato portato nel tempo portato a 23 membri, da diversi interventi normativi. Il vicepresidente ed i commissari durano in carica 3 anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta. L'attuale composizione della Commissione per le adozioni internazionali, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 108/2007, è la seguente:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri (o il Sottosegretario con delega per le politiche per la famiglia) che la presiede;

- b) un vicepresidente, nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato o delle amministrazioni regionali aventi analoga specifica esperienza;
 - c) 3 rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- d) un rappresentante per ognuno dei seguenti Ministeri: solidarietà sociale, affari esteri, interno, salute, economia e finanze e istruzione;
 - e) 2 rappresentanti del Ministero della giustizia;
- f) 4 rappresentanti della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali;
- g) 3 rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari;
- h) 3 esperti (confermati annualmente) nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario con delega per le politiche per la famiglia.

La Convenzione pone la regola generale in base alla quale è lo Stato in cui si trova il minore a dichiarare l'adozione conforme alla Convenzione; tale pronuncia corrisponde ad un riconoscimento di diritto all'adozione in tutti i Paesi contraenti con pieno conseguimento dei relativi effetti giuridici, in primis, la creazione del legame di filiazione tra genitori adottivi e minore e il venir meno di quello preesistente con i genitori naturali. La Convenzione richiede, inoltre, organismi abilitati che collaborino con detta Autorità centrale. Si tratta di enti che, soltanto in presenza di rigorosi requisiti, sono espressamente autorizzati dall'Autorità a seguire le procedure di adozione e a fornire la necessaria assistenza agli aspiranti. In attuazione della Convenzione, la legge prevede che la Commissione autorizzi l'attività di questi particolari enti, che cureranno concretamente la procedura di adozione, ove essi forniscano garanzie di elevata professionalità, dispongano di una adeguata struttura organizzativa e non abbiano fine di lucro (articolo 39-ter, legge n. 184/83). Con deliberazione del 1º marzo 2005, la Commissione per le adozioni internazionali ha emanato le Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione è disciplinata nel regolamento di attuazione della legge sull'adozione (decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 8 giugno 2007) e dalla Delibera 13/2008/SG del 28 ottobre 2008. Gli enti autorizzati sono soggetti alla vigilanza ed ai controlli della Commissione per le adozioni internazionali, che può revocare l'autorizzazione in caso di inadempienze gravi o limitarne o sospendere l'operatività in caso di inadempienze meno gravi. L'attività di vigilanza è volta ad accertare da una parte la permanenza dei requisiti presenti al momento dell'autorizzazione, dall'altra la correttezza della metodologia, la trasparenza dell'operato.

La citata delibera del 2008 ha modificato i criteri per l'autorizzazione dell'attività degli organismi abilitati e la compilazione del relativo Albo. Le novità più salienti hanno riguardato: l'individuazione di più rigorosi criteri di professionalità ed eticità per tutti i collaboratori degli enti; l'individuazione dell'operatività degli enti in

relazione alle aree del territorio nazionale (suddivise in ampi settori geografici) in cui essi garantiscono adeguata informazione, preparazione e assistenza alle coppie nella procedura di adozione e l'assistenza nel post-adozione, tenuto conto anche della reale vicinanza territoriale; la previsione di intese tra enti, quale strumento per migliorare e rendere più efficiente l'assistenza nelle procedure adottive, in Italia e all'estero; l'introduzione della « carta dei servizi » che ciascun ente è tenuto a fornire alle coppie e nella quale descrive con precisione il complesso delle attività necessarie per lo svolgimento della procedura adottiva internazionale e dei servizi offerti; la pubblicazione periodica dei dati quantitativi relativi all'attività svolta da ciascun ente autorizzato, alle sue modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione; l'individuazione di nuove misure per assicurare la trasparenza contabile delle procedure.

In alcuni paesi stranieri è prevista dalla normativa in essi vigente una apposita procedura per l'accreditamento. L'ente deve dichiarare di conoscere bene il paese, la sua tradizione e la sua cultura, di conoscere bene la normativa interna sulle adozioni e di utilizzare personale serio e corretto.

Il 31 ottobre 2000 è stato pubblicato il primo Albo degli enti autorizzati. L'Albo viene periodicamente aggiornato e gli aggiornamenti sono riportati sul sito della commissione e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il procedimento per l'adozione internazionale passa attraverso le seguenti fasi:

i coniugi che intendono adottare un minore straniero residente all'estero presentano dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Il tribunale – a meno di una pronuncia immediata di inidoneità – trasmette (entro 15 giorni) la documentazione ai servizi socioassistenziali degli enti locali;

i servizi acquisiscono elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori e trasmettono entro 4 mesi una relazione al tribunale;

il Tribunale pronuncia entro 2 mesi decreto motivato di idoneità o meno all'adozione (si attesta la sussistenza – o insussistenza – dei requisiti di legge, gli stessi dell'adozione nazionale di cui all'articolo 6 della legge 184/1983); il decreto – reclamabile davanti alla Corte d'appello – è trasmesso alla Commissione per le adozioni internazionali; gli aspiranti all'adozione, in caso di decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura ad uno degli enti autorizzati che svolgerà concretamente le pratiche di adozione;

la Commissione, valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e autorizza l'ingresso del minore e la residenza permanente in Italia con il riconoscimento dei diritti e delle forme di assistenza di cui gode il minore italiano in affidamento familiare;

dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno i servizi socioassistenziali e gli enti autorizzati assistono genitori e minore e riferiscono sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi; in caso positivo, l'adozione è riconosciuta e, con la trascrizione dell'adozione nei registri dello stato civile, il minore adottato acquista la cittadinanza.

Per quel che riguarda l'ultima fase, quella del riconoscimento dell'adozione, possono verificarsi diverse situazioni:

il tribunale dei minorenni, quando l'adozione è stata già pronunciata all'estero (cioè prima dell'ingresso del minore in Italia), accertata la sussistenza della certificazione di conformità alla Convenzione rilasciata dall'Autorità centrale estera, verifica la sua rispondenza alle condizioni stabilite dalla Convenzione (adottabilità del minore, stato di abbandono, consenso libero e informato, etc.) e ai principi fondamentali del nostro ordinamento e, in caso positivo, ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile. Quando nel Paese di origine del minore, l'adozione non produca effetti legittimanti (non ne determini, cioè, lo status di figlio legittimo, facendo venir meno il rapporto di filiazione con la famiglia naturale) se il tribunale dei minorenni riconosce la pronuncia emessa come conforme alla Convenzione, converte l'adozione in analogo provvedimento che produce tali effetti giuridici (conversione dell'adozione);

quando il procedimento di adozione debba invece concludersi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo; trascorso un anno dalla permanenza nella famiglia adottiva, se riconosciuto l'interesse del minore, il tribunale dichiara l'adozione disponendo la relativa trascrizione. Nel caso di pronuncia negativa al termine dell'affidamento preadottivo (ovvero revoca prima dello scadere dell'anno), la procedura stabilisce, a garanzia del minore e in relazione alla sua età, l'obbligo di consultazione o di assunzione del suo consenso sulle misure da prendere (nuovo affidamento ad altra famiglia, soluzioni alternative, o, come estrema soluzione, il ritorno del minore al Paese di origine):

se l'adozione o l'affidamento preadottivo sono pronunciati in Paesi non aderenti alla Convenzione né parti in accordi bilaterali con l'Italia possono essere dichiarati efficaci nel nostro Paese (dal tribunale dei minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione) solo se sia accertato lo stato di abbandono del minore o il consenso dei genitori naturali, se gli adottanti abbiano conseguito il decreto di idoneità e nella procedura risultino intervenuti sia un ente autorizzato che la Commissione per le adozioni internazionali;

infine, l'adozione pronunciata all'estero su istanza di cittadini italiani che dimostrino di aver soggiornato continuativamente nello stesso Paese e di avervi la residenza da almeno 2 anni, se l'adozione risulti conforme ai principi della Convenzione, viene riconosciuta a tutti gli effetti in Italia con provvedimento del tribunale dei minori.

Particolari cautele sono previste, anche per l'adozione internazionale, per l'accesso e la conservazione delle informazioni relative al minore e alla sua famiglia di origine dopo la pronuncia di adozione.

L'articolo 37 della legge n. 184/1983 prevede che la Commissione per le adozioni internazionali può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato. Il tribunale per i minorenni e la Commissione conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia di origine. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani (articolo 28).

Inoltre, indipendentemente dall'ingresso in Italia a scopo di adozione, è stabilito, a tutela dei minori stranieri che si trovano nel nostro Paese in gravi situazioni di abbandono, che anche questi ultimi abbiano diritto all'applicazione degli istituti previsti dalla legge nazionale in tema di adozione, affidamento e provvedimenti di urgenza. A necessaria integrazione delle disposizioni sopraindicate, sono previste una serie di prescrizioni volte ad impedire l'ingresso illegale in Italia a fini di adozione di minori stranieri.

Stante i notevoli costi che gli aspiranti genitori devono sopportare nel corso della procedura per l'adozione internazionale (oltre ai costi dell'ente autorizzato, si pensi ai necessari soggiorni nel Paese di origine del minore), è stato creato nel 2005 presso la Presidenza del Consiglio, un apposito Fondo per le adozioni internazionali destinato al rimborso parziale delle spese sostenute e gestito dalla stessa Commissione per le adozioni internazionali. Il fondo è stato dotato di risorse per 10 milioni di euro annui; nel 2013 le risorse non hanno coperto le richieste del 2011. Sui bilanci 2014 e 2015 non sono state impegnate risorse per il finanziamento del Fondo.

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 411, legge n. 208 del 2015) ha spostato il Fondo per le adozioni internazionali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dotandolo di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016. La gestione del Fondo è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e la finalizzazione delle risorse è legata non solo al sostegno alle politiche sulle adozioni internazionali ma anche al funzionamento della relativa Commissione (il Fondo precedente, invece, aveva come unica finalità il rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione del minore straniero).

Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 590), incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.

La normativa sulle adozioni internazionali ha introdotto, infine, anche una disciplina sanzionatoria che prevede la reclusione fino ad 1 anno e la multa da 516 a 5.164 euro per i soggetti che svolgono per conto terzi pratiche di adozione senza la prescritta autorizzazione. Per chi si avvale di organismi o persone non autorizzate, le pene indicate sono diminuite di 1/3, mentre i legali rappresentanti e i responsabili delle associazioni illegali sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro (articolo 72-bis, legge n. 184/1983).

3. Lo svolgimento dell'indagine conoscitiva: sintesi delle audizioni svolte.

3.1. Rappresentanti del Governo e altri soggetti istituzionali.

Andrea Orlando, Ministro della giustizia, evidenzia, preliminarmente, che la legge n. 184 del 1983, riprendendo testualmente i principi affermati nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, stabilisce il principio secondo cui il minore ha diritto di crescere e di essere educato nel proprio nucleo familiare, dovendo l'allontanamento del minore stesso dalla famiglia di origine essere disposto solo dopo una prudente ed approfondita ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Osserva che tale diritto non può, quindi, considerarsi « assoluto », ma deve recedere in tutti i casi in cui l'allontanamento dal nucleo familiare di provenienza sia necessario a tutelare il superiore interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Proprio nell'ottica di tutelare l'interesse del minore, sottolinea come la legge n. 173 del 2015 abbia inteso introdurre il principio del «favor» nei confronti dei legami affettivi costruiti in ragione dell'affidamento, al fine di assicurare la continuità affettiva del minore con la famiglia affidataria. Evidenzia come l'applicazione della nuova normativa determini, pertanto, la necessità di un coerente coordinamento con il sistema complessivo, con particolare riguardo ai casi in cui il minore sia affidato ad una coppia di conviventi oppure a una persona singola. Le nuove regole, introdotte dalla legge n. 173 del 2015, prevedono, infatti, che la famiglia affidataria, che chieda di adottare un bambino dopo un prolungato periodo di affidamento, debba possedere i requisiti richiesti per l'adozione, dovendo gli affidatari essere coniugati e non separati. La disciplina relativa all'affidamento, invece, prevede che il bambino possa essere affidato anche ad una coppia di conviventi o a una persona singola, vale a dire a soggetti che non hanno i requisiti per poter adottare. Al fine di tutelare l'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo status di filiazione, ritiene, infatti, ineludibile la necessità, da un lato, che il legislatore, prenda in debita considerazione la molteplicità dei modelli familiari, apparendo oramai inadeguata la sola declinazione dell'adozione come « legittimante »; dall'altro, che si ponga fine al fenomeno degli affidamenti « sine die », essendo riscontrabile un numero assai elevato di bambini ed adolescenti che vivono in famiglie affidatarie o in comunità, senza poter essere adottati. In via di stretta correlazione, evidenzia che, come emerso da una verifica condotta presso tutti i Tribunali per minorenni, sono circa 300 in Italia i minori che, benché dichiarati adottabili, non sono stati adottati. A suo avviso, anche tale realtà impone, quindi, una riflessione sul termine di durata, stabilito dalla legge n. 184 del 1983 in due anni e prorogabile una sola volta, degli affidamenti familiari. Sempre in tema di adozione, ritiene che altra questione meritevole di attenzione è quella relativa al diritto, per il figlio adottato non riconosciuto alla nascita, di accedere alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. In proposito, segnala che il Governo sta seguendo, con particolare attenzione, l'iter del disegno di legge (1978/S), approvato dalla Camera in testo unificato nel giugno 2015 e trasmesso al Senato, con il quale si intende colmare il vuoto normativo determinatosi in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013.

Relativamente alle adozioni internazionali, evidenzia che la situazione attuale presenta rilevanti profili di criticità, che ne hanno determinato, negli ultimi anni, una significativa flessione. In particolare, reputa necessario che l'attenzione del sistema, sino ad ora incentrato quasi esclusivamente sulla fase relativa al vaglio delle famiglie aspiranti all'adozione, venga esteso anche a quella successiva, garantendo sostegno e aiuto alle famiglie, anche al fine di evitare possibili crisi. In tale quadro, caratterizzato anche dall'incremento delle situazione di minori con «bisogni speciali», segnala il disegno di legge C 3635, che prevede l'istituzione dell'Agenzia italiana per le adozioni internazionali. In proposito, rileva che il provvedimento, nella prospettiva di un creare un sistema virtuoso esteso a tutte le fasi del procedimento adottivo attraverso il potenziamento delle sinergie tra autorità giudiziaria, amministrazioni regionali e servizi territoriali, attribuisce alla predetta Agenzia, la cui sede è individuata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica, nonché di promozione e coordinamento di un'ampia collaborazione tra le diverse istituzioni. Allo scopo di superare le attuali criticità del sistema delle adozioni, segnala, infine, ulteriori proposte di legge, dirette a modificare la legge n. 184 del 1983: la pdl C 2434, che ha ad oggetto, specificamente, lo snellimento delle procedure per le adozioni internazionali, la pdl C. 2866 e la più recente pdl C. 3318, che mira ad introdurre una disciplina specifica per il riconoscimento in Italia delle adozioni effettuate all'estero da cittadini italiani residenti all'estero (in particolare, nei Paesi islamici).

Maria Elena Boschi, Ministro per i rapporti con il Parlamento con delega in materia di adozioni internazionali e pari opportunità, richiama preliminarmente l'attenzione sui più recenti dati statistici, da cui emerge, negli ultimi dieci anni, una vistosa flessione delle adozioni internazionali. In proposito, evidenzia che la riduzione è stata circa del 70 per cento, essendo il complessivo numero di adozioni internazionali passato da 22.000 (dato del 2005) a 6.400 (dato del 2015). Osserva che le ragioni di tale flessione sono da ricondurre essenzialmente alla condizione di crisi economica generalizzata, al sempre più frequente ricorso, grazie ai progressi della scienza, alle tecniche di fecondazione assistita, nonché alla riduzione del numero di minori stranieri adottabili a livello internazionale, con particolare riferimento a quelli provenienti da alcuni Paesi come, ad esempio, la Federazione Russa e la Cina.

Relativamente alla procedure di adozione, pur evidenziando come la legislazione italiana rappresenti un indubbio riferimento per la disciplina di altri Paesi (i fallimenti adottivi sono, infatti, meno del 4 per cento), richiama l'attenzione sulle problematiche connesse all'eccessiva lunghezza della procedura. In particolare, ravvisa la necessità di riduzione dei tempi del procedimento di adozione, specie in riferimento alla fase prodromica all'emanazione del decreto di idoneità da parte dei tribunali, nella quale i servizi sociali sono chiamati ad effettuare le valutazioni e le verifiche richieste dalla vigente normativa. Al riguardo, ritiene che potrebbero essere attivati

appositi tavoli di confronto con le regioni, al fine di predisporre delle linee guida uniformi per tutto il territorio nazionale. Giudica necessario, in ogni caso, individuare soluzioni che consentano il giusto contemperamento tra l'esigenza di accelerazione delle procedure e quella di garantire la tutela del superiore interesse del minore. Altra questione meritevole di approfondimento, a suo giudizio, è quella relativa alla necessità di rafforzare le misure a sostegno delle famiglie nella fase « post adozione ». A tale scopo, ritiene che dovrebbero essere attuate forme di più incisiva collaborazione con le regioni e con gli enti locali, soprattutto per quanto concerne minori « con bisogni speciali », che necessitano cioè di una particolare assistenza medica, psicologica o socio-educativa nel percorso di crescita. In proposito, segnala che la Commissione Adozioni internazionali intende ripristinare una utenza telefonica a disposizione delle famiglie, non solo per poter loro garantire, in caso di necessità, un'assistenza di carattere giuridico o legale, ma anche per poterle eventualmente indirizzare a soggetti in grado di fornire un supporto di tipo psicologico. In merito alla necessità di ripristinare un rapporto di più efficace collaborazione con gli enti accreditati, ritiene che potrebbe anche essere valutato il ricorso a forme di coordinamento e aggregazione tra i predetti enti, molto numerosi sul nostro territorio, anche al fine di rendere meno difficoltosi le relazioni con gli altri Paesi. Potrebbe essere altresì valutata, a suo avviso, l'ipotesi di un aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica che disciplina la Commissione Adozioni Internazionali, con particolare riferimento all'aggiornamento delle competenze e professionalità dei soggetti che sono chiamati ad operare al suo interno. Nell'affrontare eventuali iniziative legislative di riforma della CAI, si sottolinea, in ogni caso, la necessità di valutare nel suo insieme il funzionamento della predetta Commissione da un punto di vista strettamente normativo, prescindendo da disfunzioni o carenze, di carattere organizzativo, che pure obiettivamente si sono verificate nell'ultimo periodo.

Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega alla famiglia, rileva, in primo luogo, che l'impianto della legge n. 184 del 1983 è fondato sul fondamentale principio che l'affido e l'adozione sono istituti diretti a garantire che il minore abbia una famiglia e non ad assicurare un figlio ad una coppia che lo desideri. In particolare, rammenta che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 184 del 1983 stabilisce che le condizioni di indigenza non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, imponendo la norma stessa politiche di sostegno, anche economico, alle famiglie in stato di bisogno. Appare dunque necessario, a suo giudizio, predisporre uno strumento unitario di pianificazione che consenta allo Stato, alle regioni e agli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e delle risorse finanziarie disponibili, di individuare in modo sinergico e coordinato i necessari interventi, questi ultimi orientati sia a prevenire il rischio di abbandono, sia ad assicurare alle famiglie adeguate forme di sostegno nelle fasi successive all'adozione. Appare altresì necessario, a suo avviso, individuare misure adeguate al problema dei minori con « special needs », posto che la legge n. 184 del 1983 già prevede la

possibilità per lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, di intervenire con specifiche misure di carattere economico. Osserva, infatti, che i predetti interventi potrebbero essere individuati attraverso un'apposita intesa da perfezionarsi in sede di Conferenza unificata, potendo tale intesa garantire, da un lato, l'omogeneità delle misure di sostegno sull'intero territorio nazionale, dall'altro gli strumenti idonei a realizzare un'efficiente azione di monitoraggio e verifica dei risultati conseguiti. Ulteriore questione che ritiene meritevole di riflessione è quella concernente la necessità di individuare standard gestionali ed organizzativi comuni a tutte le strutture residenziali che ospitano minorenni, nonché quella di vigilare e controllare il loro operato, anche sotto il profilo dei costi. In proposito, evidenzia che sede naturale di definizione dei predetti interventi, anche in questo caso, potrebbe essere la Conferenza unificata Stato-regioni. Sul piano normativo, segnala l'opportunità di avviare una riflessione sugli attuali requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina in tema di adozione, che tenga conto delle significative trasformazioni sociali in atto (in particolare, rilevante decremento del numero dei matrimoni, sensibile aumento del numero di figli nati da madri italiane con più di quarant'anni, allungamento della vita media). Inoltre, ritiene che sia da valutare con attenzione l'esigenza di rafforzare le specifiche agevolazioni fiscali già previste per le spese sostenute nei casi di adozione internazionale, così come quella di introdurre tali agevolazioni anche in riferimento alle spese sostenute nella fase successiva all'adozione stessa. Infine, in linea con quanto stabilito dalla legge n. 173 del 2015 di riforma dell'affidamento familiare, che ha sancito il diritto del minore alla continuità affettiva, oggetto di riflessione, a suo giudizio, dovrebbe essere introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'adozione « mite », la cui principale caratteristica si ravvisa nel mantenimento di un legame affettivo tra il minore e la sua famiglia di origine. Ulteriore questione su cui richiama, da ultimo, l'attenzione è quella relativa alla necessità di semplificazione della procedura, entro un'ottica di efficientamento e di contenimento dei costi.

Beatrice Lorenzin, Ministro della salute, relativamente all'adozione internazionale, evidenzia che uno dei maggiori profili di criticità è indubbiamente rappresentato dai costi molto elevati: circa 30-35.000 euro a famiglia. Pone, inoltre, la questione relativa alla necessità di garantire sia al minore, sia alla famiglia disponibile all'adozione, un adeguato supporto psicologico, tanto nella fase precedente, quanto in quella successiva all'adozione medesima. In proposito, segnala che, ad oggi, i servizi sociali non sono strutturati in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, riguardando le disomogeneità di funzionamento le modalità di formazione dell'aspirante coppia adottiva, così come quelle di conduzione delle indagini svolte dai servizi sociali. In tale ambito, segnala l'iniziativa della Regione Piemonte, che, con la legge regionale n. 3 del 2001, ha istituito l'Agenzia regionale per le adozioni internazionali (ARAI), con il compito di promuovere ed agevolare l'incontro, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tra i minori in stato di abbandono e le famiglie disponibili all'adozione, nonché di realizzare progetti di cooperazione internazionale in favore dell'infanzia in difficoltà. In particolare, segnala che la Regione Piemonte, nel cercare di promuovere il carattere sovraregionale dell'Agenzia, ha proposto (come chiaramente riportato nella relazione annuale del 2015) di costituire un'associazione di regioni che, mediante la stipula di un'apposita convenzione, consenta alle coppie residenti nelle regioni aderenti di avvalersi dell'ARAI per lo svolgimento delle procedure di adozione internazionale. Ciò consentirebbe, anche sul piano sanitario, di sviluppare in Italia, come già avvenuto in altri stati europei, un sistema uniforme sull'intero territorio nazionale, anche per ciò che riguarda gli aspetti di carattere più strettamente sanitario (si pensi, ad esempio, ai minori con special needs, vale a dire disabili o affetti da patologie di vario genere o gravità). Un'altra grave criticità del percorso adottivo su cui ritiene necessario avviare una riflessione è rappresentata dall'eccessiva lunghezza della procedura, sia per giungere alla dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori che si trovano nel nostro Paese, sia per l'ottenimento da parte delle coppie del decreto di idoneità all'adozione internazionale. Relativamente a tale aspetto, segnala la necessità di garantire la piena operatività della banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione, che consentirebbe una notevole riduzione dei tempi del procedimento. Ulteriore esigenza meritevole di attenzione, a suo avviso, è quella che la CAI si faccia parte attiva nel promuovere la stipula di accordi bilaterali diretti a prevedere, soprattutto in riferimento ai minori con bisogni speciali, l'obbligo di fornire, sul piano sanitario, una documentazione completa, trasparente e di agevole interpretazione. Relativamente all'adozione nazionale, ritiene in primo luogo indispensabile, rafforzare gli strumenti di supporto psicologico delle famiglie, anche nella fase successiva all'adozione stessa, essendo emersa la necessità di prevedere un adeguato e duraturo sostegno, sia per le prestazioni sanitarie sia per quelle psicologiche, nella fase cosiddetta « post adozione ». Tale sostegno, a suo giudizio, dovrebbe essere garantito nel tempo e rivestire carattere di gratuità. A tale scopo, rileva come dovrebbe essere potenziato il ruolo dei consultori familiari, in modo da monitorare, come raccomandato anche dal VII Rapporto della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, l'evoluzione delle situazioni difficili che potrebbero determinare l'eventuale fallimento del procedimento adottivo. Auspica, pertanto, la valorizzazione, nonché il potenziamento della rete dei consultori familiari, al fine di offrire alle famiglie adottive il miglior supporto possibile sul piano scolastico, dell'assistenza psicologica e, quando necessaria, di tipo sanitario.

Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, rammenta preliminarmente che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, sottoscritta dal nostro Paese nel 1990 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, agli articoli 7, 8 e 9, riconosce il valore e l'importanza del contesto familiare nella vita dei minori di età. Rammenta, quindi, che la medesima Convenzione, agli articoli 20 e 21, definisce i diritti del minore di età nell'ambito del procedimento di adozione. In particolare, ai sensi dell'articolo 20, ogni fanciullo, che

si ritrovi privato del suo ambiente familiare o che nel suo interesse non possa essere lasciato in tale ambiente, ha diritto una protezione speciale dello Stato, che può concretizzarsi, tra gli altri, nell'affidamento familiare, nell'adozione o, in caso di necessità, nel collocamento in istituti per l'infanzia. La scelta sarà effettuata tenendo conto delle necessità di garantire una continuità nell'educazione del fanciullo nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica. L'articolo 21 richiede agli Stati di garantire il principio del superiore interesse del fanciullo nel processo di adozione e di assicurare che l'adozione sia autorizzata solo dalle autorità competenti, sulla base della normativa vigente. Tale articolo, inoltre, richiede agli Stati di considerare l'adozione all'estero quale mezzo per garantire al fanciullo le cure necessarie, ove lo stesso non possa essere affidato a una famiglia adottiva nel Paese d'origine. In caso di adozioni all'estero, lo Stato deve vigilare affinché il fanciullo benefici di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali e deve garantire che le adozioni non ingenerino guadagni per le parti. Rileva che il Comitato sui diritti del fanciullo, composto da 18 esperti indipendenti, tra cui l'italiana Maria Rita Parsi, è incaricato del monitoraggio dell'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli opzionali negli Stati parte. Gli Stati devono presentare al Comitato un rapporto sullo stato di attuazione alla Convenzione, due anni dopo l'entrata in vigore della stessa e successivamente ogni cinque anni. Per quanto riguarda l'Italia, fa presente che il Comitato ha concluso tre cicli di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione, rispettivamente nel 1995, nel 2003 e nel 2011.

Al riguardo, ricorda che, a conclusione dell'ultimo ciclo di monitoraggio del 2011, relativamente al tema delle adozioni, il Comitato ha colto positivamente l'obbligo vigente nell'ordinamento italiano di prendere in considerazione il punto di vista e le opinioni dei bambini nelle adozioni nazionali e internazionali e ha formulato al nostro Paese alcune raccomandazioni.

La prima raccomandazione prevede di introdurre il principio del superiore interesse del bambino come principio fondamentale della legislazione. La seconda prevede la conclusione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei minori che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata dal nostro Paese con la legge 31 dicembre 1998, n. 476. La terza richiama la necessità di garantire un effettivo e sistematico monitoraggio degli enti privati per le adozioni, considerare la possibilità di gestire o limitare l'ampio numero di enti privati di adozione e assicurare che i processi adottivi non ingenerino guadagni per nessuna parte. La quarta richiede la verifica sistematica del benessere dei bambini adottati negli anni precedenti e analizzare le cause e le conseguenze del fallimento delle adozioni.

Con più specifico riferimento al tema delle adozioni internazionali, ricorda che le stesse sono disciplinate, com'è noto, dalla legge n. 184 del 1983, modificata dalla legge n. 476 del 1998, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali firmata all'Aja il 29 maggio 1993, e dalla legge n. 149 del 2001.

In proposito, sottolinea che gli obiettivi principali perseguiti dalla Convenzione dell'Aja sono, da un lato, la previsione di garanzie affinché le adozioni internazionali avvengano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto delle norme internazionali, dall'altro, l'instaurazione di un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di tali garanzie, nonché la prevenzione del fenomeno della sottrazione e della vendita dei minori.

Evidenzia, quindi, che la richiamata legge n. 476 del 1998, che ha riformato la disciplina in tema di adozione internazionale, introduce il ruolo fondamentale e l'obbligatoria intermediazione di due nuovi soggetti prevedendo, all'articolo 38, la costituzione della CAI, e all'articolo 39, degli enti autorizzati, incaricati di intervenire e finalizzare le pratiche adottive.

Nel sottolineare come le valutazioni sul provvedimento dell'autorità straniera e sulla procedura adottiva nel suo complesso siano competenza esclusiva dell'autorità centrale italiana, la CAI, osserva che, ai sensi della vigente normativa, le funzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono esercitate per il tramite degli uffici consolari, che si limitano, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione, a rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando. Al riguardo, precisa che il Ministero degli affari esteri si avvale della rete diplomatico-consolare e, in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari straniere a Roma, promuove contatti, intese e verifiche per facilitare l'operato della CAI, con le autorità omologhe dei Paesi di origine dei minori adottandi.

Evidenzia, quindi, che, se ordinariamente la gestione delle procedure adottive viene assicurata dalla CAI e la rete diplomaticoconsolare della Farnesina viene coinvolta solo per adempimenti ordinari nella fase finale dell'iter (controllo della documentazione di supporto e rilascio del visto d'ingresso a favore del minore adottato), diverso è il caso in cui si verifichino criticità straordinarie nei Paesi di origine dei minori, tra cui, per esempio, modifiche nella normativa interna o provvedimenti amministrativi che determinano il blocco definitivo o provvisorio delle adozioni internazionali o anche questioni concernenti la politica e le questioni sociali di un determinato Paese. In tali casi, la Farnesina, presente in loco con la sua rete diplomaticoconsolare, è chiamata a intervenire sulle autorità straniere per promuovere ed ottenere lo sblocco delle adozioni e la ripresa dei procedimenti sospesi nonché facilitare le procedure. Si tratta di richieste che divengono sempre più frequenti e nelle quali il Ministero degli affari esteri, per le evidenti implicazioni di politica estera e possibili conseguenze sui rapporti bilaterali, agisce nel suo naturale ruolo di gestore della politica estera italiana.

Richiama, pertanto, l'attenzione, in particolare, proprio su questa dimensione dell'azione della Farnesina che è diventata, negli ultimi tempi, sempre più rilevante per la soluzione positiva di situazioni di criticità che si sono verificati in alcuni paesi, tra i quali, per citare i casi più recenti, il Congo e la Bielorussia.

Silvia Della Monica, Vice Presidente della Commissione per le adozioni internazionali, in riferimento all'oggetto dell'audizione, volta

a verificare, con riferimento al periodo precedente al conferimento della relativa delega alla Ministra Boschi, le eventuali criticità di funzionamento della Commissione rappresentate da alcuni dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva e di individuare le eventuali modifiche legislative utili, richiama preliminarmente l'attenzione sul rilevante ruolo svolto dalla CAI, che rappresenta un vero e proprio presidio pubblico a tutela dei diritti dei minori. Nel rammentare che l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il secondo paese al mondo per numero di adozioni internazionali, sottolinea, infatti, come la protezione dei diritti dei minori costituisca il principale compito cui è preposta la Commissione per le adozioni internazionali, la cui attività è improntata a criteri di massima trasparenza e legalità. A tale riguardo, richiama gli importanti risultati conseguiti nelle relazioni con la Repubblica Democratica del Congo e con la Bielorussia. In particolare. ricorda che, nel settembre 2013, la Repubblica Democratica del Congo aveva sospeso il rilascio dei permessi di uscita dei minori adottati da famiglie straniere, pur senza sospendere le procedure di adozione internazionale, disponendo una moratoria nei confronti di otto Paesi, tra i quali l'Italia. Sottolinea, quindi, che grazie sia all'intenso lavoro svolto dalla Commissione con le autorità congolesi, sia all'intervento diretto del Presidente del Consiglio, il nostro Paese è stato l'unico, tra quelli destinatari della moratoria, ad ottenere il « via libera » da parte della Repubblica Democratica del Congo per tutti i minori interessati dalle procedure di adozione. Sottolinea altresì che in tale ambito, l'Italia ha svolto un ruolo determinante, nei confronti delle autorità congolesi, in relazione alla costituzione di una specifica commissione interministeriale, presieduta dal Ministro dell'interno, preposta a valutare la complessa questione della moratoria del rilascio dei permessi di uscita dei minori adottati da famiglie straniere. Evidenzia, quindi, come l'attività della CAI abbia consentito, non solo la costituzione della predetta commissione interministeriale, ma che fossero portati in Italia 151 bambini, di cui 17 tra il 22 novembre 20015 e il 10 gennaio 2016 e 134 tra l'11 aprile e il 10 aprile 2016. In proposito, richiama l'attenzione su quanto siano gravi le condizioni in cui versa la Repubblica Democratica del Congo e, in particolare, l'area del Nord Kivu, da cui provengono molti minori adottati da famiglie italiane, che - per ragioni che sono oggetto di un'indagine approfondita da parte della Commissione e che sono state sottoposte anche alle autorità competenti nelle sedi penali - sono stati, a suo avviso illecitamente, trattenuti a pregiudizio del loro superiore interesse e contro la volontà delle loro famiglie. Tra i positivi risultati dell'attività della Commissione Adozioni Internazionali, richiama, inoltre, anche la sistematica riapertura delle adozioni di minori provenienti dalla Bielorussia, con la quale sono state ristabilite eccellenti relazioni. Al riguardo, fa presente che è stato costituito un gruppo di lavoro, i cui componenti sono estremamente qualificati, tra l'Italia e la Bielorussia, dello stesso facendo parte a pieno titolo, oltre naturalmente alla CAI, anche le autorità bielorusse, rappresentate in Italia dall'ambasciatore plenipotenziario e dal consolato. Evidenzia, quindi, come le ottime relazioni instaurate dalla CAI con le autorità bielorusse abbiano consentito, tra i due Paesi, la risoluzione di alcuni casi particolarmente critici. Per quanto riguarda le autorità centrali

e i rapporti internazionali, segnala l'avvenuto rinnovo di un accordo bilaterale con la Federazione Russa, che, diversamente da quanto riportato da qualche organo di stampa, non ha alcuna intenzione di chiudere le relazioni con l'Italia. Segnala, inoltre, l'avvenuta stipula di ulteriori accordi bilaterali, con la Repubblica del Burundi, con il Regno di Cambogia (che, tuttavia, pur avendo aderito alla Convenzione de L'Aja, non ha adottato i relativi decreti attuativi), con la Repubblica Popolare Cinese, con la Repubblica di Mongolia e con il Cile, evidenziando come siano in corso trattative per la formalizzazione di accordi anche con altri Paesi, tra i quali, India, Colombia, Messico, Lituania, Bolivia, Haiti. Fa presente, in ogni caso, che il segretariato de L'Aja ha rappresentato ai governi nazionali l'inopportunità di sottoscrivere accordi bilaterali con Paesi che non hanno aderito alla Convenzione, ritenendo che, altrimenti, si renderebbe un pessimo servizio alla comunità internazionale. Evidenzia, inoltre, come si siano correttamente ristabiliti nelle relazioni internazionali i distinti ruoli svolti, rispettivamente, dalla CAI, cui competono in via esclusiva i rapporti con le autorità straniere, e gli enti autorizzati, cui compete invece una mera fase preparatoria. Ciò ha contribuito a rassicurare le autorità dei Paesi di origine dei minori adottandi circa la correttezza, la trasparenza ed il rispetto della legalità dei procedimenti di adozione internazionale. Quanto alla questione relativa alla diffusione dei dati numerici concernenti le adozioni internazionali, sottolinea che non vi è alcun obbligo per la CAI di fornire i dati medesimi. Rileva, infatti, come la pubblicazione di tali dati attenga a valutazioni di opportunità e risponde ad una prassi di scambio di informazioni in sede internazionale finalizzata a profili di studio, nulla avendo a che vedere con eventuali inadempienze o carenza di trasparenza. Fa notare, inoltre, che il Garante della privacy è intervenuto più volte sulla questione, rilevando la necessità di procedere ad un'attenta valutazione dei dati da pubblicare: un numero di adozioni molto limitato, ad esempio inferiori a cinque, potrebbe infatti consentire l'individuazione dei soggetti che sono stati protagonisti delle procedure adottive. Ciò premesso, fa presente che la Commissione, nel maggio 2016, ha pubblicato i dati sul proprio sito, ritenendo peraltro di dover produrre un rapporto almeno a carattere biennale per uno studio approfondito. Da tali dati, pubblicati anche sul sito del segretariato de L'Aja, si evince in tutta evidenza che l'Italia, relativamente agli anni 2014 e 2015, risulta in controtendenza rispetto ad altri paesi, addirittura con un lieve incremento del numero di adozioni internazionali nel 2015. Nel contestare, quindi, quanto asserito da taluno dei soggetti precedentemente auditi, circa il fatto che vi sarebbe stato un « crollo » delle adozioni, richiama l'attenzione sui positivi risultati dalla CAI, che ha svolto un'intensissima attività sul piano delle relazioni internazionali. Quanto alla questione concernente presunti profili di criticità nel funzionamento della CAI, tra i quali, l'assenza di collegialità, richiama quanto già chiarito dal Governo il 5 marzo 2015, in occasione dello svolgimento di un atto di sindacato ispettivo presso il Senato, sottolineando che la predetta Commissione esercita la sua attività attraverso decisioni sia collegiali che monocratiche, in particolare attraverso l'attività quotidiana del vice presidente, cui dal regolamento sono attribuiti specifici compiti,

come, ad esempio, le autorizzazioni all'ingresso dei minori adottati. Rammenta altresì come, in quella stessa sede, il Governo avesse precisato che la cadenza con cui è convocata la Commissione Adozioni Internazionali non possa onorare una semplice prassi, ma debba rispondere ad esigenze effettive. Tanto premesso, si sofferma sulla delicata problematica relativa alla presenza, all'interno della medesima CAI, che costituisce un organo di vigilanza e controllo, di situazioni, a suo dire, di « conflitto di interesse ». Sul punto rammenta che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato, in data 13 marzo 2015, un decreto che stabilisce nuovi criteri per la designazione dei rappresentanti delle associazioni familiari a carattere nazionale, nominati componenti della Commissione Adozioni Internazionali. Nel rappresentare la circostanza che tale decreto, di fatto, va, a suo avviso, a colpire il Forum delle associazioni familiari, del quale fanno parte anche esponenti degli enti autorizzati, rammenta che, in base alla vigente normativa, i predetti enti non possono essere rappresentati all'interno della Commissione Affari Internazionali. Al riguardo, rammenta, infatti, che in materia deve osservarsi il principio fondamentale in base al quale le associazioni familiari, i cui rappresentanti sono chiamati a far parte della CAI, non possono, in via surrettizia, esprimere anche rappresentanti degli enti autorizzati, venendosi diversamente a creare un'indebita commistione, all'interno dello stesso organo, tra soggetti « controllori » e « controllati ». Ribadendo come il predetto Forum presenti nella propria compagine associativa non soltanto associazioni familiari, ma anche enti che si occupano di adozioni internazionali (uno dei quali fa parte, in particolare, del direttivo del Forum stesso), sottolinea come tale situazione, a suo giudizio di palese conflitto di interessi, determini un problema di legittimità delle delibere della CAI, destinate a produrre effetti su numerose e rilevanti attività degli enti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il finanziamento dei progetti cosiddetti di sussidiarietà. Rileva, pertanto, che, in tale contesto di conclamato conflitto di interessi, la mancata convocazione della Commissione Adozioni Internazionali abbia rappresentato il più significativo atto di rispetto della piena legittimità dell'attività del predetto organo. A tale proposito, richiamando i gravissimi fatti verificatisi in occasione della crisi con la Repubblica Democratica del Congo, oggetto di un'indagine amministrativa e penale, oltre che di un'inchiesta giornalistica pubblicata dal settimanale L'Espresso, ribadisce l'impegno della CAI ad adottare iniziative volte a ripristinare il rispetto della legalità al proprio interno e, conseguentemente, a garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure di adozione internazionale. Rammenta, infatti, che la Commissione Adozioni Internazionali è preposta al compito di vigilare sull'attività degli enti autorizzati, sanzionando quelli che non siano più possesso dei requisiti previsti dalla legge e, come tali, non più in grado di assicurare il rispetto e la tutela del superiore interesse del minore. Quanto ai possibili interventi di modifica della vigente normativa, suggerisce, in primo luogo, di stabilire un termine, eventualmente di due o tre anni, per la durata dell'autorizzazione degli enti che si occupano di adozioni internazionali. Suggerisce altresì che l'attuale regime relativo ai rimborsi delle spese sostenute per le adozioni internazionali debba essere rimodulato, entro un'ottica più solidale, in funzione del reddito, come calcolato secondo i parametri ISEE. Ritiene, infine, che, trattandosi di diritti fondamentali, il sistema debba rimanere di tipo giurisdizionale e che la politica in materia di adozioni internazionali debba permanere in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Filomena Albano, presidente dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, evidenzia, preliminarmente, che la legge n. 184 del 1983 è nata in un contesto profondamente differente da quello attuale, dove, accanto al modello familiare conjugale, vi sono forme familiari diversificate, tra cui le famiglie separate, quelle dei genitori single, nonché quelle in cui vi siano minori che hanno riferimenti di adulti diversi rispetto ai genitori biologici. Con la riforma del 2012 ed il relativo decreto legislativo del 2013 è, pertanto, scomparsa la distinzione tra figli « matrimoniali » e figli « non matrimoniali », nati cioè da coppie non coniugate. Lo status di figlio è divenuto unico, a prescindere dalle circostanze che ne hanno determinato la nascita, anche nell'ipotesi in cui ciò derivi da un adozione. Tenuto conto che, attualmente, la competenza in materia di affidamenti di figli « non matrimoniali » è stata demandata al tribunale ordinario, emerge la necessità di uniformare il relativo rito codicistico che, relativamente ai figli di coppie coniugate è di tipo contenzioso, relativamente a quelli di coppie « di fatto » è, invece, di tipo camerale. Ciò, allo scopo di evitare un'evidente e persistente discriminazione tra tali due categorie di figli.

In riferimento alla legge n. 173 del 2015, in materia di continuità affettiva del minore in affido familiare, rileva come la stessa prevede una sorta di corsia preferenziale in favore degli affidatari, nell'ipotesi in cui il minore dovesse essere, al termine dell'affido, dichiarato adottabile. Nel caso in cui, invece, il minore dovesse rientrare nella famiglia di origine o dovesse essere adottato da terzi, si prevede che lo stesso abbia diritto a mantenere le sue relazioni di tipo affettivo con la famiglia affidataria. Al riguardo, osserva che la legge in questione ponga seri problemi di coordinamento, che richiedono il monitoraggio della relative prassi applicative. Si paventa, infatti, il rischio che, da un lato, si finiscano con il ridurre gli affidi consensuali (temendo i genitori la perdita definitiva del figlio), dall'altro, la disciplina in materia di continuità affettiva potrebbe diventare, di fatto, un'agevole « scappatoia » per le coppie che intendano sottrarsi alla complessa procedura dell'adozione. Relativamente all'adozione « mite » o « aperta », ritiene che tali problematiche potrebbero essere risolte attraverso l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'adozione, specificamente calibrata sull'interesse del minore, ponendo fine alla distinzione, oramai divenuta anacronistica, tra adozione « legittimante » e non « legittimante ».

Richiama, inoltre, l'attenzione, da un lato, sulla necessità di garantire più incisive forme di sostegno alle famiglie, tanto nella fase antecedente, quanto in quella successiva all'adozione, specie in riferimento all'adozione internazionale, dall'altro, relativamente alla Banca dati dei minori adottabili, sull'esigenza che tale strumento sia avviato il più rapidamente possibile, allo scopo di agevolare e rendere più veloce l'abbinamento tra il minore e la famiglia disponibile

all'adozione, specie in relazione ai minori con « special needs », vale a dire adolescenti in una fascia d'età ormai elevata o bambini con particolari patologie.

Quanto all'adozione internazionale, allo scopo di semplificarne la procedura e di ridurne, correlativamente, i costi, suggerisce, in primo luogo, di rafforzare la cooperazione internazionale, anche attraverso alla rinuncia, come « sistema Italia », ad operare in Paesi che ne offrano sufficienti garanzie di attendibilità e credibilità; in secondo luogo, di procedere alla razionalizzazione degli enti autorizzati. Con specifico riferimento alla fase antecedente all'emanazione del decreto di idoneità, propone di predeterminarne la durata dal momento della sua apertura, nonché di prevedere un modello standardizzato delle relazioni dei servizi sociali, rispetto ai quali si segnala, quale elemento costante perdurante di criticità della procedura, la grave situazione di carenza degli organici. Infine, segnala l'esigenza di istituire un'apposita banca dati concernente le « criticità post adottive ».

Raffaele Tangorra, Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolinea, in primo luogo, che l'ambito d'intervento del Ministero del lavoro riguarda non tanto l'istituto dell'adozione, che rientra nelle competenze del Ministero della giustizia, quanto, piuttosto, quello dell'affido.

Ciò premesso, osserva come la norma con la quale è stata disposta la chiusura dei cosiddetti « orfanotrofi » abbia sortito, nel Paese, risultati straordinari: i minori collocati presso gli istituti (definitivamente chiusi nel 2006) erano, infatti, circa 200.000 negli anni sessanta, contro i 50.000 degli anni ottanta. Nel rammentare che, attualmente, sono circa 30.000 minori « fuori famiglia », rileva come tale ultimo dato sia, negli ultimi anni, rimasto tendenzialmente stabile.

In tale ambito, un fenomeno su cui riflettere, a suo avviso, è quello relativo ai minori stranieri in situazioni di affido familiare o collocati presso comunità residenziali, che rappresentano attualmente circa il 20 per cento del totale. Oggetto di attenzione, in particolare, dovrebbero essere, a suo avviso, i minori stranieri non accompagnati, una parte dei quali prossimi alla maggiore età.

Ulteriore questione che dovrebbe, a suo giudizio, essere oggetto di riflessione è quella connessa all'eterogeneità del sistema dell'accoglienza nel nostro Paese: per citare un esempio, in Calabria la spesa pro capite per le politiche sociali è di 25 euro, nelle province autonome è, invece, di 300 euro. Tale eterogeneità riguarda anche il rapporto, in termini numerici, tra affidi familiari e quelli presso le comunità, che può diventare molto diverso da regione a regione. In proposito, segnala come, a titolo esemplificativo, in alcune regioni del nord gli affidamenti familiari ammontino al doppio rispetto a quelli in comunità, mentre in alcune regioni del Mezzogiorno tale rapporto diventa di 1 a 4. Altro tema rilevante su cui ritiene necessario soffermarsi riguarda gli affidamenti « sine die », che si protraggono ben oltre il termine di due anni previsto dal legislatore. Al riguardo, osserva come, in alcuni casi, la proroga dell'affido è giustificata, nel superiore interesse del minore, dall'esigenza di preservare e ricostituire, quanto più possibile, i rapporti del minore stesso con la famiglia di origine. Segnala quindi che, in tali ipotesi, peraltro non marginali, l'appropriatezza dell'intervento può andare ben oltre i due anni ordinariamente previsti dal legislatore per la durata dell'affido.

Quanto ai minori di età ricompresa tra 0 e 5 anni, richiama l'attenzione sul fatto che risultano maggioritari, in termini di percentuale, gli affidamenti presso comunità residenziali, anziché presso famiglie. Data l'esigenza di assicurare a tale fascia d'età una particolare tutela, ritiene necessario che i servizi sociali mettano in atto, invece, interventi diretti ad agevolare, in tali casi, affidamenti di tipo familiare.

Con riferimento, inoltre, agli affidamenti « difficili », riguardanti minori disabili o con « special needs », fa notare come gli stessi presentino una particolare complessità, che richiederebbe strumenti specifici d'azione.

Alla luce dei profili di criticità sopra esposti, suggerisce l'adozione di iniziative dirette a consentire, da un lato, la predisposizione di comuni linee guida e di indirizzo, al fine di individuare percorsi e prassi omogenee dei servizi sociali su tutto il territorio nazionale, dall'altro la definizione, in specie a seguito della chiusura degli istituti avvenuta nel 2006, di standard e criteri di valutazione uniformi per le comunità di tipo residenziale. In proposito, segnala che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stato istituiti, a questo scopo, due appositi gruppi di lavoro. Segnala, inoltre, che presso il medesimo Ministero è allo studio l'istituzione, con funzioni di monitoraggio, di un « sistema informativo dei servizi sociali », che sarà preposto alla raccolta di dati sulla situazione degli affidi e delle famiglie destinatarie di un provvedimento di allontanamento.

Ritiene, infine, di fondamentale importanza attuare interventi anche sul fronte della prevenzione. Al riguardo, rammenta che è stato avviato, inizialmente nelle cosiddette città riservatarie delle risorse del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, un programma sperimentale di recupero di minori in situazioni di disagio familiare e di presa in carico di famiglie « negligenti », vale a dire a rischio di allontanamento. Sottolinea come, in tali casi, si sia dimostrato che attraverso la messa in atto di particolari strumenti, quali, ad esempio, gruppi di « auto-aiuto », forme di collaborazione interistituzionale, creazione di equipe multidisciplinari, l'allontanamento del minore dal suo gruppo famigliari possa sovente essere evitato. Fa presente, infatti, che, all'esito della sperimentazione, è emerso che le famiglie si sono abbattuti del 20 per cento. Tale programma, inizialmente circoscritto ai centri urbani di maggiori dimensioni, è stato successivamente esteso all'intero territorio nazionale, con effetti sulle modalità con le quali i servizi sociali si fanno carico delle famiglie in situazioni di difficoltà.

3.2. Docenti universitari.

Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, evidenzia che la disciplina dell'istituto dell'adozione è improntata ad un principio fondamentale: il diritto del minore ad una famiglia (articolo 315 del codice civile). A tal fine, l'articolo 1 della legge sull'adozione stabilisce che le condizioni di indigenza dei genitori non devono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia e che lo Stato, le Regioni e gli enti locali sostengono con

idonei interventi nuclei familiari a rischio allo scopo di prevenire l'abbandono e di consentire al minore stesso di essere educato nella propria famiglia. Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora adottato il regolamento di attuazione di tale ultima disposizione. Parimenti, non è stata data attuazione a quella parte della norma che prevede la promozione di iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento ed adozione e di sostegno alle attività delle comunità di tipo familiare.

Poiché ha diritto ad una famiglia, il minore ha diritto ad essere adottato quando versi in stato di abbandono, vale a dire nell'ipotesi in cui manchi la famiglia oppure l'ambiente familiare sia irrimediabilmente inidoneo. L'eventuale revisione dell'istituto dell'adozione dovrebbe, infatti, muovere dal presupposto che il legislatore è chiamato a tutelare non un preteso diritto alla filiazione (e. più specificamente, ad adottare), quanto piuttosto il diritto del minore ad una famiglia ovvero a crescere ed essere educato in un ambiente affettivamente idoneo. L'articolo 6 della legge in materia di adozione esige, infatti, come primario requisito degli adottanti l'idoneità affettiva. In presenza di tale requisito, il rapporto adottivo non può essere negato in ragione della mancanza dello stato coniugale. Avendo la riforma del 2012 svincolato lo stato della filiazione dallo stato familiare, anche l'istituto dell'adozione dovrebbe, a suo avviso, coerentemente svincolarsi da tale condizionamento. In presenza del fondamentale requisito dell'idoneità affettiva, nonché di quello di una durata minima della convivenza (che rappresenta un rilevante indice della stabilità del nucleo familiare destinato ad accogliere il minore), ritiene che non vi sarebbero ragioni per precludere l'adozione a coppie omosessuali, come ripetutamente ribadito dalla CEDU, o a coppie non coniugate. Quanto alla « stepchild adoption », l'applicazione, in tali casi, dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, da parte di qualche Tribunale, rappresenta un'innegabile forzatura interpretativa. La questione relativa alla possibilità di adottare il figlio del partner richiederebbe una positiva risposta da parte del legislatore, posto che il provvedimento di adozione verrebbe comunque a formalizzare il dovere di cura che, si ritiene, grava in generale su chiunque tenga presso di sé una persona che, in ragione della sua età o disabilità, sia bisognosa di assistenza materiale e materiale.

Per medesime ragioni per cui non dovrebbe essere negata la possibilità di adottare a coppie non coniugate o a coppie omosessuali, ritiene che l'adozione non dovrebbe parimenti essere preclusa alle persone singole, quale alternativa preferibile all'inserimento in una struttura di ricovero.

Altra questione che dovrà essere affrontata nell'ambito di un'eventuale revisione della legge sull'adozione, a suo avviso, è quella relativa alla prassi degli affidamenti « sine die », tali considerandosi gli affidamenti familiari (che dovrebbero, invece, essere temporanei) oggetto di proroghe successive. In tali casi, il minore, pur essendo privo di un ambiente familiare idoneo, non può essere dichiarato adottabile, in quanto non ricorrono gli estremi dello stato di abbandono, mantenendo la famiglia un significativo legame affettivo con il figlio. Al riguardo, la possibilità di ammettere proroghe a tempo

indefinito degli affidamenti familiari non risponde all'interesse del minore che versi in stato di «semiabbandono», dal momento che i predetti affidamenti sono sempre connotati dal carattere della precarietà. Più rispondente all'interesse del minore è, invece, una soluzione, cui è giunto qualche tribunale attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d) della legge in materia di adozione), che consenta al minore di consolidare un vincolo di definitiva appartenenza al nucleo familiare degli affidatari (adozione c.d mite). Anche su questo punto è necessario l'intervento del legislatore, dal momento che la CEDU ha ritenuto la disciplina dello Stato italiano in materia di adozione in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, nella parte in cui, specificamente, non prevede l'applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari alle sopra descritte ipotesi di « semiabbandono », in cui persista un ambiente familiare idoneo, ma il minore mantenga un significativo legame affettivo con la famiglia di origine. Con riferimento alla procedura di adozione, si richiama l'attenzione sulla necessità di semplificazione e snellimento del relativo iter (specie in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 184 del 1983), dovendosi stabilire un termine perentorio entro il quale il tribunale deve avviare e concludere l'accertamento dei requisiti dei richiedenti avvalendosi della consulenza dei servizi sociali.

Relativamente all'adozione internazionale, rappresenta la necessità si semplificare la relativa procedura, ad esempio, agevolando il rilascio del decreto di idoneità o modificando l'articolo 35, comma 2, della legge sull'adozione, nel senso di non esigere più la delibazione del nostro tribunale se a pronunciare l'adozione sia uno degli Stati aderenti alla Convenzione de L'Aja. Andrebbero poi introdotte misure di sostegno e agevolazione, tra cui contributi economici ed esenzioni fiscali. Altre questioni meritevoli di attenzione sono l'accompagnamento degli adottanti nella fase post adozione e la *kafala*.

Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università La Sapienza di Roma, osserva, preliminarmente, come i dati statistici evidenzino, nel contesto italiano come in quello europeo, il rilevante calo delle adozioni nel corso dell'ultimo decennio. Tra i principali fattori che hanno determinato il predetto calo figurano, da un lato, la complessità e la lentezza della procedura, unitamente alla mancanza di un sistema organizzativo efficiente di conservazione e archiviazione ottimale dei dati, idoneo ad agevolare il procedimento di abbinamento del minore alla coppia adottante; dall'altro, la crisi economica. In relazione a tale ultimo aspetto, occorrerebbe dare attuazione, con provvedimenti specifici, a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 8, della legge n. 184 del 1983, laddove è prevista l'adozione di specifiche misure di carattere economico da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali a sostegno delle famiglie che adottino minori « con bisogni speciali », vale a dire ultradodicenni o con handicap accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992. L'adozione, sia quella piena e legittimante, sia quella in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, è un istituto connotato da una forte matrice solidaristica, riconoscendo l'esigenza di garantire al minore al minore in stato di difficoltà o di abbandono un'adeguata assistenza morale e materiale. Tale matrice solidaristica porta a ritenere non più attuali i presupposti soggettivi di cui all'articolo 6 della legge sull'adozione, dovendo l'adozione stessa essere consentita anche alle persone singole e ai conviventi, siano essi etero oppure omosessuali, oltre che ai componenti di un'unione civile. La funzione solidaristica dell'istituto induce altresì a richiamare l'attenzione sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento un nuovo modello di adozione (adozione c.d sociale), diretta a sopperire al grave stato di bisogno, sia materiale che psicologico, di soggetti, anche adulti, affetti ad esempio da gravi handicap o da patologie di carattere psichiatrico.

Occorre, infine, a suo avviso, risolvere il problema relativo alla possibilità di adottare minori che non versino in stato di abbandono, ma nei confronti dei quali si è consolidato un rapporto affettivo che richiede adeguata tutela da parte dell'ordinamento. Al riguardo, non appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale che, in tali casi, interpreta in via estensiva l'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. La disposizione da ultimo richiamata, nel prevedere la causa dell'impossibilità dell'affidamento preadottivo, non fa, infatti, riferimento all'« impossibilità giuridica », come invero affermato da taluni orientamenti della giurisprudenza di merito, ma all'impossibilità « di fatto » di procedere all'affidamento preadottivo, quest'ultimo determinato, come testualmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dal « rifiuto o mancato reperimento di aspiranti all'adozione ». Dovrebbe, pertanto, a suo giudizio, essere introdotta una nuova lettera al comma 1 dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, estendendo l'adozione in casi particolari a tutti le ipotesi in cui sia necessario dare una veste giuridica ad una relazione affettiva tra un adulto ed un minore, che, altrimenti, resterebbe del tutto priva di tutela. A prescindere dal fatto che l'adulto sia una persona singola, convivente o componente di un'unione civile, ritiene che sia necessario, tuttavia, che venga accertata dal giudice, caso per caso, l'esistenza di un rapporto stabile e duraturo tra adottante ed adottato, avendo riguardo al prevalente interesse del minore. In ogni caso, in ragione dell'avvenuto sganciamento dello status filiationis e dallo status familiae, che rappresenta una conquista di grande civiltà del diritto moderno della filiazione, rileva che non potrebbe essere negata o accordata la possibilità di procedere all'adozione in casi particolari in ragione dello specifico stato o condizione degli adulti.

Vincenzo Luciano Casone, professore di diritto di famiglia presso l'Università Lum Jean Monnet di Bari, richiama, in primo luogo, l'attenzione sul fatto che la legge n. 219 del 2012, seguita dal decreto legislativo n. 154 del 2013, ha determinato l'ampliamento della nozione legale di «famiglia», che non appare più necessariamente fondata sul matrimonio. La figura del figlio assume nell'ordinamento una posizione centrale: in tale mutato contesto normativo, non assumono più alcuna rilevanza il matrimonio, né le vicende che riguardano il rapporto tra i genitori. Muovendo da tale presupposto, andrebbero modificati i requisiti soggettivi per procedere all'adozione, questi ultimi stabiliti dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che richiede che gli adottanti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. L'adozione è pertanto preclusa ai partner di fatto,

in ragione di una pretesa maggior garanzia di stabilità del matrimonio rispetto alla convivenza. A suo giudizio, tale preclusione non appare, tuttavia, più giustificata, alla luce sia della recente novella legislativa sulla filiazione, che ha introdotto un unico status filiationis e superato l'anacronistica distinzione tra figli legittimi e figli naturali; sia della recente approvazione della disciplina delle convivenze, che ha cristallizzato i diritti e i doveri dei conviventi, che gli stessi acquisiscono fondando il legame sulla stabilità. Ritiene che analoga questione si ponga con riferimento alle coppie omosessuali, nei confronti delle quali la recente giurisprudenza manifestato aperture, riconoscendo la possibilità di adozione del figlio del partner attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. A suo avviso, tuttavia, tale interpretazione non appare conforme alla vigente normativa, dal momento che l'unico caso in cui il convivente, etero oppure omosessuale, può adottare il figlio del partner è quello di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge da ultimo richiamata, vale a dire nell'ipotesi in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori e privo di parenti che lo assistano e sia legato all'adottante da preesistente rapporto stabile e duraturo. Osserva come il problema parimenti si ponga anche in relazione alle persone singole, cui la legge preclude la possibilità di ricorrere all'adozione se non in casi del tutto particolari. Relativamente, infine, alla recente riforma della filiazione, ritiene che andrebbe chiarito se il novellato articolo 74 del codice civile sia applicabile anche alle ipotesi di adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 già richiamato, in tal caso dovendosi ritenere l'adottato inserito a pieno titolo nella famiglia dell'adottante, con conseguente estensione dei relativi vincoli di parentela. Segnala, infatti, che ove si ritenesse di accedere a tale interpretazione, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato il combinato disposto dell'articolo 55 della legge n. 183 del 1984, che richiama in proposito le disposizioni sull'adozione del maggiore d'età, e dell'articolo 300 del codice civile, con l'effetto di un'equiparazione pressoché totale, in merito a tale profilo, dell'adozione in casi particolari a quella ordinaria.

Anna Genni Miliotti, professoressa presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Firenze, richiama l'attenzione su una serie di profili di criticità, emersi in applicazione della vigente normativa in materia di adozione, segnalati a più riprese dai vari soggetti coinvolti nel procedimento adottivo. Relativamente all'adozione internazionale, suggerisce, in primo luogo, di rafforzare le misure di sostegno finanziario in favore delle coppie adottanti, sia in via diretta, ad esempio attraverso prestiti a tasso zero (già erogati da alcune regioni, come la Toscana), sia in modo indiretto, attraverso la previsione di un rimborso pari al 100 per cento delle spese sostenute, anche tenuto conto dell'ISEE. A suo avviso, si potrebbe, inoltre, per incidere sui costi e sulle criticità procedurali, promuovere l'istituzione di agenzie regionali per le adozioni internazionali (ARAI), estendendo l'esperienza del Piemonte, nonché accordi o forme di collaborazione tra enti accreditati che operano nello stesso paese. Propone, infine, di attivare una collaborazione tra i predetti enti e i nostri consolati all'estero, per offrire alle coppie adottanti vari

servizi, quali ad esempio quelli di reference o di traduzione. Con riferimento alle problematiche connesse all'eccessiva lunghezza delle procedure, osserva che, in attuazione della vigente normativa, che prevede che l'istruttoria del procedimento per ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale debba concludersi in 6 mesi e 15 giorni (in media, invece, la durata è di due anni), potrebbe essere ridotto il numero dei colloqui previsti e attivata una forma di più efficace collaborazione tra gli enti accreditati e il Ministero degli esteri. Suggerisce, inoltre, di introdurre elementi di maggiore trasparenza nel procedimento adottivo e di rafforzare il controllo della CAI sugli enti accreditati, attribuendo alla stessa anche una funzione ispettiva. Osserva, altresì, che la CAI potrebbe essere altresì resa un'istituzione autonoma, anziché restare incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ulteriore soluzione, a suo avviso, potrebbe essere quella di snellire le strutture della predetta Commissione, rendendone organica la collaborazione con il Ministero degli esteri.

Quanto alle criticità del procedimento attivo, richiama l'attenzione, da un lato, sulla mancanza di trasparenza dello stesso, dall'altro, sull'insufficiente formazione delle coppie aspiranti all'adozione. Con riferimento al primo aspetto, ritiene che dovrebbe essere garantito a tali coppie l'accesso agli atti e ai fascicoli nel corso della fase di istruttoria, relativamente al secondo, propone di istituire, a livello regionale, appositi centri adozione, anche tenuto conto delle significative esperienze positive messe in atto in Veneto e in Toscana. Analogamente, propone di rafforzare gli strumenti di sostegno delle famiglie anche nella fase successiva all'adozione, a tal fine istituendo, attraverso l'estensione di un modello già funzionante in alcune regioni, apposite equipe regionali. Ulteriori proposte riguardano, infine, la questione della ricerca delle origini. In proposito ritiene che, analogamente a quanto previsto in materia di fecondazione eterologa, potrebbe essere ridotto il limite di età degli adottati, precisamente da 25 a 18 anni, per l'accesso ai dati relativi genitori biologici. Occorre, inoltre, a suo avviso, colmare il vuoto legislativo venutosi a determinare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (regolamento sull'ordinamento dello stato civile). Infine, richiama l'attenzione sull'opportunità di adottare un provvedimento che consenta agli adottati di avere accesso libero alla propria scheda sanitaria.

Andrea Nicolussi, professore di diritto civile presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel soffermarsi sulla cosiddetta adozione « aperta », evidenzia, in primo luogo, la necessità di uscire dalla rigida concezione dell'adozione c.d chiusa, che contempla l'interruzione dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine, per approdare invece ad un modello di « open adoption », entro un'ottica di apertura, mantenimento e di valorizzazione dei

legami dell'adottato con il nucleo familiare di provenienza. A suo giudizio, ciò risponde al generale principio stabilito dall'articolo 30, comma 1, della Costituzione, che prevede che i genitori abbiano il dovere di mantenere, istruire ed educare il minore, sia nell'ambito del matrimonio, sia al di fuori di esso. Ritiene, pertanto, che l'adozione debba diventare lo strumento per rispettare la doppia storia familiare del minore, tanto in relazione ai rapporti che lo legano alla famiglia adottiva, quanto in riferimento ai vincoli affettivi che lo legano, al contempo, a quella di provenienza. Osserva che, proprio in tale ambito, si colloca l'articolo 28 della legge in materia di adozione, che prevede il diritto dell'adottato, una volta maggiorenne, di conoscere le proprie origini. A tal fine, suggerisce, inoltre, l'eventuale modifica del comma 7 dell'articolo da ultimo richiamato, riguardante l'anonimato della madre.

Nel richiamare, inoltre, la necessità di formazione delle coppie affidatarie e di incremento dei tempi dell'affidamento preadottivo, propone un intervento sull'articolo 22 della legge n. 183 del 1984, nel senso di prevedere l'obbligatoria partecipazione delle famiglie che si rendono disponibili all'adozione ad appositi corsi preparatori con operatori specializzati. Si suggerisce, inoltre, la modifica dell'articolo 25 della medesima legge, prevedendo il raddoppio dei tempi dell'affidamento preadottivo. Sottolineando, altresì, l'esigenza di procedere al potenziamento dei controlli sulle adozioni «in casi particolari», rammenta come il Dipartimento della giustizia minorile abbia reso noto che, nel 2014, su un totale complessivo di 1000 adozioni, in Italia, 617 corrispondono ad adozioni «in casi particolari». Allo scopo, quindi, di scongiurare il rischio che l'adozione di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 diventi, di fatto, una sorta di « short cut » per eludere la più complessa procedura prevista per l'adozione « piena », ritiene necessario, attraverso un ripensamento dell'articolo 57 della stessa legge, potenziare i controlli sui soggetti affidatari, rendendo, in particolare, rilevante la valutazione di un tempo congruo, nel quale possa effettivamente essersi instaurato un rapporto significativo con il minore adottando. In presenza di tali presupposti, non vede con difficoltà l'ipotesi di un eventuale ampliamento platea dei soggetti che possono accedere all'adozione, includendovi anche i single e i conviventi, purché abbiano stabilito una significativa relazione con il minore.

Quanto alla « stepchild adoption », rammenta come la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 12962 del 2016 abbia riconosciuto la possibilità di procedere all'adozione del figlio del partner dello stesso sesso, avallando l'orientamento di taluna giurisprudenza di merito in ordine ad una pretesa interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Sul punto, ritiene necessario un esplicito intervento del legislatore, dal momento che la disposizione di cui alla lettera b) dell'articolo da ultimo citato prevede esclusivamente il rapporto di coniugio quale relazione qualificata che consente l'accesso all'adozione « in casi particolari ». In proposito, osserva che l'articolo 44, comma 1, lettera d), non può, infatti, diventare lo strumento per eludere la disposizione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, nella parte in cui limita al « coniuge » la possibilità di accedere all'adozione. A suo giudizio, in tal modo, si

finirebbe, di fatto, con l'avallare pratiche vietate dal nostro ordinamento, quali la fecondazione eterologa (riferita alle coppie di donne omosessuali) o la maternità surrogata. Ritiene, quindi, che, ove si volesse aggiungere all'ipotesi originaria del coniugio altre forme di relazione, sarebbe dunque necessario rafforzare le garanzie in favore del minore, attraverso l'introduzione di una particolare figura, terza ed imparziale, chiamata a tutelare i suoi interessi in tutte le fasi del procedimento, quale potrebbe essere, ad esempio, un avvocato, un curatore speciale o un « parenting coordinator ». Altro imprescindibile presupposto perché possa farsi luogo all'adozione dovrebbe essere, inoltre, a suo avviso, attraverso una modifica dell'articolo 57, il riscontro di un significativo rapporto tra il soggetto che chiede l'adozione e il minore, coerentemente a quanto richiesto dai principi ispiratori della disciplina dell'adozione « in casi particolari ».

Arnaldo Morace Pinelli, professore di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, osserva che la recente riforma del 2012, nello stabilire l'eguaglianza dei figli in base al novellato articolo 315 del codice civile, ha comportato il sostanziale sganciamento dello stato giuridico della filiazione da quello dei genitori e della famiglia. In tale mutato contesto, il nuovo articolo 315-bis del codice civile enuncia, per la prima volta, lo statuto dei diritti fondamentali del figlio come persona, rientranti nel novero di quelli garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. Uno degli aspetti più rilevanti della riforma è, infatti, la sostituzione della nozione di « potestà », con quella di « responsabilità » genitoriale, che ha determinato, nell'ordinamento, l'assunzione di una posizione di centralità da parte del minore, quale soggetto titolare di diritti fondamentali. Tra i diritti fondamentali del minore, conformemente a quanto stabilito dal nuovo articolo 315-bis del codice civile, si colloca quello di crescere nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto si specifica nel diritto alla bigenitorialità, quest'ultimo espressamente sancito, in caso di crisi del rapporto che lega i genitori, dal successivo articolo 337-ter del medesimo codice. Si rileva, pertanto, come la vigente normativa, mentre riconosce il diritto del figlio ad avere una famiglia e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei suoi genitori, non riconosce invece l'esistenza di un diritto soggettivo ad avere o ad adottare figli. Ciò premesso, non si condivide l'orientamento giurisprudenziale, che afferma potersi disporre, in favore del componente della coppia omogenitoriale, l'adozione c.d in casi particolari del figlio del partner, sulla scorta dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. In particolare, tali pronunce di merito ritengono che nella nozione di «constatata impossibilità di affidamento preadottivo », che la norma indica quale presupposto per procedere all'adozione particolare, rientri anche l'« impossibilità giuridica » di ricorrere all'affidamento preadottivo, atteso che il minore non si trova in stato di abbandono, avendo comunque un genitore che provvede alle sue esigenze morali e materiali. L'adozione in casi particolari, tuttavia, rappresenta un istituto di carattere eccezionale, il ricorso al quale è ammesso solo in presenza dei rigorosi e tassativi presupposti stabiliti dalla legge, tra cui lo stato di abbandono del minore e la dichiarazione di adottabilità.

Nel configurare tale peculiare ipotesi, il legislatore pensava, infatti, a particolari situazioni di fatto (minori c.d difficili) ostative all'affidamento preadottivo e all'adozione piena. L'articolo 4, comma 1, lettera d) costituisce, pertanto, norma di carattere residuale, come tale di stretta interpretazione, non potendo la stessa assurgere a regola generale, che consenta al convivente, omo oppure eterosessuale, di adottare il figlio del partner.

A suo avviso, una possibile soluzione si individua nella recente legge n. 173 del 2015 in tema di diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. In base a tale legge, qualora il minore già affidato sia dichiarato adottabile, gli affidatari devono essere considerati in via preferenziale ai fini dell'adozione. Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 173 del 2015 sopra richiamata, stabilisce infatti che il tribunale per i minorenni, per decidere sull'adozione, debba tener conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria. Al riguardo, posto che l'affidamento familiare può essere disposto non solo in favore di coppie coniugate, ma anche di conviventi, anche omosessuali, e di persone singole, risulta irragionevole consentire la conversione dell'affidamento in adozione solo quando gli affidatari posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, ossia siano coniugati da almeno tre anni (si veda, in proposito, la proposta di legge Marzano C. 3019). Uno sperimentato affidamento familiare, la cui positività per l'interesse del minore deve essere valutata caso per caso, deve potersi convertire in adozione anche se il soggetto affidatario sia una persona singola o una coppia stabilmente convivente, anche omosessuale. Si osserva, inoltre, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46 della legge sulle adozioni, che l'esistenza di una relazione affettiva fondamentale per il minore giustifica l'adozione particolare in favore del partner legato al genitore da un'unione civile o da una stabile convivenza, dal momento che tale soggetto, in virtù della convivenza stessa, si trova ad essere già affidatario di fatto del minore e, conseguentemente, è giuridicamente obbligato ad averne cura e a provvedere alle sue esigenze morali e materiali.

Relativamente all'adozione da parte della persona singola, rammenta che la stessa è prevista dall'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dall'Italia. Tale disposizione, tuttavia, non è immediatamente applicativa, ma attribuisce, come chiarito dalla Corte Costituzionale, al legislatore una mera facoltà: perché l'articolo 6 sopra richiamato sia direttamente applicabile nei rapporti tra privati, occorre una legge interna, con la quale siano determinati i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte delle persone singole. In proposito, la stessa Corte Costituzionale ha affermato con chiarezza che i principi costituzionali non si oppongono ad una innovazione legislativa diretta a riconoscere, in particolari circostanze, la possibilità di adozione da parte della persona singola, ove la stessa risulti in concreto la soluzione più idonea a tutelare l'interesse del minore. L'interesse del minore esige, infatti, che l'adozione da parte del singolo sia lasciata come possibile alternativa al ricovero in istituti.

Quanto alla situazione del « semiabbandono permanente », rammenta che la stessa si verifica allorquando non sia praticabile il rientro del minore nella famiglia di origine, ma, al tempo stesso, non sussistano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità. Tale situazione ha dato vita, nella prassi giurisprudenziale, ad affidamenti familiari sine die, nonché all'elaborazione dell'istituto dell'adozione mite, consistente sostanzialmente, attraverso un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, nell'applicazione dell'adozione in casi particolari all'ipotesi del semiabbandono permanente. Al riguardo, posto che tale ultima interpretazione appare, a suo avviso, alquanto opinabile e che comunque i principi dell'adozione mite (volti a preservare il rapporto affettivo tra genitore biologico e figlio) trovano fondamento nel diritto europeo (si veda sentenza Corte Edu, Zhou c. Italia, del 21 gennaio 2014), ritiene auspicabile un intervento del legislatore, volto a prevedere espressamente la possibilità di fare ricorso all'adozione particolare anche in tali casi.

Enrico Quadri, professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, sottolinea, in primo luogo, che la legge n. 184 del 1983 è considerata unanimemente una «buona legge », che però deve fare inevitabilmente i conti, negli ultimi anni, con una incisiva e rapida evoluzione delle relazioni familiari. Al riguardo, si ritiene che ogni eventuale intervento di carattere normativo debba assumere, quale principale punto di riferimento, non un preteso diritto degli adulti all'adozione, quanto piuttosto quello del minore ad avere una famiglia.

Ciò premesso, circa i nodi problematici che si sono venuti ad evidenziare nell'applicazione della vigente disciplina, richiama l'attenzione sulle problematiche connesse all'applicazione « restrittiva » o « estensiva » dell'articolo 44, relativamente all'adozione « in casi particolari ». In proposito, rammenta che la giurisprudenza più recente (Cass. n. 12962 del 22 giugno 2016) ha adottato un'interpretazione dell'articolo 44, comma 1, lettera d), dichiaratamente sistematicoevolutiva, estendendone l'applicazione sostanzialmente a tutti i casi in cui non vi siano le condizioni, con riferimento all'adottando e/o agli aspiranti all'adozione, per procedere all'adozione «piena». In tale ambito, l'adozione «in casi particolari» non rappresenta più un istituto di carattere marginale, destinato ad essere applicato in ipotesi eccezionali, ma è divenuto un vero e proprio modello di adozione, che si colloca accanto a quella «piena», coerentemente ad un'impostazione che incontra il favor della Corte europea dei diritti dell'uomo. A tal fine, ritiene necessari alcuni interventi di carattere normativo diretti a conferire coerenza sistematica alla disciplina della materia, non dovendosi delegare tale compito esclusivamente alla giurisprudenza. In particolare, osserva che si impone una correzione dell'articolo 48, laddove esso prevede che la responsabilità genitoriale possa spettare congiuntamente solo nel caso in cui l'adozione avvenga da parte di « due coniugi » o « del coniuge di uno dei genitori »; ciò allo scopo di armonizzare l'esercizio della responsabilità genitoriale con l'apertura dell'adozione ai conviventi (omo o eterosessuali) e alle parti di un'unione civile. A completamento del precedente intervento, all'articolo 55, ritiene che dovrebbe essere eliminato il richiamo all'articolo 294, secondo comma, del codice civile, laddove è previsto che « nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie». Ritiene, altresì, che possa essere eliminato, all'articolo 44, comma 1, lettera a), il riferimento alla condizione di « orfano » del minore adottabile dalle persone a lui unite da « preesistente rapporto stabile e duraturo » (rapporto che, ai sensi della legge n. 173 del 2015, potrebbe essere maturato « anche nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento »). Fa notare che tale soluzione potrebbe essere quella più idonea ad assicurare, attraverso il riconoscimento dei legami affettivi sviluppatisi tra il minore e soggetti aspiranti all'adozione, l'accesso all'adozione stessa da parte dei conviventi ovvero del singolo. Con riferimento alla questione relativa alla c.d stepchild adoption, sulla quale è intervenuta la Cassazione con la richiamata sentenza del giugno 2016, suggerisce di procedere all'ampliamento della disposizione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b), che andrebbe estesa anche ai conviventi e ai soggetti uniti civilmente. A suo avviso, dovrebbe, inoltre, essere preferibilmente previsto, anche in tali casi, il requisito di un'adeguata stabilità della relazione familiare coinvolgente il minore. Ritiene che altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere, nelle suddette ipotesi, anziché quella « semplice », un'adozione « piena », che dovrebbe essere tuttavia consentita, sul modello dell'articolo 345 del codice civile francese, solo quando il rapporto di filiazione risulti legalmente stabilito esclusivamente nei confronti del partner.

83

In sostanza, osserva come l'obiettivo perseguito dal legislatore dovrebbe essere quello di creare un modello alternativo di adozione (che potrebbe definirsi « semplice »), caratterizzata da effetti dichiaratamente non interruttivi dei rapporti tra il minore e la famiglia di provenienza, in tal caso tornando a disciplinare l'articolo 44, primo comma, lettera d), come era nelle originarie intenzioni del legislatore, unicamente quei casi eccezionali in cui si riscontri l'impossibilità « di fatto » di procedere all'affidamento preadottivo. Tale modello potrebbe essere « procedimentalizzato », nel senso di prevedere un'iniziale manifestazione di disponibilità degli interessati ad un affidamento di cui non è possibile conoscere a priori l'esito, potendo lo stesso avere carattere temporaneo ovvero tradursi in adozione « semplice » (con il mantenimento dei legami del minore con la famiglia di origine) oppure « piena » (in presenza delle condizioni soggettive previste dalla legge, sempre che si intenda mantenerle ferme). Al riguardo, segnala altresì l'opportunità, una volta introdotto il modello di adozione « semplice », che il legislatore definisca la disciplina in merito ai rapporti tra l'adottato e la famiglia di origine, date le ipotizzabili situazioni di conflitto in ordine alle scelte concernente la vita del minore.

Quanto all'adozione del maggiore di età, ritiene che si profilino le condizioni per procedere ad una complessiva riconsiderazione di tale istituto. Al riguardo, osserva come l'adozione in questione potrebbe essere concepita come la soluzione ottimale per quelle situazioni in cui l'affidamento abbia riguardato minorenni adolescenti o prossimi alla maggiore età. In tale ambito, suggerisce che un modello interessante potrebbe essere quello offerto dal nuovo articolo 266 del

codice civile svizzero, che dispone che l'adozione del maggiorenne è ammessa nel caso in cui gli « aspiranti all'adozione abbiano provveduto, per almeno un anno, alla sua cura e alla sua educazione ».

3.3. Magistrati.

Pasquale Andria, presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno, esprime, in primo luogo, un giudizio positivo sul complessivo impianto previsto dalla legge n. 184 del 1983, in particolare dopo le novelle introdotte con la legge n. 149 del 2001. Non ravvisa, inoltre, i presupposti per intervenire sui tempi di conclusione dei procedimenti di adottabilità, che, in media, sono pari a circa 10-12 mesi. Evidenzia, tuttavia, alcune criticità di natura interpretativa ed applicativa. Una prima difficoltà di tipo interpretativo concerne gli interventi di prevenzione dell'abbandono che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge n. 184 del 1983, devono prolungarsi, per provare l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali, per un tempo « ragionevole ». Al riguardo, osserva che il concetto di « ragionevolezza » andrebbe rigorosamente valutato non in riferimento ai tempi cronologici degli adulti, quanto piuttosto a quelli del bambino. Sempre in riferimento agli interventi di prevenzione dell'abbandono, evidenzia che una rilevante criticità è rappresentata dall'assenza di standard nazionali dei livelli di prestazione, oltre che dai ritardi dovuti al fatto che, soprattutto in alcune aree del Paese, le prestazioni di sostegno alla genitorialità e di recupero delle capacità genitoriali sono fortemente deficitarie. Ulteriore questione, a suo avviso meritevole di approfondimento, è quella relativa alla titolarità dell'iniziativa del procedimento di adottabilità, che l'articolo 9, comma 2, della legge n. 149 del 2001 attribuisce, in via esclusiva, al pubblico ministero. Al riguardo, osserva che, ferma restando l'esclusività della titolarità della predetta iniziativa in capo al pubblico ministero, dovrebbe essere introdotto un controllo di tipo giurisdizionale sull'eventuale decisione di archiviare la segnalazione. Altra questione meritevole di riflessione, a suo giudizio, è quella concernente l'esigenza di rafforzamento delle garanzie del minore quale parte del procedimento, riconoscendogli l'assistenza legale, ivi compresa la nomina del difensore d'ufficio, nel caso in cui il tutore non abbia provveduto adeguatamente. Quanto al Titolo IV della legge n. 183 del 1984, relativa alle adozioni «in casi particolari», si domanda se abbia ancora senso, alla luce della recente riforma in materia di « status filiationis », parlare ancora delle stesse nei termini di adozioni « non legittimanti ». A suo parere, occorre, infatti, intervenire, sul Titolo IV della richiamata legge, al fine di riconoscere all'adozione « in casi particolari » gli stessi effetti dell'adozione piena quanto all'estensione dei vincoli di parentela e all'elisione dei rapporti giuridici, non anche personali, del minore adottato con la famiglia di origine. Osserva, altresì, che, quando ciò risponda all'effettivo interesse del minore, soprattutto se in una fase avanzata dell'età evolutiva, i rapporti personali dell'adottato con la famiglia di origine andrebbero conservati anche nei casi di adozione « piena ». Relativamente alla « stepchild adoption », osserva che il legislatore ha ritenuto di non dover provvedere, operando, di fatto, un insolito rinvio alla giurisdizione e validando, conseguentemente, un'applicazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d), che espone, allo stato, al rischio di una diversità di trattamento, a seconda del luogo e del giudice territorialmente competente.

Quanto alle adozioni internazionali, evidenzia come i tempi per il rilascio del decreto di idoneità, che, com'è noto, sono in media abbastanza lunghi (o comunque più lunghi del termine, sia pure ordinatorio, di sei mesi e mezzo complessivi previsti dalla legge), dipendano in larga misura dal tempo impiegato dai servizi per l'invio delle relazioni. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di tenere ferma la competenza all'emanazione del decreto di idoneità in capo all'autorità giudiziaria, trattandosi diritti umani fondamentali ed avendo, in particolare, il minore diritto « alla migliore adozione possibile ». Infine, si guarda con favore alla proposta di istituire un'Agenzia per le adozioni internazionali, cui si fa riferimento nella proposta di legge a prima firma Rossomando.

Melita Cavallo, magistrato in quiescenza, già presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, richiama, preliminarmente, la necessità che il minore sia ascoltato in ogni fase del procedimento che lo riguarda. Relativamente all'affidamento familiare, ritiene che debba essere introdotto il concetto di « pregiudizio » del minore come elemento che esclude la possibilità di un affidamento consensuale; ciò al fine di scongiurare il rischio di agevolare eccessivamente il ricorso a tale strumento, che potrebbe diventare una sorta di « corsia preferenziale » per l'adozione. In relazione a tale ultimo aspetto, manifesta, in particolare, netta contrarietà in ordine all'eventuale affidamento del minore a coppie che abbiano manifestato la loro disponibilità all'adozione, tranne il caso in cui abbiano figli.

Quanto al provvedimento di affidamento, rileva la necessità di definirne puntualmente i contenuti, con particolare riguardo ai rapporti del minore con i genitori, alla previsione di luoghi « neutri » di incontro e via di seguito.

Relativamente ai poteri dell'affidatario, reputa opportuno che sia prevista la possibilità per quest'ultimo di esprimere il consenso, in particolari ed eccezionali situazioni di rischio, ad interventi chirurgici urgenti.

Occorre, inoltre, a suo avviso, introdurre un limite alla permanenza dei minori in casa-famiglia, prevedendo un termine massimo di due anni, per i minori che non abbiano ancora compiuto un anno, e di tre anni per i quelli da tre a dodici anni.

In riferimento all'articolo 403 del codice civile, suggerisce che, in caso di intervento della pubblica autorità in favore del minore, se ne debba dare tempestiva comunicazione alla procura, che immediatamente provvederà a darne notizia al tribunale, perché proceda all'ascolto del minore stesso.

Per quanto concerne il procedimento di dichiarazione dello stato di adottabilità, propone che lo stesso si svolga *ab origine* sempre davanti dal collegio, in modo da garantire un più efficace contraddittorio tra le parti e da ridurre, conseguentemente, il rischio di successive ed eventuali impugnazioni.

Relativamente all'« adozione mite », si dichiara favorevole all'introduzione di tale istituto in riferimento a quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un oggettivo stato di abbandono, sia necessario comunque salvaguardare, nell'esclusivo interesse del minore, le relazioni affettive di quest'ultimo con la famiglia di origine.

Per quanto concerne l'estensione dell'adozione ai *single*, si dichiara in linea di principio favorevole, facendo notare, in ogni caso, come la vigente normativa, all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 già contempli tale ipotesi.

In merito all'adozione internazionale, richiama l'attenzione sulla grave situazione di carenza di organico del personale dei servizi sociali, che rappresenta la principale causa dell'eccessiva lunghezza del relativo procedimento, ben oltre i termini previsti dal legislatore. A tale riguardo, ritiene inoltre necessario promuovere un'efficace collaborazione con le regioni, onde consentire la predisposizione di protocolli che possano garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni omogenee ed uniformi.

Relativamente alla trascrizione della sentenza di adozione straniera, propone che la stessa sia inviata direttamente all'ufficiale di stato civile, eliminando il previo passaggio innanzi al tribunale.

Guarda, inoltre, con favore all'adozione di misure volte a sostenere le famiglie, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli, nella fase « post adozione ». A tal fine, auspica che siano rese disponibili le necessarie risorse finanziarie, nell'ottica di incrementare l'efficienza dei servizi sociali.

Manifesta, infine, netta contrarietà in relazione all'ipotesi di affidare la valutazione delle coppie agli enti o ai servizi sociali, ritenendo che la stessa debba rimanere di competenza dell'autorità giudiziaria.

Francesca Ceroni, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, propone, in primo luogo, sulla falsariga di quanto disposto dall'articolo 72, comma 5, del codice di procedura civile relativamente alle cause matrimoniali, la modifica dell'articolo 17 della legge n. 184 del 1983, prevedendo la comunicazione d'ufficio della sentenza della corte di appello alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e la conseguente facoltà per il Procuratore Generale di impugnarla. Propone, inoltre, la modifica dell'articolo 12 della richiamata legge, nel senso di aggiungere, dopo la parola « significativi », l'avverbio « potenzialmente » ovvero sopprimendola del tutto: appare, infatti, irragionevole, alla luce del diritto di ogni fanciullo di crescere nella sua famiglia di origine, preferire una coppia di estranei ad eventuali parenti idonei del minore, cui andrebbe, peraltro, attribuita la qualifica di litisconsorti necessari. Ulteriori proposte, infine, vanno nella direzione, da un lato, di introdurre una disposizione per la quale, salvo motivate eccezioni, i fratelli e le sorelle debbano essere dati in affidamento ad un unico nucleo familiare, dall'altro, di disciplinare l'istituto dell'« adozione mite », da preferire all'adozione « legittimante », privilegiando il principio della continuità degli affetti.

Salvatore Di Palma, presidente della I Sezione civile della Corte di Cassazione, relativamente ai procedimenti di adozione trattati

innanzi alla Suprema Corte, sottolinea, preliminarmente, come sia assolutamente indispensabile che gli accertamenti di fatto e le valutazioni compiute dai Tribunali per i minorenni e dalle Corti d'appello siano estremamente accurati e, soprattutto, aggiornati al momento della decisione di merito.

In relazione a questo aspetto, rammentando come tale esigenza di aggiornamento, cui ha fatto recentemente richiamo anche la CEDU, sia stata dalla Corte di Cassazione esplicitata nella sentenza n. 24445 del 2015, auspica l'intervento del legislatore attraverso l'inserimento di una disposizione che preveda l'obbligo dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello di aggiornare accertamenti e valutazioni immediatamente prima della pronuncia della decisione di merito, soprattutto in riferimento al caso in cui dalle parti vengano dedotte circostanze nuove.

Propone, inoltre, trattandosi di procedimenti riguardanti i diritti inviolabili delle persone, di ridurre della metà i termini del procedimento di Cassazione, analogamente a quanto previsto per il contenzioso in materia elettorale.

Rammentando come la nostra giurisprudenza sia ferma nel ritenere che nel processo di adottabilità debba trovare piena applicazione il principio del contraddittorio, rileva che la qualità di parte, in tali procedimenti, deve senza dubbio attribuirsi al minore (ovviamente rappresentato dal tutore o, in caso di conflitto di interessi, da un curatore speciale), ai genitori dell'adottando, nonché al pubblico ministero. Osserva come sia più problematica, invece, l'attribuzione della qualità di parti ai parenti entro il quarto grado, dal momento che la loro presenza nel processo è doppiamente condizionata dalla mancanza dei genitori e dall'esistenza di rapporti significativi con il minore: sarà, pertanto, il presidente del Tribunale dei minori a valutare, all'inizio del procedimento, se esistano parenti con i quali il minore abbia rapporti significativi; lo stesso presidente deciderà, inoltre, sulla difesa tecnica o sulla nomina del difensore d'ufficio.

Ritiene comunque che tale disciplina processuale, cui legge n. 149 del 2001 ha già apportato sensibili modifiche di carattere migliorativo, debba essere oggetto di approfondita riflessione, al fine di renderla ancora più efficiente ed efficace. In proposito, ricorda che la recente legge n. 173 del 2015, nel modificare alcuni articoli della legge n. 184 del 1983, introduce un importantissimo principio, vale a dire il diritto alla continuità affettiva dei bambini in situazioni di affido familiare. Tale principio, a suo avviso, si riverbera su tutta la disciplina in materia di adozione. In particolare, l'articolo 2 della legge da ultimo richiamata, nel modificare l'articolo 5 della legge n. 184 del 1983, prevede testualmente che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria debbano essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. La predetta norma, a suo giudizio, pone una serie di problemi interpretativi, non essendo chiaro se agli affidatari sia o meno attribuita la qualità di parte del processo e, in caso affermativo, quali siano specificamente i loro diritti

processuali (nomina di un difensore tecnico a loro scelta oppure, in alternativa, analogamente a quanto previsto per le parti necessarie del processo, di un difensore d'ufficio).

Quanto all'adozione « mite », ritiene necessario, come rilevato dalla Corte europea, il ricorso a tale strumento nei casi in cui sia possibile il recupero del rapporto tra i minori e la famiglia di origine. Tale strumento, a suo giudizio, dovrebbe essere certamente formalizzato dal legislatore, ma, al tempo stesso, essere delineato in modo flessibile, a seconda dei casi che di volta in volta si presentano.

Infine, richiama l'attenzione sull'esigenza di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui non prevede, attraverso un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, la possibilità per il giudice di interpellare la madre, che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Auspica, pertanto, su tale questione, un rapido intervento del legislatore.

Patrizia Esposito, presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli, richiama l'attenzione, preliminarmente, sulle prassi adottate, sia per le adozioni nazionali che per quelle internazionali, dal Tribunale per i minorenni di Napoli, che ha maturato un'esperienza di notevole rilievo riguardo ai relativi procedimenti. Segnala, in particolare, lo sviluppo e l'implementazione di un sistema informativo di supporto per la gestione delle adozioni, utilizzabile sia per acquisire informazioni, sia per le interlocuzioni dell'ufficio con gli utenti e i soggetti portatori di interesse. Segnala altresì l'avvenuta attivazione di forme di collaborazione con la Regione Campania, che ha istituito nel maggio 2014 il « Centro Regionale per le Adozioni Internazionali ». Nello specifico, rammenta che è stato istituito nel gennaio 2015, un Protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il predetto Centro regionale, al fine di promuovere sul territorio regionale campano la semplificazione delle procedure di adozione e di accelerarne i tempi di svolgimento.

Tanto premesso, osserva che le maggiori criticità in materia derivano dai fallimenti adottivi e dalle conseguenti restituzioni, soprattutto in tema di adozione internazionale.

Osserva, infatti, che il « post-adozione » rappresenta, invero, il punto debole della normativa vigente, in parte assicurato, in tema di adozione nazionale, dal monitoraggio operato durante l'anno di affido preadottivo, ma assolutamente non garantito nell'ambito dell'adozione internazionale. Ritiene che tale aspetto, meriti un necessario e mirato approfondimento normativo.

Quanto agli affidi familiari, fa notare come l'affidamento familiare non adottivo sia considerato dalla legge il rimedio preferenziale (rispetto all'inserimento in casa famiglia), a cui il giudice, e prima ancora i servizi, devono ricorrere quando l'ambiente familiare è pregiudizievole per il minore. All'opposto dell'adottabilità, esso comporta un'uscita temporanea dalla famiglia e il mantenimento dei rapporti tra il figlio e i genitori ed eventuali parenti e deve essere

affiancato da un programma di assistenza verso la famiglia da parte di un servizio che se ne assuma la responsabilità. A tale riguardo, rammenta che la durata massima dell'affidamento familiare è comunque fissata in due anni, ma che la legge n. 184 del 1983, all'articolo 4, comma 4, prevede che possa essere prorogato senza alcun limite espresso « qualora la sospensione rechi pregiudizio al minore ».

Rammenta altresì che l'articolo 5 della medesima legge stabilisce che l'affidatario debba essere sentito nei procedimenti civili riguardanti il minore. In proposito, osserva che la realtà è però molto più complessa di quanto il legislatore abbia potuto prevedere, sicché le caratteristiche dell'affidamento previste dalla vigente normativa non sempre trovano un riscontro nelle situazioni in cui esso si applica. A suo giudizio, il punto critico è soprattutto rappresentato dalla temporaneità, molto difficile da garantire in concreto, considerate le molte difficoltà che si incontrano nella definizione delle situazioni di crisi familiari.

Per poter prevedere la durata dell'affidamento, a suo avviso, occorre individuare quale sia la consistenza della crisi, quali i rimedi applicabili, quale la loro prevedibile durata, quale la probabilità di successo, effettuando una diagnosi ed una prognosi sull'evoluzione della situazione familiare, anche e soprattutto alla luce della recente legge n. 173 del 2015 sulla continuità affettiva, che consente agli affidatari di diventare adottanti, possedendone i requisiti richiesti, nel momento in cui la condizione temporanea di trascuratezza si è protratta nel tempo e in modo irreversibile, tanto da degenerare in una situazione di vero e proprio abbandono.

Osserva dunque come sia stato introdotto un regime di « favor » verso i legami affettivi costruiti in ragione dell'affidamento laddove il rapporto instaurato tra la famiglia affidataria e il minore abbia, di fatto, determinato una relazione strutturata e profonda.

Nel richiamare l'attenzione sul fatto che la tutela della continuità affettiva del minore con la famiglia affidataria ha comportato la previsione di una « corsia preferenziale » per quest'ultima, che pone, in concreto, l'ulteriore questione della formazione e di individuazione delle coppie affidatarie, fa notare come si venga a porre un problema delicato in termini di abbinamento, per affrontare il quale si potrebbe dare mandato ai giudici onorari deputati all'ascolto delle coppie aspiranti all'adozione di consultare le stesse anche in ordine alla loro disponibilità relativamente all'istituto dell'affido; ciò al fine di selezionare, all'occorrenza, coppie che, seppur non miratamente proiettate verso questo specifico percorso, siano in grado comunque già di fornire al tribunale dei minori utili elementi di conoscenza e di valutazione sulle capacità di accoglienza di un minore. Anche su questo peculiare aspetto reputa necessario l'intervento legislativo attraverso, una specifica previsione normativa che delinei oggettivi criteri di selezione.

Laura Laera, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, evidenzia come la legge n. 184 del 1983 fondi il suo impianto sul modello della famiglia legittima, prevedendo l'adozione « piena » nei termini di adozione legittimante, con conseguente interruzione di ogni

relazione di tipo giuridico tra l'adottato e la sua famiglia di origine. Rammenta che, accanto al modello dell'adozione cosiddetta legittimante, il legislatore ha, tuttavia, previsto quello dell'adozione « in casi particolari » (articolo 44 delle legge da ultimo richiamata), la cui caratteristica fondamentale si ravvisa nel fatto che, in capo all'adottante, non sono richiesti i medesimi requisiti soggettivi necessari, invece, per accedere all'adozione « piena ». Possono, infatti, adottare, ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, anche coppie di fatto oppure persone singole. Sottolinea che, muovendo tale presupposto, taluni tribunali, richiamandosi all'articolo 44, comma 1, lettera d), della citata legge, hanno consentito, nelle ipotesi di famiglie « arcobaleno », l'adozione del figlio del compagno, in analogia a quanto stabilito dalla lettera b) del medesimo articolo, laddove è prevista la possibilità di adottare il figlio del coniuge (si veda la pronuncia della Corte di appello di Firenzen. 1274 del 26 settembre 2012). In proposito, ricorda che la Corte Costituzionale, già nel 1999, ha chiarito che l'adozione in casi particolari non presuppone necessariamente la preventiva dichiarazione dello stato di abbandono del minore. A suo giudizio, trattasi comunque di adozioni che non dovrebbero essere soggette ad alcun automatismo, richiedendo, caso per caso, la concreta valutazione da parte del giudice. Altra questione meritevole di attenzione, a suo parere, è quella relativa al novellato articolo 74 del codice civile, dove si definisce la parentela « il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite», sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta in costanza di matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, sia nelle ipotesi di adozione, con l'unica eccezione riguardante l'adozione del maggiore d'età (articolo 291 e ss del codice civile). Rileva che l'interpretazione letterale del predetto articolo sembrerebbe, pertanto, includere nel vincolo di parentela anche i minori adottati ai sensi del richiamato articolo 44 della legge sulle adozioni. Ritiene che tale fondamentale elemento di novità dovrà essere tenuto in debito conto, nell'eventualità in cui dovessero essere introdotte modifiche alla vigente disciplina in tema di adozione. Quanto al procedimento di adozione, che si svolge in contraddittorio ed in presenza del difensore del minore (sul modello del processo penale), non ravvisa particolari profili di criticità, posto che la durata del procedimento varia, infatti, da tribunale a tribunale (presso il Tribunale per i minorenni di Firenze essa è mediamente di un anno). Analogamente, con riferimento all'adozione internazionale, non concorda sulla necessità, in nome di pretese esigenze di semplificazione e velocizzazione della procedura, di ridurre i tempi per l'ottenimento del decreto di idoneità, che sono pari, in media, a 10-12 mesi. Al riguardo, osserva, infatti, che i tempi di attesa per ottenere il predetto decreto sono utili alla maturazione delle coppie che intendono fare ricorso all'adozione internazionale, che richiede un percorso piuttosto difficile e complesso. Parimenti, non guarda con favore nemmeno all'ipotesi che il Tribunale venga estromesso dal procedimento di rilascio del decreto di idoneità, dal momento che, a suo giudizio, il controllo giurisdizionale rappresenta un irrinunciabile strumento di garanzia.

Simonetta Matone, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, ritiene, preliminarmente, che quella in materia di adozioni sia complessivamente una buona legge, che non necessita di modifiche essenziali. In particolare, osserva che la lunghezza del relativo *iter* procedimentale, sovente oggetto di critiche, rappresenti un'indubbia garanzia di serietà dello stesso.

Ciò premesso, propone di introdurre disposizioni dirette ad una maggiore «giurisdizionalizzazione» dell'iter di adozione, onde consentire ai soggetti nei cui confronti inizia il procedimento di verifica della responsabilità genitoriale di intervenire e di difendersi sin dalle prime battute. Propone, inoltre, di prevedere misure a sostegno delle famiglie nella fase « post-adozione », nonché di disciplinare l'istituto dell'« adozione mite », la cui applicazione, in ipotesi particolari, andrà valutata dal Tribunale dei minori.

Rilevata l'opportunità di estendere l'adozione ai *single*, che potrebbero adottare minori adolescenti o preadolescenti « difficili » per i quali la procedura di adozione non sia andata precedentemente a buon fine, assoluta contrarietà esprime, infine, in merito alla « *stepchild adoption* », istituto di creazione giurisprudenziale, dal momento che al centro del procedimento non deve intendersi un preteso diritto alla genitorialità della coppia, quanto piuttosto l'interesse del minore ad avere una famiglia.

Alida Montaldi, presidente della sezione per la persona e la famiglia e della sezione per i minorenni della Corte di appello di Roma, si sofferma, in primo luogo, sulla questione dell'applicazione delle garanzie del « giusto processo » al procedimento innanzi al giudice minorile.

Al riguardo, dopo aver evidenziato come in tale procedimento svolga un ruolo fondamentale l'apporto sinergico di tutte le figure professionali nello stesso coinvolte, rammenta che la Corte Costituzionale, già nella pronuncia n. 1 del 6 febbraio 2002, ha sostanzialmente affermato la possibilità di adeguare in via interpretativa il rito camerale alle esigenze del contraddittorio, attribuendo al minore e al genitore la qualità di parte e assicurando loro la possibilità di partecipare al procedimento sin dall'inizio. Ricorda, infatti, che la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 prevede la partecipazione al procedimento di tutte le parti interessate ed il principio dell'ascolto del minore capace di discernimento, direttamente o mezzo di un suo rappresentante.

Sottolinea, altresì, come alla composizione del mosaico del « giusto processo minorile » abbia concorso anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, della quale richiama le principali pronunce:

Cass. SS.UU. del 21 ottobre 2009, n. 22238, che ha affermato l'obbligatorietà dell'ascolto del minore, salvo motivata controindicazione;

Cass. 1838/11, che ha chiarito che l'ascolto del minore non è una testimonianza o altro atto istruttorio finalizzato all'acquisizione di elementi favorevoli all'una o all'altra soluzione, bensì momento formale del procedimento destinato a raccogliere i bisogni e le

opinioni del minore stesso, precisando che, di conseguenza, nessuna violazione del contraddittorio sussiste se del suo espletamento non venga dato avviso alle parti;

Cass. n. 15365 del 2015, che ha ribadito che l'ascolto del minore rappresenta un atto processuale del giudice, il quale può stabilire, nell'interesse del minore stesso, particolari modalità per il suo espletamento, comprendente anche la delega specifica ad esperti. Nella sentenza, si precisa, inoltre, che all'ascolto vero e proprio non è equiparabile il cosiddetto ascolto « indiretto », ad esempio da parte dei servizi sociali, nell'ambito delle attività a questi demandate;

Cass. n. 1178 del 2016, dove si afferma il principio in base al quale il minore non è da ritenersi « oggetto » della potestà dei genitori e del potere officioso del giudice, ma autentico « soggetto » di diritto, titolare di un ruolo sostanziale e di uno spazio processuale autonomo, confermandosi, conseguentemente, la necessità della sua rappresentanza processuale secondo le regole generali (attraverso il genitore, il tutore ovvero, in caso di conflitto di interessi, il curatore speciale). In tale sentenza si chiarisce, altresì, che al rappresentante legale spetta la nomina del difensore e che, ove questo non avvenga, deve essere designato un difensore d'ufficio, a pena di nullità del procedimento. In relazione a quest'ultimo aspetto, suggerisce che venga introdotta una disposizione, volta ad attribuire espressamente al difensore d'ufficio nominato dal giudice di primo grado il diritto ad impugnare la sentenza emessa a definizione di tale grado di giudizio, analogamente a quanto già previsto per il difensore nominato dal rappresentante legale. Ritiene, inoltre, opportuno introdurre una disposizione volta a porre a carico dell'Erario l'onere relativo alle spese per la difesa tecnica del minore, con particolare riguardo al difensore nominato d'ufficio, posto che, in caso di nomina da parte del rappresentante legale, il procuratore costituito per il minore solitamente richiede, ed ottiene, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo la non abbienza del proprio assistito;

Cass. n.7282 del 2010, che ha escluso dall'attività istruttoria assoggettata ai principi del contraddittorio l'attività che rientra nella competenza specifica dei Servizi sociali, che ha natura amministrativa e si svolge in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari che la riguardano. Tale pronuncia ha, quindi, riconosciuto autonomia tecnico-amministrativa al ruolo dei Servizi sociali ed ha affermato che sull'attività da questi svolta il contraddittorio può essere assicurato soltanto attraverso l'audizione degli operatori nel contraddittorio delle parti;

Cass. n. 14555 del 2011, che ha stabilito la partecipazione necessaria dei genitori al giudizio di appello nelle procedure di accertamento dello stato di abbandono di un minore, anche se non costituiti in primo grado;

Cass. 7282 del 2011, che ha affermato il diritto dei genitori e dei parenti sino al quarto grado con rapporti significativi con il minore a partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal Tribunale dei minori.

Evidenzia, quindi, alla luce delle citate pronunce, come nessun dubbio interpretativo sussista più sul fatto che il procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono debba essere sin dal suo inizio un processo a cognizione piena e con il pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, pur se esercitato con modalità adeguate all'oggetto della procedura. Rileva, tuttavia, la necessità di regolare espressamente la valenza probatoria degli accertamenti istruttori espletati nelle procedure introdotte per la verifica della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 330 e seguenti del codice civile che abbiano eventualmente preceduto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di abbandono. Al riguardo, sottolinea che attualmente la Corte di appello di Roma ritiene che il rispetto del contraddittorio sia assicurato, ai fini della decisione di secondo grado, mediante l'acquisizione dei fascicoli relativi alle predette procedure al fascicolo di ufficio del procedimento di appello e l'assegnazione alle parti di un termine per esame e deduzioni.

Circa le problematiche attinenti al ruolo e alle competenze dei servizi sociali, osserva che agli stessi è attribuito, e non solo dalla legge sull'adozione, un ruolo fondamentale di sostegno, assolto con prestazioni di vera e propria eccellenza, ai nuclei familiari con figli minori in situazione di disagio. Rileva, tuttavia, che ai servizi sociali, e spesso agli stessi operatori, è attribuito anche il compito di riferire al giudice in merito all'andamento e all'esito degli interventi di sostegno, esprimendo valutazioni che turbano e a volte compromettono il rapporto con i componenti del nucleo in difficoltà. Richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di distinguere ruoli e competenze, attribuendole a persone fisiche e professionalità diverse, necessità quest'ultima che si scontra con le sempre maggiori carenze di personale e figure professionali di municipi e aziende sanitarie locali.

A tale riguardo, segnala che la sempre maggiore carenza di risorse dei Servizi sociosanitari costituisce allarmante criticità non solo e non tanto nell'attuazione delle disposizioni della legge n. 184 del 1983 che ne prevedono l'intervento, ma dell'intero sistema di tutela delle relazioni familiari e della condizione minorile. Rammenta, infatti, di aver riscontrato nelle procedure di secondo grado di competenza sia della sezione persona e famiglia che della sezione per i minorenni gravi disfunzioni nei rapporti con i Servizi sociosanitari del distretto, tali da determinare la necessaria e successiva segnalazione al Presidente della Corte, con allarmata insistenza, soprattutto in ragione del fatto di aver colto, nelle frequenti risposte di « messa in lista di attesa » dei casi oggetto delle richieste della Corte di appello, una sorta di « burocratizzazione » dei rapporti tra servizi e autorità giudiziaria, a suo parere, inaccettabile, anche se cagionata dalla penuria di risorse.

Precisa che tali disfunzioni non hanno quasi mai riguardato le procedure di accertamento dello stato di abbandono, le quali evidentemente godono di una corsia preferenziale proprio per effetto delle espresse e doviziose previsioni della legge n. 184 del 1983, ma ritiene che l'argomento sia egualmente pertinente al tema dello stato di attuazione della legge sull'adozione. Rammenta che la situazione familiare del minore a tutela del quale viene promossa l'azione di accertamento dello stato di abbandono è molto spesso oggetto di intervento del tribunale dei minori o del tribunale ordinario prima

dell'instaurazione di quel procedimento; dalla tempestività e qualità dell'intervento di sostegno o di vigilanza disposto dipende, in questi casi, l'evolversi della condizione del minore all'interno del suo nucleo familiare da condizione « a rischio » in condizione di vero e proprio pregiudizio e infine di abbandono.

Rileva, quindi, che dalla segnalazione delle gravi disfunzioni riscontrate è scaturita la costituzione di un « tavolo interistituzionale », nel quale sono rappresentati oltre alla Corte di appello e alla Procura Generale, le istituzioni politico-amministrative del territorio (Comune di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio), l'Ufficio del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e gli ordini professionali di avvocati, psicologi e assistenti sociali, con l'obiettivo di analizzarne le cause e di concordare le iniziative da adottarsi per il loro superamento.

Evidenzia come l'analisi condotta abbia consentito di accertare che nel distretto di Roma, che ritiene possa essere, per l'ampiezza e le caratteristiche socioeconomiche del suo territorio, un significativo campione per la indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo, da un canto sono aumentati in misura esponenziale i provvedimenti del giudice ordinario e del giudice minorile che, durante e al termine del processo, prevedono interventi di sostegno e di vigilanza in favore di minori e dei componenti del loro nucleo familiare, dall'altro sono sempre più frequenti i casi in cui, per crescente carenza di risorse, l'intervento richiesto viene attuato molto in ritardo o con modalità non consone a facilitare l'adesione dei componenti del nucleo ad un progetto di sostegno adeguato e in alcuni casi del tutto disatteso.

In particolare, rammenta che da un'indagine sulla quantità e tipologia di richieste pervenute ai Servizi sociali del Comune di Roma nel 2014, condotta dal Dipartimento delle politiche sociali) è emerso che in quell'anno vi è stato un numero elevatissimo di richieste, per la maggior parte del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni e in misura più ridotta della Corte di appello di Roma, e che un'alta percentuale di tali richieste è rimasta, presumibilmente per carenza di risorse, semplicemente inevasa. Dall'analisi condotta è emerso in sostanza che in un territorio grande e problematico come quello del distretto della Corte di appello di Roma, coincidente con il territorio della Regione Lazio, i Servizi sociosanitari non sono assolutamente in grado di far fronte alle crescenti esigenze di minori e famiglie in situazione di disagio, neppure quando a chiederne l'intervento è l'autorità giudiziaria. Ne è scaturita in seno al Tavolo una proficua interazione tra le istituzioni del territorio del distretto, nella consapevolezza delle responsabilità connesse alla disapplicazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria in attuazione di norme vigenti e cogenti nell'ordinamento, e l'impegno ad attivarsi per non consentire la dismissione in fatto di tutele e competenze previste da leggi dello Stato.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene di dover segnalare alla Commissione, che vi è sicuramente sul territorio nazionale una grande diversificazione quanto ad organizzazione e risorse dei Servizi sociosanitari e, per quel che ha potuto direttamente constatare per il distretto di Roma, una sempre più stridente, contraddizione: da un

lato le fonti nazionali ed internazionali hanno rafforzato il sistema delle tutele della condizione minorile e delle relazioni familiari, dall'altro è diminuita proprio nei soggetti pubblici cui è attribuito il fondamentale ruolo di sostegno dei disagi in ambito familiare, volto a prevenire o a rendere efficace l'intervento di tutela giudiziaria, la capacità di svolgere efficacemente questo ruolo, principalmente per carenza di risorse, per ragioni che non spetta a me analizzare, ma che certamente hanno determinato un depauperamento in fatto dello stesso sistema di tutele, così da vanificarne in concreto il rafforzamento.

Osserva, d'altra parte, che le inefficienze dei rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociosanitari del territorio sono state anche oggetto di condanne dello Stato Italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per violazione dell'articolo 8 della CEDU proprio in relazione alla mancata attuazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria emessi a tutela delle relazioni parentali. Ritiene, dunque, anche sotto questo profilo necessario, e non solo opportuno, un intervento del legislatore nazionale volto a presidiare competenze e risorse organizzative in gran parte già esistenti e che rischiano, per i generali tagli alle spese sociosanitarie degli enti territoriali, di essere svuotate di risorse umane e finanziarie.

Per quanto concerne il generale ruolo svolto dalla giurisprudenza nella composizione degli interessi del minore, o meglio nell'individuazione di un punto di equilibrio tra il diritto del minore stesso a crescere nella propria famiglia di origine e quello ad una famiglia adeguata alle esigenze di una sana crescita, evidenzia preliminarmente che la legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, presenta un impianto tuttora valido. Rileva, infatti, che tanto gli interventi della giurisprudenza di legittimità, quanto le più recenti modifiche introdotte dal legislatore, abbiano contribuito sensibilmente ad armonizzare le disposizioni della legge in materia di adozione a quanto stabilito dalle fonti internazionali in materia di tutela delle relazioni familiari e della condizione minorile. A suo avviso, l'intervento ancora da attuare riguarda soltanto alcune situazioni relazionali che, pur essendo già riconosciute meritevoli di tutela secondo i principi ricavabili dal sistema delle fonti nazionali e sovranazionali, non la ricevono espressamente dalla legge.

Ciò premesso, si sofferma sulla recente pronuncia n. 7127 del 2015 della Corte d'appello di Roma (confermata successivamente dalla I sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 12962 del 2016), relativa ad un caso di adozione di un minore da parte della partner dello stesso sesso della madre biologica e con lei convivente, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983. Al riguardo, sottolinea che la stessa Corte di appello ha ritenuto, nel caso di specie, di reiterare gli accertamenti sulla condizione del minore, già disposti dal giudice di primo grado, prescritti dall'articolo 57 della legge n. 184 del 1983. Richiama, inoltre, la sentenza n. 7728 del 2014, sempre della Corte d'appello di Roma, con la quale è stata accolta la domanda di adozione di un minore straniero, con il consenso del genitore biologico, da parte di una cittadina italiana affidataria del minore medesimo. Rammenta che, anche nell'ipotesi in questione, si è ritenuto ricorrente il presupposto di cui all'articolo 44, comma 1,

lettera *d*) (impossibilità giuridica dell'affidamento preadottivo), non essendosi potuto far luogo all'adozione nel minore nel suo paese di origine (Madagascar), in quanto la legislazione di tale paese non consente l'adozione al single.

Quanto all'esigenza di tutelare le relazioni instaurate dal minore con il nucleo familiare affidatario, rammenta che la legge n. 173 del 2015, prevedendo il coinvolgimento degli affidatari nei procedimenti che riguardano il minore e la tutela della continuità delle positive relazioni socio-affettive che si sono consolidate durante l'affidamento, ha riconosciuto in via generale un'esigenza che nella casistica giudiziaria della Corte di appello di Roma è emersa ogni volta che è stato disposto il reinserimento del minore nella famiglia di origine. Proprio perché l'affidamento crea legami così significativi, ritiene necessario tuttavia che sia preceduto da un'accurata valutazione e da preparazione del nucleo affidatario, nonché accompagnato dal necessario sostegno a tutti gli adulti coinvolti oltre che al minore.

Ritiene, inoltre, indispensabile un intervento del legislatore che disciplini in via generale una procedura rispettosa dell'esigenza di bilanciare il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e il diritto della madre a mantenere l'anonimato, nel senso indicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 287 del 2013.

Infine, quanto all'adozione internazionale, rileva come nella casistica delle procedure di secondo grado sia emersa con evidenza l'esigenza delle coppie ritenute non idonee di essere accompagnate in un percorso di consapevolezza oltre che di valutazione. In proposito, fa notare, infatti, che non di rado accade che nel corso della consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello i coniugi acquisiscano consapevolezza dei limiti del proprio progetto adottivo, rinunciandovi spontaneamente, oppure aderiscano al percorso di sostegno indicato come necessario dal consulente tecnico per un approccio più consapevole al progetto, completando così nel corso del giudizio di secondo grado la propria maturazione.

Paolo Sceusa, presidente del Tribunale dei minori di Trieste, rammenta che l'articolo 22, comma 6, della legge n. 184 del 1983 attribuisce al tribunale per i minori il compito di scegliere, tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione nazionale, quella in grado di rispondere alle esigenze del minore abbandonato (fase di abbinamento). Al riguardo, evidenzia come la legge non specifichi con quale procedura decisionale il tribunale debba pervenire a tale scelta, limitandosi a prevedere l'applicazione del metodo comparativo. Nei vari tribunali italiani si sono, pertanto, sviluppate prassi diverse. Presso il Tribunale per i minori di Trieste è stato adottato, a decorrere dal 2011, un nuovo metodo, che consente di omogeneizzare i contenuti tematici delle relazioni conclusive delle indagini di cui al richiamato articolo 22, commi 3 e 4, della legge in materia di adozione. In particolare, è stato predisposto uno schema che prevede sette campi di valutazione (o categorie di rating), comprendenti sia le tematiche previste dalla legge (articolo 22, comma 4, della legge citata), sia ulteriori elementi individuati come argomenti qualificanti nella prassi decisoria. Una volta pervenuta la relazione, ciascuna coppia viene quotata per campi di valutazione, dal giudice onorario o dalla commissione plenaria (composta di giudici onorari e togati). Tale quotazione, che è esclusivo compito dei giudici del Tribunale e mai dei servizi consultoriali, viene poi riportata in un apposito data-base. Ogni coppia riceve informazione del deposito della sua relazione e può ottenerne copia. Essa, inoltre, viene informata dei tempi entro i quali verrà quotata dal tribunale, in base alla relazione pervenuta, potendo inoltre, a richiesta, essere informata per iscritto della sua posizione generale nel novero dei richiedenti. Il data-base consente, quindi, a fronte di ciascun bambino adottabile, di selezionare una rosa ristretta di coppie cui lo stesso potrebbe affidato, a cominciare da quelle con rating più elevati. Selezionate due o tre coppie, un giudice sarà designato ad incontrarle una alla volta. Dell'esito di tali incontri viene redatto un verbale, che sarà oggetto di attenzione da parte della camera di consiglio per l'effettiva scelta di abbinamento da parte del Tribunale.

Mario Zevola, presidente del Tribunale per i minorenni di Milano, preliminarmente, esprime una valutazione complessivamente positiva sull'impianto della legge n. 184 del 1983, che andrebbe modificata solo in qualche punto, senza sostanziali stravolgimenti. Esprime un giudizio parimenti positivo sulla recente legge n. 173 del 2015 in materia di continuità affettiva dei bambini in affido familiare, relativamente alla quale, tuttavia, ritiene che si paventi il rischio che la stessa possa divenire una sorta di « corsia preferenziale » per accedere all'adozione da parte delle coppie che si propongono per l'affidamento. A suo giudizio, la disponibilità offerta dalle famiglie potrebbe, infatti, essere ritenuta strumentale rispetto al desiderio di filiazione adottiva, vale a dire un modo per sottrarsi alle presunte « lungaggini » del procedimento di adozione, con il rischio di condurre anche ad assetti fortemente contrastanti con l'interesse del minore, potendo mancare, in tali casi, una previa seria valutazione delle effettive capacità genitoriali della coppia. Osserva che ciò potrebbe indurre alcuni tribunali, al fine di evitare il precostituirsi di situazioni di fatto difficilmente modificabili e tuttavia non rispondenti al migliore interesse del minore, a privilegiare il collocamento del bambino in comunità, piuttosto che presso famiglie disponibili all'affidamento.

Quanto al previsto avvio della Banca dati per i minori adottabili, ritiene che la stessa, almeno in un distretto quale quello del Tribunale per i minori di Milano, possa essere utile esclusivamente quale strumento di supporto nella ricerca di famiglie per minori con « bisogni speciali », e per quelli che necessitano di essere collocati fuori distretto. Una volta individuata una rosa di possibili genitori adottivi, l'idoneità all'adozione del singolo minore andrà, infatti, poi approfonditamente verificata dal Tribunale per i minorenni, dovendosi tener presente che sul territorio nazionale i criteri di valutazione delle coppie non sono omogenei e, soprattutto, che non sempre che le equipes territoriali hanno la necessaria e specifica preparazione.

In riferimento al procedimento di adottabilità, in primo luogo, guarda con favore all'eventuale ampliamento della platea di soggetti legittimati a promuovere tale procedimento. Nel rammentare come attualmente sia legittimato solo il pubblico ministero, ritiene che la legittimazione potrebbe essere estesa anche ad altri soggetti in

possesso di specifici requisiti di competenza ed autorevolezza, tra i quali, in particolare, i Garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza. Guarda, parimenti, con favore al rafforzamento delle garanzie processuali in favore del minore, attraverso l'espressa previsione della nomina di un difensore a spese dello Stato e, come vincolo processuale, alla previsione dell'ufficializzazione della conclusione della procedura attraverso un'udienza finale davanti al collegio, in cui le parti possano presentare le conclusioni, illustrandole oralmente. Propone altresì l'informatizzazione della procedura, consentendo la presentazione delle relative domande anche on line, così come l'introduzione dell'obbligo, per le coppie che intendano presentare domanda di adozione, nazionale ed internazionale, di frequentare appositi corsi di formazione. Relativamente alla fase dell'affidamento preadottivo (fase in cui il minore non ha ancora acquisito il cognome della famiglia adottiva, dovendosi, d'altra parte, essere mantenuto il più assoluto riserbo sulla sua identità originaria), propone di dotare il minore di un codice fiscale provvisorio, che consenta il pieno e non difficoltoso accesso alle prestazioni sanitarie e dell'INPS. Propone altresì, nella fase successiva all'adozione, in particolare per quella internazionale, di introdurre strumenti di sostegno della genitorialità, investendo, in particolare, in servizi specializzati, cui possano avere accesso sia i genitori che il minore adottato, prevedendo specificamente l'obbligo di frequenza per gli adottanti. Quanto, infine, all'adozione internazionale, ritiene che le garanzie offerte ai minori dal sistema attuale, nel quale assume un ruolo centrale il Tribunale per i minori, sconsiglino eventuali modifiche.

3.4. Associazioni forensi.

Maria Masi, coordinatrice della Commissione interna per il diritto di famiglia del Consiglio Nazionale Forense (CNF), rileva preliminarmente la necessità di avviare una profonda riflessione sull'istituto dell'adozione, anche alla luce delle più recenti e numerose evoluzioni in tema di relazioni familiari.

Nel richiamare il diritto del minore ad avere una famiglia, si sofferma sull'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 3, della legge n. 184 del 1983, vale a dire l'adozione « monogenitoriale ».

In proposito, guarda con favore all'estensione dell'adozione ai single, tenuto conto del fatto che la vigente disciplina prevede anche per le persone singole la possibilità di avere in affidamento minori e che la legge n. 173 del 2015 tutela il diritto dei minori stessi a salvaguardare il proprio patrimonio affettivo. Nell'evidenziare come proprio la legge da ultimo richiamata non preveda, invece, per il single che ne sia affidatario la possibilità di procedere all'adozione del minore, ritiene quindi che il legislatore debba porre rimedio a tale evidente distonia.

Relativamente al procedimento di adozione, reputa necessario, nell'interesse sia del minore adottando, sia delle coppie aspiranti all'adozione, intervenire sui tempi del procedimento stesso, che si presentano eccessivamente lunghi. In proposito, fa notare come sia indispensabile potenziare, a tal fine, i mezzi e le risorse del personale dei servizi sociali. Altra questione, a suo avviso, meritevole di

attenzione, riguarda la natura necessariamente pubblicistica del procedimento di adozione. Sul punto si dichiara contraria a qualsiasi forma di « privatizzazione », dovendo nel procedimento continuare a svolgere un ruolo centrale la magistratura in funzione di garanzia.

Con riferimento all'adozione internazionale, tenuto conto del fatto che sul nostro territorio opera un rilevante numero di enti autorizzati, rileva la necessità di attuare procedure uniformi, anche al fine di garantire, in una materia così delicata, maggiore trasparenza.

Angelo Schillaci, componente dell'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF), richiama l'attenzione sull'esigenza di procedere al coordinamento tra la legge n. 184 del 1983 e la recente legge n. 173 del 2015 sulla continuità affettiva. A suo giudizio, il comma 1-bis dell'articolo 25, introdotto dalla legge n. 173 del 2015, non chiarisce, infatti, se sia o meno necessario un anno ulteriore di affidamento preadottivo perché la coppia affidataria possa fare o meno domanda di adozione. Per quello che riguarda il procedimento propedeutico all'adozione internazionale, di cui al titolo terzo della legge 184 del 1983, si sofferma sulla questione relativa ai tempi per la dichiarazione di idoneità (articolo 29-bis). Al riguardo, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di precisare un termine, entro il quale i servizi sociali siano tenuti a trasmettere la relazione, ferma restando la necessità di adottare misure volte al potenziamento dei servizi sociali stessi.

Infine, sempre in relazione all'adozione internazionale, segnala la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 76 del 2016, in merito alla normativa applicabile in caso di domanda di trascrizione di un'adozione estera. Ricorda che in tale pronuncia, la Corte costituzionale ha ritenuto di doversi applicare alla trascrizione di un'adozione coparentale effettuata negli Stati Uniti, non già gli articoli 35 e seguenti della legge n. 184 del 1983, relativi alla trascrizione del provvedimento straniero di adozione internazionale, bensì, trattandosi di trascrizione relativa ad un provvedimento di adozione nazionale, l'articolo 41 e, conseguentemente, gli articoli 64, 65 e 66 della legge n. 218 del 1995 in materia diritto internazionale privato.

Al riguardo, osserva che si trattasi di differenza di poco non conto riguardo il profilo della competenza, dal momento che, se si applica la legge n. 218 del 1995, competente è l'ufficiale di stato civile in prima battuta e il tribunale civile, eventualmente in sede di impugnazione. Nel caso della trascrizione, ex articolo 35 e seguenti della legge sulle adozioni, competente, invece, è il Tribunale per i minorenni.

Osserva, infine, c'è una differenza molto rilevante anche sull'estensione del controllo sul merito del provvedimento perché, nel caso della trascrizione ex legge n. 218 del 1995, deve essere verificata la compatibilità del provvedimento stesso con l'ordine pubblico, inteso in senso internazionale, mentre, nel caso di trascrizione ex articolo 35 della legge sulle adozioni, il controllo è molto più penetrante, estendendosi alla compatibilità con i principi interni che regolano il diritto di famiglia e dei minori.

Elisabetta Mantovani, Coordinatore della Commissione famiglia dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA), preliminarmente, evi-

denzia come il mutato assetto sociale imponga una oramai ineludibile rivisitazione degli schemi familiari tradizionali, verso nuovi modelli europei di stampo più liberale.

In tale ambito, sottolinea che la recente riforma in tema di filiazione, intervenuta nel 2012, non attribuisce più al matrimonio lo scopo primario nella collocazione dei figli, determinando, invece, il riconoscimento del diritto del minore ad una famiglia, indipendentemente dal modello della famiglia stessa, che potrà essere anche di tipo diverso da quello coniugale. Richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità di riformare il diritto di famiglia anche alla luce della disciplina in tema di unioni civili. Ritiene che principio ispiratore dei futuri interventi legislativi dovrà essere il riconoscimento pieno del diritto del minore ad essere adottato, vale a dire ad avere una famiglia, anche diversa da quella fondata sul matrimonio, nella quale essere amato e curato. A suo avviso, gli adottanti non dovranno essere necessariamente coniugati, ma potranno essere, fermo restando il requisito dell'idoneità affettiva di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, anche single, coppie di fatto o partner dello stesso sesso. Ciò premesso, propone le seguenti modifiche di diritto sostanziale:

l'eliminazione di ogni distinzione tra adozione c.d legittimante ed adozione in casi particolari. In proposito, ritiene che l'articolo 1 della legge n. 219 del 2012, nel modificare l'articolo 74 del codice civile, ha tacitamente abrogato l'articolo 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, richiamando l'articolo 300, comma 2, ultimo periodo, del medesimo codice civile, escluderebbe il rapporto di parentela nell'adozione in casi particolari. Il novellato articolo 74 c.c prevede, infatti, in ogni caso, l'acquisizione del vincolo di parentela in capo al figlio adottivo, salvo che per l'adozione di persone maggiori di età;

l'ampliamento della platea dei soggetti che possono fare ricorso all'adozione, estendendo tale possibilità anche ai single, ai partner delle unioni civili e ai conviventi di fatto, ferma restando la necessità, in tali ultime due ipotesi, che vi sia un preesistente rapporto stabile e duraturo:

la modifica dell'articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del 1983, essendo necessario colmare il vuoto normativo venutosi a determinare a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 287 del 2013, che ha dichiarato l'incostituzionalità del predetto articolo, nella parte in cui non prevede uno specifico procedimento che assicuri la massima riservatezza ed attraverso il quale il giudice, su richiesta del figlio di avere accesso alle informazioni sulla propria identità biologica, possa interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca dell'anonimato;

l'introduzione dell'istituto dell'adozione « mite », che consenta al minore di non rescindere i suoi legami con la famiglia di origine. Tale strumento consentirebbe, infatti, di far fronte alle ipotesi degli affidamenti che si prolungano oltre i due anni o comunque « sine die », nel rispetto del principio della continuità degli affetti.

Sul piano del diritto processuale, propone l'istituzione obbligatoria degli elenchi dei difensori d'ufficio, dei curatori speciali e dei tutori, che specifichi dettagliatamente le loro funzioni, prevedendo e disciplinando, per ciascuna categoria, una retribuzione ed un'adeguata formazione professionale, colmando altresì le lacune rispetto all'istituto delle difese d'ufficio nel processo civile. Al riguardo, evidenzia che i principi ispiratori dell'intervento, come già avviene per il settore penale, dovranno essere funzionali all'attribuzione dei relativi incarichi a professionisti in possesso di competenze qualificate, estendendo il patrocinio a spese dello Stato, al fine garantire un'effettiva difesa ai soggetti più deboli.

Ulteriore proposta va nella direzione di semplificare il procedimento, attraverso l'attribuzione della verifica dell'idoneità all'adozione ai servizi sociali, senza adire il Tribunale, nonché di meglio specificare la nozione di abbandono morale e materiale del minore, in funzione della comprovata irrecuperabilità delle capacità genitoriali. Tutto ciò fermo restando che le condizioni di indigenza non devono costituire un ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia. Suggerisce, infine, da un lato, la previsione di termini perentori, entro i quali ciascuna fase della procedura debba concludersi, con particolare riferimento alla predisposizione delle relazioni dei servizi sociali, che peraltro dovrebbero avere, al fine di garantire l'uniformità su tutto il territorio nazionale, un contenuto standardizzato; dall'altro, il potenziamento della banca dati per le adozioni, al fine di migliorare il sistema nel suo complesso e di agevolare, conseguentemente, in particolare nei casi più difficili, come, ad esempio quelli caratterizzati da precarie condizioni di salute del minore, l'abbinamento tra il minore stesso e la famiglia adottiva.

Alessandro Sartori, Presidente Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF) evidenzia, in primo luogo, la necessità di disporre di dati aggiornati relativamente al fenomeno dei minori « fuori famiglia ». In particolare, ritiene essenziale disporre di informazioni affidabili, costanti ed aggiornate sui motivi dell'allontanamento, sulle modalità e sulla durata dello stesso, sugli interventi a supporto delle famiglie in vista del rientro e sulla qualità della vita dei minori allontanati. In proposito, si segnala che gli ultimi dati aggiornati risalgono al 2011.

Sottolinea, inoltre, la sostanziale inadeguatezza, in ragione della più recente evoluzione sociale, che pone oramai di fronte ad una pluralità di modelli di famiglia, del sistema del c.d doppio binario, quale delineato dalla legge n. 184 del 1983. Tale sistema, infatti, attualmente prevede, accanto all'affidamento temporaneo, l'istituto dell'adozione « piena » (o, secondo la vecchia dizione, superata dalla riforma del 2012, « legittimante »), cui si aggiunge l'adozione « in casi particolari », nelle quattro ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 già richiamata. In proposito, fa notare come l'adozione « piena », che rimanda ad un idea di infanzia abbandonata, non risponda più al mutato assetto della realtà sociale, ove si riscontra invece, con frequenza sempre maggiore, un rilevante numero di bambini ed adolescenti in situazioni di «semiabbandono» o che comunque hanno consolidato una forte identità basata sull'appartenenza alle famiglie di origine, con le quali è necessario salvaguardare la continuità delle relazioni affettive. Per tali ragioni, tenuto conto

della mutata realtà sociale, osserva, da un lato, come non vi sia motivo di precludere l'adozione a persone singole o a nuclei organizzati in modo differente rispetto alla famiglia coniugale, non potendosi certamente obiettare che il matrimonio offra maggiori garanzie di stabilità della formazione accogliente o di serietà del progetto di accoglienza (un matrimonio su due, infatti, esita in separazione); dall'altro, come si ponga l'esigenza di superare il modello di adozione « legittimante » come disciplinato dalla legge n. 184 del 1983, per introdurre, invece, un modello di adozione « aperta », che sia rispettosa del minore e delle sue pregresse relazioni affettive, con piena garanzia del suo diritto all'identità personale. In sostanza, propone di riformare gli istituti dell'adozione e dell'affido, nel senso di prevedere: accanto all'affido temporaneo, un affidamento a lungo termine, in casi particolari, sul modello della kafala di tradizione islamica, nelle ipotesi in cui tale soluzione sia quella preferita dagli interessati e maggiormente rispondente all'interesse del minore; l'adozione « piena », quale soluzione centrale del sistema, sul modello di quella attualmente delineata dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, senza vincoli di segretezza e senza recisione dei rapporti e delle relazioni affettive con la famiglia di origine; l'adozione « piena », con vincolo di segretezza ed interruzione dei rapporti con la famiglia di provenienza, limitatamente alle ipotesi in cui tale soluzione sia imposta dalla necessità di tutelare il preminente interesse del minore. Quanto ad ulteriori questioni procedimentali concernenti gli istituti dell'adozione e dell'affido, l'associazione suggerisce, per garantire un giusto ed un rapido processo, di utilizzare lo stesso lo stesso modello del procedimento di adozione, con piene garanzie per la difesa in ambito minorile, per tutte le pronunce relative a questioni inerenti la responsabilità genitoriale, che non nascano da un conflitto tra genitori e figli (come avviene, ad esempio, in caso di separazioni). L'obiettivo dovrebbe, pertanto, essere quello di prevedere un processo con piene garanzie, snello e rapido, orale e collegiale. Suggerisce, altresì, di abolire gli esperti nel collegio giudicante, dovendo gli stessi, limitarsi ad assumere un ruolo di mera consulenza all'ufficio del pubblico ministero o nell'interfaccia tra il giudice ed i servizi sociali. Al riguardo, osserva che la presenza di esperti pone un serio problema di equità del processo, dal momento che le conoscenze scientifiche poste a fondamento della decisione dovrebbero essere oggetto di contraddittorio ed il giudice dovrebbe decidere senza poter introdurre ulteriori elementi fattuali o valutazioni di fatti su cui fondare o motivare la decisione. Ulteriore proposta è quella che va nella direzione di separare in modo netto gli ambiti di intervento, rispettivamente, della giurisdizione, cui spetta la tutela dei diritti del minore, e dei servizi sociali, cui invece compete l'erogazione di servizi di promozione e protezione della persona minorenne. In altri termini, in attuazione del principio di netta separazione tra l'attività giurisdizionale e quella più propriamente amministrativa, i servizi sociali non andrebbero considerati meri ausiliari del giudice, come accade invece nell'ambito penale. In proposito, l'associazione fa notare, infatti, come l'attuale modello operativo, oramai superato, determini una serie di inevitabili distorsioni: da una parte, la giurisdizione finisce, di fatto, col sottrarre risorse al sistema dei servizi, che vengono distolti dalle attività di prevenzione e protezione che sono loro proprie; dall'altra, l'equità del processo viene meno allorché il servizio, cui spetta un ruolo di sostegno, si trova anche a svolgere funzioni di valutazione e di supporto del giudice. Infine, nel presupposto che l'articolo 8 della Convenzione CEDU impone agli Stati aderenti l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto della vita privata e familiare dei minori, si richiama l'attenzione sull'esigenza che lo Stato garantisca sul suo territorio, a tutti i minori che l'autorità giudiziaria abbia allontanato dalla famiglia, il medesimo trattamento, fissandone e finanziandone gli standard minimi. Ciò, analogamente a quanto avvenuto, in materia di tutela del diritto alla salute, con la definizione dei LEA.

Maria Giovanna Ruo. Presidente della Camera nazionale avvocati per la famiglia ed i minorenni (CAMMINO), sottolinea, in primo luogo, come la prospettiva con la quale va affrontato il tema dell'accesso all'adozione debba essere « puerocentrica », e non « adultocentrica », dovendosi salvaguardare il preminente interesse del minore, non esistendo il diritto degli adulti ad adottare, ma il diritto del minore ad avere una famiglia. Ciò premesso, in merito alla questione relativa all'ampliamento della platea di soggetti che possono accedere all'adozione, rammenta che l'articolo 7 della Convenzione europea sull'adozione dei minorenni stipulata a Strasburgo il 27 novembre 2008, non ancora ratificata dall'Italia, stabilisce espressamente che lo Stato possa estendere l'adozione anche a coppie omosessuali, coniugate o parti di un unione civile registrata. Tale Convenzione stabilisce, inoltre, che l'adozione possa essere estesa anche a coppie del medesimo o di sesso diverso, che vivano insieme in una relazione stabile, lasciando, infine, alla libera valutazione dello Stato se estendere l'istituto anche a persone singole. Sempre in ambito sovranazionale, rammenta che la Corte EDU fa rientrare nella tutela di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali tutte le relazioni affettive del minore, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica, ove funzionali all'interesse dello stesso e al suo miglior sviluppo psicofisico. Infine, ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali, stipulata a Strasburgo il 15 maggio 2003, non ratificata dall'Italia, all'articolo 2, definisce i «legami familiari» nei termini di « una relazione stretta, quale quella tra un bambino e i suoi nonni o fratelli, con base giuridica oppure una relazione familiare de facto ». In tale contesto, anche alla luce dei più recenti dati statistici, che fanno registrare una forte riduzione dei matrimoni ed un aumento esponenziale delle separazioni e dei divorzi, ritiene necessario, quindi, chiedersi se oggi il matrimonio rappresenti, di per sé, una maggiore garanzia per l'interesse del minore e se tale interesse non possa, invece, essere salvaguardato e protetto anche all'interno di differenti modelli familiari, quali, in particolare, quelle che discendono da unioni civili o patti di convivenza (legge n. 76 del 2016). Ritiene necessario, inoltre, domandarsi se debba essere esteso anche ai single l'accesso all'adozione piena. Al riguardo, osserva come la capacità della persona singola di educare e prendersi cura del minore abbandonato non possa essere esclusa a priori, ma andrebbe valutata

caso per caso. Appare, infatti, a suo giudizio, oramai obsoleta, la previsione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), dovendosi consentire, anche alle persone singole di procedere all'adozione piena, quando tale soluzione sia quella che meglio risponda all'interesse del minore. Quanto all'adozione « semiplena », osserva che l'articolo 44, comma 1, lettera b), consente al coniuge del genitore di adottare il figlio dell'altro, mentre tale possibilità andrebbe estesa anche al genitore cosiddetto « sociale », indipendentemente dal suo orientamento sessuale. Parallelamente, suggerisce di modificare anche l'articolo 5 della legge n. 40 del 2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, consentendo di fare ricorso alle fecondazione eterologa anche alle coppie omosessuali. Relativamente, infine, alla questione della maternità surrogata, pur ritenendo tale pratica contraria alla dignità della donna, oltre che contrastante con il diritto del figlio di venire a conoscenza delle proprie origini, fa notare, tuttavia, come non consentirne la tutela giuridica porterebbe, sostanzialmente, a penalizzare il minore per il fatto dei genitori, principio quest'ultimo altrettanto distante dalla nostra sensibilità giuridica. Ulteriori proposte, da ultimo, riguardano: la modifica del procedimento di adozione (nazionale ed internazionale), al fine di renderlo più rapido ed incisivo, sia nei tempi che nelle modalità; l'abrogazione dell'articolo 55 del codice civile, che, nel richiamare la disciplina relativa all'adozione del maggiore d'età, non consente, relativamente alle ipotesi di adozione in casi particolari di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, l'instaurazione di vincoli di parentela tra l'adottato e i familiari dell'adottante; il potenziamento della banca dati dei minori adottabili; la previsione di una disciplina più dettagliata riguardante l'avvocato del minore; la revisione dell'istituto dell'adozione del maggiore d'età, nel senso di prevedere che venga considerato anche il diritto dell'adottato a mantenere il proprio cognome e la propria identità.

Anna Galizia Danovi, rappresentante del Centro per la riforma del diritto di famiglia, pone, preliminarmente, in evidenza come l'impianto della legge n. 184 del 1983 sia tuttora valido, ferma restando la necessità di garantire un più efficiente funzionamento della « rete » dei servizi sociali, che dovrebbero essere chiamati a svolgere un ruolo di più incisivo supporto nei confronti dei genitori adottivi, con particolare riguardo alla fase successiva all'ingresso del minore nella famiglia adottiva. In proposito, osserva, infatti, come le difficoltà maggiori nascano proprio dopo l'inserimento del minore nell'aspirante famiglia adottiva. Quanto alla possibilità di allargare la platea dei soggetti che possono accedere all'adozione, rileva, a suo giudizio, la necessità, specie in tema di « stepchild adoption », di un chiarimento legislativo in merito all'ambigua formulazione della legge n. 76 del 2016, che, da un lato, stabilisce espressamente che le disposizioni in materia di adozione non si applicano alle unioni civili, dall'altro, dispone che resti fermo « quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti » (articolo 1, comma 20, l. cit.), posto che con tale ultima disposizione sembrerebbe volersi validare la più recente giurisprudenza che riconosce la possibilità per il partner, anche omosessuale, di procedere all'adozione del figlio del convivente.

A suo parere, è necessario domandarsi se la possibilità per il partner dell'unione civile di adottare il figlio biologico dell'altro partner sia ragionevole nell'ambito del nostro ordinamento e corrisponda ai principi fondamentali dell'etica sociale italiana. In proposito, rammenta innanzitutto che l'obiettivo principale dell'articolo 44 della legge sulle adozioni era quello di dare un punto di riferimento al minore che avesse perduto uno dei genitori e il cui genitore superstite si fosse risposato. Trattasi, quindi, di una norma che male si attaglia, a suo avviso, alla situazione attuale. Rammenta altresì che, com'è noto, l'adozione in casi particolari non interrompe i rapporti tra l'adottato e la famiglia di origine e con crea alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Al riguardo, fa notare come la legge non faccia riferimento alcuno al genitore biologico che non sia coniuge del genitore adottivo; tuttavia, se ancora in vita, sembra certo che egli conservi ancora la responsabilità genitoriale (tranne il caso in cui non sia decaduto dalla responsabilità medesima), sebbene l'inserimento del minore nella nuova famiglia, avvenuto con l'assenso del genitore stesso, come specificato dall'articolo 46 della legge in materia di adozione, è una causa che ne impedisce il concreto esercizio. A suo giudizio, quindi, il legislatore dovrà tenere conto anche di quest'aspetto. È vero, infatti, che, per quanto concerne le coppie omosessuali, l'« altro » genitore biologico è sovente un « donatore », che non ha alcuna volontà di assumere la responsabilità genitoriale del figlio, ma non sono rari i casi in cui tale genitore esterno alla coppia esista e voglia essere presente. Osserva altresì che la formulazione, oltremodo ambigua, dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, nella misura in cui sembra aprirsi alla possibilità di adozione per le coppie omosessuali deve essere criticata sotto rilevanti profili che ne mettono in dubbio la ragionevolezza: attribuire al partner di una coppia omogenere, sia pure legittimato da un 'unione civile, la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore dell'altra parte, significa, a suo giudizio, porre una regola in aperta contraddizione con quanto dispone lo stesso legislatore, là dove nega alle parti di un'unione civile la capacità di adottare minori in stato di abbandono. Delle due l'una: o le coppie omosessuali, alla medesima stregua di quelle eterosessuali, sono idonee ad adottare oppure non lo sono, essendo necessario che il legislatore si esprima chiaramente sul punto. Ritiene, inoltre, che vi siano ulteriori questioni meritevoli di riflessione ed approfondimento, tra le quali, in primo luogo, la pratica, vietata in Italia, ma legittima in alcuni paesi esteri, del cosiddetto « utero in affitto ». Al riguardo, si domanda in quale modo il riconoscimento della « stepchild adoption » possa riuscire a scongiurare il rischio di legittimare il ricorso a tale pratica, che mercifica il corpo della donna. Ritiene altresì indispensabile, inoltre, prima ancora che ad una riflessione giuridica, procedere ad una ricognizione puntuale dei risultati degli studi di carattere psicologico sui figli delle coppie omogenitoriali, posto che molte delle perplessità relative alla « stepchild adoption » derivano proprio dalle preoccupazioni sulla corretta crescita ed educazione dei figli delle coppie « omogenere ». Infine, pur sottolineando l'ineludibile necessità, anche alla luce della recente legge n. 173 del 2015 in tema di continuità affettiva dei minori in affido familiare, di salvaguardare i rapporti affettivi dei minori stessi con le figure genitoriali o paragenitoriali di riferimento, richiama l'attenzione sul rischio che diventi preminente l'idea della totale indifferenziazione tra coppie omo ed eterosessuali, divenendo l'aspirazione alla genitorialità ad ogni costo (economico e sociale) preminente rispetto all'interesse del minore, che dovrebbe invece rappresentare il principio cardine attorno al quale far ruotare tutto il sistema.

Margherita Prandi, rappresentante del Centro Studi Livatino, ritiene, in primo luogo, nel presupposto che sia l'istituto dell'adozione che quello dell'affidamento hanno carattere residuale, essendo destinati a trovare applicazione limitatamente ai casi in cui vi sia la comprovata sussistenza dello stato d'abbandono del minore, che la lunghezza del procedimento di adozione, per quanto oggetto di reiterate critiche, rappresenti indispensabile garanzia a che l'interesse del minore medesimo sia salvaguardato nel miglior modo possibile. A suo avviso, i tempi previsti dalla normativa garantiscono, infatti, da un lato, un'analisi più approfondita, soprattutto in vista del rientro del minore nella famiglia di origine, dall'altro, un percorso di crescita più consapevole della famiglia medesima, nella quale il minore deve poter, preferibilmente, fare rientro. Quanto ai requisiti richiesti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, vale a dire che i coniugi debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e che tra l'adottante e l'adottato debba sussistere un divario di età maggiore di 18 e minore di 45 anni, osserva come gli stessi siano funzionali a garantire l'idoneità della coppia allo svolgimento della funzione educativa e di assistenza morale nei confronti del minore. Sul punto, ritiene, infatti, che il minore non potrà essere inserito in un nucleo familiare, che non sia basato su di un consolidato e stabile progetto di vita. Osserva, inoltre, come lo Stato sia chiamato a garantire l'interesse del minore a non essere affidato a persone troppo anziane e, come tali, troppo distanti dal suo vissuto, o, al contrario, eccessivamente giovani e quindi prive della necessaria esperienza valutativa ed educativa. Quanto all'adozione in favore dei single o delle coppie omosessuali, ritiene che il minore abbia diritto alla «bigenitorialità», vale a dire a crescere ed essere educato in un contesto familiare quale quello delineato dall'articolo 29 della Costituzione, in cui siano presenti le figure complementari della madre e del padre, entrambe indispensabili al suo corretto sviluppo psicologico ed educativo.

Ciò premesso, propone, sul piano procedimentale, nei casi in cui venga segnalata ai servizi sociali o alla Procura presso il Tribunale per i minori una situazione di disagio familiare, di introdurre modifiche volte a consentire ai genitori del minore, nella fase antecedente all'adozione del provvedimento provvisorio da parte del Tribunale, di accedere al relativo fascicolo. Osserva, infatti, come il giudice, in tale fase, rappresenti l'unico garante del corretto operato dei servizi sociali, non potendo i genitori del minore avere accesso alle relazioni e ai diari degli assistenti sociali. Al fine di potenziare il funzionamento dei servizi sociali e di garantire una maggiore professionalità del relativo personale, propone, inoltre, di destinare maggiori risorse alla formazione continua degli operatori dei predetti servizi e delle ASL, nonché di predisporre linee guida e protocolli uniformi, destinati agli

operatori del settore (avvocati, psicologi del servizio pubblico, consulenti di parte e servizi) e validi su tutto il territorio nazionale.

Ulteriori considerazioni sono svolte, infine, in merito, all'eventuale introduzione della cosiddetta « adozione del nascituro », sulla quale si manifesta netta contrarietà (non potendo, in tali casi, verificarsi l'attualità dello stato di abbandono), e sulla necessità di rafforzare, relativamente all'adozione internazionale, gli incentivi fiscali in favore delle famiglie.

Giancarlo Cerrelli, presidente dei Comitati « Sì alla famiglia », in primo luogo, pone in evidenza come il complessivo impianto delineato dalla legge n. 184 del 1983 non abbia bisogno di riforme radicali, dovendosi sulla stessa legge formulare un giudizio tendenzialmente positivo. Fatta questa premessa, sottolinea che il minore, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, ha diritto a crescere all'interno di una famiglia, tale intendendosi unicamente quella in cui sia garantita la presenza di entrambe le figure genitoriali, materna e paterna. A suo giudizio, il diritto del minore ad una famiglia si declinerebbe, quindi, come diritto dello stesso alla « bigenitorialità ». Per tali ragioni, a fronte di tentativi che tendono a depotenziare il modello della famiglia coniugale, guarda con sfavore, ai più recenti orientamenti delle Corti di giustizia, europee e nazionali, che tendono ad estendere l'adozione alle coppie omosessuali, e ad ammettere la cosiddetta « stepchild adoption ». Ritiene, infatti, che le ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, della legge in materia di adozioni ed affido, come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 22292 del 2013, siano « tassative e di stretta interpretazione », presupponendo tutte una situazione di abbandono del minore o, in ogni caso, una grave carenza nel rapporto genitoriale. In particolare, osserva che l'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge sopra richiamata, non è riferibile, contrariamente alle interpretazioni della più recente giurisprudenza, ad una pretesa « impossibilità giuridica » di far luogo all'affidamento preadottivo, quanto piuttosto all'impossibilità de facto di procedere all'adozione, trattandosi di minori «difficili», poiché, ad esempio, affetti da handicap o in età adolescenziale.

Per le medesime ragioni, dovendosi salvaguardare non un preteso diritto all'adozione, quanto piuttosto il preminente interesse del minore a crescere ed essere educato in una famiglia, guarda altresì con sfavore all'eventuale estensione della possibilità di adottare in favore delle persone singole, così come dei conviventi « *more uxorio* », questi ultimi non potendo fornire la garanzia di stabilità del loro rapporto.

Quanto al nuovo comma 5-bis dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1983, introdotto dall'articolo 1 della legge n. 173 del 2015 in tema di continuità affettiva dei minori in affido familiare, osserva come lo stesso rischi di determinare un serio «vulnus» all'istituto dell'adozione, potendo diventare una sorta di «cavallo di Troia», per consentire prima l'affidamento di minori anche persone omosessuali, singole oppure in coppia, e, in seguito, attraverso interpretazioni «creative» della giurisprudenza, il definitivo superamento dei limiti imposti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983.

Relativamente all'« adozione mite », figura creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di affidamenti « sine die » o di « semiabbandono permanente » del minore, ritiene che tale soluzione, basata su di un interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, sia del tutto contraria allo spirito della normativa vigente, determinando il rischio che sia favorito un possibile aggiramento dei vincoli imposti dalla legge medesima.

Netta contrarietà, infine, esprime sull'eventuale introduzione dell'adozione « aperta », data la verosimile difficoltà dei bambini a gestire i rapporti tanto con la famiglia di origine, quanto con quella adottiva.

In conclusione, nel ribadire il giudizio complessivamente positivo sull'impianto della legge n. 184 del 1983, a fronte della specificità di taluni specifici aspetti attuativi della vigente normativa, propone: di potenziare il supporto alle famiglie, sia nella fase antecedente che successiva all'adozione; di introdurre strumenti diretti a garantire un maggiore e più strutturato controllo sull'eticità, sulla trasparenza e completezza delle comunicazioni nel corso della procedura adottiva, sia nazionale che internazionale; di potenziare, infine, in numero e in specializzazione, tutti gli operatori pubblici coinvolti nella procedura adottiva.

3.5. Rappresentanti di associazioni che operano nel settore dell'adozione, nazionale e internazionale, e dell'affido.

Va premesso che vi è stata, da parte delle associazioni audite, una valutazione sostanzialmente positiva in merito all'impianto e al funzionamento della legge n. 184 del 1983, « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori », così come modificata dalla legge n. 149 del 2001 « Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori », nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, considerata da tutti una legge innovativa che ha delineato un ampio sistema di misure di tutela del minore, e che sono stati auspicati interventi legislativi di miglioramento solo su alcuni aspetti, in relazione al mutato assetto socio – familiare.

Le associazioni audite hanno dunque concordato sulla necessità di una « manutenzione » e di un aggiornamento della normativa attuale per mezzo di alcuni interventi correttivi.

Si riportano, in sintesi, le diverse posizioni assunte in relazione ai vari temi trattati.

3.5.1. Dati.

Maria Teresa Maccanti, Presidente dell'associazione Network aiuto assistenza accoglienza-Onlus (NAAA), partendo da una positiva considerazione dell'impianto normativo in esame, osserva, in merito allo stato di attuazione delle norme in vigore, che le principali criticità relative in particolare ad alcune delle suddette norme, dipendono anche dall'interpretazione che i soggetti coinvolti danno delle medesime. Si riferisce, con particolare riferimento all'adozione internazionale, ai soggetti istituzionali coinvolti che, come indicato dalla legge

n. 476 del 1998 di ratifica della Convenzione dell'Aja, sono quattro attori principali, che operano nell'ambito di tutto il processo adottivo, la Commissione adozioni internazionali, il Tribunale per i minorenni, i servizi territoriali degli enti locali, gli enti autorizzati.

Anna Maria Colella, Direttrice dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte ritiene che la legge n. 184 del 1983 sia una « bellissima legge », apprezzata in tutta Europa e in tutto il mondo, il cui stesso impianto è stato molto importante al fine di ribaltare le priorità e rendere centrale e dominante l'interesse del minore. Inoltre la citata Legge n. 477 del 1998, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, ha rappresentato un tassello fondamentale per combattere e sconfiggere il cosiddetto « fai da te », creando un sistema di correlazione fondamentale fra Regioni, servizi socio-assistenziali, commissione per le adozioni, tribunali per i minorenni, associazioni familiari ed enti autorizzati. La legge italiana sull'adozione internazionale è apprezzata all'estero per la centralità che assicura ai bimbi in stato di abbandono e alle famiglie che si rendono disponibili ad adottarli e per la sussidiarietà negli interventi di prevenzione dell'abbandono, perché l'adozione sia e resti l'ultimo residuale intervento di protezione del minore. Per quanto riguarda le adozioni internazionali, inquadra il loro calo nell'ambito di un fenomeno di portata globale, e fa notare come tale calo tuttavia in Italia appaia meno drastico rispetto a quello sofferto da altri Paesi, anche grazie al fatto che, a fronte di un avvenuto cambiamento rispetto al profilo dei bambini adottabili nei Paesi stranieri, le coppie italiane adottanti hanno comunque saputo, meglio di altri, trovare la disponibilità per accoglierli.

Carla Forcolin, Presidente dell'Associazione La Gabbianella e altri animali - Onlus, rileva come, nonostante il calo progressivo della disponibilità complessiva all'adozione internazionale, l'Italia rimanga, comunque, il secondo Paese del mondo nella graduatoria dei Paesi adottanti, e sottolinea come secondo dati del 2014 siano andate a buon fine 2.200 adozioni internazionali, fa notare, però, come al 31 dicembre 2011 risultasse che i minori fuori dalla famiglia fossero 29.388, dei quali 14.397 in affidamento e 14.991 nei servizi residenziali e, che, in particolare dal 2001 ad oggi, il numero di questi minori sia aumentato in gran parte in ragione dell'afflusso di minori stranieri nel nostro Paese, in particolare di minori stranieri non accompagnati, anche in ragione della crisi economica internazionale. Fa rilevare, inoltre, come dalla relazione del Centro studi dell'Istituto degli innocenti sia risultato che questi minori siano soprattutto adolescenti che superano i dodici anni e che proprio in ragione dell'età sono difficilmente adottabili.

Ciononostante a suo dire permane una divaricazione tra il numero delle famiglie disponibili all'adozione nazionale, che, benché calate, si attestano, comunque, intorno agli 11.000, e il numero di minori presenti nelle strutture residenziali. Tra le motivazioni di tale discrepanza indica la presenza nelle strutture di molti minori non dichiarati adottabili, sia per età oppure in quanto particolarmente

difficili o perché portatori di qualche disabilità, e sottolinea l'esigenza di considerare, dunque, relativamente ai minori ultra dodicenni, una maggiore difficoltà a venire adottati.

Marco Griffini, Presidente dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.) mette in evidenza, a proposito di adozione nazionale come in Italia, da quindici anni a questa parte il numero delle adozioni nazionali sia rimasto costante: 950-1.000-1.050, e che l'ultimo dato – purtroppo, sottolinea essere del 2014 – ci dice che a fronte di 1.050-1.060 adozioni nazionali c'erano 9.000 richieste.

Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE), registra come la loro associazione arrivasse, nel passato, ad una media di circa 4.000 adozioni internazionali all'anno, mentre ad oggi si registra una forte battuta d'arresto, che ha condotto ad un massimo di circa 1.000 adozioni l'anno.

Frida Tonizzo, Consigliere dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (ANFAA) riporta come, per quanto riguarda gli affidamenti familiari, dagli ultimi dati forniti dal Ministero, si sia in presenza di 15.000 minori affidati, di cui 6.750 affidati a parenti. In alcune regioni, quelli affidati a parenti raggiungono percentuali molto elevate, ad esempio il 72,6 per cento in Puglia, l'84,7 in Basilicata, il 61,3 in Campania. Continuano, però, a mancare su questi affidamenti a parenti approfondimenti specifici, più volte anche da noi richiesti, quanto mai necessari anche per avere elementi di analisi significativi e utili per una loro più corretta valutazione. Richiama, inoltre, l'attenzione sul ridotto numero di minorenni, di età compresa tra 0 e 2 anni, che vengono affidati, a fronte di un numero molto maggiore di quelli inseriti in comunità, e cioè il 35,8 per cento di minori in comunità rispetto a quelli affidati, nonostante siano conosciute da anni le conseguenze negative sullo sviluppo del bambino della carenza e delle deprivazioni di cure familiari nei primissimi anni di vita.

Family for Children, in relazione alle adozioni internazionali, ritiene che la legge 4 maggio 1983 n.184, sia una buona legge purché essa venga fatta rispettare dagli enti preposti a farlo. Non che, dunque, una nuova legge ma la piena applicazione della stessa, con alcuni accorgimenti e suggerimenti nella sua applicazione, come, ad esempio, il rispetto delle linee guida per l'ente autorizzato di cui nessuno parla ma che tuttavia esistono e che sono uno strumento indispensabile per il compimento dell'iter adottivo.

3.5.2. Banca dati dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione.

Tutte le associazioni audite convergono sulla necessità di un impulso volto un suo immediato ed efficace funzionamento.

Marco Griffini, Presidente dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.), denuncia come fattore fondamentale per il funzionamento

complessivo del sistema la messa a punto della banca dati, necessaria anche a mettere in rete i Tribunali per i Minorenni. La necessità di creare e perfezionare un sistema di database, che contenga i dati aggiornati relativi al numero di minori adottabili nel nostro Paese, collegato a tutti i tribunali dei minori, nonché una banca dati nazionale per i minori che necessitano di affidamento, rappresenta un'esigenza condivisa anche da Elena Cianflone, Presidente dell'Unione famiglie adottive italiane (UFAI) e da Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE) che mette in rilievo come il fatto di non poter avere la disponibilità dei dati aggiornati appare determinante per fare programmazione;

Pietro Ardizzi, Portavoce del coordinamento « Oltre l'adozione », evidenzia come, a tutt'oggi, non sia monitorabile la situazione dei minorenni adottabili in Italia inseriti in comunità alloggio o in affidamento familiare, proprio a causa della mancata piena operatività della messa in rete dei dati tra i tribunali per i minorenni italiani, e questo a grave discapito di una maggior celerità ed efficacia del sistema di abbinamento tra coppie e bambini, procedura in il cui fattore tempo appare, invece, determinante.

Sul funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali (articolo 38, legge n. 183 del 1984), il cui regolamento di organizzazione è contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108 "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali », che opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che è l'autorità centrale del nostro Paese in materia di adozioni internazionali rispetto al Segretariato de l'Aja, le associazioni. Sulla necessità di una revisione della CAI in sede di audizione da parte delle associazioni audite hanno espresso un'unanime opinione.

Marco Mazzi, Presidente dell'Associazione Famiglie per l'acco-glienza mette in risalto la necessità che la Commissione ritorni ad essere lo strumento che era stato originariamente pensato e voluto dal legislatore, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della gestione collegiale, della riattivazione della comunicazione e dello scambio di dati e esperienze con enti e famiglie, la pubblicazione di rapporti statistici sulle adozioni, il rinnovare il patto di fiducia e di collaborazione con gli enti autorizzati, l'esaminare istanze di apertura e di collaborazione di nuovi Paesi:

Gianfranco Arnoletti, Presidente del Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia (CIFA) sottolinea come una maggiore trasparenza della CAI avrebbe un effetto rassicurante per l'intero sistema così come la trasparenza dell'ente avrebbe un effetto rassicurante per le famiglie, e esprime una valutazione positiva in merito ad un eventuale maggiore coinvolgimento della Commissione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e ipotizza l'introduzione, a fronte del denunciato immobilismo della stessa Commissione, del procedimento del silenzio assenso. Inoltre il mancato sviluppo di relazioni con altri Paesi, la chiusura dei rapporti

scritti e orali tra enti e Commissione, i mancati finanziamenti ai progetti degli stessi enti, gli incontri con le delegazioni dei Paesi esteri il cui contenuto non viene comunicato agli altri attori possono rappresentare tutti fattori che portano una mancanza di uniformità del sistema e denuncia un sostanziale immobilismo dell'Autorità Centrale, che si concretizza a suo parere in varie forme che vanno però tutte a discapito degli interesse delle coppie, degli enti e dunque dei bambini in attesa di una famiglia. In particolare sottolinea il mancato sviluppo di relazioni con altri Paesi, la chiusura dei rapporti scritti e orali tra enti e Commissione, i mancati finanziamenti ai progetti degli stessi enti, gli incontri con le delegazioni dei Paesi esteri il cui contenuto non viene comunicato agli altri attori », un'assenza di coordinamento, quindi, che non fa altro che generare una mancanza di uniformità del sistema.

Elena Cianflone, Presidente dell'Unione famiglie adottive italiane (UFAI), ha sostenuto che la Commissione deve recuperare il ruolo di guida e di regia fondamentale per il funzionamento dell'intero sistema delle adozioni internazionali a livello sia nazionale sia internazionale, mirando a favorire il coinvolgimento alla collaborazione di tutti gli attori del processo adottivo, e a supportare i 62 enti autorizzati nel costante rapporto con le autorità centrali dei Paesi stranieri, ritrovare la sua natura collegiale; ha inoltre sottolineato come, dal 2014, la CAI, organo collegiale, non si sia mai riunita per deliberare, non abbia organizzato alcun incontro periodico di indirizzo e coinvolgimento degli enti autorizzati, non abbia promosso nessuna consultazione semestrale, come prevede la legge, con le associazioni dei familiari, non abbia attivato alcun rimborso per gli enti per i progetti di prevenzione dell'abbandono, di sussidiarietà, progetti, inoltre, già realizzati e rendicontati già nel 2014, e come abbia quasi del tutto interrotto le comunicazioni e il rapporto con le famiglie, che in precedenza erano agevolate da una linea telefonica dedicata, un numero verde, che da due anni è invece stata soppressa; continua proponendo la previsione di tempi certi per le convocazioni e di incontri con gli enti autorizzati che debbano essere regolati con legge e che abbiano cadenza quantomeno semestrale, mentre, con le associazioni familiari a carattere nazionale dovrebbe essere previsto almeno un incontro annuale con tutti i soggetti coinvolti, e dunque, oltre agli enti autorizzati, anche i tribunali per i minorenni, i servizi sociali, le regioni, le associazioni familiari. Propone, inoltre, una composizione più snella, che preveda però la separazione tra la funzione del presidente e quella del vicepresidente.

Fa notare, inoltre, come, dal 2001 al 2013, la CAI abbia semestralmente pubblicato un rapporto molto dettagliato sulle caratteristiche dei bambini, delle coppie, dei Paesi di origine, mentre per il 2014-2015 non è stato pubblicato alcun rapporto. Appare, invece, fondamentale verificare e monitorare il lavoro svolto al fine di individuare precocemente eventuali criticità e programmare opportune politiche correttive. Tali dati servono, inoltre, in modo diretto a informare gli operatori. Presidente dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.), propone il trasferimento della Commissione per le adozioni internazionali al Ministero degli affari esteri e della coope-

razione internazionale, per rimanere nel solco di quello che egli indica come una preziosa attitudine, nonché tradizione, del nostro paese nel campo dell'adozione internazionale che deve a suo avviso rimanere collegata a progetti di cooperazione internazionale finalizzati alla sussidiarietà, al fine di attuare il principio secondo cui è possibile adottare un bambino straniero se si opera in modo che i bambini abbandonati restino nel loro Paese d'origine e che a essere adottati siano solamente i bambini « rifiutati » due volte dalle famiglie di origine.

Family for children chiede l'istituzione di un elenco nazionale delle coppie che hanno dato mandato agli enti che tenga conto di un unico ordine cronologico riferibile al singolo paese, nonché la promozione e la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati.

3.5.3. Costi.

Un altro dei temi portati in evidenza è quello dei costi che devono essere sostenuti dalle famiglie, che appaiono troppo elevati.

Marco Griffini, Presidente dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.) sottolinea come l'adozione internazionale corra il rischio di diventare l'unica forma di genitorialità a pagamento, e sostiene che sarebbe sufficiente un'iniezione di risorse pari a sessanta milioni di euro per renderla, addirittura, totalmente gratuita.

Gianfranco Arnoletti, Presidente del Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia (CIFA) sottolinea come di fatto manchi una parificazione con le altre forme di genitorialità in termini economici, e come sostanzialmente tutti i soggetti auditi siano d'accordo sul fatto che l'adozione rappresenti la forma di genitorialità più costosa.

Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento delle Associazioni familiari adottive e affidatarie in rete (CARE) pone l'accento sul problema delle famiglie adottanti che si trovano a sopportare costi notevoli in particolare nella gestione della fase del post-adozione, e sottolinea, inoltre, come vadano inoltre maggiormente supportate le famiglie che si rendono disponibili alle adozioni difficili, e cioè quelle di ragazzi di età sopra i dodici anni o di bambini o ragazzi « special needs » o con patologie particolari.

Anna Maria Colella, Direttrice dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali – Regione Piemonte fa notare come le spese relative alle adozioni internazionali siano composte, prevalentemente, dalla quota parte relativa ai servizi resi in Italia, poiché, spesso, gli enti fanno ricadere in termini di costi alle famiglie ciò che costa loro la gestione complessiva della struttura, il personale operante in Italia, la formazione e la preparazione della coppia, i servizi resi all'estero e il *follow up*, e mette in evidenza come una riduzione dei costi potrebbe arrivare dalla presenza anche all'estero, in loco, di personale adeguatamente preparato che segua la coppia, e che venga pagato in

modo continuativo anche al fine di evitare che gli enti si servano, all'estero, di personale « spot », che quindi entra in azione solo quando deve assistere la coppia, a discapito di un lavoro molto importante e necessario, quale la verifica delle condizioni di salute del bambino, la frequenza della struttura dove il bambino è accolto, il colloquio costante con gli educatori, il collegamento con la famiglia al bambino abbinata, la preparazione del minore all'adozione, (cosa che, rileva, non tutti gli enti fanno) nonché di assistenza alla coppia durante il percorso di adozione che può essere anche molto lungo: i tempi, inoltre, sono molto diversi da paese a paese. Valutazione positiva di una necessaria riorganizzazione del sistema degli enti, che cerchi di limitarne la eccessiva presenza nei Paesi di provenienza, prevedendo, ad esempio, forme di consorzio, al fine di ridurre il frazionamento. Possibili soluzioni al tema dei costi potrebbero essere individuate, ad esempio, prevedendo meccanismi di garanzia che consentano alle famiglie di essere prese in carico per mezzo, ad esempio, dell'istituzione di apposito Fondo a questo dedicato, da un nuovo ente, senza ricominciare interamente dall'inizio il procedimento, con notevole dispendio in termini di costi da sostenere, nei casi in cui l'ente originario, per cause non imputabili al suo operato, si trovi a non poter portare a termine una pratica adottiva.

Maria Teresa Maccanti, Presidente dell'associazione Network aiuto assistenza accoglienza-Onlus (NAAA) rileva come vada tenuta in considerazione la difficoltà a ottenere, per la parte operativa, le attestazioni per la prosecuzione delle adozioni internazionali, a danno dei bambini, perché prolungano la permanenza in istituto, e fa notare come su questo il nostro paese sia stato richiamato da parte del Permanent Bureau dell'Aja, e che, considerato che il problema dei costi è intrinsecamente legato al tema degli enti, potrebbe essere utile, nell'ottica di una necessaria razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi, un supporto istituzionale volto a favorire le fusioni tra enti. Tra le altre possibili soluzioni prospettate si ravvisa la detraibilità delle spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, anche per quanto attiene agli oneri del procedimento post-adozione, nonché la previsione di un prestito d'onore a tasso zero per le famiglie, che possa essere restituito tramite un'accessibile rateizzazione.

3.5.4. Procedimento.

Le criticità e le osservazioni che sono pervenute in sede di audizione hanno riguardato, la domanda di adozione da parte delle associazioni hanno riguardato la domanda di adozione che deve essere presentata al tribunale per i minorenni dai coniugi con i requisiti previsti dalla legge, ma possono essere presentate anche più domande successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi: tale domanda ha una validità di tre anni, può essere rinnovata ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Si è evidenziata la necessità per le coppie di trasmettere un'unica domanda di adozione in tutti i tribunali per i minori, che siano loro a volta collegati in rete, anche per evitare che, ad esempio,

venga presentata domanda in un Tribunale laddove sia stata già valutata negativamente l'idoneità da un altro Tribunale precedentemente adito. Sottolineano, a questo proposito, anche la necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale e rendere ancora più chiari e trasparenti i criteri di chiamata delle coppie adottanti da parte dei Tribunali.

Circa i tempi che la legge ha previsto va osservato che i termini previsti dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 e dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149 sono di carattere ordinatorio.

Le associazioni audite hanno sottolineato come i termini in questione non vengano pressoché mai rispettati e che invece i tempi medi sono di circa un anno e mezzo – due anni a fronte dei sei mesi previsti dalla legge per il completamento dell'iter adottivo; le maggiori criticità legate ai tempi del percorso adottivo, in particolare con riguardo alla adozione internazionale, vanno individuati tra quelli che riguardano le procedure da seguire da parte del Paese di origine; la procedura italiana per la valutazione dell'idoneità della coppia si prolunga ben oltre i termini indicati dalla legge n. 184 del 1983 e dalle sue successive modificazioni, e quindi è necessario rendere perentori i termini indicati dalla normativa attuale per l'espletamento della procedura, sia per la valutazione dell'idoneità sia per la trascrizione della sentenza.

3.5.5. Servizi sociali.

Anche il ruolo dei servizi sociali è stato considerato centrale nella procedura di adozione. Partendo dal dato che la legge n. 184 del 1983 prevede un sostegno post-adozione da parte dei servizi sociali obbligatorio e gratuito per il primo anno dopo l'arrivo del minore in famiglia, è stato rilevato come un solo anno sia del tutto insufficiente, poiché l'esperienza delle famiglie adottive richiede la previsione di un sostegno di tipo sanitario e psicologico, professionalmente adeguato e duraturo con particolare riferimento proprio alla fase del post-adozione.

I servizi sociali dovrebbero, quindi, assumere un ruolo più centrale, essere potenziati, oltre che sostenuti finanziariamente, nonché mediante l'istituzione di équipe composte da professionisti specializzati che lavorino con le famiglie adottive e affidatarie in sinergia con le ASL e con il sistema scolastico territoriale. Nelle attuali situazioni di organico e con una cronica mancanza di fondi, i servizi difficilmente riescono a realizzare, soprattutto nelle regioni del centro-sud, un sostegno qualificato post-adottivo, anche con riferimento all'istituto dell'affido, per il quale il ruolo dei servizi sociali è nevralgico.

Edi Cicchi, Assessore del comune di Perugia e Presidente della Commissione Welfare e Politiche sociali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ritiene fondamentale per i servizi sociali pensare allo sblocco del turnover, che, negli ultimi anni, ha fatto sì che alcune posizioni strategiche non fossero sostituite, nonché disporre di risorse economiche sufficienti per permettere ai servizi sociali di avvalersi anche della collaborazione di enti qualificati, per

affidare progetti di accompagnamento e di sostegno all'adozione, e andrebbe anche salvaguardata l'importanza dell'intervento individualizzato verso ogni minore al fine di scongiurare il rischio che nelle situazioni di emergenza possano essere permessi interventi per categoria, negando, quindi, l'accesso a pari titolo alle misure di protezione a tutti i minori in difficoltà, senza distinzione di sesso, di età e così via.

Family for children sottolinea come il sostegno alle famiglie e ai bambini debba aumentare nel percorso del post adozione, e come sia necessario attivare con i comuni e le regioni una rete di sostegno psicologico presente ed efficace, affinché in nessuna fase del procedimento le famiglie si sentano abbandonati dalle istituzioni.

Frida Tonizzo, Consigliere Dell'associazione Nazionale Famiglie Adottive E Affidatarie (ANFAA) ritiene che, partendo dalla considerazione iniziale che quello a crescere in famiglia, pur affermato a chiare lettere dalla legge n. 184 del 1983, non sia ancora un diritto del tutto esigibile dato che le priorità di intervento previste, a partire dal sostegno alla famiglia d'origine e, a seconda delle situazioni, all'affidamento familiare e all'adozione, sono ancora in buona parte disattese perché appaiono condizionate dalla disponibilità delle risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali; evidenzia inoltre una forte riduzione negli ultimi anni dei finanziamenti a livello sia nazionale sia regionale, che hanno determinato una limitazione se non una cancellazione di molti interventi nel settore socio-assistenziale e sanitario e una diminuzione del relativo personale, sovente precario, assunto con contratto a termine, con conseguente mancanza di specializzazione e carichi di lavoro eccessivi, il che pregiudica in molte realtà la tempestività e l'appropriatezza degli interventi necessari per tutelare i minori.

3.5.6. Affido.

Sul tema dell'affido è emersa la necessità di superare e disciplinare il cosiddetto affido sine die.

Si è, infatti, evidenziato, così come confermato anche dai dati disponibili, come la maggior parte degli affidi non prevedano, di fatto, come esito alla fine del percorso, il rientro nella famiglia di origine.

Tale dato comporta, come conseguenza, che, al compimento della maggiore età degli affidati si arrivi ad una situazione paradossale, in parte sanata dalla Legge 19 ottobre 2015 n. 173 sulla continuità affettiva, di « sospensione » e di vuoto normativo.

È stata comunque evidenziata la necessità di « non snaturare » lo spirito originario dell'istituito dell'affido così come è stato pensato, che è quello della temporaneità e del recupero della famiglia di origine nel suo complesso, ma bensì di completarlo prevedendo, tramite un rafforzato ed efficace sostegno alle famiglie affidatarie, anche forme di prolungamento che mirino però a tutelare sempre e comunque l'interesse del minore. Alcuni auditi hanno proposto la possibilità di un decreto di idoneità anche per i soggetti affidatari, anche in previsione della cosiddetta « adozione aperta ».

3.5.7. Ampliamento dei soggetti adottanti.

Marco Griffini, Presidente dell'Associazione amici dei bambini (Ai.Bi.) ritiene che non sia necessario allargare la rosa della platea degli adottanti: il dibattito in Senato sulle unioni civili non li aveva trovati d'accordo proprio laddove si prevedeva l'allargamento delle disponibilità all'adozione alle coppie omosessuali, perché in realtà perché a suo parere si è in presenza di una crisi di disponibilità delle coppie sia all'adozione nazionale che all'adozione internazionale, e che ha coinvolto anche l'affido, cominciata dal 2008, crisi che non giustificherebbe, dunque, un allargamento della platea dei soggetti adottanti.

Gianfranco Arnoletti, Presidente del Centro internazionale per l'infanzia e la famiglia (CIFA) con riferimento all'ampliamento della platea degli adottanti sottolinea solo il dato per il quale in Italia il 50 per cento delle famiglie con figli non sono sposate. È favorevole, dunque, ad aprire alla possibilità di adottare anche in assenza del requisito del matrimonio, ovviamente permanendo nel rispetto delle normative degli altri Paesi.

Maria Grazia Nasazzi Colombo, Vicepresidente Del Forum Delle Associazioni Familiari ritiene che, nel mettere al centro l'interesse del minore, appare fondamentale dare una famiglia a un minore, non tanto dare un minore una famiglia, e che la vera famiglia sia quella composta da un padre e una madre; la complementarietà tra un uomo e donna, che non è solo biologica ma affettiva e comportamentale, diventa una certezza del rapporto educativo, per cui questa non è una bandiera ideologica, ma una posizione educativa.

Carla Forcolin, Presidente dell'Associazione La Gabbianella e altri animali-onlus ritiene che, nell'interesse del minore, appare ovvio come la situazione ideale per lo stesso sia quella di essere accolto all'interno di una coppia stabile, solida e felice, magari circondata da una famiglia ampia e disponibile. Tuttavia l'esperienza ci riporta una realtà, dura e purtroppo non così rara, di bambini e bambine che nessuno vuole adottare, così come di ragazzine che subiscono violenze tali per cui gli stessi servizi sociali ritengono preferibile affidarle ad una donna singola anziché ad una coppia. Prosegue poi sottolineando come il collega Marco Griffini abbia detto che le coppie senza figli sono numerosissime, e che quindi non sia necessario allargare la platea degli adottanti ad esempio a persone singole. Analizzando i dati più recenti, però, però le cose non stanno così. Se dai 30.000 minori presenti nelle strutture si toglie un terzo rappresentato dai minori stranieri non accompagnati, rimangono circa 20.000 minori ancora nelle strutture. Poiché abbiamo circa 11.000 disponibilità all'adozione nazionale, questo vuol dire che la situazione non è ancora risolta per tutti i minori abbandonati. Auspica, inoltre, che si passi da un'idea di adozione non più come quella di una « seconda nascita » ma come a quella di un percorso di sostegno ai minori.

Più che la necessità del requisito del matrimonio per adottare le appare, invece, fondamentale una vera e profonda disponibilità ad

accogliere, non per fare « proprio » un figlio, ma per aiutarlo a crescere. Dunque, a suo parere, è ampiamente arrivato il momento di aggiungere tra coloro che possono adottare anche le persone singole.

Marco Mazzi, Presidente dell'Associazione Famiglie per l'accoglienza sostiene di essere in linea con molte altre associazioni nonché con molti autorevoli pensatori e studiosi, nel sostenere che il bene di un bambino sia quello di avere stabilità e di entrare in un rapporto familiare non solo stabile, ma anche « differenziato », per cui appare fondamentale che abbia un papà e una mamma, soprattutto per quei bambini che hanno una storia dolorosa alle spalle e che hanno bisogni enormi quando arrivano all'adolescenza, per i quali, dunque ed è importante che ci siano un padre e una madre che abbiano la loro diversità di funzioni e di modalità.

Luca Luccitelli, Componente del Servizio Diritti umani e Giustizia della Comunità Papa Giovanni XXIII sottolinea con forza la differenza dei ruoli sociali, basata sulla fondamentale presenza del papà e della mamma.

4. Conclusioni e proposte

4.1. Diritto del minore ad una famiglia.

La legge n. 184 del 1983, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 149 del 2001, è unanimemente considerata una « buona legge », la quale, tuttavia deve inevitabilmente tener conto della dinamica evolutiva delle relazioni familiari, che hanno assunto, soprattutto negli ultimi anni, caratteri di incisività e rapidità senza precedenti. Al riguardo, si sottolinea che sia la giurisprudenza di legittimità, sia le modifiche successivamente introdotte dal legislatore, ne hanno già in gran parte armonizzato l'impianto con quanto previsto dalle fonti nazionali e sovranazionali in materia di tutela delle relazioni familiari e della condizione minorile. Gli interventi ancora da attuare riguardano, quindi, soltanto alcune situazioni relazionali che, pur essendo ritenute meritevoli di tutela secondo i principi ricavabili dal sistema delle fonti interne e sovranazionali, non la ricevono espressamente dalla legge.

Ogni intervento del legislatore non potrà che assumere come punto di riferimento il superiore interesse del minore, quale soggetto portatore di diritti fondamentali garantiti dall'articolo 2 della Costituzione. La centralità della posizione del minore è chiaramente evidenziata dall'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, che prevede il diritto dello stesso a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, riprendendo testualmente i principi affermati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In questa direzione anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito l'importanza della ricerca dell'interesse del minore, nelle diverse situazioni concrete, e la centralità del diritto alla relazione tra genitori e figli, affermando costantemente come l'allontanamento del minore dalla famiglia e la sua istituzionalizzazione, debba essere assunta con

estrema prudenza ed esatta ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco. Il diritto del minore di crescere ed essere educato nel proprio nucleo familiare rientra tra quelli assoluti, esperibili nei confronti di tutti i terzi, ivi compreso lo Stato, verso il quale il minore stesso vanta la pretesa a non subire provvedimenti di adozione, affidamento e allontanamento al di fuori dei casi previsti dalla legge. Proprio in tale prospettiva, la recente riforma in materia di filiazione, nel novellare l'articolo 1 della legge in materia di adozioni, testualmente prevede che « le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine in favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno ed aiuto ». È, pertanto, compito dello Stato, delle regioni e degli enti locali, attraverso unitari strumenti di pianificazione, individuare in modo sinergico e coordinato gli interventi diretti a prevenire il fenomeno dell'abbandono, anche garantendo adeguate forme di sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Auspicati interventi del legislatore dovrebbero perseguire prioritariamente l'obiettivo di dare concreta attuazione al richiamato articolo 1 della legge sull'adozione, assicurando che nessun minore sia sottratto alla famiglia solo perché non è in grado di mantenerlo adeguatamente. Altrettanto necessario è dare attuazione alla citata norma, anche nella parte in cui specificamente prevede la promozione di iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento, adozione e sostegno delle comunità di tipo familiare, l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento degli operatori, nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e per le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. In tale quadro normativo, focalizzato sulla persona del minore e sulla prevalenza dei suoi diritti fondamentali, un'eventuale revisione dell'istituto dell'adozione dovrebbe muovere dal presupposto che il legislatore non sia chiamato a tutelare un preteso diritto alla filiazione, quanto piuttosto il diritto del minore ad una famiglia ovvero a crescere ed essere educato, come stabilito dall'articolo 6 della legge n. 183 del 1984, in un ambiente affettivamente idoneo allo sviluppo della sua personalità

4.2. Affidamenti « sine die » e adozione « mite ».

Il diritto del minore ad una famiglia ha alimentato il diffondersi della prassi relativa gli affidamenti « sine die », ben oltre cioè il termine dei due anni previsti dalla legge. Il tempo indefinito degli affidamenti familiari non risponde, però, all'interesse del minore, che, pur non ricorrendo gli estremi dell'abbandono, continua, tuttavia, ad essere privo di un ambiente familiare stabilmente idoneo. In tali casi, il minore non può essere dichiarato in stato di adottabilità, ma, d'altra parte, non risponde al suo prevalente interesse realizzare una proroga a tempo indefinito del rapporto di affidamento, che è fisiologicamente destinato a sopperire ad una situazione di temporanea difficoltà della famiglia di origine e quindi essenzialmente connotato da un carattere di precarietà. Trattasi di una questione che eventuali interventi di revisione della normativa in tema di adozione non potranno ignorare,

attraverso l'individuazione di soluzioni, maggiormente rispondenti al superiore interesse del minore, che consentano di costituire un vincolo di definitiva appartenenza al nucleo familiare degli affidatari. Al riguardo, potrebbe essere introdotto l'istituto dell'adozione « mite », la cui caratteristica principale risiede nel fatto che il minore adottato non recide del tutto i suo rapporti, giuridici ed affettivi, con la famiglia d'origine. A tale soluzione, peraltro, è già giunto in via interpretativa qualche tribunale dei minori, che ha applicato l'adozione in casi particolari, in presenza di affidi familiari scaduti, nei casi in cui il minore versi in una situazione di « semiabbandono ».

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'adozione « mite » è stata sollecitata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella sentenza del 21 gennaio 2014 (Zhou c. Italia), ha ritenuto che la normativa italiana in materia di adozione sia in contrasto con l'articolo 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'istituto dell'adozione in casi particolari , quando persista un ambiente familiare inidoneo, ma la famiglia di origine mantenga un legame affettivo con il proprio figlio. Secondo tale giudice, la norma comunitaria tutela il « diritto di un genitore a misure finalizzate a ricongiungerlo a suo figlio», cui corrisponde « l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure » e dunque di consentire al minore, attraverso un'assistenza sociale mirata, di preservare il legame con il genitore biologico, anche e soprattutto nei casi di obiettiva difficoltà. Nella prospettiva della CEDU, l'adozione legittimante (o che dir si voglia « piena »), deve essere disposta in casi eccezionali, vale a dire quando i genitori si rivelino indegni del loro ruolo, mentre la regola generale dovrebbe essere quella dell'adozione « semplice » (corrispondente, nel nostro ordinamento, all'adozione in casi particolari), volta a preservare il rapporto affettivo tra il genitore biologico ed il figlio. Alla luce della predetta pronuncia della CEDU contro lo Stato italiano, è necessario prendere atto che il ricorso all'adozione « mite » non può continuare ad essere rimesso ad eventuali iniziative interpretative della giurisprudenza, dovendo il legislatore espressamente prevedere e disciplinare il predetto istituto. La prospettiva di introdurre nel quadro normativo vigente la figura dell'adozione « mite », accanto a quella « legittimante », oltre che imposta dalle corti europee, è quella che meglio risponde al superiore interesse del minore che, in alcuni casi, da un lato, necessita di essere definitivamente inserito nel nucleo familiare degli affidatari, dall'altro, ha bisogno di conservare i propri legami affettivi con la famiglia di origine. Potrebbe essere opportuno, a tal fine, rimeditare l'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 nella sua complessiva formulazione, recependo le quasi unanimi istanze di completamento del cammino intrapreso con la legge n. 173 del 2015, in funzione della garanzia del diritto del minore alla « continuità affettiva ». Ciò potrebbe avvenire attraverso l'eliminazione del riferimento, contenuto nella lettera a), del primo comma del richiamato articolo 44, alla condizione di « orfano » del minore adottabile dalle persone a lui unite da « preesistente rapporto stabile e duraturo» (rapporto che, a seguito della legge n. 173 del 2015, può essere maturato anche nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento). Si darebbe corpo, in sostanza, ad un modello alternativo di adozione, « mite » o che dir si voglia « semplice », verso il quale sembrano indirizzarsi, per i suoi effetti dichiaratamente non interruttivi dei rapporti del minore con la famiglia di origine, come sopra già evidenziato, le indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

D'altro canto, un'attenta considerazione dell'attuale molteplicità dei modelli familiari rende inadeguata la sola declinazione dell'adozione come legittimante, dalla quale cioè debba necessariamente conseguire, alla stregua di una « seconda nascita », l'interruzione dei rapporti del minore con il nucleo familiare di provenienza.

Ulteriori criticità sono emerse, infine, in relazione all'istituto dell'affidamento familiare. In proposito, si segnala, da un lato, la necessità di meglio definire i contenuti del relativo provvedimento, con particolare riguardo ai rapporti del minore con i genitori, dall'altro, quella di prevedere la possibilità dell'affidatario, in particolari situazioni di rischio, di esprimere il consenso ad interventi chirurgici urgenti. Anche in questo caso è auspicabile un intervento legislativo, piuttosto che affidare alla giurisprudenza il compito di trovare delle soluzioni che tengano conto dei diversi interessi in gioco.

4.3. Superamento della distinzione tra adozione legittimante e non legittimante.

La centralità dell'adozione legittimante nell'attuale sistema è legata, al criterio dell'« *imitatio naturae* », che rimanda, peraltro, ad un'idea di infanzia abbandonata non più corrispondente al mutato assetto della realtà sociale e ad una pluralità di modelli di famiglia che, in ragione dell'articolo 2 della Costituzione, hanno tutte una comune rilevanza.

A seguito della legge n. 219 del 2012 e del successivo decreto legislativo n. 154 del 2013 (c.d riforma della filiazione), è stato, infatti, enunciato il fondamentale principio secondo cui tutti i figli, indipendentemente dalla circostanza che i loro genitori siano o meno uniti in matrimonio, hanno il medesimo stato giuridico e sono legati da vincolo di parentela con i soggetti che discendono dallo stesso stipite. L'ampliamento della nozione giuridica di «famiglia», realizzato dalla riforma del 2012, ha « sganciato » la relazione tra genitori e figli dal vincolo matrimoniale, deviando dall'originario modello fondato sull'articolo 29 della Costituzione, per ricondurla all'articolo 2 della Costituzione. Lo « status filiationis » è, attualmente, soltanto status della persona e l'eguaglianza dei figli non dipende dall'appartenenza ad una specifica comunità familiare, non essendo imputabile a scelte compiute da genitori, che non possono e non devono in alcun modo gravare sui figli. In ragione dell'unicità dello « status filiationis », appare pertanto ineludibile riconsiderare l'anacronistica definizione di adozione legittimante.

4.4. Rafforzamento delle garanzie processuali in favore del minore ed attuazione del principio del « giusto processo ».

Relativamente al procedimento di adozione, al fine di rafforzare le garanzie in favore del minore, occorre, in primo luogo, introdurre una figura terza ed imparziale, quale un avvocato o un « parenting coordinator », che ne tuteli gli interessi in ogni fase del procedimento stesso.

Conformemente alla prassi già seguita da alcuni tribunali per i minori, occorrerebbe altresì, prevedere l'istituzione obbligatoria di elenchi di difensori d'ufficio, curatori speciali e tutori, in possesso di competenze specifiche e di un'adeguata formazione professionale. In tale ambito, i principi ispiratori di un eventuale intervento dovrebbero, infatti, essere funzionali all'attribuzione di tali incarichi a professionisti in possesso di competenze qualificate, in ragione della particolare delicatezza delle funzioni da svolgere, come peraltro già avviene nel settore penale (ex articoli 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989).

Sempre al fine di rafforzare le garanzie processuali in favore del minore, è inoltre emersa la necessità di prevedere un'estensione più ampia del patrocinio a spese dello Stato, in modo da assicurare l'effettività della difesa anche a soggetti che, pur economicamente disagiati, non rientrano nei limiti di reddito attualmente previsti per la fruizione di tale beneficio. Quanto alla legittimazione a promuovere il procedimento di adozione, attualmente attribuita in via esclusiva al pubblico ministero, la stessa potrebbe essere estesa anche ad altri soggetti in possesso di adeguati e specifici requisiti di competenza ed autorevolezza, quali, a titolo esemplificativo, i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza.

Ulteriori interventi dovrebbero andare nella direzione di assicurare, nelle procedure di adottabilità, l'attuazione del principio del « giusto processo » e del necessario contraddittorio tra tutte le parti in causa. In particolare, potrebbe, inoltre, essere introdotta un'espressa previsione che sancisca la necessaria collegialità, sin dall'inizio, del procedimento di adozione, secondo la prassi già seguita da alcuni tribunali, anche al fine di ridurre significativamente il rischio di eventuali e successive impugnazioni. Al medesimo scopo, potrebbe essere disciplinata espressamente la valenza probatoria degli accertamenti istruttori espletati nelle procedure per la verifica della responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice di procedura civile. Nello specifico, conformemente alla prassi già seguita dalla Corte d'appello di Roma, il rispetto del contraddittorio potrebbe essere assicurato, ai fini della decisione, mediante l'acquisizione dei fascicoli relativi alle predette procedure al fascicolo d'ufficio del procedimento di adozione, con conseguente assegnazione alle parti di un termine per esame e deduzioni. Si fa notare, infatti, che, nella fase prodromica alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore, i genitori non hanno alcun accesso al fascicolo riguardante il figlio, divenendo il giudice l'unica garanzia di vaglio sul corretto operato e sulla valutazioni dei servizi sociali. Si pone, quindi, l'esigenza di una maggiore « giurisdizionalizzazione » della procedura, non essendo i genitori, nei cui confronti inizia il procedimento per la verifica delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale posti in grado, sin dalle prime battute della vicenda, di difendersi e, conseguentemente, mutare condotta.

4.5. Semplificazione e trasparenza delle procedure di adozione.

Sensibilmente condivisa è risultata la necessità di semplificare la procedura di adozione, senza tuttavia rinunziare alla tutela giurisdizionale degli interessi coinvolti.

In particolare, suscettibili di revisione appaiono le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 184 del 1983, che prevedono che il tribunale debba, in primo luogo, accertare il possesso, in capo ai soggetti richiedenti l'adozione, dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge medesima e, in via successiva, disporre adeguate indagini sulla capacità di educare il minore, nonché sulla situazione economica, la salute, l'ambiente familiare, nonché i motivi per cui i medesimi richiedenti desiderano adottare un minore. In entrambi i casi, l'autorità giudiziaria si avvale dei servizi sociali e delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. L'accertamento preventivo dei requisiti di cui al richiamato articolo 6 e le successive indagini disposte dal tribunale hanno, sostanzialmente, il medesimo oggetto, con la conseguenza che si determina un'irragionevole sdoppiamento della fase di accertamento dei requisiti dei soggetti che aspirano all'adozione Per ovviare, pertanto, ai tempi eccessivamente lunghi della procedura (non è, infatti, indicato entro quale termine il tribunale debba procedere all'accertamento dei requisiti di cui al citato articolo 6, né sono previsti termini perentori entro cui le indagini successive debbano concludersi), occorrerebbe stabilire un termine perentorio entro il quale il tribunale deve avviare e concludere le indagini avvalendosi della consulenza dei servizi sociali.

L'obiettivo di semplificazione del procedimento di adozione potrebbe altresì essere perseguito attraverso interventi diretti a garantire la piena operatività della Banca dati dei minori adottabili, che dovrebbe assolvere alla fondamentale funzione di agevolare l'individuazione delle famiglie disponibili all'adozione, comparando disponibilità e caratteristiche di tutte le coppie che hanno presentato domanda sul territorio nazionale. La piena realizzazione e funzionalità di tale strumento consentirebbe, infatti, di disporre di dati omogenei relativi a tutti i tribunali, rendendo maggiormente trasparenti le procedure di adozione in relazione ai tempi, all'uniformità e alla chiarezza delle informazioni raccolte e facilitando, conseguentemente, l'opportunità degli abbinamenti, specie per i minori « con bisogni speciali », nonché di età compresa tra i 5 e i 17 anni.

Allo stesso scopo, si segnala l'opportunità di introdurre disposizioni dirette a prevedere la possibilità per le coppie di presentare, on line, un'unica richiesta di adozione, che sia valida su tutto il territorio nazionale. L'istituzione di uno specifico servizio on line per le adozioni concorrerebbe, infatti, a razionalizzare notevolmente la procedura (attualmente sono molto numerose le coppie che presentano domanda di adozione presso più tribunali per i minori), assicurando in modo più efficace l'adempimento dei doveri di informazione, di trasparenza ed imparzialità, il cui rigoroso rispetto si impone nella specifica materia in esame. Al riguardo, si evidenzia che l'esigenza di semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure si pone soprattutto in riferimento ai criteri utilizzati per la selezione delle domande di adozione, in funzione dell'imparzialità delle decisioni in tema di abbinamento e di affido preadottivo di un minore potenzialmente

adottabile. In tal senso, la selezione informatizzata delle famiglie disponibili all'adozione meglio consentirebbe, rispetto al sistema attuale, il rispetto della garanzia di pari trattamento delle famiglie che aspirano all'adozione.

Relativamente alla fase dell'affidamento di tipo preadottivo, in cui il minore non ha ancora acquisito il cognome della famiglia adottiva, ma, al contempo, deve essere mantenuta il più possibile riservata la sua identità originaria, si rileva, inoltre, la necessità di dotare il minore stesso di un codice fiscale provvisorio, che consenta il pieno e non difficoltoso accesso alle prestazioni sanitarie e dell'INPS.

Si suggerisce, infine, in riferimento all'articolo 403 del codice civile, che, in caso di intervento in favore di un minore abbandonato, debba esserne prevista la tempestiva comunicazione al pubblico ministero, che, immediatamente, provvederà a darne notizia al tribunale, perché proceda all'ascolto del minore stesso.

4.6. Rafforzamento dei servizi sociali.

Un'ulteriore esigenza, unanimemente condivisa, è quella di attuare interventi diretti a sopperire alla sempre maggiore carenza di risorse dei servizi socio-sanitari, che versano, specie in alcune aree del Paese, in una situazione di allarmante criticità. A tale scopo, è necessario adottare iniziative volte, da un lato, a potenziare gli organici dei servizi sociali, dall'altro, a garantire un costante aggiornamento e un'adeguata formazione professionale del relativo personale. È altresì necessario garantire uniformi prestazioni degli operatori dei servizi sociosanitari sull'intero territorio nazionale, con specifico riferimento sia alle modalità di formazione dell'aspirante coppia adottiva, sia alle modalità di conduzione delle indagini disposte dai tribunali dei minori. In particolare, potrebbe essere utile introdurre un modello standardizzato delle relazioni dei servizi sociali, mediante la predisposizione di comuni linee di indirizzo.

4.7. Iniziative di sostegno alle famiglie.

Dovrebbe essere assicurata alle famiglie che si rendano disponibili all'adozione la possibilità di avere accesso ad un adeguato percorso formativo, che le orienti verso una scelta più consapevole. Analogamente, con riferimento alla fase successiva all'adozione, dovrebbero essere messi in atto più incisivi interventi di sostegno alle famiglie, soprattutto quelle che hanno accolto minori con « bisogni speciali », che necessitano di particolare assistenza medica, psicologica o socioeducativa. Attraverso l'estensione del modello già sperimentato con successo in alcune regioni (a titolo esemplificativo, Veneto e Toscana), potrebbero essere costituite apposite equipes territoriali, volte a promuovere incontri di informazione e preparazione, nonché progetti di sostegno post-adottivo, che concorrerebbero sensibilmente a ridurre il rischio dei cosiddetti «fallimenti adottivi». In tale prospettiva, è auspicabile un potenziamento della rete dei consultori, per offrire il miglior supporto possibile alle famiglie adottive, in sinergia con gli altri servizi del territorio (ad esempio, la scuola) e con il coinvolgimento della comunità locali. Sarebbe, inoltre, di indubbia utilità disporre di un'apposita banca dati, funzionale al monitoraggio delle criticità post-adottive. Oltre che sotto il profilo medico, psicologico e socio-educativo, maggiore sostegno alle coppie adottanti deve assicurarsi anche sul piano finanziario. Al riguardo, potrebbero essere introdotti, ad esempio, prestiti a tasso zero, già erogati da alcune regioni, oppure essere previste specifiche agevolazioni di carattere fiscale, eventualmente tenendo conto anche dell'ISEE.

4.8. Requisiti soggettivi per accedere all'adozione.

La questione relativa ai requisiti soggettivi per l'accesso all'adozione non può non essere oggetto di intervento da parte del legislatore, che non può delegare integralmente tale compito alla giurisprudenza (1).

In particolare, tenuto conto delle significative trasformazioni sociali in atto, è opportuno avviare, in sede legislativa, un'attenta riflessione in ordine ai requisiti soggettivi richiesti dalla vigente normativa in tema di adozione, anche al fine di scongiurare il rischio di eventuali disparità di trattamento dipendenti dall'interpretazione estensiva dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*) della legge n. 184 del 1983, a seconda del giudice territorialmente competente.

In proposito, si osserva che, essendo stato svincolato, con la recente riforma del 2012, lo status filiationis da quello coniugale, anche l'istituto dell'adozione, che determina un rapporto di filiazione in senso giuridico, dovrebbe coerentemente svincolarsi da tale condizionamento in senso stretto. D'altro canto, un argomento di riflessione può essere tratto anche dalla recente approvazione della legge n. 76 del 2016, che ha approntato una specifica disciplina delle convivenze, cristallizzando diritti e doveri dei conviventi, il cui legame è fondato sulla stabilità. Ne consegue che il principale requisito da valutare ai fini dell'adozione dovrebbe essere l'idoneità affettiva della famiglia che si renda disponibile ad accogliere il minore adottando (articolo 6, comma 2, della legge n. 184 del 1983). Partendo dalla considerazione che l'adozione è un istituto connotato da una forte componente solidaristica, funzionale ad assicurare al minore, conformemente ai principi di cui all'articolo 2 della Costituzione, un'adeguata educazione ed assistenza, morale e materiale, è stato evidenziato, da parte di autorevoli esponenti della dottrina, della giurisprudenza e dell'avvocatura, che non vi è motivo di precludere l'adozione stessa alle coppie di conviventi, eterosessuali oppure omosessuali, così come alle parti di un'unione civile. Prescindendosi dallo specifico status dei soggetti richiedenti, ciò che è, infatti, da ritenersi prevalente è il superiore interesse del minore e, correlativamente, l'esistenza di una idonea relazione affettiva tra l'adottante e l'adottato, dovendo tali presupposti essere accertati dal giudice, caso per caso, senza alcun automatismo. A tutela del prevalente interesse

⁽²⁾ Come sottolineato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio nel corso della relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2016, « demandare in via esclusiva alla giurisprudenza la soluzione di questioni che involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale non è la via preferibile, mentre sarebbe da privilegiare il percorso ermeneutico disegnato sulla base di una chiara ed esplicita volontà legislativa ».

del minore, ulteriore requisito dovrebbe essere quello di una durata minima della convivenza, quale indice della stabilità del nucleo familiare destinato ad accogliere l'adottando.

Quanto all'adozione da parte delle persone singole, si rammenta che la Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che nei principi costituzionali non è ravvisabile alcun elemento ostativo ad eventuali innovazioni legislative che vadano in questa direzione. Tale soluzione, nel concorso di particolari circostanze, prima tra tutte il riscontro dell'imprescindibile requisito dell'idoneità affettiva in capo all'adottante, potrebbe, infatti, essere ritenuta in concreto quella più idonea a tutelare il superiore interesse del minore, almeno quale possibile alternativa al ricovero in istituti. Peraltro, proprio in osseguio al principio che impone la tutela delle relazioni affettive del minore, la legge n. 173 del 2015 ha stabilito che il tribunale dei minori, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, nel decidere sulle adozioni, tenga conto dei «legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria ». Tale legge, tuttavia, come è stato quasi unanimemente sottolineato, presenta un'evidente contraddizione rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia in materia di affido familiare: mentre, infatti, in via generale, l'affidamento familiare può essere disposto in favore di coppie coniugate e conviventi, anche omosessuali, nonché di persone singole, la conversione dello stesso affido in adozione può avere luogo solo nel caso in cui gli affidatari posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, vale a dire siano uniti in matrimonio da almeno tre anni. La salvaguardia del fondamentale diritto del minore a non vedere ingiustificatamente recisi i propri fondamentali legami esistenziali, porterebbe a dover riconsiderare i casi in cui l'affidamento possa convertirsi in adozione piena, anche nelle ipotesi in cui soggetti affidatari siano una persona singola oppure una coppia stabilmente convivente, etero oppure omosessuale. Al riguardo, è stato osservato che la responsabilità genitoriale non deve ritenersi più vincolata ad un mero fattore di carattere biologico: anche in ambito familiare, si può, infatti, configurare una responsabilità da « contatto sociale », riferendosi chiaramente tale ultimo concetto a nuove figure di famiglia, contraddistinte da relazioni affettive qualificate, dalle quali discendono diritti e doveri di collaborazione, cura, protezione e vigilanza nei confronti del minore.

4.9. Adozioni internazionali.

In primo luogo si richiama quanto già precisato nel capitolo relativo all'oggetto dell'indagine conoscitiva in merito alle adozioni internazionali, le quali, in ragioni dell'ambito di competenza della Commissione Giustizia, sono state esaminate in relazione alle particolari questioni emerse nel corso delle audizioni sulle adozioni nazionali.

Sulla base di quanto emerso nel corso delle audizioni, si rammenta che con la legge n. 476 del 1998 è stato creato, nell'ambito delle adozioni internazionali, un virtuoso sistema di interazione tra diversi attori, istituzionali e non, che ha condotto l'Italia al secondo posto al mondo per numero di accoglienze, superato esclusivamente dagli Stati Uniti d'America.

Il quadro attuale, come segnalato anche da alcuni degli enti e delle associazioni che operano nel settore, presenta, tuttavia, taluni profili di criticità.

In primo luogo, è emersa la necessità di prevedere idonee forme di preparazione, formazione ed accompagnamento delle famiglie che aspirano all'adozione di un minore straniero, specie in considerazione dei significativi e più recenti mutamenti inerenti il profilo dei minori adottabili. È sempre più frequente, infatti, il riscontro di situazioni che coinvolgono minori prossimi all'adolescenza o con particolari esigenze sanitarie, oppure di gruppi di più fratelli.

In tale direzione, si richiama l'attenzione sull'esigenza di rafforzare e valorizzare il ruolo svolto dai Servizi sociali, anche attraverso l'istituzione di servizi specializzati di formazione che prevedano l'obbligo di frequenza in capo agli adottanti.

Analogamente, con riferimento alla fase successiva all'adozione, è stata segnalata, l'esigenza di individuare idonei strumenti di sostegno alle famiglie, anche al fine di porre i tribunali per i minorenni nelle condizioni di intervenire in modo rapido ed efficace nelle situazioni di difficoltà.

Tali interventi si prefiggono lo scopo di evitare i fallimenti post-adottivi e di scongiurare il rischio, tutt'altro che remoto, della restituzione del minore, che rappresenta, senza dubbio, un evento traumatico sia per gli adottanti che per il minore stesso.

In tale scenario, nella prospettiva di rafforzare le sinergie tra l'Autorità giudiziaria, le Amministrazioni regionali e i servizi territoriali e di assicurare la necessaria omogeneità agli interventi in favore delle famiglie, si guarda con favore all'istituzione dell'Agenzia Italiana per le adozioni internazionali (C. 3635).

Tale ente, con carattere nazionale, dovrebbe essere chiamato a svolgere essenzialmente funzioni di intermediazione e coordinamento tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni, al fine di garantire ai cittadini, unitamente agli enti autorizzati privati, alle associazioni familiari e alle organizzazioni di volontariato, un servizio pubblico volto a tutelare i diritti dei minori e a contrastarne l'abbandono, nonché a rispondere adeguatamente al desiderio di genitorialità delle famiglie.

All'Agenzia potrebbero, infatti, essere conferite funzioni di assistenza giuridica, sociale e psicologica in favore delle coppie che aspiranti all'adozione, oltre che di promozione di progetti di informazione e formazione, di intesa con la CAI, mediante l'istituzione di uno sportello informativo e di un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.

Andrebbero poi studiate, accanto a forme di accompagnamento e di assistenza psicologica degli adottanti nella fase di attuazione del rapporto adottivo, anche misure di carattere economico, quali contributi e agevolazioni fiscali.

Altra questione sulla quale appare opportuno, all'esito dell'indagine conoscitiva, avviare una riflessione è quella concernente l'elevato numero di enti, di natura privata, autorizzati ad operare nell'ambito delle relazioni internazionali, caratterizzati da una evidente disomogeneità organizzativa, sia in Italia che all'estero.

Al riguardo, si potrebbe valutare l'ipotesi di prevedere forme di coordinamento e di aggregazione tra i predetti enti, anche allo scopo di garantirne la massima trasparenza. Potrebbe altresì essere valutata la possibilità di prevedere uno specifico termine di durata dell'autorizzazione rilasciata agli enti privati, da sottoporre a periodiche verifiche.

Quanto alla Commissione Adozioni Internazionali, si rende necessario avviare una riflessione sugli attuali criteri di organizzazione e composizione del predetto organismo, al fine di garantire una maggiore tempestività di intervento e più incisivi controlli nei confronti degli enti autorizzati. In particolare, dovrebbe procedersi in direzione dello snellimento della struttura della Commissione, attraverso la riduzione del numero dei suoi componenti. Si rileva l'opportunità, inoltre, di prevedere requisiti più stringenti per la selezione dei membri della CAI, cui dovrebbe essere richiesto il possesso di una comprovata esperienza e di una specifica professionalità nel settore delle adozioni internazionali.

In merito, infine, al procedimento di adozione, ferma restando la necessità di confermare, all'interno del sistema, la centralità del ruolo svolto dall'autorità giurisdizionale, che offre una seria garanzia di tutela nei confronti dei minori, si segnala l'opportunità di procedere ad interventi di semplificazione del relativo *iter*.

Nello specifico, ove l'adozione sia pronunziata in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja, non vi è ragione di esigere, come previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge n. 184 del 1983, la delibazione della sentenza da parte del tribunale dei minori, che, nella sostanza, equivale ad un ulteriore provvedimento di adozione. In tali casi, infatti, il provvedimento dell'autorità straniera potrebbe, pertanto, essere inviato direttamente all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.

ALLEGATO 2

5-09716 Colletti: Sull'opportunità di una ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti sulla vicenda relativa al processo per la discarica di Bussi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo, gli On.li interroganti, facendo seguito ad una precedente interrogazione e riepilogando il contenuto della risposta già resa dal Ministero della giustizia in data 13 settembre 2016, hanno chiesto ulteriori chiarimenti in merito ai fatti relativi al processo per la discarica di Bussi.

Va ribadito, anche in questa sede, che il Ministro della giustizia ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del dott. Camillo Romandini proprio con riguardo alla vicenda delle dichiarazioni rese da due giudici popolari di quel processo agli organi di stampa circa « indebite pressioni » esercitate nei loro confronti dal medesimo.

Tale procedimento disciplinare è in corso innanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

In ordine, invece, alla facoltà del Ministro di richiedere la fissazione dell'u-

dienza di discussione orale innanzi al C.S.M., è appena il caso di rilevare che tale esigenza si porrebbe solo nella diversissima ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia deciso di procedere all'archiviazione, come prevede l'articolo 16, comma 5-bis, decreto legislativo n. 109 del 2006.

Dispone, infatti, tale norma che, per il caso in cui il Procuratore generale presso la Corte di cassazione proceda all'archiviazione, il Ministro della giustizia dissentendo da tale scelta – può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.

Si ribadisce, in conclusione, che, diversamente da quanto prospettato, per i fatti oggetto dell'atto ispettivo l'azione disciplinare è stata esercitata dal Ministro della giustizia.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	gge, nno
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 <i>final</i> e relativi allegati).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Esame congiunto e rinvio)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-FANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

(COM(2016)710 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame degli atti in titolo.

Antonino MOSCATT (PD), relatore, introduce l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo – con riguardo alle parti di competenza della Commissione difesa – osservando in primo luogo che questo si svolge in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e rappresenta una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale la Camera può definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

Quanto al programma di lavoro della Commissione europea per il 2017, segnala, in via generale, che nelle premesse della comunicazione la Commissione evidenzia un quadro difficile e in evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase iniziale, che « deve ancora portare vantaggi a tutti nelle nostre società, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro per i giovani e la riduzione delle disparità ». Inoltre, restano da affrontare importanti sfide

connesse ai flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione, alla persistente minaccia terroristica, all'instabilità del vicinato orientale e meridionale e all'incertezza che ha fatto seguito al referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione.

La Commissione europea è pertanto consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, lavorando nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati all'inizio del proprio mandato. In tal modo sarà anche possibile contribuire al processo di rinnovamento in vista del sessantesimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, nel marzo 2017, che culminerà nella pubblicazione di un Libro bianco sul futuro dell'Europa.

Come accennato, una sfida particolarmente importante è quella di come gestire i flussi migratori, garantendo nel contempo che coloro che cercano protezione possano sempre trovare un rifugio sicuro. La determinazione dell'Unione europea nell'affrontare l'impatto della crisi ha determinato un impegno quotidiano sul terreno senza precedenti. Sono state adottate misure per riportare alla normalità lo spazio Schengen ed è essenziale che siano adottate rapidamente proposte quali la riforma delle regole di Dublino per il sistema europeo comune di asilo, la trasformazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo in una vera e propria agenzia UE per l'asilo, il rafforzamento dell'Eurodac, il nuovo quadro per il reinserimento e misure per una corretta gestione della migrazione regolare. Al riguardo, il programma di lavoro sottolinea come nell'anno appena trascorso i paesi di origine e di transito abbiano cominciato a impegnarsi in una più stretta cooperazione.

Passando alle priorità individuate nell'ambito del settore della difesa, osserva che sono evidenziate innanzitutto alcune proposte che la Commissione intende presentare entro la fine dell'anno. Particolare attenzione viene posta al Piano d'azione europeo in materia di difesa di cui alla comunicazione COM(2016)950, che la nostra Commissione sta esaminando a parte. Il Piano individua diverse misure per fare in modo che le politiche e gli strumenti dell'Unione possano garantire alle industrie e alle competenze dell'Europa di poter realizzare la capacità di difesa comune. In tale contesto si colloca l'obiettivo di creare un Fondo europeo di difesa per promuovere la ricerca e l'innovazione e contribuire al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea, nonché quello di proporre altre misure nel settore degli appalti pubblici per la difesa.

Inoltre, la Commissione europea intende utilizzare - alla luce della nuova Strategia globale approvata dal Consiglio europeo del giugno 2016, la politica di vicinato riveduta e la politica di allargamento - tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere i suoi partner lungo il percorso della stabilizzazione politica ed economica, delle riforme e dello sviluppo della resilienza. Al riguardo viene auspicata la rapida adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della proposta che modifica lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, con l'intento di colmare le lacune nella capacità dell'Unione di sostenere i paesi partner nel prevenire e nel gestire da soli le crisi.

L'Unione europea continuerà altresì ad adoperarsi per risolvere i conflitti e le crisi in atto nel suo vicinato e oltre, e per contribuire alle iniziative in tal senso intraprese dalle Nazioni Unite e da altri attori internazionali.

Infine, altra proposta rilevante è quella dell'adozione, unitamente all'Alto Rappresentante, di una strategia dell'Unione per la Siria, che dovrebbe definire le modalità con cui l'Europa potrà continuare a fornire assistenza umanitaria e contribuire alla transizione politica, alla stabilizzazione e alla ricostruzione di questo Paese.

Passa quindi a esporre i contenuti della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, che è strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2017.

Prima di soffermarsi più diffusamente sulla parte terza della relazione – che illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) – richiama brevemente i contenuti della parte prima, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e riporta l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea.

In essa si sottolinea il fatto che il 2017 segnerà il « giro di boa » del ciclo politico e istituzionale apertosi con le elezioni al Parlamento europeo del 2014. L'anno appena iniziato sarà dunque il momento di fare bilanci di metà percorso, ma anche il tempo di mettere a punto nuove politiche non solo per completare quanto intrapreso negli ultimi anni, ma anche per affrontare con più forza le diverse crisi europee.

Il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta dunque una priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit e il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma (25 marzo 2017) rappresenterà l'occasione per una serie di eventi e celebrazioni « il cui approdo finale, d'intesa con la presidenza maltese di turno del Consiglio UE, sarà un Vertice in cui i 27 Paesi membri si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea ».

Nella parte terza, invece, la relazione sottolinea che il Governo, nel rispetto del Trattato di Lisbona, proseguirà la propria azione a sostegno delle iniziative intraprese dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza in un momento storico particolarmente delicato per l'Unione, dato dall'avvio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito in esito al referendum del giugno 2016.

Particolare attenzione sarà prestata, nel quadro dell'attuazione della Strategia globale dell'Unione europea, all'opportunità di rafforzare l'approccio integrato alla gestione delle crisi internazionali, di elaborare e attuare più efficaci politiche migratorie e di sviluppare la capacità dei Paesi vicini di gestire in proprio i fenomeni che impattano sulla sicurezza dell'Europa. Inoltre, saranno sostenute le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO.

La relazione, inoltre, afferma che il Governo continuerà a sostenere, anche per il 2017, una posizione UE coesa volta a sostenere le iniziative delle Nazioni unite per porre fine alle violenze del conflitto siriano e ad assistere la popolazione civile, duramente colpita dagli scontri.

Il Governo intende altresì proseguire ad adoperarsi affinché l'Unione europea svolga un ruolo centrale nell'indispensabile azione di assistenza dispiegata dalla Comunità internazionale per il consolidamento delle istituzioni libiche ed il riavvio dell'economia nazionale. Le missioni EU-BAM Libia ed EUNAVFOR MED Sophia, in particolare nel suo task aggiuntivo di addestramento alla Guardia Costiera, continueranno a rappresentare due strumenti di Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) di primario rilievo per l'assistenza alle controparti libiche e dalla rilevante visibilità per il nostro Paese, che vi esercita il comando.

In considerazione del ruolo ancora più incisivo che l'UE sarà chiamata a svolgere in materia di contrasto al terrorismo ed all'estremismo violento, soprattutto per quanto concerne la minaccia rappresentata da ISIL/Daesh e la sicurezza del Mediterraneo e del Medio Oriente, il Governo sosterrà la rinnovata determinazione dell'UE per elevare il profilo del proprio impegno in questo ambito, anche nell'ottica della cooperazione con i Paesi terzi, assicurando massimo rilievo all'attuazione della strategia e delle iniziative UE.

Sarà inoltre necessario lavorare per migliorare la gestione dei perduranti flussi migratori in atto, in particolare attraverso il Mediterraneo, nell'ambito del « *Migration compact* ».

Anche per quanto riguarda le missioni civili della PSDC, il Governo si propone per il 2017 di continuare gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d'impiego, mantenendo il tradizionale approccio « concentrico » che attribuisce

priorità alle crisi nei Paesi del primo vicinato dell'Unione europea (Balcani occidentali, Europa orientale, Medio oriente, Africa settentrionale), senza trascurare l'importanza di aree come il Sahel e il Corno d'Africa, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fenomeni migratori.

La relazione pone l'accento anche sulla necessità di mantenere il tradizionale sostegno alla politica di allargamento, ai negoziati di adesione in corso e al sostegno nella fase di pre-adesione, in quanto strumenti essenziali per garantire stabilità, sicurezza e prosperità nella regione dei Balcani occidentali e del Mediterraneo orientale. Più nel dettaglio, il Governo ricorda come l'Italia potrà svolgere un ruolo rafforzato anche grazie alla Presidenza del Vertice dei Balcani occidentali/ Processo di Berlino, e ribadisce il pieno sostegno al dialogo con la Turchia (con massima attenzione al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali), sia in chiave strategica, sia in considerazione del rilevante impegno sostenuto dal Paese in favore dei rifugiati siriani.

In particolare, il Governo intende sostenere l'Unione europea nell'impegno a mettere in campo tutti gli strumenti di azione esterna di cui dispone, onde rafforzare la resilienza dei partner a fronte di minacce vecchie e nuove, migliorando il coordinamento tra le attività di politica europea di vicinato (PEV) e quelle di PESC/PSDC, pur nella consapevolezza che la PEV è una politica di medio-lungo termine, che si inserisce in un contesto di promozione dei valori e degli interessi europei quali diritti umani e stato di diritto.

Da ultimo, fa presente che la relazione rileva come il rafforzamento della sicurezza e difesa europea dovrà andare di pari passo con il consolidamento del partenariato strategico tra Unione europea e NATO, avviato con la Dichiarazione dei tre Presidenti firmata in occasione del Vertice di Varsavia. A tal fine, nel 2017, il Governo si impegnerà per assicurare una concreta attuazione, sia sul versante europeo che su quello atlantico, degli impegni derivanti in tutti i settori previsti da tale dichiarazione, dal contrasto alle minacce ibride alla sicurezza marittima, dalla capacità di anticipazione strategica alla difesa da attacchi informatici.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) evidenzia come la Germania e la Francia influenzino in modo assai rilevante le decisioni prese dall'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune e si stiano di fatto proponendo come Paesi guida del processo di costruzione di una difesa europea. Esprimendo quindi il timore che l'Italia non sia tra gli Stati trainanti di questo processo, domanda al relatore se non ritenga opportuno, nella proposta di parere che presenterà, fare menzione dell'esigenza che il Governo italiano rafforzi il proprio impegno a livello europeo in tale settore, proponendo, ad esempio, che le decisioni più rilevanti siano assunte in appositi tavoli tecnici.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	135
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	142
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	144
COMITATO DEI NOVE	147
AVVERTENZA	147

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a

garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Il Viceministro Enrico MORANDO rinvia preliminarmente alle considerazioni svolte nel corso della seduta precedente in relazione alle criticità finanziarie riconducibili agli articoli da 5 a 13 del provvedimento, posto che le disposizioni di cui ai predetti articoli appaiono suscettibili di determinare, da un lato, nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura, dall'altro, risparmi solo eventuali e come tali allo stato non concretamente misurabili. In tale quadro, precisa che gli articoli da 5 a 13, individuando, nel loro complesso, specifici adempimenti relativi all'impiego operativo di basi, caserme e installazioni militari, volti tra l'altro ad incidere sulle strutture in essere con conseguente obbligo di riconversione a scopi esclusivamente civili di tutte le strutture militare dopo un determinato lasso di tempo, sono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, in relazione agli specifici profili di competenza della Commissione bilancio, dichiara la disponibilità del Governo a dare ulteriore corso all'esame parlamentare del provvedimento, a condizione che vengano soppresse, per le ragioni dianzi esplicitate, le disposizioni di cui ai citati articoli da 5 a 13.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione.

esaminato il disegno di legge C. 2-A, recante Trattati internazionali, basi e servitù militari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli articoli da 5 a 13, individuando, nel loro complesso, specifici adempimenti relativi all'impiego operativo di basi, caserme e installazioni militari, volti tra l'altro ad incidere sulle strutture in essere con conseguente obbligo di riconversione a scopi esclusivamente civili di tutte le strutture militari dopo un determinato lasso di tempo, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sopprimere gli articoli da 5 a 13 ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva il parere del relatore.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Pili 6.50, che prevede che anche per tutte le basi, poligoni, strutture militari esistenti sul territorio nazionale sia elaborato il progetto di riconversione civile, che contiene il riassorbimento di tutti lavoratori civili e militari dislocati nel territorio di competenza della struttura oggetto della riconversione;

Pili 11.50, che prevede che il piano di riconversione ad usi civili di cui all'articolo 11 debba contemplare il completo riassorbimento anche dei militari residenti da almeno tre anni nella regione interessata all'insediamento delle basi medesime.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Pili 7.50, che prevede che la chiusura delle basi militari avvenga anticipatamente qualora siano stati riscontrati danni ambientali in aree e siti di massima tutela ambientale e sottoposti a vincolo di siti di interesse comunitario o equiparati nonché previo puntuale e obbligatorio piano di risanamento ambientale, anche per quelle aree dove siano stati utilizzati armamenti nocivi per la salute umana a partire dal torio e dall'uranio impoverito. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Pili 12.050, che dispone il riconoscimento automatico del nesso causale tra l'esposizione a particolari fattori di rischio connessi per militari e civili all'attività militare di ogni genere e il decesso, le infermità invalidanti, le patologie tumorali e quelle connesse, prevedendo che ai predetti soggetti che abbiano contratto menomazioni all'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, in seguito all'esposizione ai particolari fattori di rischio, siano corrisposti i livelli massimi dei benefici delle normative vigenti e stabilendo altresì a tal fine l'istituzione di un apposito ufficio denominato « Servizio nesso causale automatico». Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Propone inoltre di esprimere parere favorevole sull'emendamento 5.100 della Commissione, che riproduce integralmente la condizione dianzi approvata dalla Commissione bilancio nel parere deliberato sul testo del provvedimento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 della Commissione per le ragioni testé rilevate dal relatore. Esprime inoltre parere contrario sulle proposte emendative Pili 6.50, 11.50, 7.50 e 12.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 5.100 della Commissione, in quanto volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere favorevole approvato sul testo del provvedimento, nonché di esprimere pa-

rere contrario sugli emendamenti Pili 6.50, 7.50 e 11.50 e sull'articolo aggiuntivo Pili 12.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis. n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei documenti in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato il proprio programma di lavoro per il 2017, che consta di una comunicazione (COM(2016)710), accompagnata da cinque allegati relativi, rispettivamente: alle nuove iniziative da presentare (allegato I); alle iniziative connesse

al programma della Commissione di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), che fanno dunque seguito a un riesame dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (allegato II); alle proposte prioritarie in sospeso (allegato III); alle proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi, dunque entro il mese di aprile (allegato IV); alle disposizioni legislative in vigore da abrogare in quanto superate o obsolete (allegato V). In relazione ai suddetti documenti, fa presente quanto segue. Nelle premesse della comunicazione. la Commissione evidenzia un quadro difficile e in evoluzione, contraddistinto da una ripresa economica ancora in fase iniziale, che « deve ancora portare vantaggi a tutti nelle nostre società, in particolare per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro per i giovani e la riduzione delle disparità ». Restano da affrontare le sfide connesse ai flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione europea, alla persistente minaccia terroristica, all'instabilità del vicinato orientale e meridionale, all'incertezza che ha fatto seguito al referendum del Regno Unito. Pur rivendicando alcuni, importanti risultati ottenuti nel corso del 2016 dall'attivazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici alla rapida attivazione della Guardia di frontiera e costiera europea -, la Commissione è consapevole di dover produrre un impegno ulteriore e significativo, lavorando nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati all'inizio del proprio mandato, « per realizzare un'agenda positiva e mirata che porti risultati concreti al fine di proteggere, difendere i cittadini e dare loro forza ».

Tale impegno intende, tra l'altro, contribuire « al processo di rinnovamento in vista del 60^{mo} anniversario della firma dei trattati di Roma, nel marzo 2017 », che culminerà nella pubblicazione di un Libro bianco sul futuro dell'Europa. Come ricordato dal Governo nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il rilancio del processo di integrazione politica rappresenta una

priorità indifferibile, tanto più nel quadro di incertezza apertosi dopo la Brexit. Il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, il 25 marzo 2017, si legge nella Relazione, rappresenterà l'occasione per una serie di eventi e celebrazioni « il cui approdo finale, d'intesa con la presidenza maltese di turno del Consiglio dell'Unione europea, sarà un vertice in cui i 27 Paesi membri si riuniranno a Roma per il rilancio del processo di integrazione europea partendo proprio da iniziative concrete come quelle a favore della crescita economica e dell'occupazione, sulle prospettive per i giovani, sulla sicurezza interna ed esterna, nonché su una politica migratoria efficace e di lungo termine». Per quanto riguarda le linee portanti dell'azione dell'Unione europea nel 2017, intende soffermarsi su quelle che presentano maggiore interesse per le competenze della Commissione bilancio.

In proposito, osserva che, con riferimento alla crescita e agli investimenti, la Commissione europea dichiara di considerare prioritaria l'approvazione, tra le altre, delle seguenti proposte. Si tratta, in primo luogo, della proposta di regolamento « FEIS 2.0 » (COM(2016) 597), con cui si vuole raddoppiare la durata e la capacità finanziaria del Fondo europeo per gli investimenti strategici. La relativa proposta di regolamento è stata presentata dalla Commissione europea il 14 settembre 2016: copre il periodo del vigente quadro finanziario pluriennale (fino al 2020) e si prevede che generi in totale almeno 500 miliardi di euro di investimenti. Nel contempo la Commissione ha preannunciato la propria intenzione di presentare «le necessarie proposte per il periodo successivo al 2020, al fine di assicurare la prosecuzione degli investimenti strategici a un livello sostenibile ». Le negoziazioni sul testo sono state condotte a ritmo serrato; un orientamento generale è stato approvato dal Consiglio Ecofin nel dicembre 2016. In secondo luogo, si tratta delle proposte di regolamento di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (COM(2016) 604) e sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (COM(2016) 605). Le relative proposte comportano, tra l'altro, l'adozione di regole più semplici e flessibili che contribuiscano ad accelerare l'attuazione dei fondi strutturali e di investimento europei; l'integrazione della dotazione iniziale dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e di altri programmi compresi nella rubrica competitività, la proroga della durata del FEIS e l'individuazione delle risorse atte a coprire le spese previste in materia di immigrazione.

In tema di politiche di coesione ed utilizzo di fondi strutturali, evidenzia come la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferisce sul confronto già in atto sulla politica di coesione post 2020, segnalando che la Commissione considera essenziale intervenire per: trovare il giusto equilibrio tra la prevedibilità a medio termine e la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze impreviste; introdurre elementi di condizionalità, subordinando il finanziamento alla modifica delle politiche nazionali; aumentare l'effetto leva e sinergie, tra l'altro attraendo finanziamenti pubblici e privati. Il Governo, dal canto suo, preannuncia la propria intenzione di sostenere un rafforzamento della politica di coesione per favorire la convergenza delle regioni dell'UE. Le aree prioritarie individuate a tal fine riguardano: creare le condizioni per rispondere alle nuove sfide; assicurare la coesione economica, sociale e territoriale; valorizzare le potenzialità dell'Unione; promuovere una crescita sostenibile e un utilizzo coerente delle risorse naturali; migliorare strumenti e procedure per facilitare il perseguimento delle priorità dell'Unione europea.

Dalla Relazione programmatica emerge altresì l'impegno a sostenere il completamento del sistema di governance al livello nazionale quale delineato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, che ha ripartito le funzioni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale. Si conta anche di sviluppare ulteriormente *OpenCoesione*, portale sull'attuazione dei progetti finanziati in Italia, che assicura trasparenza e

partecipazione diffusa. Dovranno, infine, essere individuate le risorse aggiuntive per cofinanziare le proposte di programmazione aggiuntiva che la Commissione ha riconosciuto all'Italia. Queste saranno destinate all'iniziativa giovani, alla specializzazione intelligente, alla migrazione, alla competitività delle PMI e ad iniziative di ricostruzione e prevenzione nell'Appennino centrale.

Per quanto riguarda un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida, secondo la Commissione europea, la libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali rappresenta la base della potenza economica dell'Europa. Il rafforzamento del mercato unico rimane, pertanto, un obiettivo centrale nell'agenda della Commissione anche per il 2017. Con la strategia per il mercato unico, presentata nell'ottobre 2015 (COM(2015)550), la Commissione, infatti, mira a liberare appieno il potenziale del mercato unico e, insieme ad altre strategie, a creare le giuste condizioni per la competitività sostenibile dell'economia, agenda per l'innovazione, la digitalizzazione e la trasformazione industriale.

La Commissione europea, nell'ambito della tabella di marcia stabilita nella strategia per il mercato unico, ha già presentato un pacchetto servizi per affrontare gli ostacoli sul mercato dei servizi. Le iniziative concrete, adottate il 10 gennaio 2017 (COM(2016)820; COM(2016)821; (2016)822); (COM(2016)823); (COM(2016) 824), prevedono in particolare: una nuova e-card europea dei servizi, la valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui servizi professionali, gli orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni e una migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi.

Inoltre, nell'ambito delle misure per aiutare le PMI e le *start-up* a crescere, il 22 novembre 2016 la Commissione ha presentato la comunicazione « Le nuove imprese leader dell'Europa: l'iniziativa *Start-up* e Scale-up » COM(2016)733, con la quale annuncia l'intenzione di adottare

una serie d'iniziative per favorire la nascita e la crescita di start-up e di scale-up.

Per quanto riguarda un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa, nel programma legislativo la Commissione preannuncia la presentazione, a marzo 2017, di un «Libro bianco sul futuro dell'Europa », che dia seguito alla relazione dei cinque Presidenti sul completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM), presentata il 22 giugno 2015. La relazione traccia un percorso di rafforzamento dell'Unione economica e monetaria, che si dovrebbe realizzare entro il 2025, e di cui sono stati già attuati alcuni obiettivi, tra cui l'istituzione del Comitato europeo per le finanze pubbliche, incaricato di valutare la conformità dei bilanci nazionali con le raccomandazioni approvate a livello UE, e dei Comitati nazionali per la competitività, incaricati di valutare i progressi conseguiti da ciascuno Stato membro con le riforme strutturali.

Nella Relazione programmatica il Governo auspica che il nuovo Comitato europeo per le finanze pubbliche adotti, nelle proprie attività di analisi, un punto di vista paneuropeo e formuli raccomandazioni sulle politiche fiscali per l'area dell'euro nel suo insieme. Questo atteggiamento è ritenuto cruciale per sviluppare una politica di bilancio aggregata e una strategia di crescita a livello europeo che vada oltre la semplice somma dei risultati nazionali. Inoltre, il Governo ritiene opportuno evidenziare la necessità di promuovere una politica fiscale di bilancio responsabile e, allo stesso tempo, in grado di rispondere adeguatamente alle sfide del ciclo economico e di stimolare maggiormente la crescita a livello nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda i Comitati nazionali per la competitività, il Governo ne auspica l'introduzione entro il 30 giugno 2017, ritenendo importante che essi contribuiscano all'analisi delle possibili opzioni di *policy* e non si limitino a un ruolo di mera diagnosi. Essi dovrebbero proporre iniziative strutturali, capaci di stimolare la produttività, e dovrebbero essere impegnati, soprattutto, nel monitoraggio

dei fattori strutturali della competitività, più che nell'evoluzione dei fattori di costo.

Gli ulteriori obiettivi contenuti nella relazione dei cinque Presidenti riguardano: il completamento dell'Unione bancaria, con l'istituzione del fondo per la risoluzione delle crisi e il sistema comune di garanzia dei depositi; l'istituzione di un Presidente permanente dell'Eurogruppo, laddove attualmente esso ha un mandato di due anni e mezzo; l'integrazione nell'ordinamento dell'Unione europea del Fiscal Compact, del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità (European stability mechanism, ESM, cd. Fondo salva-Stati) e del Trattato intergovernativo che istituisce il Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie; l'istituzione di un sistema di stabilizzatori comuni per reagire agli shock, cui potranno accedere i Paesi che avranno fatto le riforme; l'istituzione di una «tesoreria della zona euro »; la rappresentanza unificata dell'UE nell'ambito del Fondo monetario internazionale (FMI), della Banca mondiale e delle altre istituzioni finanziarie internazionali, su cui la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2015)603).

Per quanto riguarda le proposte pendenti la cui adozione è ritenuta prioritaria dalla Commissione europea segnala le seguenti.

In primo luogo, la proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586). Il negoziato appare molto complesso, avendo alcuni Stati membri (tra cui Germania, Finlandia e Austria) chiesto che l'approvazione del sistema comune di assicurazione dei depositi sia subordinata, tra le altre cose, all'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche. Su quest'ultimo punto, il Consiglio ECOFIN del 17 giugno 2016 ha concordato di attendere i risultati del Comitato di Basilea, che opera all'interno della Banca per i regolamenti internazionali (BRI). Nella Relazione programmatica il Governo sottolinea di voler sostenere la creazione di un sistema comune di assicurazione dei depositi, che contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia di protezione. Ad avviso del Governo, le due dimensioni di condivisione e riduzione dei rischi dovrebbero procedere in parallelo rinforzandosi a vicenda, ma senza condizionamenti reciproci quanto a tempi e modalità.

In secondo luogo, la proposta di regolamento che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 (COM(2015)701), il cui esame da parte del Parlamento europeo è atteso per il 4 aprile 2017. Nel programma di lavoro per il 2017, la Commissione europea ribadisce l'impegno dell'UE a favore di un sistema commerciale aperto e regolamentato, essenziale per la crescita, l'occupazione e la competitività. La Commissione europea indica le seguenti priorità: il proseguimento dei negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti, il Giappone, il Mercosur (Mercato comune dell'America meridionale), il Messico, la Tunisia e i paesi dell'ASEAN (Associazione delle nazioni del Sud est asiatico); la definizione di nuovi mandati per avviare negoziati commerciali con la Turchia, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Cile; il proseguimento dei lavori a livello multilaterale in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC); la rapida ratifica dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada; l'aggiornamento e la modernizzazione degli strumenti europei di difesa commerciale; lo svolgimento di un ruolo di primo piano nell'ambito dei lavori del forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, sotto l'egida del G20.

Nella Relazione programmatica, il Governo – oltre a sottolineare l'importanza dei negoziati in materia di politica commerciale già indicati come prioritari nel programma di lavoro della Commissione europea – indica l'intenzione di stimolare una riflessione sul futuro della politica commerciale dell'Unione europea e sulle modalità con le quali rispondere alle preoccupazioni dell'opinione pubblica e mantenendo l'efficacia e la credibilità dell'azione dell'UE. Il Governo sottolinea, inoltre, le ulteriori seguenti priorità nell'am-

bito delle relazioni con i Paesi terzi: il rilancio del partenariato strategico tra l'UE e la Russia, che resta fortemente condizionato dalla crisi ucraina; il consolidamento delle relazioni tra UE e Svizzera, attraverso il negoziato per un nuovo accordo sul quadro dei rapporti istituzionali tra UE e Svizzera. Occorrerà, inoltre, trovare una soluzione alla questione posta dall'esito del referendum federale che ha imposto l'adozione di misure volte a limitare la libera circolazione delle persone, che sia compatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra UE e Svizzera e che non risulti penalizzate per i lavoratori italiani frontalieri o residenti in territorio svizzero; il consolidamento del partenariato con la Cina, sostenendo l'impegno negoziale della Commissione europea per una positiva e rapida conclusione dell'Accordo sugli investimenti UE-Cina, nonché dell'accordo sulla tutela delle indicazioni geografiche.

Il Governo intende inoltre promuovere la partecipazione dell'Italia ai progetti infrastrutturali e alle iniziative di investimento nell'ambito del progetto « One belt One road », che mira a stabilire un network di infrastrutture che colleghi l'Asia e l'Europa, unendo lo storico percorso della Via della Seta alla via marittima concepita nel XXI secolo; la ripresa dei negoziati per la conclusione dell'accordo di libero scambio UE-India; la rapida ratifica dell'accordo di cooperazione sul partenariato e lo sviluppo dell'Afghanistan; la conclusione di accordi di libero scambio con quattro paesi della riva sud del Mediterraneo, Marocco, Tunisia, Egitto e Giordania, prestando particolare attenzione al capitolo della liberalizzazione commerciale dei prodotti agricoli; il dialogo politico e la cooperazione con i Paesi africani.

Tanto premesso, si riserva di predisporre, in occasione della prossima seduta, una proposta di parere sugli atti medesimi.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame dei documenti in oggetto. Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182 della legge n. 107 del 2015. Segnala che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del provvedimento.

Con riferimento agli articoli da 3 a 7 e all'articolo 18, comma 1, in materia di accesso ai ruoli a tempo indeterminato e procedure concorsuali, rileva preliminarmente che le ipotesi della relazione tecnica relative alla numerosità delle domande di accesso ai concorsi appaiono coerenti rispetto ai precedenti bandi. Pertanto,

prende atto della quantificazione fornita, anche in considerazione del fatto che – per ragioni prudenziali – non vengono contabilizzate le entrate derivanti dai diritti di segreteria che si prevedono di incassare. Ciò premesso, appare peraltro utile, a suo avviso, acquisire elementi di dettaglio circa le voci riportate nella tabella, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nell'attività delle commissioni – segretari, membri del comitato di vigilanza – che non sono esplicitamente elencati nella relazione tecnica.

Ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti circa la ragione contabile per cui - a fronte di concorsi da tenere a cadenza biennale - è imputato ad ogni esercizio finanziario, a decorrere dal 2018, il 50 per cento degli oneri stimati - euro 5.561.700 a fronte di oneri complessivi stimati in 11.123.365,47 euro - anziché prevedere l'onere in misura intera, ma riferito ad annualità alterne. Osserva infine che l'onere appare definito quale limite massimo di spesa - essendo indicato, nella norma di copertura di cui all'articolo 18 e nella relazione tecnica, in misura « pari a » euro 5.561.700 –, ma tale configurazione non si evince dal tenore letterale delle disposizioni. Con riguardo alla Commissione nazionale di esperti, segnala infine che andrebbe acquisita conferma che l'istituzione e lo svolgimento dell'attività possa effettivamente avvenire senza oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che il testo non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti, ivi compresi i rimborsi spese, nei confronti dei suoi membri.

In merito agli articoli da 8 a 14 e all'articolo 18, commi 2 e 3, concernenti il percorso di formazione iniziale e tirocinio, osserva preliminarmente che la quantificazione degli oneri relativi ai tre anni di formazione e tirocinio è congrua rispetto ai parametri forniti dalla relazione tecnica. Appare peraltro necessario, a suo avviso, acquisire chiarimenti circa la decorrenza di detti oneri, con particolare riferimento a quelli relativi al contratto triennale retribuito di formazione iniziale e tirocinio, di cui all'articolo 8, comma 2,

la cui clausola di copertura è introdotta all'articolo 18, comma 2. Infatti, mentre detta clausola prevede la riduzione del Fondo «La Buona scuola» a decorrere dall'annualità 2021, gli oneri appaiono, viceversa, imputabili già al primo anno di contratto il cui svolgimento dovrebbe tenersi nel 2020, contestualmente all'attività di specializzazione, di cui all'articolo 9. Peraltro, per gli oneri connessi alla specializzazione la clausola di copertura, di cui all'articolo 18, comma 3, prevede appunto la riduzione del Fondo « La Buona scuola» a decorrere dal 2020. Evidenzia come tale apparente incoerenza sembrerebbe confermata da quanto disposto al successivo articolo 17, comma 1, che fissa l'entrata in vigore delle disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio dall'anno scolastico 2020/2021. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Riguardo agli oneri di funzionamento di cui all'articolo 9, rileva che esso appare definito come limite massimo di spesa - essendo indicato, nella norma di copertura di cui all'articolo 18 e nella relazione tecnica, in misura « pari a » euro 5.067.000 - ma tale configurazione non si evince dal tenore letterale delle disposizioni.

Con riferimento alle commissioni di valutazione, di cui all'articolo 9, comma 6, nonché alla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione, di cui all'articolo 14, fa presente che andrebbe acquisita conferma che lo svolgimento delle attività possa effettivamente avvenire senza oneri per la finanza pubblica. Rileva inoltre che le norme escludono la corresponsione di compensi solo con riferimento alle predette commissioni di valutazione, di cui all'articolo 9, e alla Conferenza nazionale, di cui all'articolo 14, mentre in relazione alle commissioni di valutazione di cui all'articolo 13 non è espressamente prevista tale esclusione, di cui fa invece menzione la relazione tecnica.

Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 17, recante disciplina transitoria, tra l'altro, prevedono la possibilità di bandire un ulteriore corso di tirocinio formativo attivo e la relazione tecnica, in proposito, specifica che gli oneri sono già scontati a legislazione vigente e coperti con appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In proposito appare utile, a suo avviso, una conferma riguardo all'effettiva disponibilità delle necessarie risorse per le finalità in esame.

Rileva che, sulla base dell'articolo 18 dello schema di decreto, recante copertura finanziaria, e come confermato dalla Relazione tecnica, agli oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6, pari a euro 5.561.700 annui a decorrere dal 2018, agli oneri derivante dall'articolo 8, comma 2, pari a euro 117.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021 e ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari a euro 5.067.000 annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, con una dotazione di 104,043 milioni di euro per l'anno 2017, di 69,903 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,053 milioni di euro per l'anno 2019, di 43,490 milioni di euro per l'anno 2020, di 48,080 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,663 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Segnala che il Fondo sembrerebbe pertanto recare le necessarie disponibilità per far fronte ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento, come sopra indicati, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo « La Buona scuola », recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati. Evidenzia come sul punto sia comunque necessaria una conferma da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.

Atto n. 382.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento – adottato in attuazione di una delega conferita nella legge n. 107 del 2015 – reca disposizioni dirette a promuovere la cultura umanistica, a valorizzare il patrimonio e le produzioni culturali e a sostenere la creatività degli studenti e segnala che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione prende atto, preliminarmente, che - ai sensi dell'articolo 1, comma 4 - all'attuazione del provvedimento in esame « si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente». Peraltro un'analoga clausola di invarianza è prevista, limitatamente all'articolo 12, dall'articolo 17, comma 1, secondo il quale « dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Infine, all'articolo 6 si prevede un'analoga clausola in merito ai compiti dell'INDIRE. Andrebbero quindi acquisiti, a suo avviso, chiarimenti riguardo al coordinamento delle predette disposizioni.

Con specifico riferimento alla previsione di invarianza di carattere generale, di cui all'articolo 1, comma 4, ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a confermare l'effettiva possibilità di far fronte ai nuovi adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse già disponibili a legislazione vigente; ciò con riferimento, in particolare, all'articolo 2, che attribuisce nuovi compiti alle istituzioni scolastiche, che dovranno – sulla base delle indicazioni della relazione tec-

nica, non riportate nel testo della norma – essere svolte dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse disponibili nonché delle consistenze di organico previste a legislazione vigente.

Osserva altresì che la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 1, comma 4, non esclude espressamente le disposizioni di cui all'articolo 5 concernenti il Piano delle arti, in relazione alle quali l'articolo 17, comma 2, istituisce un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni annui a decorrere dal 2017. In merito, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le misure del Piano possano effettivamente essere realizzate nel limite delle disponibilità del Fondo.

Segnala inoltre che per la promozione dei temi della creatività è previsto l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Poiché ai sensi dell'articolo 17, comma 3, a tale finalità è destinato il 5 per cento del predetto contingente senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti, segnala come andrebbe chiarito se risulti effettivamente possibile realizzare il progetto in tutti gli istituti interessati ovvero se, in assenza delle necessarie disponibilità di docenti, gli istituti possano rinviare l'applicazione delle disposizioni in esame.

Riguardo ai contenuti della relazione tecnica, rileva altresì che: relativamente agli articoli 9 e 10, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme senza chiarire i relativi effetti finanziari; relativamente all'articolo 14, invece, la relazione tecnica afferma la natura programmatica della norma, la quale però, ai commi 2 e 3, detta disposizioni sull'istituzione di nuove cattedre e sulle compresenze che – dal tenore testuale – appaiono di natura precettiva, sia pure con la previsione di un'attuazione progressiva, per taluni istituti scolastici. Sui predetti punti, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità relativa all'intero decreto, recata dall'articolo 1, comma 4, rileva, in ag-

giunta a quanto già segnalato in merito al coordinamento con le ulteriori clausole di cui agli articoli 6 e 17, comma 1, e all'opportunità di escludere espressamente le disposizioni onerose di cui all'articolo 5, che la clausola medesima potrebbe essere più precisamente formulata mediante il riferimento alle risorse umane, oltre che a quelle finanziarie e strumentali. Tale integrazione renderebbe inoltre coerente la disposizione normativa con quanto indicato nella relazione tecnica. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 17, comma 2, evidenzia che la copertura dell'onere di cui all'articolo 5, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, è effettuata mediante riduzione del Fondo «La Buona scuola », istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, con una dotazione di 104,043 milioni di euro per l'anno 2017, di 69,903 milioni di euro per l'anno 2018, di 47,053 milioni di euro per l'anno 2019, di 43,490 milioni di euro per l'anno 2020, di 48,080 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,663 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ricorda in proposito che il Fondo «La Buona scuola » (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) è stato recentemente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) per un importo di 300 milioni di euro per il 2017, di 400 milioni di euro per il 2018, di 500 milioni di euro per il 2019 e di complessivi 40 miliardi di euro per gli anni 2020 e successivi. Conseguentemente, il decreto 102065 del 27 dicembre 2016, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, prevede stanziamenti pari a 391,343 milioni di euro per il 2017, a 460,890 milioni di euro per il 2018 e a 520,853 milioni di euro per il 2019. Il Fondo sembrerebbe pertanto recare le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, pari, come già riportato, a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni, a valere sul medesimo Fondo « La Buona scuola », recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (si tratta degli schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384). Sul punto ritiene comunque necessaria una conferma da parte del Governo. Sempre in merito all'articolo 17, comma 2, si osserva che la copertura dell'onere di cui all'articolo dovrebbe essere effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento. Reputa opportuno, sentito il Governo, inserire tale precisazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia preliminarmente come la legge di delega n. 107 del 2015 - di cui il provvedimento in titolo costituisce, assieme agli ulteriori schemi di decreto legislativo attualmente all'esame delle Camere, attuazione - ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il fondo «La Buona scuola» che presenta una dotazione finanziaria assai cospicua, peraltro rideterminata in aumento dalla legge di bilancio per il 2017. In tale quadro, il citato Fondo reca pertanto le risorse sufficienti ad assicurare l'attuazione delle diverse deleghe conferite, nell'ambito di un più generale processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione incentrato sulla valorizzazione dell'organico dell'autonomia, inteso come il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie che presso ciascun istituto scolastico sono preposte alla realizzazione del Piano triennale dell'offerta formativa.

Tanto premesso, precisa quindi che, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dal provvedimento in oggetto con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, in particolare, che le attività relative alla promozione dell'arte e della cultura umanistica da parte delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 2, saranno realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva infatti che il Piano triennale dell'offerta formativa indica il fabbisogno di posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, nonché la definizione delle risorse occorrenti, e che pertanto per l'attuazione del suddetto piano l'istituzione scolastica non potrà sostenere oneri superiori alle risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, sia per quanto concerne la dotazione organica da impiegare sia per quello che riguarda le risorse finanziarie necessarie.

Precisa inoltre che l'importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 previsto dall'articolo 17, comma 2, per la realizzazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 costituisce il limite di spesa per l'attuazione della predetta disposizione.

Rileva altresì che le istituzioni scolastiche coinvolte nella realizzazione delle attività di promozione dei temi della creatività, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, saranno le stesse che prevedono nel proprio Piano triennale dell'offerta formativa l'attivazione dei relativi progetti, e che pertanto le attività in questione potranno essere effettivamente realizzate, mediante l'impiego di docenti facenti parti del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, in tutte le istituzioni scolastiche interessate.

Osserva inoltre che le attività previste dagli articoli 9 e 10, relative alla promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, saranno inserite dalle istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia scolastica, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, che esplicita la progettazione curriculare, extracurriculare, educativa e organizzativa, nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per realizzare tali attività.

Chiarisce altresì che le disposizioni di cui all'articolo 14, relative ai licei musicali e coreutici, hanno natura programmatica e pertanto la loro attuazione avverrà secondo un principio di progressività nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

Conviene inoltre circa la necessità di formulare più correttamente la clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 1, comma 4, da una parte escludendo espressamente le disposizioni onerose di cui all'articolo 17, comma 2, relative al Piano delle arti di cui all'articolo 5 e, dall'altra, mediante il riferimento alle risorse umane, oltre che a quelle finanziarie e strumentali.

Assicura che il Fondo «La Buona scuola», istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, reca le necessarie disponibilità per la copertura dell'onere di cui all'articolo 17, comma 2 – per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, anche tenendo conto degli impegni a valere sul medesimo Fondo recati dagli altri schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n. 107 del 2015 sinora presentati (si tratta degli schemi 377, 378, 379, 380, 381, 383 e 384).

Concorda infine con l'opportunità, sempre all'articolo 17, comma 2, di specificare che la copertura dell'onere per l'attuazione del Piano delle arti previsto dall'articolo 5 viene effettuata mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 e

non mediante riduzione del medesimo articolo, come indicato nel testo del provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, anche alla luce degli elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo, si riserva di predisporre una proposta di parere sul provvedimento in discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 8 febbraio 2017.

Il comitato dei nove si è svolto dalle 15 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abbB, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017. Atto n. 386 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) 15
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)
RISOLUZIONI:
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221) 15
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)
7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali (Discussione e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

(COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Lodolini, nella precedente seduta di esame ha illustrato i provvedimenti in esame e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via email a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Daniele PESCO (M5S), nel preannunciare il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore, rileva innanzitutto come il suo gruppo ritenga del tutto errato l'impianto della proposta stessa e il complesso degli indirizzi che essa è volta a esprimere al Governo.

Passando alle singole tematiche recate dalla proposta di parere, fa riferimento in primo luogo all'osservazione contenuta alla lettera a), nella quale si evidenzia la necessità che l'Esecutivo, nella partecipazione all'attività degli organismi dell'U- nione europea, si adoperi per rappresentare non solo gli specifici interessi del Paese, ma anche le ragioni della costruzione europea, adoperandosi in tal senso, sia sul piano unionale, sia nei rapporti bilaterali con gli altri Stati membri. Nel giudicare la predetta impostazione in modo fortemente negativo, sottolinea come l'azione del Governo, nell'ambito degli organismi dell'UE, debba avere come obiettivo soltanto il perseguimento degli interessi del Paese e, segnatamente, la tutela dei principi costituzionali sui quali esso si fonda, rispetto ai quali la normativa europea appare spesso in conflitto.

In questa prospettiva critica altresì il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera b), nella quale si evidenzia la necessità di tenere conto, con anticipo, della progressiva riduzione dei programmi di quantitative easing da parte della Banca centrale europea. Nel ritenere la predetta riduzione difficilmente ipotizzabile, sottolinea inoltre come il Governo debba occuparsi del sostegno all'economia reale del Paese e adottare le necessarie misure per aumentare gli affidamenti bancari a beneficio delle imprese, anziché affidarsi agli strumenti posti in essere dall'Unione europea nei confronti del sistema bancario, i quali si sono rivelati del tutto inefficaci.

Rileva inoltre come il riferimento, contenuto nella proposta di parere, alla necessità di completare l'Unione economica e fiscale sembri preludere a esiti molto preoccupanti, nel senso di un'integrazione che, favorendo gli interessi di alcuni Paesi, conduca a una ulteriore rinuncia, da parte dell'Italia, alla propria sovranità e autonomia in ambito fiscale, anche attraverso la creazione di un Ministro europeo delle finanze, secondo un'impostazione rispetto alla quale il suo gruppo si dichiara totalmente contrario.

In tale contesto lamenta come la questione, assolutamente centrale, della lotta all'evasione fiscale, che dà a luogo a gravi fenomeni, quali la fuga di ingenti capitali all'estero verso paradisi fiscali, sia solo accennata nella proposta di parere, anziché essere affrontata con decisione. Al riguardo sottolinea come tutta l'azione del Governo, a partire dalla riforma del sistema delle cosiddette liste dei Paesi black list, sia andata nella direzione di indebolire progressivamente i presidi normativi previsti dall'ordinamento italiano a contrasto dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale e come, quindi, risulti del tutto contraddittorio inserire nella proposta di parere dichiarazioni d'intenti di tenore opposto a quanto realizzato finora dall'Esecutivo.

Con riferimento alle ulteriori osservazioni, contenute alle lettere d) ed e) della proposta di parere, nelle quali si sottolinea l'esigenza di realizzare il disegno dell'Unione bancaria europea, completando la definizione di un Sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), fa presente come sia di tutta evidenza che le misure adottate in tale materia in ambito europeo, tra le quali cita quelle introdotte dalla direttiva BRRD sulla procedura di bail-in, sostanzialmente attuata nei confronti delle quattro banche poste in risoluzione nel novembre del 2015, siano state estremamente penalizzanti per l'Italia. In tale quadro reputa prioritario che i Governi europei giungano a una revisione dell'impianto complessivo dell'Unione bancaria, anziché continuare nella direzione di un suo completamento e rafforzamento attraverso lo strumento del Sistema europeo di garanzia dei depositi. In particolare evidenzia come anche il predetto meccanismo potrebbe comportare svantaggi per il Paese, posto che non sono chiari i meccanismi e i vincoli ai quali sarà condizionato l'accesso al Fondo stesso e quali saranno dunque gli ulteriori impegni che saranno richiesti al nostro Paese.

Ribadisce quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) esprime in primo luogo la propria perplessità su taluni aspetti della proposta di parere.

Con particolare riferimento all'osservazione contenuta alla lettera *b*), chiede invece su quali basi sia stata formulata l'ipotesi, che pure considera saggiamente lungimirante, della progressiva riduzione

dei programmi di *quantitative easing* da parte della Banca centrale europea e, soprattutto, quali misure si intenderebbe intraprendere nel caso in cui la predetta evenienza di riduzione del QE si rivelasse realistica.

In linea generale rileva il disallineamento tra gli indirizzi sottoposti al Governo attraverso la proposta di parere e la realtà attuale dell'Unione europea. Sottolinea infatti come, anziché discutere di misure antidumping, lotta all'evasione o tassazione delle rendite finanziarie, temi i quali sarebbero certamente meritevoli di attenzione da parte delle Autorità europee, i Governi dell'UE stiano procedendo in una direzione del tutto diversa, che preannuncia la fine della costruzione dell'Unione europea, quale fino a oggi prospettata.

Nel rilevare come la proposta di parere formulata dal relatore rischi quindi di essere la riproposizione, del tutto inattuale rispetto al contesto attuale dell'UE, degli intenti già espressi dalla maggioranza in occasione dell'esame dei provvedimenti in esame svolto negli anni precedenti, ritiene che questa debba invece essere l'occasione per stimolare l'Esecutivo ad assumere impegni precisi sui temi di attualità del processo di cambiamento in atto nell'Unione europea.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Carlo SIBILIA (M5S), nel condividere le considerazioni del deputato Pesco, sottolinea in primo luogo come la proposta di parere prenda le mosse da presupposti errati. In particolare, con riferimento all'osservazione contenuta alla lettera *b*), rileva come la progressiva riduzione del *quantitative easing* da parte della Banca centrale europea costituisca una previsione che non trova conferma nelle affermazioni del Presidente della BCE, Draghi, il quale ha annunciato l'estensione della predetta misura fino al dicembre 2017 e, ove ne ricorra la necessità, al 2018.

Nel ritenere condivisibili taluni spunti contenuti nella proposta di parere, tra cui cita la prospettata necessità di rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale, ritiene tuttavia prioritario valutare se le predette valutazioni abbiano un effettivo impatto sull'azione dell'Esecutivo in ambito europeo. Nel rilevare come i leader dei maggiori Governi europei si siano espressi di recente in favore di un'Europa « a due velocità », rispetto alla quale anche il Governo italiano si è dichiarato favorevole, ritiene che le osservazioni contenute nella proposta di parere rischino infatti di ridursi a mere dichiarazioni d'intenti, senza nessuna ricaduta sull'azione dell'Esecutivo, così svilendo il ruolo del Parlamento rispetto agli atti europei in esame.

Girolamo PISANO (M5S) evidenzia come la proposta di parere formulata dal relatore sia del completamente distonica rispetto a quanto affermato dal Governo, attraverso il Ministro dell'economia, nel corso dell'audizione svolta ieri presso il Senato.

Al riguardo ricorda infatti che il Ministro si è espresso in senso favorevole a un ulteriore rafforzamento dei vincoli europei e, conseguentemente, a una limitazione ancora maggiore della sovranità statale. In particolare rammenta come, con riferimento ai rapporti con l'Europa, il Ministro Padoan, sebbene si sia dichiarato convinto che il Fiscal compact andrebbe rivisto alla luce del fatto che l'austerità non è più il tema centrale che l'UE deve affrontare, rispondendo a una domanda sull'Europa « a due velocità » evocata dalla Cancelliera tedesca Merkel, abbia sostenuto che l'Italia deve far parte del primo gruppo dei Paesi europei, così confermando l'atteggiamento totalmente succube del Governo rispetto alle politiche dell'UE.

A tale proposito giudica molto grave che l'Esecutivo perseveri in questa direzione, senza prendere atto del fatto che gli strumenti di politica monetaria e fiscale stabiliti dall'Unione europea in termini omogenei per tutte le aree dell'Unione stessa, si siano dimostrati fallimentari e

non debbano più essere attuati. Sottolinea infatti come sia necessario, per il rilancio delle aree più svantaggiate e, in particolare per le regioni meridionali del Paese, che le misure economiche e fiscali tengano conto delle forti disparità che caratterizzano lo sviluppo industriale ed economico delle regioni stesse, al fine di compensare le sperequazioni tra i diversi Paesi dell'area euro, definendo politiche economiche e monetarie differenziate in base alle diverse condizioni economiche in cui si trovano le diverse aree del continente.

Conferma quindi il convinto voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore e nomina il deputato Lodolini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Carella, nella pre-

cedente seduta ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Renzo CARELLA (PD), relatore, sottolinea come, nel corso dell'iter del provvedimento, sono state recepite entrambe le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del provvedimento.

Ritiene pertanto opportuno esprimere parere pienamente favorevole sull'intervento legislativo.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, in considerazione dell'impossibilità, per il re-

latore, Ginato, di partecipare alla seduta odierna, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare la prossima settimana.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017.

Atto n. 386.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 7 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 1º febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il primo firmatario della risoluzione, Villarosa, come preannunciato in occasione della precedente seduta di discussione dell'atto di indirizzo, ne ha riformulato l'impegno (vedi allegato 4), nel senso suggerito dal rappresentante del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO, alla luce della riformulazione della risoluzione, esprime su di essa una valutazione positiva.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ringrazia il Viceministro e chiede di porre in votazione la sua risoluzione, come riformulata.

Michele PELILLO (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla risoluzione, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00221.

7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, presidente, illustra la propria risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle iniziative da adottare per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali.

Al riguardo ricorda innanzitutto che la Commissione Finanze ha svolto un ampio ciclo di audizioni sulle tematiche del riciclaggio, anche con riferimento alle tematiche ai servizi di *money transfer*, nell'ambito delle quali è stato possibile compiere una panoramica sulle questioni attinenti a tale materia. Evidenzia quindi come la risoluzione rappresenti una sintesi

dei contenuti fondamentali emersi nel corso di tale ciclo di audizioni, con l'obiettivo di fornire utili indicazioni al Governo relativamente alle iniziative da adottare in questo campo.

Passando agli aspetti di merito, rileva come sia emerso il fatto che il riciclaggio e le problematiche a esso collegate costituiscano una minaccia molto significativa per il Paese nel suo complesso e per l'economia, anche in considerazione degli intrecci tra le attività di riciclaggio e l'azione delle organizzazioni criminali di stampo mafioso e come la rilevanza sistemica del problema del riciclaggio risulti amplificata dall'eccessivo uso del contante che ancora caratterizza l'economia nazionale, nonché dalle dimensioni dell'evasione tributaria, con la quale spesso il riciclaggio risulta connesso.

Sottolinea quindi come la natura complessa e il carattere spesso transnazionale dei fenomeni di riciclaggio rendano necessario affrontarlo seguendo un approccio integrato, tenendone presenti non solo i risvolti criminali, ma anche le ricadute fortemente negative che esso determina sul piano delle entrate tributarie, sul funzionamento dei mercati, *in primis* di quelli finanziari, nonché sulle possibilità di sviluppo economico del Paese.

In tale contesto la risoluzione evidenzia come uno degli strumenti privilegiati per affrontare il problema del riciclaggio sia l'utilizzo degli strumenti di prevenzione, tra i quali è fondamentale la collaborazione attiva degli intermediari finanziari e dei professionisti e, a tale proposito, evidenzia l'incremento, negli ultimi anni, delle segnalazioni di operazioni sospette a fini antiriciclaggio, a dimostrazione di una crescente consapevolezza circa l'obbligo di collaborazione attiva gravante sugli intermediari e sui professionisti compresi nel sistema. Ritiene tuttavia fondamentale migliorare ulteriormente il coinvolgimento di tutti i soggetti privati chiamati a collaborare, nonché la qualità e significatività delle segnalazioni effettuate.

Rammenta quindi che, nel rapporto di mutual evaluation redatto nel 2015, il

Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha valutato positivamente il sistema di prevenzione del riciclaggio esistente in Italia, caratterizzato da un'architettura istituzionale equilibrata e condivisibile e da una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia e i due organismi competenti a svolgere gli approfondimenti investigativi, costituiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) e dal nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della Guardia di Finanza.

Rileva peraltro l'opportunità di rendere ancora più efficiente tale sistema, affinando le tecniche di vigilanza, analisi e investigazione, nonché applicando in modo generalizzato le *best practice* elaborate per consentire il pieno sfruttamento del patrimonio informativo e rafforzando la collaborazione tra le diverse autorità competenti

In tale contesto si pone l'esigenza di dedicare particolare attenzione a quei fenomeni che possono favorire la mancata tracciabilità delle transazioni finanziarie, richiamando segnatamente alcune problematiche che possono interessare il settore del *money transfer*, della compravendita di oro e della moneta virtuale.

Ricorda infatti che, sebbene la collaborazione attiva al meccanismo di contrasto al riciclaggio fornita dagli intermediari operanti nel settore del *money transfer* abbia portato a un numero elevato di segnalazioni sospette, permangono criticità nell'individuazione dei fenomeni di riciclaggio.

Nel rilevare quindi come un'occasione preziosa per intervenire in tale materia sia costituita dal prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della IV direttiva antiriciclaggio (direttiva 2015/849/UE) e come l'azione di contrasto al riciclaggio debba essere realizzata attraverso un approccio strategico, che passi attraverso un orientamento condiviso su questo tema, sia in ambito comunitario sia in ambito internazionale, la risoluzione impegna il Governo:

in linea generale, a perseguire un punto di equilibrio tra l'esigenza di contrastare efficacemente il fenomeno del riciclaggio dei flussi di capitali di provenienza illecita con quella di assicurare la libera circolazione dei capitali e la libera prestazione dei servizi finanziari all'interno dell'Unione europea, salvaguardando comunque la trasparenza e l'integrità del sistema finanziario;

ad assumere iniziative per la tempestiva e piena attuazione nell'ordinamento nazionale della predetta IV direttiva antiriciclaggio;

ad assumere iniziative per prevedere, in tale quadro, l'introduzione di un adeguato sistema di *enforcement* di tale normativa, basato anche su sanzioni proporzionate alla gravità dei comportamenti;

ad assicurare massima collaborazione e sinergia tra le diverse amministrazioni nazionali, mantenendo altresì una chiara distinzione di ruoli tra l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia e gli organismi, costituiti dalla direzione investigativa antimafia e dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, chiamati a svolgere i relativi approfondimenti investigativi;

a tale ultimo riguardo, ad assumere iniziative per prevedere il coinvolgimento delle Agenzie fiscali ai fini del contrasto al riciclaggio, in particolare attraverso lo scambio delle informazioni rilevanti raccolte dalle Agenzie con le altre amministrazioni competenti;

ad adottare tutte le iniziative utili, sia in sede bilaterale sia in sede multilaterale, per incrementare la cooperazione operativa e gli scambi di informazione con le diverse amministrazioni nazionali;

ad assumere iniziative per favorire, innanzitutto a livello dell'Unione europea ma anche a livello internazionale, la massima omogeneizzazione delle diverse discipline nazionali vigenti; a rafforzare tutti gli strumenti di prevenzione, rendendo ancora più efficaci i meccanismi di collaborazione, da parte degli intermediari finanziari e dei professionisti nel meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette;

per quanto riguarda specificamente il settore dei *money transfer*, ad assumere iniziative per assicurare l'applicazione di un regime normativo antiriciclaggio uniforme per tutti gli operatori del mercato italiano;

a dedicare particolare attenzione a migliorare la collaborazione degli agenti operanti nel settore del *money transfer* rispetto al meccanismo di segnalazione delle operazioni sospette, nonché a rafforzare i controlli in questo campo, assumendo iniziative per prevedere, nell'ambito del recepimento della già citata IV direttiva antiriciclaggio, l'introduzione di criteri oggettivi in base ai quali introdurre obblighi di comunicazione delle operazioni:

a stabilire, per gli operatori di *money* transfer che intendano operare in Italia, l'obbligo di fornire alle diverse autorità responsabili informazioni su tutti i loro punti vendita sul territorio nazionale e di istituire un punto di contatto in Italia, sottoposto alla vigilanza delle autorità italiane:

ad assumere iniziative per prevedere un efficace apparato di sanzioni, a carico degli intermediari e dei loro punti vendita, da modulare in base alla tipologia e gravità delle irregolarità e violazioni;

ad adottare iniziative per definire un assetto di competenze nel settore della vigilanza e del controllo sui *money transfer* che attribuisca all'Unità di informazione finanziaria il compito di vigilare sulle società e sui punti di contatto degli operatori comunitari operanti in Italia, alla Guardia di Finanza il compito di controllare le reti di vendita, all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM) la gestione di una banca dati delle informazioni riguardanti i

punti vendita e al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di irrogare le sanzioni a carico delle società e dei punti vendita;

ad adottare iniziative per stabilire requisiti professionali per tutti i collaboratori esterni degli intermediari che esercitano attività di *money transfer* e a contrastare, in tale settore, i fenomeni del frazionamento artificioso delle operazioni di trasferimento del denaro e dell'utilizzo di prestanome;

ad assumere iniziative per uniformare, a livello dell'Unione europea, il quadro normativo in materia di servizi di pagamento;

ad adottare iniziative per definire maggiormente le modalità applicative degli obblighi antiriciclaggio sussistenti in capo agli agenti di pagamento comunitari che svolgono la loro attività in Italia;

ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di eliminare completamente il fenomeno dei « paradisi » fiscali e finanziari, eradicando in tale contesto la pratica delle triangolazioni con i predetti paradisi;

ad incrementare le risorse, soprattutto professionali, a disposizione delle diverse amministrazioni coinvolte nel sistema di contrasto al riciclaggio.

Auspica quindi che la risoluzione possa essere sottoscritta dal numero più alto possibile di gruppi, al fine di approvare un atto di indirizzo il più possibile condiviso, che possa fungere da guida rispetto alle iniziative da adottare in tale delicato campo di azione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminati congiuntamente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) e il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final);

rilevato positivamente come la tempestiva trasmissione, da parte del Governo, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea consenta di assicurare l'efficacia dell'esame del documento da parte delle Camere, rafforzando la capacità del Parlamento di fornire indicazioni al Governo stesso in merito alla sua azione nelle competenti sedi dell'Unione europea;

rilevato innanzitutto come il principale elemento di criticità dell'Unione europea sia costituito, prima ancora che dalla debolezza della ripresa economica, dalle difficoltà indotte dai flussi migratori, dalla minaccia terroristica e dall'instabilità politica delle aree di confine orientali e meridionali, soprattutto dall'assenza di una visione strategica comune circa le priorità politiche di lungo periodo dell'Unione, che sappia corrispondere ai bisogni reali dei cittadini e fugare i timori che allignano nelle opinioni pubbliche degli Stati membri, respingendo le risposte populistiche e i rigurgiti nazionalistici che

rischiano di inquinare ulteriormente il dibattito europeo;

sottolineato, in tale prospettiva, come la programmazione delle scelte strategiche dell'Unione europea non possa prescindere da un'analisi lucida delle conseguenze che saranno indotte sui rapporti di forza a livello internazionale, sugli equilibri interni e sull'azione dell'Unione stessa, da due fenomeni distinti ma in qualche modo paralleli, quali la decisione della Gran Bretagna di uscire dall'Unione europea e il mutamento intervenuto nella guida politica dell'Amministrazione degli Stati Uniti d'America;

rilevato come il necessario completamento dell'Unione economica e fiscale debba orientarsi sempre più verso l'obiettivo della crescita duratura e equilibrata, nella prospettiva di realizzare un'Unione europea il più possibile coesa e omogenea, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale e non solo dal punto di vista della disciplina di bilancio;

evidenziata l'importanza strategica di adottare rapidamente, nell'ambito del completamento dell'Unione bancaria europea, la proposta normativa relativa all'istituzione del Sistema europeo di assicurazione dei depositi e segnalato al riguardo il particolare interesse dell'Italia a giungere alla definizione di tale sistema di assicurazione, che consentirebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario nell'area dell'Euro e

che contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e la stessa garanzia di protezione, connettendosi virtuosamente con il processo di rafforzamento in corso del sistema bancario nazionale;

rilevata l'esigenza di compiere concreti passi avanti nell'attuazione del Piano d'azione per l'Unione dei mercati di capitali, in particolare al fine di agevolare gli investimenti, espandere e diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione europea e di rafforzare la stabilità finanziaria;

condiviso l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del Mercato interno, derivanti soprattutto dall'esistenza di eccessive differenziazioni tra i sistemi fiscali degli Stati membri, dalla concorrenza fiscale sleale tra gli Stati membri, nonché dalla pratica di forme di pianificazione fiscale che spesso si traducono in fenomeni di vera e propria evasione o elusione fiscale;

segnalati i positivi risultati ottenuti, in particolare nel corso della presente Legislatura, sul piano del recepimento del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, che hanno consentito di ridurre notevolmente il numero delle infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia, prevenendo le infrazioni, adottando tutte le misure utili a favorire la migliore soluzione dei casi pendenti, nonché rafforzando il dialogo e il confronto con la Commissione europea;

sottolineata, al contempo, l'esigenza di migliorare ulteriormente il grado di partecipazione del Paese alla cosiddetta « fase ascendente » degli atti legislativi dell'Unione, sia rappresentando più adeguatamente e puntualmente le esperienze e le posizioni italiane nelle competenti sedi, sia aumentando il coinvolgimento del Parlamento nella definizione della normativa europea, al fine di migliorare in tal modo il tasso di partecipazione democratica alle decisioni dell'Unione europea e di contrastare la percezione, da parte delle opinioni

pubbliche degli Stati membri, di un'eccesiva distanza rispetto alla vita dell'Unione stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si sottolinea innanzitutto la necessità che il Governo italiano, nella partecipazione all'attività degli organismi dell'Unione europea, si adoperi in tutte le sedi per rappresentare in modo efficace e coordinato non solo gli specifici interessi del Paese, ma anche le ragioni storiche e le prospettive dell'intera costruzione europea, adoperandosi, sia sul piano unionale, sia nei rapporti bilaterali con gli altri Stati membri, per sostenere l'esigenza di una visione comune, di una leale collaborazione e di una reale solidarietà europea rispetto agli obiettivi da perseguire;

b) in questa prospettiva si evidenzia la necessità di tener conto con adeguato anticipo della progressiva riduzione dei programmi di *quantitative easing* da parte della Banca centrale europea, la quale avrà effetti significativi sugli equilibri di politica monetaria globali, e, per questa via, sulle prospettive di politica economica e di bilancio del Paese;

c) in tale contesto si sottolinea l'esigenza di orientare sempre più la politica economica dell'Unione verso progetti concreti di rilancio e modernizzazione del tessuto economico europeo, al fine di migliorarne la competitività e di contrastare i fenomeni della disoccupazione, della sottooccupazione e della delocalizzazione, consentendo agli Stati membri di utilizzare maggiormente a tal fine le leve della politica fiscale e di potenziare gli strumenti finanziari a disposizione per il finanziamento delle attività produttive, soprattutto le PMI, nonché per sostenere progetti di infrastrutturazione di rilevo nazionale ed europeo;

d) si sottolinea in tale contesto l'esigenza di realizzare il disegno dell'Unione

bancaria europea, completando la definizione di un Sistema europeo di garanzia dei depositi (EDIS), che dovrà costituire il terzo pilastro dell'Unione bancaria, adottando in tempi rapidi, in questa prospettiva, la proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi (COM (2015) 586 final), senza subordinarlo all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi:

e) sempre con riferimento all'Unione bancaria, si sottolinea l'esigenza che il meccanismo di vigilanza unico sia implementato perseguendo la massima trasparenza ed uniformità nella concreta applicazione di tale meccanismo nei confronti di tutti gli intermediari vigilati;

f) si evidenzia la necessità di sostenere la proposta di direttiva sul Country by Country reporting, nonché la nuova proposta di direttiva per una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulla società (Common Consolidated Corporate Tax Base), al fine di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'Unione europea e di contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva da parte delle stesse imprese multinazionali, onde evitare che una globalizzazione disordinata determini una disequilibrata e inaccettabile ripartizione del carico tributario tra i diversi operatori del mercato e tra i fattori della produzione, traducendosi in una perdita di gettito in danno degli Stati membri e, soprattutto, in una disequità dei sistemi tributari che danneggia le prospettive di benessere e di sviluppo, nonché la stessa coesione delle società europee;

g) si rileva con forza l'esigenza di portare finalmente a compimento la riforma dell'IVA avviata nel 2010 con il « Libro Verde sul futuro dell'IVA », al fine di rendere il meccanismo impositivo più semplice, solido ed efficiente, perseguendo in particolare gli obiettivi di adattare il sistema dell'IVA alle evoluzioni indotte dall'economia digitale e alle esigenze delle PMI, di rivedere le aliquote dell'imposta e di contrastare in modo più efficace i gravi fenomeni di evasione che si registrano in tale settore, anche attraverso una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e con le dogane, una maggiore collaborazione tra contribuenti e amministrazioni finanziarie, il miglioramento delle modalità di riscossione e prevedendo la tassazione piena dell'operazione imponibile nello Stato di destinazione del servizio o della cessione:

h) si rileva l'importanza di procedere con determinazione nei lavori, in cooperazione rafforzata, per giungere quanto prima all'introduzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni finanziarie (FTT – Financial Transaction Tax), la quale può costituire un elemento importante al fine di completare l'unificazione dei mercati dei capitali e di eliminare distorsioni nella disciplina tributaria in materia;

i) con riferimento al settore doganale, si rileva l'importanza di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni competenti, al fine di assicurare la massima omogeneità nell'applicazione delle regole e delle procedure in materia, nonché per contrastare la tendenza, emersa in taluni Stati membri, a perseguire l'obiettivo di attrarre maggiori flussi di merci a scapito del rigore nei controlli doganali.

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie (C. 259 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate – B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

sottolineata la grande rilevanza del provvedimento, il quale interviene sui temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata in cui opera, perseguendo gli obiettivi di assicurare la piena tutela dei diritti dei pazienti, di definire un quadro normativo chiaro in cui gli operatori sanitari potranno svolgere più serenamente la loro attività, prevenire e gestire i rischi cui sono esposte le strutture sanitarie, nonché contrastare il fenomeno della cosiddetta « medicina difensiva », che appare molto perniciosa sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo dell'appropriatezza degli atti sanitari:

evidenziato positivamente come siano state accolte le due condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, relative agli articoli 10 e 11 (ora articolo 12) del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (Atto n. 386).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017 (Atto n. 386);

valutata positivamente la scelta del Governo di mantenere anche per il 2017 la decisione, già assunta nel 2015 e nel 2016, di svolgere solo due lotterie nazionali a estrazione differita, individuandole anche in questo caso nella Lotteria Italia e nella lotteria abbinata alla manifestazione « Premio Louis Braille », organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UCI);

rilevato come la Lotteria Italia abbia registrato, sia nel 2015 sia nel 2016, un significativo incremento, tanto in termini di raccolta, quanto in termini di utile di spettanza erariale, a ulteriore conferma dell'attrazione che tale Lotteria continua a esercitare nei confronti del pubblico, anche grazie al suo collegamento con tra-

smissioni radiofoniche e televisive di notevole richiamo mediatico;

evidenziato, con riferimento alla seconda lotteria a estrazione differita, abbinata al « Premio Louis Braille », come il carattere solidaristico di tale manifestazione e il significativo lavoro svolto dall'UCI per la promozione e la vendita dei biglietti della lotteria, con oltre 200.000 biglietti venduti, abbia determinato il raggiungimento di un risultato sostanzialmente positivo per tale lotteria, che ha consentito di non fare ricorso al meccanismo di integrazione della massa premi a carico del Bilancio dello Stato, nonostante si sia registrata una minore raccolta rispetto al 2015 e un minor valore dell'utile di spettanza dell'Erario;

condivisa pertanto l'opportunità di confermare anche per il 2017 la scelta di indire una seconda lotteria a estrazione differita e di prevederne l'abbinamento al « Premio Louis Braille »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

premesso che:

il decreto-legge n. 59 del 2016 dispone il rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le obbligazioni di Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti poste in procedura di risoluzione il 22 novembre 2015; tuttavia, in base a quanto stabilito dalla normativa in vigore, l'accesso al Fondo di Solidarietà istituito per finanziare i rimborsi sarà limitato ai soli risparmiatori in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo ai fini IRPEF che nel 2015 sia stato inferiore a 35 mila euro;

il valore complessivo del rimborso sarà pari all'80 per cento dell'importo investito in titoli obbligazionari entro e non oltre il 12 giugno 2014; c'è tuttavia un'ulteriore condizione: la posizione deve essere rimasta aperta fino alla data in cui le banche sono state poste in risoluzione;

nel conferire la possibilità agli obbligazionisti di ottenere un rimborso automatico parziale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti, in particolar modo l'articolo 8, comma 1, lettera a), del predetto decreto – legge n. 59 del 2016 stabilisce che tale possibilità riguardi solo « la persona fisica, l'impren-

ditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (»Legge di stabilità per il 2016»), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi»;

in seguito a diverse segnalazioni pervenute il FITD (Fondo interbancario di tutela dei depositi) sembrerebbe intendere rigettare le domande di rimborso forfettario di coloro che, a fronte di un « acquisto originario in contropartita diretta » con la banca in liquidazione, si trovino nella situazione di avere ceduto/ intestato a un parente o a un familiare le obbligazioni subordinate attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi, senza corrispettivo in denaro, compromettendo così, per di più, la possibilità di ricorrere all'arbitrato, in quanto la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale, di cui, peraltro non si conoscono ancora i criteri, le condizioni e le modalità di attivazione; esistono altresì situazioni grottesche, come il caso della cessione tra ex coniugi o fratelli che escono dallo stato di famiglia o ancora delle cessioni dovute a seguito di pignoramento e tante altri casi simili:

la limitazione descritta risulterebbe altresì in contrasto con il principio di

eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana,

impegna il Governo

a modificare la disciplina vigente, ampliando la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge n. 59 del 2016 anche ai detentori dei titoli descritti che (8-00221)

abbiano ottenuto la titolarità dei medesimi attraverso un semplice trasferimento di proprietà tra vivi senza corrispettivo in denaro e nelle connesse ipotesi di successione *mortis causa* e non abbiano acquistato gli stessi direttamente dalla banche messe in risoluzione in data precedente al 22 novembre 2015.

8-00221) « Villarosa, Ferraresi ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	164
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	174
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	165
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	176
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	166
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016) 710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc I XXXVII-bis n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (Frame congiunto e rinvio)	168

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.40.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti.

C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 13 dicembre 2016 e che, come già comunicato nella seduta del 17 gennaio scorso, sono state presentate due proposte emendative, a firma Crivellari. Avverte, inoltre, che la relatrice ha oggi presentato alcuni propri emendamenti. Il relativo fascicolo è in distribuzione (vedi allegato 1). Chiede, pertanto, alla relatrice e al Governo l'espressione dei rispettivi pareri.

Diego CRIVELLARI (PD), nel ritirare l'emendamento 1.1, raccomanda viceversa l'approvazione dell'emendamento 1.2. Che la casa-museo Matteotti sia dichiarata museo nazionale – come di recente è stato per la casa-museo di Gramsci a Ghilarza – sarebbe un opportuno riconoscimento all'opera e alla memoria di un coraggioso antifascista, il cui ultimo discorso parlamentare, dopo le elezioni del 1924, comportò la sua condanna a morte.

Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, tenuto conto che l'emendamento 1.1 è stato ritirato, esprime parere favorevole su tutti gli altri.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme.

La Commissione approva l'emendamento 1.3.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.2, dichiara il voto contrario del suo Gruppo specificando che esso non significa contrarietà alla casamuseo. In assenza di una definizione di monumento nazionale nell'ordinamento giuridico italiano, ritiene che non sia opportuno accogliere un emendamento che costituisce il frutto di una scelta particolare disancorata da un criterio generale.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, si riserva di trasmettere il testo, come modificato dagli emendamenti approvati (vedi allegato 2), alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

Atto n. 371.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2017.

Luigi DALLAI (PD), relatore, formula e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Francesco D'UVA (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente di non essere d'accordo con la terza condizione contenuta nel parere, riferita alle modalità di calcolo della quota premiale per le prossime assegnazioni. La posizione del suo Gruppo in merito alla questione della quota premiale è nota, ma ritiene

comunque necessario ribadire ancora una volta che tale quota deve essere aggiuntiva e non ricavata in percentuale dell'ammontare del FOE. Il Gruppo M5S non voterà contro, per ragioni di solidarietà con gli Enti di ricerca che hanno assoluta necessità di questi finanziamenti; pertanto, confidando in un prossimo intervento legislativo di modifica delle modalità di calcolo della quota premiale, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO condivide il contenuto della proposta di parere.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, la mette ai voti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NAR-DELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.

Nuovo testo C. 3113 Nesci.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la I Commissione ha trasmesso proprio oggi un nuovo testo, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Dà quindi la parola alla relatrice.

Maria COSCIA (PD), relatrice, rappresenta che il provvedimento, modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, introduce alcune misure, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale preparatorio, per assicurare maggiore trasparenza alle operazioni di voto e impedire brogli. Vengono modificate: le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali); le disposizioni della legge n. 95 del 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) e quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 (disposizioni del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

Evidenzia che, all'articolo 1, per quel che concerne gli aspetti di interesse della Commissione, viene previsto che i Presidenti di seggio debbano aver conseguito il titolo di istruzione secondaria superiore. L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa agli scrutatori. Vengono indicati i requisiti minimi richiesti: godimento dei diritti civili e politici ed età compresa tra i 18 e i 65 anni. Inoltre, vengono apportate alcune modificazioni alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla Commissione elettorale comunale tramite sorteggio dei nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori. Viene anticipato il termine (da due a dieci giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la Commissione procede al sorteggio degli scrutatori. Si introduce una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione. Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, si pone il limite dei due mandati consecutivi e presso la medesima sezione elettorale. Infine, si prevede l'effettuazione di un'adeguata formazione on line e di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno. Segnala che sul testo originario la Ragioneria generale dello Stato aveva reso una verifica negativa poiché il provvedimento, nella parte inerente al corso di formazione, avrebbe avuto come destinatari potenziali circa 260.000 persone, ciò che avrebbe reso insostenibili gli oneri di attuazione. È per questo che nel prosieguo dell'esame la Commissione referente ha optato per il corso *on line* le cui modalità sono rimesse ad un successivo provvedimento amministrativo e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rimette comunque al dibattito, prima di formulare una proposta.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) chiede chiarimenti in relazione alla riserva, nel numero dei nominativi per il sorteggio degli addetti ai seggi elettorali, in favore di coloro che si trovano in stato di disoccupazione.

Francesco D'UVA (M5S) rappresenta che, in assenza di una norma sul reddito di cittadinanza, tale riserva può costituire un espediente per coinvolgere e aiutare economicamente chi si trova in difficoltà.

Roberto RAMPI (PD) rileva che il seggio elettorale non può essere considerato un ufficio di collocamento. Tutti i cittadini devono poter essere chiamati a svolgere questo delicato incarico, a prescindere dalla loro condizione sociale ed economica. Al problema dell'assenza di lavoro si devono offrire soluzioni adeguate, utilizzando mezzi appropriati.

Irene MANZI (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Giordano e Rampi. Ritiene meritorio l'intento sottostante alla disposizione che, tuttavia, attenendo ai diritti di cittadinanza non può costituire una misura per sostenere il reddito. In questo senso la considera inopportuna.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea che l'intento originario degli articoli 1 e 3 era di innalzare il livello di formazione per tutti i componenti del seggio, richiedendo il possesso del titolo di istruzione secondaria. In seguito a un confronto con la maggioranza, si è deciso di limitare tale requisito solo al presidente e al segretario, quali figure di garanzia che devono possedere una competenza adeguata alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Il provvedimento è finalizzato anche a risolvere diversi aspetti problematici, in termini di trasparenza, emersi in più occasioni, come la conformazione delle cabine e i criteri di selezione degli scrutatori, per i quali è stato previsto il sorteggio. Quanto alla questione della riserva dei posti in favore dei disoccupati, precisa che si è voluto dar seguito a specifiche richieste in tal senso giunte da diversi gruppi di pressione e da comitati. Considerato peraltro l'alto numero di rinunce da parte degli scrutatori prescelti, che da sempre caratterizza l'aspetto organizzativo dei seggi, si è ritenuto che un tale incarico sarebbe stato più facilmente accettato da chi si trova senza lavoro.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) specifica di aver voluto solo comprendere la *ratio* della disposizione e che non intende addentrarsi in una discussione accesa su questo tema, non essendo contrario in via di principio alla previsione normativa in questione.

Maria Grazia ROCCHI (PD) si associa al collega Giordano. Si tratta di ricoprire un ruolo che è espressione di cittadinanza e che deve prescindere da età, titoli e formazione. Esprime inoltre alcune perplessità sulla possibilità di tutti di effettuare corsi di preparazione on line proprio in un Paese in cui è ampio il digital divide. I compiti di scrutatore sono un servizio per la comunità e non costituiscono voci del curriculum vitae.

Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE), dopo aver premesso che le parole del collega Gallo gli hanno riportato alla mente le reiterate denunce di brogli elettorali di Silvio Berlusconi (con particolare riferimento alla memorabile tornata politica del 2006, in cui il centrosinistra prevalse per soli 25.000 voti), invita a riflettere sulla delicatezza dell'argomento che concerne profili di democrazia e di libertà. È d'accordo con quanto sostenuto dalla relatrice in merito all'opportunità di non restringere troppo le maglie di questo ruolo.

Liliana VENTRICELLI (PD) invita a non banalizzare la questione della riserva in favore dei disoccupati perché risponde ad una richiesta molto sentita in diverse aree del Paese. Ciò non significa concepire il seggio elettorale alla stregua di un ammortizzatore sociale, ma di favorire la partecipazione attiva a chi troppo spesso è tagliato fuori dalla vita sociale e politica. Andrebbero piuttosto riconsiderati i limiti di età che si propone di introdurre.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende ».

(COM(2016) 710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. (Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Milena SANTERINI (DeS-CD), relatrice, premette che la Commissione cultura è chiamata ad esaminare, per le parti di competenza, i documenti programmatici costituiti dal Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso e dalla Relazione predisposta dal Governo italiano in relazione alla partecipazione del Paese all'Unione europea per il medesimo anno. Evidenzia che, come ha sottolineato la XIV Commissione, si tratta di un'occasione importante per svolgere considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità dell'Italia al riguardo, nonché per contribuire a fornire al Governo utili indicazioni affinché, nelle sedi negoziali europee, gli interessi primari del Paese possano trovare adeguato spazio. Il Programma di lavoro della Commissione, il terzo del suo mandato, si pone in linea di continuità rispetto ai programmi degli anni precedenti, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014. In tale quadro la Commissione europea sottolinea l'esigenza di dare risposte prioritarie ai cittadini europei sui alcuni temi specifici: la disoccupazione, con particolare attenzione al lavoro giovanile, nell'ambito di una ripresa economica ancora in fase iniziale; la gestione dei flussi migratori, che hanno messo a dura prova le frontiere esterne dell'Unione; la difesa dalla minaccia terroristica, anche affrontando la situazione di instabilità nel vicinato orientale e meridionale; l'avvio e la conduzione dei negoziati per la *Brexit*.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti ad altrettante priorità politiche, e reca 5 allegati, il primo dei quali raccoglie le 17 nuove iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2017. Il secondo allegato contiene ulteriori 18 iniziative legislative che la Commissione intenzione di intraprendere, volte esclusivamente a riesaminare e rivedere ambiti fondamentali della legislazione vigente, nell'ottica della semplificazione della normativa settoriale e di semplificazione normativa e burocratica delle diverse politiche dell'Unione (programma « REFIT »). L'allegato III individua 35 proposte legislative già presentate, ritenute prioritarie e quindi meritevoli di essere adottate in tempi brevi. L'allegato IV indica le proposte legislative pendenti che la Commissione intende ritirare nell'arco di sei mesi (entro aprile 2017), in quanto non più coerenti con le priorità politiche del Programma. L'allegato V reca infine un elenco di atti normativi in vigore da abrogare in quanto obsoleti.

Ricorda che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che prevede che il Governo espliciti, entro il 31 dicembre di ogni anno, obiettivi, priorità e orientamenti che intende perseguire a livello europeo nell'anno successivo. A questa fa seguito una relazione consuntiva, da presentare entro il 28 febbraio, delle attività effettivamente svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. La Relazione programmatica del Governo per il 2017 è strutturata in cinque parti, nelle quali i capitoli seguono, in generale, il Programma di lavoro della Commissione europea. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea. La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro di politiche orizzontali, come le politiche per il mercato unico dell'Unione, e settoriali quali le strategie in materia di migrazione, politiche per l'impresa, politiche per il rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La terza parte illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di allargamento, vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea con particolare riguardo alle celebrazione del 60o anniversario dei Trattati di Roma. Infine la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei e al tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con la consueta finestra sulle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Alla luce dell'ampiezza e complessità dei documenti in esame, ai quali rinvia per ogni approfondimento, si sofferma in particolare sulle competenze della Commissione cultura, che riguardano – per quanto attiene al Programma della Commissione – profili inerenti alle priorità, che verranno illustrate. Nella Relazione del Governo, le parti di diretto interesse sono contenute nei paragrafi 2.1.5 (migrazione e istruzione), 5.1 (ricerca e sviluppo tecnologico), 5.2 (politiche italiane nel settore aerospaziale), nonché nei capitoli 14 (istruzione, gioventù e sport) e 15 (cultura e turismo).

Rispetto alla prima priorità del Programma della Commissione, mirante a dare un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti, vengono promosse diverse iniziative per i giovani, tra le quali rientrano misure prioritarie per attuare gli aspetti dell'agenda per le

competenze riguardanti i giovani. Si tratterà di: iniziative legislative relative a un quadro di qualità per i tirocini e che introdurranno formule di mobilità per gli apprendisti; un'iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (secondo trimestre 2017). La Comunicazione « Migliorare e modernizzare l'istruzione » (COM(2016) 941, dicembre 2016) preannuncia un'agenda, rinnovata ed aggiornata, in tema di istruzione superiore, assieme ad un pacchetto di iniziative specifiche. Queste dovrebbero, tra l'altro, rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni e migliorare l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento; una proposta per migliorare la rilevazione dei risultati per i laureati e per i giovani che hanno frequentato corsi di istruzione e formazione professionale. Un'iniziativa di carattere non legislativo è attesa per il secondo trimestre 2017. Nella relazione programmatica il Governo concorda sul fatto che la carenza di competenze e i relativi squilibri tra domanda e offerta costituiscono pesanti fattori critici, sui quali è necessario accrescere gli sforzi e rafforzare gli impegni. Per tale motivo intende promuovere specifiche azioni di sistema. Del resto, il Governo individua tra le proprie aree prioritarie di intervento nel 2017 proprio il rafforzamento del ruolo dell'educazione e della formazione. In quest'ottica il programma « Erasmus + » e il programma operativo nazionale « Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» saranno considerati strumenti operativi strategici. Oltre all'aggiornamento di indicatori, benchmark e dati si preannunciano azioni specifiche volte a: innalzare i livelli di istruzione e formazione degli adulti e integrare gli immigrati; realizzare alternanza scuola-lavoro, tirocinio e didattica interlaboratoriale; progettare nuovi istituti di formazione professionale in stretto raccordo con il mondo del lavoro e le filiere produttive del territorio; sostenere la formazione professionale e terziaria; far confluire nei percorsi di formazione e lavoro i destinatari di provvedimenti penali; rafforzare le com-

petenze civiche e sociali; potenziare i servizi telematici offerti alle istituzioni scolastiche. Con specifico riferimento alla formazione superiore, si intende favorire il job-placement (co-finanziamento di tirocini in imprese ed istituti di ricerca in tutta Europa), la mobilità ad ogni livello (che coinvolga studenti ma anche docenti) e la piena riforma del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). L'assetto regolamentare del comparto AFAM è – assieme al finanziamento delle istituzioni universitarie, la progettazione dell'offerta formativa ed il reclutamento della docenza universitaria - una delle modalità attraverso cui si auspica di attuare l'autonomia responsabile delle istituzioni della formazione superiore. Si conta di introdurre una maggiore flessibilità nella progettazione dei corsi di studio e nei processi di accreditamento e di assicurare a tutti gli atenei un minimo di turn-over in modo da favorire, tra l'altro, l'ingresso dei giovani.

La seconda priorità del Programma della Commissione concerne il mercato unico digitale. Questo ambito costituisce il punto centrale della sfida europea di questi anni. Esso risponde alla precisa domanda di senso che i popoli dell'Unione europea pongono alle Istituzioni comunitarie: a che serve progredire nell'Unione? I processi tecnologici che rendono molti aspetti della vita più facili e più rapidi sono però mal distribuiti nel territorio europeo e comunque espongono il tessuto sociale anche a rischi di deindustrializzazione e di mancata valorizzazione del lavoro. Se ne ricava che anche la rivoluzione digitale deve essere guidata e canalizzata a beneficio di tutti.

Per quel che concerne specificamente la Commissione cultura, pendono alcune importanti proposte sulle quali, nel 2017, si prevede di accelerare l'iter negoziale e assicurarne una rapida adozione. Tra esse rientrano le proposte legislative in materia di abbonamenti a contenuti audiovisivi on line, di diritto d'autore nel mercato unico digitale e di audiovisivi. Per quanto concerne gli abbonamenti ai contenuti audiovisivi on line, il 9 dicembre 2015 la Com-

missione europea ha presentato la proposta di regolamento COM(2015)627, in materia di portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. In particolare, la proposta intende garantire che gli abbonati a servizi di contenuti online nell'Unione, quando siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne. Sul Diritto d'autore nel mercato unico digitale la Commissione europea ha presentato un pacchetto di iniziative legislative (COM(2016)593. COM(2016)594. COM(2016)595, COM(2016)596) con un triplice obiettivo: a) garantire un più ampio accesso online ai contenuti in tutta l'UE, con la graduale rimozione degli ostacoli all'accesso transfrontaliero; b) adattare alcune eccezioni, che consentono per fini specifici l'uso di opere protette senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, all'ambiente digitale e transfrontaliero; c) promuovere il corretto ed equo funzionamento del mercato del diritto d'autore. Parallelamente, si dà attuazione al Trattato di Marrakech, adottato il 27 giugno 2013, che prevede che le parti introducano misure a sostegno delle persone con disabilità visiva, affinché possano accedere a libri e ad altro materiale a stampa in formati idonei. Per gli Audiovisivi la Commissione ha presentato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoludelle realtà del COM(2016)287. La proposta aggiorna la direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), considerando anche i servizi di video a richiesta (ad esempio Netflix) e le piattaforme per la condivisione di video (ad esempio Youtube). In particolare, la proposta è volta a rafforzare la tutela dei minori e la promozione della diversità culturale europea, ad assicurare l'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo e ad offrire maggiore flessibilità alle emittenti riguardo alla pubblicità. L'impegno

del legislatore europeo come nazionale, nelle sue varie articolazioni, è quello di coinvolgere attivamente e di responsabilizzare le piattaforme che organizzano e classificano grandi quantità di video nella tutela dei minori da contenuti nocivi (come la violenza e la pornografia) e di tutti i cittadini dall'incitamento all'odio, attraverso misure dettagliate e strumenti che consentano agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell'età e sistemi di controllo genitoriale. In questo senso un passo importante ha rappresentato l'emanazione da parte della Commissione europea del Codice europeo di condotta contro l'odio online, a cui hanno lavorato anche Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft, che hanno deciso di migliorare i propri canali di diffusione per garantire che gli stessi non permettano più di sostenere il dilagante fenomeno. La presa di coscienza da parte degli operatori informatici è dovuta anche al fatto che l'incitazione all'odio ha un effetto dannoso non solo sui gruppi e sui singoli direttamente interessati, ma anche su coloro che vedono in Internet un mezzo con cui esprimersi liberamente.

L'ottava proposta riguarda una nuova politica della migrazione. La Commissione dichiara che per il 2017 intende assicurare un sostegno diretto ai rifugiati e favorirne l'integrazione nelle comunità di accoglienza in Europa e nei Paesi terzi; migliorare la gestione della migrazione nelle zone di confine più esposte; lottare contro la tratta e il traffico dei migranti, in particolare dei minori non accompagnati; rimpatriare i migranti irregolari. Nella Relazione programmatica, il Governo italiano da parte sua annuncia di voler proseguire la propria azione volta a mantenere al centro dell'Agenda europea la necessità di una maggiore condivisione degli oneri nella gestione del fenomeno migratorio, sia per quanto riguarda i profili interni (gestione delle frontiere, riforma del sistema europeo di asilo, ricollocazione e reinsediamento) che per quelli esterni (partenariati con i Paesi terzi). In materia di integrazione sociale ed economica dei migranti, il Governo italiano -172 -

afferma nella Relazione che « le ipotesi in valutazione sono orientate ad assicurare una migliore risposta del sistema di accoglienza ed integrazione sia per i nuovi flussi che rispetto allo stock di migranti già presente sul territorio nazionale, intervenendo con misure di inclusione e misure infrastrutturali per la prima e la seconda accoglienza ». Sottolinea inoltre che costituirà un'ulteriore priorità il supporto a un migliore riconoscimento accademico, all'apprendimento della lingua italiana e a metodi flessibili di accesso all'istruzione superiore, in linea con quanto stabilito nell'ambito del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). Il sistema di insegnamento della lingua italiana a chi giunge nel nostro paese mostra ancora importanti carenze. I corsi gratuiti, infatti, sono affidati all'iniziativa volontaria che, in quanto tale, non può avere carattere di stabilità e di regolarità. Peraltro, la conoscenza dell'italiano a livello A2 è necessaria per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di lunga permanenza. Una politica di vera accoglienza non può prescindere dal fornire gli strumenti di base per favorire l'integrazione e la conoscenza della lingua costituisce senz'altro il primo passo verso la realizzazione di una reale inclusione.

La relazione programmatica 2017 dà conto delle attività e degli impegni del Governo in ambito europeo indipendentemente dalle 10 priorità della Commissione. Vi sono, quindi, affrontati argomenti che non trovano riscontro nel programma della Commissione. In particolare, in materia di Cultura e turismo il Governo si impegna: a contribuire a dare seguito alle iniziative legislative e non legislative presentate dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale per il biennio 2016-2017. Il Governo intende seguire con particolare attenzione i lavori collegati al pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea il 14 settembre del 2016 e relative al diritto d'autore ed alla sua applicazione nell'ambiente on line e nella dimensione

transfrontaliera. Il Governo intende impegnarsi affinché il potenziamento delle tecniche e delle procedure per la conservazione dei documenti nati digitali siano inserite tra le finalità prioritarie del Programma quadro di ricerca Horizon 2020. Il Governo intende promuovere la creazione di un'area unica di IVA per le industrie culturali e creative e per la compravendita di opere di arte contemporanea. Infine, il Governo promuoverà l'inserimento nella programmazione europea di una specifica attenzione al sistema museale europeo e un piano per la mobilità internazionale dei giovani artisti; a proseguire nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e ad attuare una modernizzazione del settore del cinema e dell'audiovisivo. Il Governo considera prioritario l'iter della proposta di modifica della direttiva 2010/13 relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi, presentata dalla Commissione europea il 25 marzo 2016 (COM(2016)287) Le questioni chiave indicate dal Governo sono le seguenti: l'allineamento delle disposizioni per i servizi di media audiovisivi lineari e non lineari; la possibilità dei singoli Stati membri di introdurre un contributo fiscale per i servizi a richiesta che prendono di mira i consumatori del Paese di destinazione; creare condizioni di parità fra tutti gli attori della catena di valore; il sostegno e la promozione delle opere europee; il funzionamento delle attuali disposizioni in materia pubblicità; un elevato livello di protezione dei minori nei servizi di media audiovisivi; codici di condotta di co-regolamentazione e di autoregolamentazione. Il Governo intende, inoltre, rafforzare il dialogo con le autorità pubbliche e il settore privato sulla politica cinematografica e audiovisiva in Europa e sulla definizione di alcuni obiettivi condivisi: maggiore accessibilità del pubblico alla diversità dei film europei anche tramite una maggiore valorizzazione degli archivi; rafforzare i programmi di digitalizzazione e promozione del film; maggiore competitività e una più elevata redditività del settore cinematografico; rafforzamento delle politiche di sostegno pubblico; dare attuazione al Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo (PST) 2017-2022 nell'ambito del rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti, nell'ottica di mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione leader nel mondo. Il Governo indica che il PST, in coerenza con quanto previsto dall'Agenda europea per la cultura, il programma quadriennale dell'UE per il 2015-2018, è focalizzato su 4 obiettivi: diversificare l'offerta turistica, accrescere la competitività, innovare il *marketing* e migliorare la governance del settore.

In materia di gioventù e sport, la relazione programmatica ricorda preliminarmente gli strumenti dai quali emergono le priorità nel settore della gioventù: 1) relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018); 2) piano di lavoro europeo della gioventù (2016-2018); 3) risoluzione sull'incoraggiamento della partecipazione politica dei giovani alla vita democratica dell'Europa. Vengono poi illustrate nel dettaglio le priorità individuate per il 2017: maggiore inclusione sociale; maggiore partecipazione alla vita democratica e civile: contributo ad affrontare sfide ed opportunità dell'era digitale; passaggio più agevole dall'adolescenza all'età adulta. In un'ottica più concreta, si annuncia l'organizzazione di momenti di confronto e scambio tra attori delle politiche ed organizzazioni giovanili sulle priorità generali della cooperazione europea e la valutazione intermedia del programma « Erasmus + ». Ove venga rinnovato il finanziamento a livello europeo, si anticipa l'intenzione di proseguire nell'attuazione del servizio civile nazionale, strumento ritenuto significativo per combattere l'inattività dei giovani e riportare nel circuito formazione – lavoro i « NEET » (« Giovani non impegnati in attività di lavoro, istruzione o formazione »). Si cita quindi il progetto «International volunteering opportunities for all», di imminente avvio, realizzato da Francia, Italia, Lituania, Lussemburgo e Regno Unito. Lo scopo perseguito è quello di sviluppare l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato, individuando misure per garantire parità di accesso a tutti i giovani con minori opportunità. Per quanto concerne lo sport, il Governo preannuncia l'adesione alle attività presentate dalle Presidenze di turno, con particolare attenzione alle priorità fissate dalla Presidenza maltese. Queste ultime rientrano nell'ottica dello sport quale « piattaforma per l'inclusione sociale, in particolare attraverso gli sport di base e gli aspetti del volontariato», con particolare riferimento ai più vulnerabili. Oltre alla realizzazione dell'edizione 2017 della settimana europea dello sport, il Governo conta di accentuare il contrasto al fenomeno della manipolazione dei risultati sportivi. In ambito prettamente scolastico, si favorirà la pratica sportiva in orario pomeridiano con l'apertura extracurriculare delle scuole, anche per prevenire la dispersione scolastica.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

1. 3. La Relatrice.

Al comma 2, dopo le parole: la cura e il restauro delle strutture museali aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla Casa museo Giacomo Matteotti di Fratta Polesini (Rovigo).

1. 1. Crivellari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.

1. 2. Crivellari.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

2.1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale 2016-2018 *con le seguenti*: bilancio triennale 2017-2019.

2. 2. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: finanze per l'anno 2016 con le seguenti: finanze per l'anno 2017.

2. 3. La Relatrice.

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

1. 3. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

La Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, provincia di Rovigo, è dichiarata monumento nazionale.

1. 2. Crivellari.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

2. 1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale 2016-2018 con le seguenti: bilancio triennale 2017-2019.

2. 2. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: finanze per l'anno 2016 con le seguenti: finanze per l'anno 2017.

2. 3. La Relatrice.

Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 1°, 7 e 8 febbraio 2017, lo schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (atto n. 371):

preso atto che la quota del Fondo ordinario (FOE) destinata al finanziamento di progetti premiali, già accantonata sul capitolo 7236, è pari a 69.527.570 euro, suddivisa come sempre in una sotto-quota del 70 per cento e in una del 30 per cento;

apprezzato che quest'anno il provvedimento è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 7 dicembre 2016, quindi entro il termine richiesto dalla VII Commissione nel parere espresso sullo schema di decreto per la definizione dei criteri relativi alla quota premiale 2015 (atto del Governo n. 310);

constatato che la somma accantonata risponde alla quota del 7 per cento delle assegnazioni ordinarie del FOE e del 4,2 per cento della cifra complessiva del FOE (comprensiva delle assegnazioni ordinarie e straordinarie):

valutati i criteri per distribuire la cifra del 70 per cento, pari a 48.669.299 euro, secondo cui:

il 70 per cento è ripartito in base alla Valutazione della qualità della ricerca

(VQR) 2004-2010 e 2011-2014 ove disponibile, basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio:

in caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 175, l'assegnazione della quota del Fondo è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, intesi come valore medio delle quote premiali assegnate;

gli enti saranno classificati in quattro gruppi in base ai prodotti attesi e alle aree scientifiche individuate dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

rilevato che, per il restante 30 per cento, pari a 20.858.271 euro, si terrà conto di specifici programmi e progetti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto nel Programma nazionale per la ricerca (PNR), nonché alle aree tematiche inerenti *Excellent Science di Horizon* 2020;

tenuto conto altresì delle novità introdotte dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 in materia di finanziamento premiale, in virtù delle quali i criteri, le modalità e i termini per l'assegnazione del finanziamento pre-

miale, nonché la stessa assegnazione, saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza la previsione del parere delle Commissioni parlamentari;

preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, secondo cui tale ultima modalità prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016 si applica a regime,

a maggioranza, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, siano soppresse le parole « il 70 per cento », poiché tale specifica è già indicata nell'alinea. Inoltre, siano soppresse le parole da: « 2004-2010 » fino a: « valutazione della VQR »;

- 2) all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), primo periodo, dopo le parole « degli enti » sia inserita la preposizione « in »;
- 3) nelle prossime assegnazioni della quota premiale sia adottato nuovamente come base di calcolo del 7 per cento il FOE nel suo complesso, al fine di definire un quadro finanziario stabile, che non sia dipendente dalla ripartizione del FOE secondo assegnazioni ordinarie e od o straordinarie, talora rispondenti ad adeguamenti normativi contingenti.
- 4) sostenga il Governo, in un prossimo provvedimento legislativo, la reintroduzione del parere delle Commissioni parlamentari sul decreto di definizione dei criteri per l'assegnazione della quota premiale e, nelle more di tale modifica normativa, a trasmettere comunque l'atto alle suddette Commissioni parlamentari.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178 SEDE CONSULTIVA: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole) 178 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, il territorio e la tutela del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da

un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011.

C. 2714 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 7 febbraio scorso.

Umberto MARRONI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2017) 710 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 5).

186

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	180
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	181
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia	
Lihertà)	182

ALLEGATO 2 (Parere approvato)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende.

COM(2016)710 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA.

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di contratto di programma all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2017.

Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Minnucci, ha formulato la propria proposta di parere. Informa altresì che è pervenuta una proposta alternativa di parere da parte del gruppo SI-SEL (vedi allegato 1).

Paola CARINELLI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, riconosce che il testo contrattuale oggetto di esame presenta alcune novità positive che costituiscono certamente un passo in avanti rispetto al passato. D'altra parte, evidenzia anche come si sarebbe potuto avere più coraggio nell'innovare i contenuti dell'accordo, con particolare riguardo al rafforzamento del programma di adeguamento infrastrutturale delle stazioni e alle risorse da destinare ai servizi per le persone a ridotta mobilità. Ricorda infine di avere in prima persona sollevato la questione concernente il peso dei costi dell'usura infrastrutturale che - mentre in passato ricadeva su RFI - adesso è trasferito nei pedaggi e dunque sulle imprese ferroviarie, generando un potenziale surplus per il gestore che sarebbe opportuno investire per innalzare gli standard di sicurezza.

Per tali ragioni preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO dichiara di condividere i contenuti della proposta avanzata dal relatore.

Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, avvertendo che dalla sua approvazione discenderà la preclusione della proposta alternativa di parere presentata dal gruppo SI-SEL.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (Atto n. 374).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA – Atto del Governo n. 374;

considerato che:

il Contratto di programma-parte servizi è lo strumento che disciplina il finanziamento delle attività di manutenzione, straordinaria e ordinaria della Rete ferroviaria nazionale e delle attività di Safety, Security e Navigazione ferroviaria;

anche alla luce dei tragici eventi legati al disastro ferroviario occorso in Puglia lo scorso anno, ma più in generale di garantire la massima sicurezza alla navigazione ferroviaria su tutto il territorio italiano, anche in presenza di eventi come i terremoti, dunque si tratta di un documento di rilievo;

lo schema di Contratto di programma in esame, concluso tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. e favorevolmente esaminato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016, è stato predisposto – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa – tenendo conto, da un lato, del mutamento del complessivo assetto del sistema ferroviario italiano, recentemente ridisciplinato dal decreto legislativo n. 112 del 15 luglio 2015 e, dall'altro, delle mi-

sure a sostegno del trasporto ferroviario, introdotte dalla L.190/2014 – legge di stabilità 2015;

l'assetto del sistema ferroviario italiano è caratterizzato, in linea con quanto previsto dalle disposizioni europee, da una situazione di separazione tra gestione dell'infrastruttura ferroviaria e svolgimento del servizio, alla quale si è accompagnata la separazione societaria, all'interno dell'Holding Ferrovie dello Stato Spa, tra RFI S.p.A., società titolare della concessione (ai sensi del decreto ministeriale n. 138/T del 2000) della rete, e Trenitalia S.p.A., società affidataria dei contratti di servizio pubblico nazionale ferroviario passeggeri e merci;

su tale struttura è intervenuto recentemente, il ricordato decreto legislativo n. 112/2015, di attuazione della direttiva c.d. Recast n. 2012/34/UE, che, all'articolo 15, comma 1, prevede che i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato siano disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. Il D.Lgs. 112/2015 prevede anche che il Ministero delle infrastrutture informi, sul contenuto del contratto prima che sia sottoscritto, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e, mediante il Gestore dell'infrastruttura, i richiedenti, anche quelli potenziali, affinché possano esprimersi, in particolare in materia di interventi nei terminali e scali merci, nei nodi urbani, nelle stazioni e nei collegamenti con i porti;

come segnala il rapporto 2016 « Pendolaria », pubblicato da Legambiente, a rendere evidente la situazione sempre più complicata che vivono i pendolari sono i tagli realizzati nelle diverse parti del Paese, con la riduzione del numero di treni lungo le linee, a cui si è accompagnato in quasi tutte le Regioni italiane un aumento delle tariffe. Fra il 2010 e il 2016 il taglio ai servizi ferroviari è stato pari al 18,9 per cento in Basilicata, al 26,4 per cento in Calabria, al 15,1 per cento in Campania, al 13,8 per cento in Liguria. Il record di aumento del costo dei biglietti è stato in Piemonte con +47 per cento, mentre è stato del 41 per cento in Liguria, del 25 per cento in Abruzzo e Umbria, a fronte di un servizio che non ha avuto alcun miglioramento. In questi anni si è inoltre assistito alla chiusura di oltre 1.120 chilometri di linee ferroviarie. Sono 14 le linee chiuse in tutto il Piemonte, ma sono avvenute chiusure anche in Abruzzo e in Molise, arrivando a vedere definitivamente soppressi i treni della linea Pescara-Napoli. Chiuso per il servizio passeggeri il tratto al confine Piemonte-Lombardia tra Sesto Calende ed Oleggio, tratta che in orari di punta mostrava numeri di frequenza significativi. Stessa sorte è toccata alla Piacenza-Cremona e a numerose tratte in Calabria e Puglia;

dal 2010 nel conto nazionale vanno dunque considerati i 780 chilometri in più di linee dove sfrecciano treni a 300 chilometri l'ora, con l'ultima apertura della tratta Treviglio-Brescia, e gli oltre 1.120 km di rete ferroviaria « storica » chiusi o non in servizio. A questi vanno aggiunti oltre 412 km di rete ordinaria che risulta « sospesa » per inagibilità dell'infrastruttura, come nel caso della Trapani-Palermo (via Milo) ancora chiusa dopo quasi 4 anni per smottamenti del sedime ferroviario e su cui ancora non si hanno date certe per la riapertura, la Gemona-Sacile in Friuli, la Priverno-Terracina nel Lazio, la Bosco Redole-Benevento in Campania e la Marzi-Soveria Mannelli in Calabria. Oppure per mancanza di servizio passeggeri dovuto a motivi quali finanziamenti o sicurezza dell'infrastruttura. Lo scorso Dicembre infatti si è aggiunta la linea Nuoro-Macomer in Sardegna, gestita da Arst e temporaneamente chiusa, ma fino a data da stabilirsi, a causa delle misure restrittive decise dal Ministero dei Trasporti, su input dell'Agenzia nazionale sicurezza ferroviaria, che impongono la presenza di casellanti nei passaggi a livello e un secondo macchinista nella cabina di guida. A disposizione dei passeggeri ci sono ora i pullman sostitutivi, che toccheranno tutti i paesi dove erano previste le fermate del treno. Come visto non circolano più treni sugli 87 km tra Termoli e Campobasso, con numerose polemiche in sulle responsabilità ma in ogni caso il Molise resta per i viaggiatori su ferro una regione divisa letteralmente in due;

in tutto si tratta di 1.533 km di linee ferroviarie su cui non esiste attualmente alcun servizio passeggeri. Il ritardo infrastrutturale italiano rispetto agli altri Paesi europei è un tema che ha contraddistinto il dibattito politico degli ultimi venti anni. Ma nella spinta a rilanciare i cantieri che, dalla «Legge Obiettivo» In poi ha contraddistinto tutti i Governi, si è persa di vista una analisi seria che riguardasse le città, dove invece si evidenzia proprio il ritardo più forte in termini di dotazione di trasporto su ferro rispetto al resto d'Europa, dove siamo sotto il 50 per cento rispetto alla media per metropolitane e tramvie, e al 51 per cento per le ferrovie suburbane. Per far comprendere la situazione che vivono i pendolari italiani rispetto a quelli di Madrid o Berlino, un treno pendolare di serie A secondo i parametri europei dovrebbe avere una cadenza sotto i 15 minuti nelle ore di punta, materiale rotabile per una domanda rilevante e quindi con convogli a due livelli. Le uniche linee che hanno queste caratteristiche sono la FL1 (Fiumicino Aeroporto-Orte) e la FL3 (nel tratto Roma Tiburtina-Cesano) a Roma, che lo scorso anno hanno visto una sovrapposizione del servizio tra Roma Trastevere e Roma Tiburtina, creando un vero e proprio passante metropolitano. A queste si aggiungono le linee che si sovrappongono nei Passanti di Milano e Torino. Per quanto riguarda le linee di « serie B » 13 hanno queste caratteristiche (materiale rotabile dedicato al servizio pendolare e frequenza di 15-30 minuti): la Ferrovia Cumana di Napoli, le linee S di Milano, le linee del Sistema Ferroviario Metropolitano di Torino e la Voltri-Nervi di Genova. Le cosiddette linee di « serie C » sono quelle dove la cadenza « migliore » è oltre i 30 minuti, con convogli vecchi e spesso con un numero di carrozze insufficiente. Sono la grande maggioranza in Italia, con una stima approssimativa ed al ribasso se ne possono contare oltre 100, considerando le Regioni principali per domanda pendolare;

il contratto di programma 2016-2021 nei fatti rappresenta l'applicazione concreta dello sviluppo ferroviario della rete nazionale per i prossimi anni. A riguardo non si può rilevare come il contratto non affronti alcuni dei nodi più critici che riguardano i servizi offerti da RFI e comunque l'attenzione al mantenimento del diritto di libera circolazione delle persone per alcune specifiche categorie come i pendolari, che utilizzano il treno, la rete ferroviaria e i suoi servizi, ogni giorno per andare a lavoro. Infatti, a partire dal 17 gennaio 2016 sono entrati in vigore gli aumenti annunciati dal gruppo Ferrovie dello Stato per gli abbonati alle linee dell'Alta Velocità;

secondo Federconsumatori, gli aumenti per i pendolari che usano tali tratte per andare al lavoro saranno di circa il 35 per cento. Sulla linea Torino-Milano: il rincaro sarà addirittura di 119 euro: dai 340 di prima ai 459 attuali mentre, sulla Roma-Napoli si passa dai 356 euro del mese scorso ai 481 per l'orario completo per 7 giorni, sulla Bologna-Firenze dai 224 euro ai 302 attuali, sulla Milano-Bologna da 417 euro a 563; sulla Firenze-Roma da 386 euro a 521. Come ha affermato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, « Si tratta di aumenti che non appaiono in alcun modo giustificati e che daranno vita ad una vera e propria stangata per gli utenti »;

tutto questo è ancor più grave in considerazione degli impegni assunti dal governo nel settore del trasporto pubblico locale con l'approvazione, lo scorso febbraio 2016, della Mozione n. 1/01091 del gruppo parlamentare di Sinistra Italiana, che impegna a definire le politiche relative alla mobilità mettendo al centro gli utenti della mobilità, valutando altresì l'opportunità di assumere iniziative per ripristinare il finanziamento di alcune norme introdotte durante il Governo Prodi nell'ambito della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e non più rifinanziate dai successivi Governi che prevedono la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, al fine di incentivare un maggior utilizzo del trasporto pubblico locale con conseguente riduzione progressiva del trasporto privato:

anche nel Documento di Economia e Finanza 2016 – Programma nazionale di Riforma, tra i punti principali in termini di riforma dei servizi pubblici locali e del trasporto locale il punto *iii)* recita: la definizione di livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario, anche in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità; l'obbligo per il gestore di rendere pubblica la versione aggiornata della carta dei servizi offerti all'utenza;

l'articolo 7 del Contratto e il connesso Allegato 4 quantificano in 5.853 milioni di euro il fabbisogno in conto esercizio complessivo, finanziato a legislazione vigente, per il periodo 2016-2021, suddiviso in 5.343 milioni di euro per la manutenzione ordinaria e la circolazione e in 510 milioni di euro per la safety, la security e la navigazione. A tale fabbisogno occorre aggiungere 222 milioni di euro per il progetto « Gate » (volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie) e per i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta, non finanziati a legislazione vigente;

le medesime disposizioni quantificano in 3.991 milioni di euro il fabbisogno in conto impianti per le attività di manutenzione straordinaria finanziato a legislazione vigente, per il periodo di vigenza contrattuale, ad eccezione dell'annualità 2021, per la quale risulta non coperto un fabbisogno pari a 750 milioni di euro;

tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti durante le audizioni svolte con l'amministratore delegato di RFI che, in maniera puntuale e precisa, ha fornito un quadro informativo ampio ed esaustivo sui contenuti dello schema di Contratto in titolo:

carente sembra il perimetro finanziario del contratto e le risorse messe a disposizione per l'implementazione dei servizi. Come si legge nella stessa relazione illustrativa, durante le interlocuzioni con il gestore finanziario sono emerse alcune problematiche di ordine finanziario da parte di RFI, a causa di aumenti stimati su alcune connesse all'esercizio ferroviario, che non possono trovare copertura negli stanziamenti dello Stato;

un fatto grave, visto che stiamo parlando in particolare di servizi per le persone a mobilità ridotta e sicurezza. Per quanto riguarda i servizi a mobilità ridotta, l'Authority per i Trasporti con delibera ha prescritto a RFI di determinare una tariffa per il servizio di assistenza alle persone a mobilità ridotta. RFI avrebbe fatto lievitare i costi di questa tariffa dai

10 milioni iniziali ai 19 milioni. L'esigenza manifestata dal gestore di indicare nel contratto di programma l'eventuale ambito di stanziamento per coprire tali crescenti esigenze (5 milioni di euro) oggi non trova però copertura stante gli attuali finanziamenti disposti dalle leggi di bilancio;

invece, per quanto riguarda la sicurezza, si tratta di attività che ricomprendono azioni poste in essere per fronteggiare accessi non autorizzati negli impianti e a bordo treno, aggressioni a clienti e al personale, attacchi informatici, attacchi alla sicurezza dei trasporti, furto di rame, danneggiamenti, etc. Rispetto ad altri gestori di infrastruttura europei RFI presenta consistenze di personale addetto alla security inferiori con valori che si attestano intorno al 10 per cento della consistenza rispetto a paesi come Germania e Francia. Per far fronte anche alla esigenza terrorismo nel 2015 RFI ha risposto con l'avvio del progetto GATE (esempio di varchi alla stazione Termini). Il progetto comporta un sensibile incremento delle consistenze di personale per una cubatura di circa 61 milioni di euro per il periodo 2016-2021. Tale richiesta però non trova capienza nell'attuale disponibilità delle risorse dello Stato;

alla luce di quanto precede, esprime parere contrario.

ALLEGATO 2

Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA (Atto n. 374).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (Atto n. 374),

premesso che:

il precedente Contratto di programma, parte servizi, riferito al periodo 2012-2014, è stato prorogato, in via contrattuale, fino al 2015, per poi essere ulteriormente prorogato con legge per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto, ai medesimi patti e condizioni già previsti, comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 210 del 2015);

lo schema di Contratto di programma in esame per la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria ha durata di 6 anni, prorogabili, già in via contrattuale di altri 2 (ex articolo 4 del testo del contratto di programma) e prende data dal 1 gennaio 2016:

non sarà sottoposto all'esame della Commissione l'Aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016, parte investimenti, che risulta essere stato approvato in via legislativa ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016;

l'articolo 7, per i sei anni di durata del contratto, riconosce risorse pari a 5.853 mln di euro per le manutenzioni ordinarie e le spese relative alla *safety*, alla security e alla navigazione e 4.500 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie, di cui risultano finanziati a legislazione vigente 3.991 milioni di euro mentre non risulta coperto il fabbisogno relativo all'annualità 2021, pari a 750 milioni di euro;

a tale fabbisogno occorre aggiungere 222 milioni di euro per il progetto « *Gate* » (volto al miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni ferroviarie) e per i servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta (PMR), la cui crescente domanda genera un incremento degli oneri di cui il gestore ha evidenziato la necessità di copertura con ulteriori finanziamenti ovvero con l'applicazione di coefficienti di maggiorazione del canone;

preso atto che le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimersi a distanza di circa tredici mesi dall'inizio della sua validità, secondo una tempistica comunque più stringente rispetto al passato;

rilevato che il testo all'esame presenta alcuni elementi di novità riferiti alla durata, all'oggetto nonché agli obblighi che ricadono sul gestore e all'inserimento di nuovi indicatori di *performance* orientati agli utenti su tematiche relative alla sicurezza customer satisfaction ed ambiente;

condivisa l'impostazione programmatica a valenza pluriennale degli impegni e degli obiettivi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria definita nel Contratto in esame; preso atto positivamente dell'impegno espresso nel corso dell'audizione dell'Amministratore delegato di RFI, volto a favorire l'uso della rete ad alta velocità anche per il trasporto delle merci in un quadro di suo sviluppo intermodale;

considerate le problematiche, ancora recentemente emerse, nella fruizione del servizio ferroviario, principalmente ad alta velocità, da parte dei pendolari cui è necessario dare risposta su più versanti, ivi compreso quello relativo al grado di intensità nell'utilizzo della rete ferroviaria;

evidenziato che il prevedibile incremento della domanda di trasporto su ferro rischia di incontrare una rigidità nell'offerta conseguente alla congestione dei principali nodi ferroviari cui occorre ovviare anche attraverso un ampliamento della rete nazionale attualmente disponibile:

apprezzati i risultati conseguiti da RFI negli ultimi anni, in termini di incremento dei livelli di sicurezza sulla rete nazionale e richiamato il termine del marzo 2017 fissato dal decreto ministeriale 5 agosto 2018 in relazione al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali e dei connessi requisiti di cui devono essere dotate le medesime reti ferroviarie;

segnalato infine che l'articolo 6, comma 3, reca erroneamente il riferimento interno al comma 2 dell'articolo 7, da correggere con il riferimento al comma 4 del medesimo articolo, e che il portato dispositivo dell'articolo 9 comma 4 appare meramente ripetitivo rispetto a quanto statuito dal comma 2 del medesimo articolo.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- a) sia valutata l'opportunità di adeguare il Contratto e le relative risorse per rispondere alla crescente richiesta di servizi di assistenza alle persone con mobilità ridotta al fine di estenderne e potenziarne l'offerta su tutto il territorio nazionale;
- b) sia valutata altresì l'opportunità di modulare gli impegni contrattuali allo scopo di estendere il progetto « Gate » alle altre stazioni a grande afflusso di viaggiatori, a partire da quella di Napoli;
- c) si verifichi l'opportunità di privilegiare l'attività di manutenzione straordinaria contrattualmente prevista – ivi compresa l'adozione di innovativi strumenti tecnologici – al fine di rendere possibile una maggiore intensità di traffico sulle tratte più utilizzate dai pendolari;
- d) con riferimento alle attività volte al decongestionamento dei principali nodi ferroviari e all'incremento dell'offerta attraverso la configurazione di una rete ferroviaria con maggiore capacità, si verifichi la possibilità di utilizzare anche linee attualmente in gestione ad enti territoriali affidando a RFI i compiti di gestione e di attrezzaggio secondo i più avanzati standard;
- e) si verifichi la possibilità che le pluriennali competenze sviluppate da RFI possano essere utilizzate nel processo di adeguamento tecnico volto a rendere compatibili le reti regionali alla rete nazionale con particolare riguardo alla sicurezza della rete;

f) sia valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola contrattuale che renda possibile – al fine di dare maggiori certezze agli operatori di mercato – per i soggetti economici interessati, concordare con RFI i tempi di svolgimento di interventi manutentivi ove non siano di particolare urgenza o tassatività.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-	
mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa.	
COM(2016)705 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e	
conclusione – Approvazione del documento finale)	188
ALLEGATO (Documento finale approvato)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa. COM(2016)705.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 febbraio 2017.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, illustra la proposta di parere che è stata anticipata per email ai colleghi (vedi allegato). Sottolinea che lo sviluppo dell'industria europea della sicurezza e della difesa, oltre alle positive implicazioni nello scenario geopolitico internazionale, rappresenta un'opportunità irrinunciabile anche per l'industria europea e tanto più per un Paese come l'Italia a forte vocazione manifatturiera. Osserva che il finanziamento di programmi di spesa a livello europeo potrà offrire al Paese risorse essenziali per potenziare la ricerca e l'innovazione e ampliare il fatturato in un comparto caratterizzato da un elevato contenuto tecnologico e con fortissime ricadute anche sul piano civile, stante il carattere duale che contraddistingue tipicamente le imprese del settore. Rileva infine che le osservazioni formulate alla complessiva valutazione positiva della Strategia intendono evidenziare con chiarezza la posizione del Parlamento italiano.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di documento finale, esprime particolare apprezzamento per l'osservazione sulla *cybersecurity* che rappresenta anche un motore di sviluppo per iniziative economiche. Richiama al riguardo l'esperienza dell'agenzia nazionale di sicurezza israeliana che mette a dispo-

sizione delle aziende, a titolo oneroso, le tecnologie da essa utilizzate.

Daniele MONTRONI (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, condivide in particolare l'esigenza manifestata alla lettera *d*) delle osservazioni di valutare, nell'ambito della cooperazione internazionale tra Governo italiano ed ESA, le iniziative preannunciate e il loro svolgimento alla luce del ritorno per l'industria italiana. Auspica anche che la parte italiana sia adeguatamente rappresentata all'interno delle figure apicali dell'ESA.

La Commissione approva quindi la proposta di documento finale.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.15.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa. COM(2016)705.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016)705);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

la Strategia, adottata dalla Commissione europea in attuazione della novità introdotta dal Trattato di Lisbona (articolo 189 del TFUE), delinea quattro obiettivi strategici: massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia europee, incoraggiando l'uso commerciale dei dati e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato; promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo sostenendo la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze, soprattutto per le imprese innovative e le start-up; rafforzare l'autonomia dell'UE nell'accesso e nell'uso dello spazio in un ambiente sicuro e protetto; rafforzare il ruolo dell'Europa come attore globale, promuovendo, al contempo, la cooperazione internazionale:

in materia si registra un'accelerazione della competizione a livello internazionale; in particolare, sta emergendo un ruolo sempre più attivo di nuove potenze spaziali quali la Cina e l'India, in aggiunta agli Stati Uniti, alla Russia e al Giappone;

a fronte delle ingenti risorse attivate dalle potenze più attive, in Europa gli investimenti governativi nello spazio sono complessivamente di poco inferiori ai 10 miliardi di euro. L'ambizioso obiettivo che la Commissione europea si prefigge di collocare l'Europa in una posizione di leadership sconta, dunque, un limite nell'indisponibilità di finanziamenti adeguate a fronteggiare la concorrenza più agguerrita;

ciò nonostante, il fatturato dell'industria spaziale europea è valutato tra i 47 e i 54 miliardi di euro, con una quota di mercato del 21 per cento a livello mondiale qualificandosi come la seconda al mondo dopo quella statunitense, e il settore spaziale europeo, compreso quello della produzione e dei servizi, occupa oltre 230 mila professionisti;

l'Italia si colloca in una posizione di tutto rilievo nell'ambito europeo con un'industria spaziale che comprende circa 250 aziende e registra un fatturato complessivo di circa 1,6 miliardi di euro. Le quattro società principali (Avio, Selex ES, Telespazio e Thales Alenia Space Italia) impiegano il 78 per cento del totale della forza lavoro;

il nostro Paese presenta diversi punti di forza nei comparti delle telecomunicazioni e del posizionamento, della sicurezza, della salute, dei trasporti, delle tecnologie per radar, della tecnologie per la propulsione spaziale, dei sistemi per la rimozione di satelliti in orbita e della robotica e della logistica di volo. L'Italia è oggi una delle poche nazioni al mondo a disporre di una filiera di conoscenze e di prodotto pressoché completa nel settore spaziale che si contraddistingue per un'ampia gamma di applicazioni in ambito civile e militare, un forte posizionamento tecnico-scientifico internazionale, una proficua interazione tra ricerca di base, ricerca applicata e imprese;

l'Italia è attualmente il terzo finanziatore dell'Agenzia spaziale europea (ESA) dopo la Germania e la Francia;

al Consiglio ministeriale dell'ESA dell'1 e 2 dicembre 2016, l'Italia ha confermato le sue priorità di politica industriale, tra cui il rafforzamento del programma dei lanciatori europei Vega, dove ha una posizione di leadership, l'estensione fino al 2024 della Stazione spaziale internazionale, il completamento del programma ExoMars. Particolare rilievo assume, poi, per il nostro Paese il programma IAP (Integrated Applications Promotion) di telecomunicazioni dell'ESA;

l'interesse del nostro Paese per le potenzialità di sviluppo e le opportunità di crescita degli investimenti e del fatturato delle imprese operanti nel settore spaziali è confermata dall'adozione, da parte del CIPE, nel dicembre del 2016, di un finanziamento di 349 milioni di euro per il Piano Stralcio Space Economy, definito dal Governo insieme all'Agenzia spaziale italiana, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione. Il Piano Stralcio integra in un'unica azione di sistema un insieme di programmi di cooperazione multiregionali, prevalentemente focalizzati sul fronte della promozione dell'offerta di tecnologie, servizi e prodotti innovativi da parte di imprese e competenze di ricerca, con le linee prioritarie di intervento che agiscono in particolare sul lato della domanda innovativa, attraverso appalti pre-commerciali e appalti innovativi;

considerato che:

più in generale, la Commissione europea ha già manifestato concretamente la propria volontà di sostenere lo sviluppo dell'industria europea della sicurezza e della difesa alla luce dell'evoluzione degli scenari internazionali che registrano un più ridotto interesse degli Stati Uniti per l'Europa e la crescita di nuove sfide e minacce alla sicurezza dei nostri Paesi. Si tratta di un'opportunità irrinunciabile anche per l'industria europea e tanto più per un Paese come l'Italia a forte vocazione manifatturiera, che dal finanziamento di programmi di spesa a livello europeo potrà trarre risorse essenziali per potenziare la ricerca e l'innovazione e ampliare il fatturato in un comparto caratterizzato da un elevato contenuto tecnologico e con fortissime ricadute anche sul piano civile, stante il carattere duale che contraddistingue tipicamente le imprese del settore;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne l'intenzione espressa dalla Commissione europea di aumentare le disponibilità finanziarie da attivare allo scopo di sostenere la ricerca, l'innovazione e la crescita delle imprese europee, si segnala l'esigenza di valutare tutte le opportunità che possono derivare da un più intenso utilizzo della BEI, la quale dispone di capacità e risorse non ancora interamente impiegate;

b) per quanto concerne i due « pilastri » della politica europea spaziale, consistente nelle attività condotte sotto l'ombrello comunitario e quelle condotte sotto ombrello ESA, si proceda a una sempre maggiore interazione sinergica al fine di aumentare l'efficacia dei programmi e il contenimento dei costi;

- c) il crescente ricorso a regole di procurement basate sul criterio del best value for money appare per certi aspetti limitante e contraddicente la necessità di una corretta competizione che valorizzi le specializzazioni e le migliori esperienze maturate. Occorre, quindi, muoversi verso metodologie che valorizzino maggiormente gli aspetti tecnici e le competitività;
- d) nell'ambito della cooperazione internazionale fra il Governo italiano, anche attraverso l'Agenzia spaziale italiana, con la Commissione ed ESA si continui ad operare con l'obiettivo comune di sostenere gli sviluppi della Strategia spaziale dell'Unione europea, avendo, però, particolare cura a livello nazionale di valutare complessivamente le iniziative preannunciate ed il loro svolgimento alla luce del ritorno per la nostra industria, della corrispondenza con i nostri interessi tecnicoscientifici e alla congruità con l'impegno finanziario sostenuto dal nostro Paese nell'ambito dell'Unione ed in specifico per il finanziamento dell'ESA:
- e) operi il Governo con le controparti internazionali affinché nella scelta dei programmi e dei progetti da finanziare in via prioritaria siano comprese le specializzazioni su cui l'Italia è particolarmente attenta ed attrezzata ed allo stesso tempo, si operi affinché nell'organigramma e, in particolare per quanto concerne le figure apicali dell'ESA, l'Italia abbia garantita una presenza corrispondente al suo impegno finanziario cosa che al momento appare discutibile così come siano valorizzate le infrastrutture di ricerca sul territorio nazionale:
- f) relativamente all'obiettivo di rafforzare il grado di autonomia europea nell'accesso e nell'utilizzo dello spazio in un contesto sicuro e protetto, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla capacità dell'UE di proteggere l'integrità e l'operatività delle sue infrastrutture, dedicando risorse adeguate al rafforzamento della cybersecurity su cui in particolare gli Stati Uniti e Israele stanno conseguendo rilevantissimi progressi a tutto vantaggio dei rispettivi sistemi di ricerca e industriali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE	RΙ	FFI	FR	FN	TF.
SISIDIS	\sim	', '	1.1	1.18	I I '7.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	193
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	195
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.	
Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	198
Rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	198
Rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro	198

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268Mucci e C. 3364 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2017.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, si è convenuto di concludere l'esame preliminare dei progetti di legge nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola ai colleghi che intendono intervenire nella discussione sulle linee generali.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel riferirsi alla tutela del lavoro autonomo, ricorda che la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto la gestione separata, divenuta

operativa da aprile 1996, che ha fornito una prima risposta ai lavoratori autonomi impossibilitati a iscriversi alle altre gestioni previdenziali, evidenziando tuttavia come non si sia completato l'iter per renderla di pari dignità rispetto alle altre gestioni, come emerso anche nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Nel premettere che la legge di bilancio per il 2017 ha compiuto un primo importante passo in avanti, consentendo il cumulo gratuito dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, in alternativa agli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione, ricorda che nella seduta di domani sarà svolta una sua interrogazione concernente la gestione separata, nella quale si sollecita l'assunzione di iniziative per estendere anche ai liberi professionisti, iscritti obbligatoriamente alla gestione separata dell'INPS, la facoltà di esercitare il riscatto dei contributi per l'attività libero professionale prestata in periodi antecedenti il 1996. Ribadisce, quindi, la necessità di avviare un processo che porti a parificare la gestione separata a tutte le altre, sottolineando come il disegno di legge in esame, attraverso le deleghe in esso contenute, rappresenti un'opportunità per aprire la strada a tale riflessione. Ricorda, in particolare, che i contributi versati nella gestione separata non sono considerati ai fini dell'accesso alla cosiddetta « opzione donna » di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 e alle salvaguardie previste, da ultimo, dalla legge di stabilità 2017.

Tiziana CIPRINI (M5S), pur dichiarandosi soddisfatta del fatto che la Commissione finalmente esamini progetti di legge in materia di lavoro autonomo, viste le iniziative assunte dal MoVimento 5 Stelle con la presentazione delle proposte di legge ora abbinate al disegno di legge governativo e della risoluzione 7-00590, poi approvata, almeno parzialmente dalla Commissione, sottolinea che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento può essere considerato un vero e proprio statuto dei lavoratori autonomi, come sostenuto dal Governo e della maggioranza.

Si tratta, a suo dire, di un provvedimento incompleto e parziale, che rischia di alimentare le differenziazioni tra le diverse tipologie di lavoratori autonomi. A tale riguardo, evidenzia in primo luogo che la definizione di cui all'articolo 1 esclude l'applicazione del provvedimento agli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile, e gli imprenditori individuali, nonché agli artigiani e agli operatori del commercio. Al contrario, ritiene che la formulazione dell'articolo 1 presenti profili problematici in relazione all'applicazione del provvedimento anche agli agenti di commercio. Osserva, inoltre, che diverse disposizioni del disegno di legge approvato dal Senato introducono nuove differenziazioni tra professioni organizzate in ordini o collegi e professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4. Ribadisce, in ogni caso, che il testo all'esame della Commissione non è in grado di affrontare le criticità poste dallo sviluppo della cosiddetta gig economy, sottolineando che bisogna mantenere ben chiara la distinzione fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. L'applicazione delle tutele introdotte a favore dei lavoratori autonomi non risulta idonea, infatti, a proteggere i titolari di false partite IVA, che meritano di essere assunti con un contratto di lavoro dipendente e le relative tutele.

A suo avviso, tuttavia, gli estensori del disegno di legge governativo hanno inteso costituire un nesso tra il capo I e il capo II del provvedimento in esame ipotizzando la costituzione di una tipologia di lavoratore sempre più in balia delle esigenze di un libero mercato privo di regole e di una produzione che subisce repentine accelerazioni. In questo contesto, risultano funzionali forme di lavoro autonomo e di continua connessione dei lavoratori alle reti informatiche. Nel richiamare l'esperienza francese, nella quale è stato affermato il diritto del lavoratore alla disconnessione, sottolinea come il rischio connesso a tale modello economico sia la diffusione di minori forme di lavoro dipendente, con le relative tutele, e una più ampia diffusione di forme di lavoro autonomo precario. Esprime, inoltre, perplessità in ordine all'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2002 ai lavoratori autonomi, sottolineando come le disposizioni di quel provvedimento si sono spesso rivelate inadeguate a garantire il rispetto dei termini di pagamento.

Preannuncia, in conclusione, le argomentazioni alla base degli emendamenti che il suo gruppo presenterà al disegno di legge, che interverranno, in particolare, sulla disciplina dell'accesso all'indennità di malattia e ospedaliera, sulla sospensione delle scadenze in caso di ricovero ospedaliero per grave malattia o infortunio o per intervento chirurgico e sull'esclusione dell'applicazione degli studi di settore in caso di ricovero ospedaliero o cure domiciliari per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico.

Cesare DAMIANO, presidente e relatore, intervenendo in sede di replica, auspica una positiva e rapida conclusione dell'esame del provvedimento, che, pur non risolvendo tutte le molteplici problematiche del lavoro autonomo, introduce tuttavia norme sicuramente positive, sottolineando in ogni caso come anche l'ampio ciclo di audizioni informali svolto dalla Commissione abbia indicato chiaramente l'esigenza di introdurre mirati correttivi riferiti a entrambi i capi del disegno di legge approvato dal Senato.

Una delle priorità emerse con chiarezza, con riferimento alla disciplina del lavoro autonomo, è, a suo avviso, quella di non determinare un approfondimento delle differenze esistenti tra professioni ordinistiche e professioni non regolamentate.

Per quanto attiene, invece, alle disposizioni concernenti il cosiddetto lavoro agile, che – come chiarito dal testo del disegno di legge – rappresenta una modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato, segnala l'esigenza che, al fine di garantire effettivamente il diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni in azienda,

sia definita una precisa cornice normativa della fattispecie in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Preso atto che il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, essendosi conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge Atto Camera n. 4135, approvato dal Senato della Repubblica.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge C. 4135, adottato come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, è fissato alle ore 17 di giovedì 9 febbraio 2017.

Ricorda, altresì, che il disegno di legge C. 4135 è un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica e, pertanto, ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative, trova applicazione la speciale disciplina di cui all'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dei progetti di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

Nuovo testo C. 3772.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 2 febbraio scorso, l'espressione del parere alla II Commissione avrà luogo nella giornata di domani. Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Chiara Gribaudo.

Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, osserva preliminarmente che il testo iniziale della proposta di legge, il cui esame è stato abbinato a quello di altre proposte vertenti sulla medesima materia, è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente e si compone, all'esito della votazione delle proposte emendative, di 10 articoli, che recano diverse misure volte a tutelare e a sostenere gli orfani di crimini consumati in ambito familiare, incidenti anche su profili di competenza della XI Commissione.

Preliminarmente rileva che, come evidenziato nell'ambito dell'esame in sede referente, l'omicidio del coniuge comporta, per i figli della vittima, la perdita non solo del genitore ucciso, ma anche del genitore autore della violenza, esponendoli, pertanto, a una situazione particolarmente difficile anche sul piano economico.

Quanto all'ambito di applicazione del provvedimento, evidenzia che, anche attraverso le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, le tutele si estendono ai figli minori, ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di un omicidio commesso dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o dalla parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Venendo al contenuto del testo elaborato dalla Commissione di merito, segnala in primo luogo che l'articolo 1 intende rafforzare, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli modificando l'articolo 76 del testo unico spese di giu-

stizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito, precisando che il patrocinio gratuito dovrà coprire tanto il processo penale quanto tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedimenti di espropriazione forzata.

Ricorda che l'articolo 1-bis modifica l'articolo 577 del codice penale, al fine di applicare l'aggravante ivi prevista, che comporta la pena dell'ergastolo, all'omicidio del coniuge, anche se separato, della parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con lui stabilmente convivente. La pena è compresa, invece, tra ventiquattro e trent'anni in caso di omicidio del coniuge divorziato o della parte dell'unione civile, ove questa sia cessata.

Fa presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli della vittima, prevedendo che il pubblico ministero debba richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Rileva che l'articolo 3 modifica, invece, la disciplina della provvisionale, che ha lo scopo di anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato. In particolare, si modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, prevedendo che, quando si procede per l'omicidio del coniuge e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno, in presenza di figli della vittima che si siano costituiti parte civile, il giudice in sede di condanna - a prescindere dal carattere definitivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile. In deroga alla disciplina generale, si dispone inoltre che, se i beni dell'imputato sono già soggetti a sequestro, quest'ultimo

con la sentenza di primo grado si converte in pignoramento, nei limiti della provvisionale accordata.

Precisa che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di indegnità a succedere. In particolare, il comma inserisce nel codice civile l'articolo 463-bis, con il quale è sospesa la chiamata all'eredità dell'indagato per l'omicidio, anche tentato, del coniuge, anche separato, e della parte dell'unione civile fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In questo caso, si provvede alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Si prevede, inoltre, l'applicazione dell'istituto dell'indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento. I commi 2 e 3 intervengono invece sul codice di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale, tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena, il compito di dichiarare l'indegnità a succedere, evitando così agli altri eredi di dover promuovere un'azione civile per ottenere lo stesso risultato.

Segnala che l'articolo 5, che rappresenta una delle disposizioni che più direttamente incidono su materie di competenza della XI Commissione, modifica la recente legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza. Come per l'indegnità a succedere, si prevede la sospensione del diritto per l'indagato, anticipando così gli effetti della sentenza di condanna. La sospensione opera fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso, all'indagato sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti subentrano nella titolarità della quota di pensione ovvero all'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. Per attuare le disposizioni relativa alle sospensione del diritto

alla pensione e al subentro dei figli nella quota del genitore, la proposta di legge prevede l'obbligo per il pubblico ministero di comunicare senza ritardo all'ente pensionistico la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio commesso contro il coniuge.

Rileva che l'articolo 5-bis reca disposizioni in materia di accesso ai servizi di assistenza nei casi di crimini domestici affidando allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere, organizzare e curare l'assistenza delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari.

Ricorda, poi, che l'articolo 5-ter prevede, inoltre, che, a favore dei figli superstiti di vittime del reato di omicidio del coniuge o della parte dell'unione civile, sia assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico, specificando che tali soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Osserva che il successivo articolo 5-quater interviene sulla disciplina dell'affidamento familiare dei minori rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore per i reati indicati dal provvedimento in esame. In particolare, si richiede che il tribunale, eseguiti i necessari accertamenti, provveda privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore e i parenti fino al terzo grado e che, nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, assicuri, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi. Si stabilisce, inoltre, che, su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

Evidenzia che l'articolo 5-quinquies reca, infine, le disposizioni di carattere finanziario relative all'attuazione del provvedimento, incrementando di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 la

dotazione del « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti ». che assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura, dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici ». Tale somma è destinata a una pluralità di interventi, dall'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa e alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria. Evidenzia che almeno il 70 per cento delle somme è destinato a interventi in favore dei minori, mentre la restante quota finanzia interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi dalle stesse finanziati.

Conclusivamente, dichiara di ritenere che il testo in esame segni un passo importante nella direzione del rafforzamento delle tutele dei figli delle vittime di crimini domestici, sia sul piano più strettamente giuridico e processuale sia su quello della loro assistenza sociale, psicologica e sanitaria. Nell'esprimere quindi un giudizio molto positivo sul provvedimento, ai fini della predisposizione della proposta di parere, si riserva in ogni caso di verificare se vi sia la possibilità di migliorare le disposizioni più direttamente

riferibili a materie di competenza della nostra Commissione. Si riserva, altresì, di valutare eventuali considerazioni e osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di giovedì 9 febbraio 2017.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.20.

Rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.45.

Rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.15.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C.

3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 febbraio 2017.

Mario MARAZZITI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è stato ritirato l'emendamento Plangger 1.51.

Ricorda che nella seduta di ieri è stato votato, da ultimo, l'emendamento 1.148, fatto proprio dall'onorevole Palmieri, come riformulato.

Nella seduta odierna, pertanto, l'esame riprenderà dall'emendamento Binetti 1.165.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra le finalità dell'emendamento Binetti 1.165, di cui è cofirmatario, evidenziando l'opportunità di riportare dettagliatamente nella cartella clinica del paziente le motivazioni da questi addotte per la richiesta di sospensione della nutrizione e dell'idratazione artificiali. Osserva come tale proposta emendativa non leda in alcun modo i princìpi ispiratori del testo unificato in esame.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, ricorda che il suo invito al ritiro è motivato dal fatto che il contenuto dell'emendamento Binetti 1.165 è già presente nel testo, anche se in termini diversi.

Alessandro PAGANO (LNA), alla luce dei chiarimenti testé resi dalla relatrice, ritira l'emendamento Binetti 1.165, di cui è cofirmatario.

Mario MARAZZITI, presidente, sottoscrive l'emendamento Gigli 1.100, identico all'emendamento Palmieri 1.1200, dei quali illustra le finalità, volte ad individuare idonee modalità per accertare che i pazienti che sono chiamati a prendere decisioni importanti per la loro salute non siano in condizioni di depressione o affetti da stati di alterazione.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.100, annettendo grande importanza alla necessità di verificare che i pazienti che si trovano in particolari condizioni di fragilità non siano stati sottoposti a forme di condizionamento.

Benedetto Francesco FUCCI (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Palmieri 1.1200, osservando come si ponga l'irrinunciabile esigenza di consentire il raggiungimento di una piena consapevolezza a quei pazienti che devono prendere decisioni che possono avere serie conseguenze sulla propria vita.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Palmieri 1.1200 e ne raccomanda l'approvazione. Osserva che le proposte emendative in esame, la cui approvazione costituirebbe un segnale positivo di disponibilità da parte della maggioranza, si pongono il condivisibile obiettivo di prevedere l'accertamento, laddove vi siano dubbi in merito, dell'esistenza della capacità di intendere e di volere in quei pazienti che devono prendere decisioni importanti circa la propria salute.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.100 e Palmieri 1.1200.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Marzano 1.7 e lo ritira.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA), nel condividere le motivazioni sottese all'emendamento Marzano 1.7, la cui approvazione non comporterebbe alcun problema di coerenza del testo in esame, respinge l'assunto in base al quale chi difende la vita automaticamente auspicherebbe la sofferenza delle persone.

Donata LENZI (PD), relatrice, ricorda che la motivazione in base alla quale ha invitato i presentatori al ritiro dell'emendamento Marzano 1.7 è che le misure da esso recato sono già previste al comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Beatrice BRIGNONE (Misto-AL-P) ritira l'emendamento Marzano 1.7, di cui è cofirmataria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita la relatrice ed il Governo ad esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite al comma 6 dell'articolo 1.

Donata LENZI (PD), relatrice, nel premettere che il comma 6 dell'articolo 1 sancisce l'importante principio per cui l'eventuale rifiuto terapeutico non comporta in alcun modo l'abbandono dei pazienti da parte del Servizio sanitario na-

zionale, esprime parere contrario sugli emendamenti Gigli 1.122 e Menorello 1.138. Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Locatelli 1.4 e Nicchi 1.58, nonché degli emendamenti Stella Bianchi 1.107, Silvia Giordano 1.18, Giovanna Sanna 1.8, Binetti 1.153 e Mantero 1.19, facendo presente che altrimenti il parere è da ritenersi contrario.

Precisa, in particolare, che la sedazione continua profonda è già compresa nelle cure palliative e che, in ogni caso, spetta al medico individuare le terapie del dolore che ritiene adeguate rispetto al caso concreto.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione.

Alessandro PAGANO (LNA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.122.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.122 e Menorello 1.138.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) manifesta perplessità circa il parere testé espresso dalla relatrice sul suo emendamento 1.4, atteso che il testo del comma 6 dell'articolo 1 non chiarisce se e in che forma verrà assicurata la sedazione continua profonda ai pazienti terminali che hanno rifiutato le terapie.

Matteo MANTERO (M5S) osserva che è necessario garantire ai pazienti in fase terminale la sedazione palliativa continua.

Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra le finalità del suo emendamento 1.58, del quale auspica l'approvazione.

Maria AMATO (PD) reputa necessario precisare che la sedazione palliativa profonda serve a ridurre gradualmente il livello di dolore ai pazienti terminali, ai quali viene erogata, con il loro consenso e, ove necessario, con quello dei loro familiari. In tali circostanze è altresì d'uopo avvertire i pazienti terminali che è possibile che a seguito di tale procedura gli stessi possono andare incontro al mancato risveglio. Considera, infine, doveroso chiarire che tale prassi terapeutica non è affatto utilizzata per provocare la morte.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) precisa che le cure palliative sono erogate nell'ambito di rigorosi protocolli medici e che in tale contesto il ruolo del medico è assolutamente centrale, per cui non spetta al paziente decidere in ordine all'erogazione di una determinata cura ovvero di un'altra.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA), pur condividendo, nel caso di specie, le osservazioni da ultimo svolte dal collega Burtone, precisa che, in generale, lo sbilanciamento del provvedimento verso l'autodeterminazione del paziente può equivalere a sminuire di fatto il ruolo del medico nonché la relazione di cura tra medico e paziente.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Locatelli 1.4 e Nicchi 1.58.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) ritira l'emendamento Stella Bianchi 1.107, di cui è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 1.18.

Daniela SBROLLINI (PD) ritira l'emendamento Giovanna Sanna 1.8, di cui è cofirmataria.

Alessandro PAGANO (LNA) intervenendo, in qualità di cofirmatario sull'emendamento Binetti 1.153, ne illustra le finalità sottolineando la necessità di fornire un'informazione corretta al paziente circa le conseguenze di una sospensione dell'idratazione, anche ai fini della somministrazione di antidolorofici. Racco-

manda, quindi, alla Commissione l'approvazione dell'emendamento in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.153 e ne sottolinea la ragionevolezza in quanto esso è volto a garantire l'autodeterminazione del paziente, che deve essere consapevole circa le conseguenze delle decisioni da lui assunte riguardo all'eventuale interruzione delle cure palliative. Segnala che esistono anche alcuni farmaci che possono essere somministrati per via transdermica, evidenziando come in generale questo non sia possibile in assenza di un'adeguata idratazione.

Domenico MENORELLO (CI) sottoscrive l'emendamento Binetti 1.153, ribadendo come sia opportuno che si eviti la contraddizione tra l'eventuale rifiuto dell'idratazione da parte del paziente e la necessità che vengano sempre assicurate le cure palliative. In questo senso, occorre che il medico si accerti della piena consapevolezza del paziente circa le conseguenze del ritiro del consenso alla somministrazione di liquidi.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) sottolinea come, a suo giudizio, non si possa parlare di un rapporto fiduciario tra medico e paziente « a corrente alternata ». Occorre, invece, creare le condizioni perché la fiducia vi sia sempre.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) ritiene che nel caso in oggetto non sia corretto parlare di alleanza terapeutica in quanto si sta affrontando la questione del consenso informato. In particolare, reputa opportuno affrontare una volta per tutte la questione del contenuto minimo del consenso informato.

La Commissione respinge l'emendamento Binetti 1.153.

Matteo MANTERO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.19, a sua prima firma, ne illustra le finalità, raccomandandone l'approvazione.

Donata LENZI (PD), relatrice, evidenzia come l'articolo 1 affronta la questione del consenso informato in generale e non con riferimento al cosiddetto fine vita. Al riguardo, fa presente che si potrebbe ipotizzare, anche in una fase successiva dell'iter del provvedimento, di disciplinare in due articoli autonomi i temi del consenso informato e quello del « fine vita ».

Silvia GIORDANO (M5S) nel concordare con quanto testé affermato dalla relatrice circa il fatto che l'articolo 1 disciplina in senso generale la questione del consenso informato, dichiara la propria disponibilità, in qualità di cofirmataria, a ritirare l'emendamento Mantero 1.19.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA) esprime apprezzamento per l'indicazione data dalla relatrice, auspicando che in tale fase ci sia anche l'opportunità di individuare l'ambito oggettivo del consenso informativo che, a suo giudizio, è rappresentato dal verbale del colloquio che si svolge tra medico e paziente.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, esprime i pareri relativi alle proposte emendative riferite al comma 7 dell'articolo 1.

In particolare, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gigli 1.126 e Palmieri 1.1205, sugli emendamenti Pagano 1.1012 e 1.993 nonché sugli emendamenti Calabrò 1.1503 e Binetti 1.155. Esprime, poi, parere favorevole sugli emendamenti Palmieri 1.1209 e Carnevali 1.68 a condizione che vengano riformulati nel senso di sostituire il comma 7 dell'articolo con il seguente: « Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali ».

Invita, quindi, al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Calabrò 1.1506, Palmieri 1.1202 e Gigli 1.133, nonché sugli emendamenti Carnevali 1.66, Schullian 1.149, Binetti 1.156 e Gigli 1.83, precisando che altrimenti il parere è da ritenersi contrario. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Marzano 1.9 e Fucci 1.41.

Il sottosegretario Davide FARAONE si rimette alle valutazioni della Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) evidenzia come il testo del comma 7 dell'articolo 1 preveda l'obbligo del medico di rispettare la volontà espressa dal paziente, prevedendo, in tale caso, un'esenzione dalla responsabilità civile o penale a suo avviso inaccettabile. Occorre, al contrario, valutare l'estrema delicatezza del ruolo del medico, che deve informare il paziente sulle gravi conseguenze delle sue scelte, circostanza che può creare al medico stesso notevoli problemi di coscienza. Ribadisce, infine, che il medico non può essere considerato un mero esecutore di decisioni altrui.

Domenico MENORELLO (CI), intervenendo, in qualità di cofirmatario, sull'emendamento Gigli 1.126, ne illustra le finalità. Ricorda, in particolare come la giurisprudenza distingua tra la responsabilità per attività medico-chirurgica e la responsabilità per mancata acquisizione del consenso.

Ritiene, al riguardo, che la responsabilità del medico si possa valutare solo in relazione alla mancata acquisizione del consenso.

Alessandro PAGANO (LNA) ricorda che gli identici emendamenti Gigli 1.126 e Palmieri 1.1205, interamente soppressivi del comma 7 dell'articolo 1, si pongono l'obiettivo di sancire un importante principio, ovvero che, analogamente a quanto avviene per i dispositivi di sicurezza stradale, che per tutelare gli automobilisti introducono dei limiti ai loro comportamenti, non è possibile affermare che l'introduzione di misure a tutela della vita equivalga a una limitazione della libertà dei cittadini. Ricorda, altresì, che va attribuita la giusta importanza al ruolo del medico, che è sempre responsabile di ciò che accade al paziente.

Ileana ARGENTIN (PD) ricorda che è necessario prestare la massima attenzione alle notevoli sofferenze cui sono costretti taluni pazienti in particolari condizioni, e che le loro decisioni circa un'eventuale rinuncia a terapie, a volte particolarmente invasive, non devono essere considerate alla stregua di un atteggiamento di attribuzione di scarso valore alla vita, quanto piuttosto come attestazione della volontà di non soffrire più. Personalmente osserva di aver espressamente manifestato la volontà di non voler essere sottoposta a tracheostomia qualora le sue condizioni di salute imponessero una tale scelta terapeutica. Con riferimento, infine, al provvedimento in esame, fa presente che non considererebbe con favore delle norme che si limitino a prevedere la possibilità di morire, ritenendo che andrebbe piuttosto affermato il principio per cui è giusto consentire ai malati la possibilità di scegliere se porre fine alla propria sofferenza, con particolare riferimento a quei soggetti costretti a dipendere da altri in ogni fase della propria esistenza.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI-I-DEA), nell'apprezzare gli spunti di approfondimento forniti dalla collega Argentin nel corso del dibattito, precisa che la condizione di dipendenza che può verificarsi nel corso della vita è una caratteristica propria della vita relazionale degli esseri umani e che questa

condizione non dovrebbe essere considerata come una mancanza di dignità. Osserva, infine, che, proprio in virtù del fatto che non si intende dare al provvedimento in esame una caratterizzazione pro eutanasia, non è possibile consentire l'introduzione di norme che sanciscono il diritto a morire.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.126 e Palmieri 1.1205.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.30.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

RISOL	.UZI	ONI:

7-01164 Schullian: Iniziative per la tutela del settore lattiero caseario ovino-caprino e del formaggio pecorino romano DOP.	
7-01180 Marrocu: Iniziative per la tutela del formaggio pecorino romano DOP (Discussione congiunta e rinvio)	205
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207

RISOLUZIONI

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.30.

7-01164 Schullian: Iniziative per la tutela del settore lattiero caseario ovino-caprino e del formaggio pecorino romano DOP.

7-01180 Marrocu: Iniziative per la tutela del formaggio pecorino romano DOP.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone quindi che le risoluzioni, vertendo sullo stesso argomento, siano trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Mauro PILI (Misto), in qualità di cofirmatario, prima di illustrare i contenuti della risoluzione in esame, riferisce che da notizie di stampa si apprende che il Governo sarebbe in procinto di stanziare soltanto quattro milioni di euro allo scopo di requisire le eccedenze di pecorino romano DOP. Si tratta a suo avviso di una misura del tutto inefficace ed insoddisfacente in quanto con tale esiguo stanziamento non si assicurerebbe un'adeguata remunerazione ai produttori di latte ovicaprino in grande difficoltà.

La situazione di drammatica crisi in atto deriva dal fatto che, anche per effetto della speculazione in atto, il prezzo del latte ovino ha raggiunto una quotazione bassissima, pari a circa 0,50 euro/litro, e che il pecorino romano viene venduto in

Sardegna a 6/8 euro e viene rivenduto su scala nazionale e americana a 25/40 euro al chilogrammo.

A tali fluttuazioni dei prezzi si aggiunge un netto calo della domanda di pecorino romano DOP.

È pertanto a suo avviso indifferibile l'esigenza di adottare misure, più efficaci di quella proposta dal Governo, che consentano di smaltire il surplus della produzione assicurando il giusto compenso ai produttori e di proseguire lungo la strada intrapresa con il decreto ministeriale 9 dicembre 2016 che ha previsto, per i soli prodotti lattiero caseari di latte vaccino, l'indicazione di origine del latte in etichetta estendendo l'applicazione di tale normativa anche al latte ovicaprino.

Sempre sul versante delle iniziative normative che dovrebbero essere assunte, ritiene auspicabile l'istituzione di una vera e propria Authority del settore lattiero caseario ovicaprino per la certificazione di qualità e quantità, capace di regolare la produzione di punta e ridurre al massimo la differenza tra la quotazione del pecorino romano e quella di prodotti diversificati.

Da ultimo, sottolinea con rammarico che è in atto il tentativo di far riconoscere una nuova denominazione di origine « Cacio romano », di fatto danneggiando la DOP « Pecorino romano » mediante un'azione che a suo avviso può essere considerata vera e propria contraffazione e che, mediante una sorta di deregulation potrebbe minare alle radici uno dei settori economici più importanti per la Sardegna.

Siro MARROCU (PD), prima di passare all'illustrazione della risoluzione a sua prima firma, fa presente che da agenzie di stampa successive alla presentazione della risoluzione in titolo ha appreso che il Governo avrebbe intenzione di emanare il Bando Agea per gli indigenti allo scopo di includere il Pecorino Romano tra i prodotti del paniere, destinando tuttavia a tale scopo solamente quattro milioni di euro.

Nel reputare tale soluzione insoddisfacente, dà conto della situazione di grave crisi nella quale versa il settore agropastorale in Sardegna, evidenziando come dalla crisi di tale comparto derivi la crisi dell'intero sistema produttivo sardo.

Sottolinea in particolare i drastici ribassi nei prezzi di vendita del pecorino romano DOP, ai quali si deve aggiungere un netto calo della domanda.

A tale situazione deve essere a suo avviso data una tempestiva risposta – anche « tampone » – come quella di inserire il pecorino romano DOP, come già avvenuto per altre produzioni, nel paniere dei prodotti che accedono al programma di intervento per l'aiuto alimentare agli indigenti. A tal fine, devono però essere stanziate risorse adeguate, tenuto conto che, tra i formaggi a pasta dura inclusi nel paniere, il pecorino è quello che versa in una condizione di maggiore crisi e che quindi necessita di un maggiore supporto.

A tale misura deve aggiungersi anche uno stanziamento adeguato in favore della regione Sardegna che possiede i due terzi del patrimonio ovicaprino nazionale nell'ambito delle risorse comprese nel pacchetto di aiuti alla zootecnia autorizzati dalla Commissione europea. A tale ultimo proposito, fa presente che, sempre da notizie di stampa ha appreso che nell'ambito degli aiuti diretti autorizzati dall'Unione Europea, di importo pari, complessivamente, a 6 milioni di euro, solo 3 sarebbero destinati al settore ovicaprino sardo: anche tale ammontare è a suo avviso penalizzante per la regione Sardegna.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) auspica una celere approvazione delle risoluzioni all'esame, i cui testi potrebbero, a suo avviso, confluire in un atto di indirizzo unitario.

Con riferimento tuttavia alle ultime considerazioni del deputato Pili su un presunto tentativo di contraffazione del pecorino romano DOP ad opera del « cacio romano », invita ad evitare guerre tra poveri e a seguire la strada del rilancio dell'economia sarda con modalità non conflittuali.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 8 febbraio 2017.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.50 alle 16.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-10499 Scuvera ed altri: Candidatura italiana per una delle sede centrali del Tribunale	
Unificato dei Brevetti	208
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	210
5-10500 Bossi e Pini: Regime di riservatezza dei documenti trasmessi dal Governo su casi	
« EU Pilot » aperti dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia	209
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	212

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.35.

Michele BORDO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter del regolamento, il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, il sottosegretario risponde per non più di tre minuti e, successivamente, l'interrogante ha diritto di replicare per non più di due minuti.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-10499 Scuvera ed altri: Candidatura italiana per una delle sede centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Chiara SCUVERA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Sandro GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta e ringrazia il sottosegretario Gozi per la determinazione dimostrata, già a partire dalla fase di adesione dell'Italia al sistema brevettuale europeo. Auspica che tale determinazione possa portare al risultato di insediare a Milano non solo una delle sedi periferiche del Tribunale ma una delle divisioni della sede centrale, anche in considerazione dell'alto potenziale espresso dall'Italia, che – come richiamato dal Sottosegretario – si pone al quarto posto per numero di brevetti in Europa.

5-10500 Bossi e Pini: Regime di riservatezza dei documenti trasmessi dal Governo su casi « EU Pilot » aperti dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gianluca PINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Sandro GOZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gianluca PINI (LNA), replicando, si dichiara soddisfatto per la disponibilità manifestata dal Governo ad avviare un percorso di riflessione – che, lo ricorda, riguarda regole comuni di accesso agli atti – al fine di garantire, fatte salve le necessarie esigenze di riservatezza, un maggior grado di accessibilità ai documenti

riguardanti i casi Eu Pilot. Si riserva di avviare, in sede parlamentare, apposite iniziative in tal senso.

Manifesta quindi preoccupazione per quanto accennato dal sottosegretario circa l'intenzione della Commissione europea di limitare il ricorso alle procedure EU Pilot, e ritiene opportuno che sul punto il Parlamento faccia sentire la propria voce, in difesa di una modalità di lavoro che, per il suo carattere di informalità, consente di intervenire con maggiore flessibilità e celerità.

Michele BORDO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione n. 5-10501, che si intende vi abbia rinunciato.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-10499 Scuvera ed altri: Candidatura italiana per una delle sede centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Governo italiano è pienamente impegnato a favore di una tempestiva entrata in funzione del pacchetto unitario dei brevetti, che considera strumento essenziale per sostenere l'innovazione, la competitività e la crescita economica in Europa.

Tribunale Unificato dei Brevetti T1 (TUB), nuovo tribunale sovranazionale specializzato nelle controversie in materia di brevetti, istituito sulla base dell'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti sottoscritto da 25 Stati membri dell'Unione europea il 19 febbraio 2013, avrà un'ampia ed esclusiva competenza di tutela ad effetto unitario nei casi di violazione e di convalida dei brevetti europei. Con il Tribunale si intende ottenere una protezione semplificata delle invenzioni su tutto il territorio europeo grazie ad una procedura unica, la riduzione sostanziale dei costi da sostenere per ottenere un brevetto (soprattutto i costi connessi alla traduzione e al deposito) e una maggiore sicurezza giuridica grazie ad un sistema unico e centralizzato per la composizione dei contenziosi presso una Corte del brevetto.

L'Italia in virtù della posizione detenuta per numero di brevetti in Europa (ossia al quarto posto, dopo Regno Unito, Germania e Francia) sta svolgendo un ruolo da protagonista nell'attuazione del Pacchetto Brevettuale.

Il Governo italiano ha manifestato anzitutto ai partner europei l'intenzione di ospitare una sede locale del TUB a Milano, presso la quale l'italiano sarà usato come lingua del procedimento giudiziario.

Inoltre – nel quadro del negoziato sulla « Brexit » – si profila anche la negoziazione di una eventuale nuova sede centrale per la divisione del Tribunale di primo grado.

L'eventuale spostamento della sede centrale da Londra dovrà essere oggetto di un negoziato tra i 25 Stati parte dell'Accordo TUB, che dovrà condurre alla modifica del testo dell'Accordo istitutivo, aperto all'adesione di tutti gli Stati membri, ivi compresi quelli che non hanno partecipato alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

Ove il negoziato venisse aperto, il nostro Paese avrebbe sicuramente le carte in regola per presentare una propria autorevole candidatura. Abbiamo compiuto una serie di importanti passi che testimoniano l'importanza che attribuiamo al sistema brevettuale e che accrescono le nostre credenziali:

è stata definitivamente approvata la legge di ratifica del Tribunale Unificato dei Brevetti e lo strumento di ratifica sta per essere depositato a Bruxelles;

il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del Protocollo dei Privilegi e delle immunità del Tribunale dovrà ora fare il suo *iter* in Parlamento;

il Governo è attualmente impegnato nella preparazione dell'Accordo di sede tra il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) e la Repubblica italiana, che disciplinerà la divisione locale del Tribunale di Milano. A tal fine è stata individuata una sede prestigiosa di oltre 850 mq in Via Barnaba 50. La sede assegnata alla divisione locale, per dimensioni e caratteristiche strutturali, risulterebbe adeguata anche nell'ipotesi di assegnazione di una sezione specializzata della divisione centrale del TUB;

l'Italia parteciperà, inoltre, alla fase di applicazione provvisoria dell'Accordo, una volta che gli Stati membri avranno definito la soluzione che intendono adottare alla luce delle decisioni del Regno Unito circa la futura partecipazione al pacchetto del brevetto unitario;

in questi giorni il Governo sta infine predisponendo i pieni poteri per la sottoscrizione del Protocollo di applicazione provvisoria del TUB che consentirà all'Italia di prendere parte all'avvio del Tribunale, nelle more della conclusione dei processi nazionali di ratifica, complicati dalla Brexit. Tale applicazione sarà limitata ad alcune parti dell'Accordo TUB (in particolare alle disposizioni istituzionali, organizzative e finanziarie del Tribunale), cioè quelle strettamente necessarie a garantire la transizione alla fase operativa che si attiverà nel momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

La rigorosa agenda che ho illustrato credo mostri ampiamente la centralità della questione negli impegni del Governo. Il tavolo di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Politiche Europee), cui prendono parte i Ministeri degli Esteri, della Giustizia, dello Sviluppo Economico e dell'Economia ne sono una ulteriore dimostrazione, così come le riunioni del Comitato tecnico di valutazione e del Comitato interministeriale per gli Affari europei (CIAE) che a questo argomento sono state consacrate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-10500 Bossi e Pini: Regime di riservatezza dei documenti trasmessi dal Governo su casi « EU Pilot » aperti dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La legge 234/2012 ha introdotto importanti caratteri di innovazione e semplificazione entro l'ordinamento nazionale. In particolare, lo strumento è volto a potenziare efficacemente la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Uno dei criteri ispiratori è proprio assicurare il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione. In questo quadro, si inserisce l'articolo 4 della Legge n. 234 del 2012, ove vengono esplicitati gli obblighi di informazione e consultazione del Governo nei confronti del Parlamento, con le modalità previste da rispettivi Regolamenti (c. 4). Parimenti, il Governo può raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi (c. 6), per quanto gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento (c. 7).

Posso dire con un certo orgoglio che questa Legge non solo costituisce un sostanziale rafforzamento al sistema democratico, che acquisisce così una autentica dimensione multilivello, ma pone anche l'Italia all'avanguardia rispetto ai partner europei.

Il sistema EU Pilot, lanciato nel 2008 dalla Comunicazione della Commissione « Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario » (COM(2007)502), è un meccanismo istituito tra Commis-

sione europea e Stati membri per lo scambio di informazioni e la risoluzione di problematiche in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE. È importante notare che questo sistema è stato concepito per la fase antecedente all'apertura formale della procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE.

Si tratta quindi, di una procedura informale atta a garantire un dialogo fluido tra le istituzioni europee e nazionali e attraverso cui è possibile mettere a fuoco le tematiche ed eventuali criticità connesse.

Esprime quindi preoccupazione per un orientamento che starebbe emergendo in seno alla Commissione europea di ridurre il ricorso alle procedure Eu Pilot, avviando invece direttamente, in tempi assai più brevi, le procedure di infrazione vere e proprie. Ritiene che si determinerebbe in tal modo un notevole aumento del contenzioso, e un allungamento dei tempi, poiché l'apertura dei casi Eu Pilot serve proprio per evitare di cristallizzare nella formalità le contestazioni della Commissione europea.

La natura informale di questa procedura impone un certo riserbo nella trattazione delle comunicazioni, al fine di evitare che la pubblicità degli stessi possa in alcun modo influire negativamente sulla trattativa in corso, contravvenendo allo scopo fondativo dello stesso sistema EU Pilot. L'efficacia di quest'ultimo, al fine di scongiurare l'apertura di nuove e gravose procedure di infrazione a carico dell'Italia, è conseguentemente da considerarsi di primaria importanza e giustifica *ipso facto* l'applicazione di ogni strumento cautelativo volto in tal senso.

Appare opportuno sottolineare che i sopra richiamati obblighi di consultazione e informazione, posti in capo al Governo ed introdotti con la L. 234/2012, sono tesi proprio a consentire al Parlamento di poter adeguatamente assolvere ai propri doveri, consentendo ai suoi membri di effettuare consapevolmente le scelte che essi ritengono essere più idonee alle necessità dei cittadini.

Ben diversa è la questione della pubblicità degli atti relativi alle procedure di pre-infrazione il cui pubblico dominio pregiudicherebbe il perseguimento dell'obiettivo ultimo del sistema EU Pilot, di primario interesse per la collettività nella sua interezza.

L'equilibrio raggiunto, d'intesa con il Parlamento, mi sembra tale da soddisfare opportunamente le giuste esigenze conoscitive dei parlamentari nonché la necessità di evitare che la pubblicità della documentazione relativa a questa peculiare procedura, che ricordo – ha natura informale – pregiudichi gli esiti auspicati e gli obiettivi del sistema EU-Pilot.

Tuttavia, il Governo riconosce la rilevanza della questione sollevata che, come tale, meriterebbe una appropriata riflessione presso le sedi parlamentari competenti. A tale riflessione il Governo si dichiara disponibile e ad essa darà volentieri il proprio contributo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

SOMMARIO

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Comunicazioni della Presidente	214
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo	
(Svolgimento e conclusione)	214

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosy BINDI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Mario Michele GIARRUSSO (M5S) a cui risponde la presidente Rosy BINDI.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in merito al programma di visite presso tutti

i distretti giudiziari, che lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017 la Commissione si recherà in missione a Salerno.

Ricorda inoltre che la Commissione si recherà in missione a Firenze nei giorni 13 e 14 febbraio 2017.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, accompagnato dal Procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, dedicata a un aggiornamento su di una pluralità di temi, tra cui la situazione della criminalità nel distretto di Napoli, con particolare riguardo per il tema dei reati commessi da minorenni; le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel calcio professionistico e nella tifoseria organizzata; le recenti indagini della Procura distrettuale su eventuali illeciti nella for-

mazione delle liste elettorali nelle ultime tornate di elezioni amministrative; il ruolo della criminalità organizzata napoletana nel traffico illecito di opere d'arte, con particolare riguardo alla recente vicenda del recupero di due quadri di Van Gogh.

Giovanni COLANGELO, *Procuratore* della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Giuseppe BORRELLI, *Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD), Laura GARAVINI (PD), Francesco D'UVA (M5S) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del dottor Giuseppe PIGNATONE, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, accompagnato dal dottor Eugenio ALBAMONTE, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma i quali svolgono una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 11.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	217
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento Cooperativo) (Svolgimento e rinvio)	217
Sulla pubblicità dei lavori	218
Audizione del presidente di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), Alberto Oliveti (Svolgimento e conclusione)	218
AVVERTENZA	218

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello Di GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 8 febbraio 2017.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale. Audizione di rappresentanti del Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento Cooperativo).

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti per il Gruppo Assimoco la direttrice tecnica danni e vita, dottoressa Maria Gabriella Beneggi, e la direttrice marketing e formazione canali distributivi, dottoressa Elisabeth Cellie.

Svolge una relazione Maria Gabriella BENEGGI, direttrice tecnica danni e vita del Gruppo Assimoco, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, e la deputata Titti DI SALVO (PD).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare le rappresentanti del Gruppo Assimoco per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), Alberto Oliveti.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, avverte che per l'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) è presente il presidente, prof. Alberto Oliveti, accompagnato dal vicepresidente vicario, Avv. Nunzio Luciano, dal vicepresidente, dott. Mario Schiavon, dal consigliere, dott. Walter Anedda, e dal consigliere, dott. Fausto Amadasi.

La deputata Titti DI SALVO (PD) e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE) illustrano il contenuto di una proposta di relazione che, traendo spunto dagli approfondimenti svolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali in corso, affronta i principali temi di un adeguamento dell'assetto normativo del settore delle Casse private.

Formulano osservazioni Alberto OLI-VETI, presidente dell'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati), Nunzio LU-CIANO, vicepresidente vicario dell'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati) e Fausto AMADASI, consigliere dell'Adepp (Associazione degli enti previdenziali privati).

Intervengono in sede di replica a più riprese i deputati Lello DI GIOIA, *presidente*, Dore MISURACA (AP-NCD-CPI) e Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), e la deputata Titti DI SALVO (PD).

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il presidente di Adepp per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

> UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	
in alcune aree della regione Veneto (relatori: on. Bratti, sen. Luis Alberto Orellana e	
on. Giovanna Palma) (Seguito dell'esame e conclusione)	219
Comunicazioni del Presidente	220
Audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio (Svolgimento e	
conclusione)	220

Mercoledì 8 febbraio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI indi del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame della proposta di relazione sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto (relatori: on. Bratti, sen. Luis Alberto Orellana e on. Giovanna Palma).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 20 dicembre i relatori avevano presentato una proposta di relazione e che, sulla base delle osservazioni e delle proposte di modifica pervenute, hanno poi predisposto, lo scorso 25 gennaio, un nuovo testo che è stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, la presidenza porrà direttamente in votazione il nuovo testo della proposta di relazione, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Intervengono in dichiarazione di voto i senatori Laura PUPPATO (PD), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), *relatore*, e il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il nuovo testo presentato dai relatori.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte).

Alessandro BRATTI, presidente e relatore, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Quindi, con il consenso della Commissione, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto sulla desecretazione dei documenti acquisiti dalla omologa Commissione nel corso della XVI Legislatura che sono contenuti nel fascicolo 294 e contraddistinti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 38, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 59, 63, 65, 68, 74, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 111, 116, 126, 128, 129, 130, 133, 134 e 146. Su tali documenti è infatti pervenuta dal direttore generale del Dipartimento informazioni per la sicurezza la relativa comunicazione di desecretazione.

(La Commissione concorda).

Comunica inoltre che, nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato stabilito lo svolgimento di una missione in Lombardia dal 26 febbraio al 2 marzo 2017 e di una missione di studio in Romania e in Portogallo dal 19 al 23 marzo 2017.

Audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, che ringrazia della presenza.

Gerardo Mario OLIVERIO, presidente della regione Calabria, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Gerardo Mario OLIVERIO, presidente della regione Calabria, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM (Svolgimento e rinvio)	221
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Audizione del professore associato di neurologia presso l'Università di Torino, Adriano Chiò (Svolgimento e conclusione)	222
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRIIPPI	222

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 febbraio 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.35.

Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale del Capitano di Vascello Francesco Battaglia, Capo dell'Ufficio di coordinamento del servizio di vigilanza d'area dello Stato Maggiore della Marina militare. La prima parte dell'esame testimoniale ha avuto luogo nella seduta antimeridiana dello scorso 25 gennaio, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione, in base alle quali il Capitano di Vascello è audito in qualità di persona informata sui fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo per valutare l'esistenza di un rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (MISTO), Paolo COVA (PD) e Ivan CATALANO (CI).

Francesco BATTAGLIA, UCOSEVA-MM, risponde ai quesiti posti.

Gian Piero SCANU, presidente, ringrazia il Capitano di Vascello Battaglia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad una ulteriore seduta.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 8 febbraio 2017. Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del professore associato di neurologia presso l'Università di Torino, Adriano Chiò.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il professore Chiò per la sua presenza

e introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Maria Chiara CARROZZA (PD), Mauro PILI (MISTO) e Paola BOLDRINI (PD).

Adriano CHIÒ, professore associato di neurologia presso l'Università di Torino, risponde ai quesiti posti dai deputati.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il professor Chiò per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la seduta di audizioni.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 8 febbraio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla Commissione XIV) (Esame congiunto e conclusione – Parere con osservazioni)	3
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, professor Marcello Cecchetti, sul sistema delle fonti nel suo concreto dispiegarsi nel contesto delle dinamiche politico-istituzionali attuali	6
GIUNTA DELLE ELEZIONI	
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
GIUNTA PLENARIA:	
Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati	7
AVVERTENZA	8
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche (Svolgimento e rinvio)	9
COMMISSIONI RIUNITE (XIII-XIV Camera e 9-14ª Senato)	
AUDIZIONI:	
Audizione dell'onorevole Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, sulle prospettive di riforma della politica agricola comune (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione)	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali adottata il 14 gennaio 2017. Doc. CCL, n. 1 (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Relazione all'Assemblea proposta dai relatori)	14

129

33

COMMISSIONI RIUNITE (VIII, IX e X)
AUDIZIONI:
Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, sulle questioni relative all'efficacia del sistema di controllo sui livelli di emissioni dei veicoli, sulle eventuali ricadute sul settore automobilistico e l'ambiente (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
SEDE REFERENTE:
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci (Seguito dell'esame e rinvio)
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)
AVVERTENZA
II Giustizia
SEDE CONSULTIVA:
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci. (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abbB, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)
Sull'ordine dei lavori
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni ed affido (Esame del documento conclusivo e rinvio)
ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo)
INTERROGAZIONI:
5-09716 Colletti: Sull'opportunità di una ispezione ministeriale presso il tribunale di Chieti sulla vicenda relativa al processo per la discarica di Bussi

AVVERTENZA

III Affari esteri e comunitari	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
IV Difesa	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 <i>final</i> e relativi allegati).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Esame congiunto e rinvio)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2-A (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)	135
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio)	137
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	142
Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività. Atto n. 382 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	144
COMITATO DEI NOVE	147
AVVERTENZA	147
VI Finanze	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende (COM(2016)710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	149
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	157
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 259 e abbB, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole)	151
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	160

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alle procedure arbitrali e le modalità di funzionamento del collegio arbitrale per l'erogazione, da parte del Fondo di solidarietà, di prestazioni in favore degli investitori. Atto n. 373 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	152
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2017. Atto n. 386 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	152 161
RISOLUZIONI:	
7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00221)	152
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	162
7-01176 Bernardo: Iniziative per rafforzare il contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei capitali (Discussione e rinvio)	153
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156
AVVERTENZA	156
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti. C. 3844, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	164
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	174
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 371 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	165
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	176
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. Nuovo testo C. 3113 Nesci (Parere alla I Commissione) (Esame e rinvio)	166
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 « Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende » (COM(2016) 710 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5) (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto e rinvio)	168
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; <i>b)</i> Accordo sullo spazio	

aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011. C. 2714 Governo (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	178
AVVERTENZA	179
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2017 – Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende. COM(2016)710 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII-bis, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	180
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di contratto di programma 2016-2021 – parte servizi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana SpA. Atto n. 374 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	181
ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia	
Libertà)	182
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	186
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Strategia spaziale per l'Europa. COM(2016)705 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale)	188
ALLEGATO (Documento finale approvato)	190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. C. 4135 Governo, approvato dal Senato, C. 2014 Mosca, C. 3108 Ciprini, C. 3120 Ciprini, C. 3268 Mucci e C. 3364 Gribaudo (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	193
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Nuovo testo C. 3772 (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	195
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 584 Palmizio, C. 1681 Vitelli, C. 3601 Damiano, C. 3796 Ciprini, C. 4125 D'Agostino, C. 4185 Polverini, C. 4206 Simonetti e C. 4214 Airaudo, recanti modifiche alla disciplina del lavoro accessorio.	
Rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)	198

Rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	198
Rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro	198
XII Affari sociali	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Testo unificato C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano (Seguito dell'esame e rinvio)	199
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
7-01164 Schullian: Iniziative per la tutela del settore lattiero caseario ovino-caprino e del formaggio pecorino romano DOP.	
7-01180 Marrocu: Iniziative per la tutela del formaggio pecorino romano DOP (Discussione congiunta e rinvio)	205
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
XIV Politiche dell'Unione europea	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-10499 Scuvera ed altri: Candidatura italiana per una delle sede centrali del Tribunale Unificato dei Brevetti	208
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	210
5-10500 Bossi e Pini: Regime di riservatezza dei documenti trasmessi dal Governo su casi « EU Pilot » aperti dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia	209
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	212
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	214
Comunicazioni della Presidente	214
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Colangelo (Svolgimento e conclusione)	214
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
Sulla pubblicità dei lavori	217

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo Assimoco (Assicurazioni Movimento Cooperativo) (Svolgimento e rinvio)	
Sulla pubblicità dei lavori	
Audizione del presidente di Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), Alberto Oliveti (Svolgimento e conclusione)	
AVVERTENZA	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Esame della proposta di relazione sull'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in alcune aree della regione Veneto (relatori: on. Bratti, sen. Luis Alberto Orellana e on. Giovanna Palma) (Seguito dell'esame e conclusione)	
Comunicazioni del Presidente	
Audizione del presidente della regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio (Svolgimento e conclusione)	
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame testimoniale del C.V. Francesco Battaglia, UCOSEVA – MM (Svolgimento e rinvio)	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	
Audizione del professore associato di neurologia presso l'Università di Torino, Adriano Chiò (Svolgimento e conclusione)	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0007820